

# RESOCONTO STENOGRAFICO

382.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

E DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

### INDICE

PAG.		PAG.
42257, 42290	Missioni . . . . .	
42257	Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa	
42388	Disegni di legge: (Approvazione in Commissione) . . .	
	Disegno di legge (Discussione): Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (3048) e delle concorrenti proposte di legge: PIRO: Norme per il patrocinio dei non abbienti (172); FRACCHIA ed altri: Patrocinio per i non abbienti e di- sposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio (559); CAPPIELLO ed altri: Determinazione	dei criteri per istituire presso i co- muni fondi destinati alla difesa in giudizio dei cittadini (1569); TASSI ed altri: Nuove norme sul gratuito pa- trocinio (2126); VAIRO ed altri: Nuove norme per la difesa dei non abbienti (2266); ANDÒ ed altri: Nuova disciplina del patrocinio dei non abbienti (3926).
		PRESIDENTE . . . 42362, 42365, 42368, 42370, 42372, 42377, 42379, 42383, 42384
		CAPPIELLO AGATA ALMA (PSI) . . . . . 42370
		MELLINI MAURO (FE) . . . . . 42379
		NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC) . . . 42377
		ORLANDI NICOLETTA (PCI) . . . . . 42368
		PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA (PCI), Re- latore . . . . . 42362
		RIZZO ALDO (Sin. Ind.) . . . . . 42384

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

PAG.	PAG.	
TASSI CARLO (MSI-DN) . . . . .	42372	<b>Disegno di legge di conversione (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento):</b>
VAIRO GAETANO (DC) . . . . .	42383	
VASSALLI GIULIANO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	42365	
<b>Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):</b>		Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare (4341).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola (4321).		PRESIDENTE . . . 42278, 42279, 42280, 42281, 42284, 42285, 42286, 42287
PRESIDENTE . . . 42257, 42260, 42264, 42265, 42268, 42271, 42274, 42275, 42277, 42278, 42291, 42294, 42302, 42307, 42308, 42317, 42331, 42334, 42335, 42336, 42337, 42338, 42339, 42340, 42341, 42342, 42343, 42344, 42345, 42346, 42347, 42348, 42349, 42350, 42351, 42352, 42354, 42355, 42356, 42357, 42359, 42361, 42362		BINETTI VINCENZO (DC), <i>Relatore</i> . . . 42279
AIARDI ALBERTO (DC) . . . . .	42339	FRACCHIA BRUNO (PCI) . . . . . 42280
BIANCHI BERETTA ROMANA (PCI) . . . . .	42315	LANZINGER GIANNI (Verde) . . . . . 42285
BRUNI GIOVANNI (PRI) . . . . .	42260	MASTRANTUONO RAFFAELE (PSI) . . . . . 42286
CARELLI RODOLFO (DC) . . . . .	42344, 42355	MELLINI MAURO (FE) . . . . . 42281, 42284
CASINI CARLO (DC) . . . . .	42356	TASSI CARLO (MSI-DN) . . . . . 42284
DEL DONNO OLINDO (MSI-DN) . . . . .	42307, 42308	VASSALLI GIULIANO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . . 42279
DIAZ ANNALISA (Sin. Ind.) . . . . .	42344, 42351, 42352, 42359	<b>Disegno di legge di conversione (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento):</b>
DIGNANI GRIMALDI VANDA (PCI) . . . . .	42348	Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari (4378).
FACHIN SCHIAVI SILVANA (PCI) . . . . .	42337	PRESIDENTE . . . . . 42287, 42288
LABRIOLA SILVANO (PSI) . . . . .	42350	GEI GIOVANNI (DC), <i>Relatore</i> . . . . . 42287
LUCENTI GIUSEPPE (PCI) 42268, 42305, 42341, 42346, 42350		SANTONASTASO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . . 42288
MANCINI VINCENZO (DC), <i>Presidente della XI Commissione</i> . . . . .	42345	TASSI CARLO (MSI-DN) . . . . . 42288
MANGIAPANE GIUSEPPE (PCI) . . . 42342, 42343		<b>Disegno di legge di conversione (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento):</b>
MARTINAT UGO (MSI-DN) . . . . .	42355	Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrata in catasto, nonché per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento dei termini in materia tributaria (4379).
MASINI NADIA (PCI) . . . 42293, 42347, 42357		PRESIDENTE . . . . . 42288, 42289
MATTARELLA SERGIO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> 42260, 42277, 42331, 42345, 42350, 42351, 42352, 42354		DE LUCA STEFANO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .
NUCCI MAURO ANNA MARIA (DC) . . . . .	42274	GEI GIOVANNI (DC), <i>Relatore</i> . . . . . 42289
PISICCHIO GIUSEPPE (DC), <i>Relatore</i> . . . 42258, 42275, 42230		TASSI CARLO (MSI-DN) . . . . . 42289
POLI BORTONE ADRIANA (MSI-DN) . . . 42265, 42334, 42335, 42336, 42337, 42338, 42339, 42340, 42341, 42342, 42344, 42345, 42346, 42348, 42349, 42350, 42354		
RALLO GIROLAMO (MSI-DN) . . . . .	42355	
RICCI FRANCO (DC) . . . . .	42354	
ROTIROTI RAFFAELE (PSI) 42264, 42349, 42361		
SAVINO NICOLA (PSI) . . 42271, 42301, 42350, 42351, 42361		
VITI VINCENZO (DC) . . . . .	42356	
WILLEIT FERDINAND (Misto) . . . 42342, 42345		

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

PAG.	PAG.
<b>Proposte di legge:</b>	<b>Presidente del Consiglio dei ministri:</b>
(Annunzio) . . . . . 42388	(Trasmissione di documento) . . . . 42388
(Approvazione in Commissione) . . . 42388	
<b>Interrogazioni e una interpellanza:</b>	<b>Votazione finale di disegno di legge . 42362</b>
(Annunzio) . . . . . 42389	<b>Votazione segreta . . . . . 42287</b>
<b>Risoluzione:</b>	<b>Votazioni nominali . . 42288, 42289, 42335,</b>
(Annunzio) . . . . . 42389	42336, 42337, 42340, 42341, 42343, 42344,
	42347, 42349
<b>Calendario dei lavori dell'Assemblea</b>	<b>Ordine del giorno della seduta di do-</b>
<b>per il periodo 7-19 dicembre 1989:</b>	<b>mani . . . . . 42385</b>
PRESIDENTE . . . . . 42290	
<b>Documenti ministeriali:</b>	<b>Allegato A:</b>
(Trasmissione) . . . . . 42389	(Dati integrativi della relazione orale
	dell'onorevole Giuseppe Pisicchio
<b>Istituto nazionale delle assicurazioni:</b>	sul disegno di legge di conversione
(Trasmissione di documento) . . . . 42389	n. 4321). . . . . 42391

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

---

**La seduta comincia alle 10,30.**

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

*(È approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Guglielmo Castagnetti, Del Mese, Lattanzio, Masina, Paganelli e Senaldi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto, nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente progetto di legge sia deferito alla XII Commissione permanente (Affari sociali) in sede legislativa:

CECI ed altri: «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati» *(già approvata dalla XII Commissione della Camera e approvata,*

*con modificazioni, dalla XII Commissione del Senato, in un testo unificato) (757-B) (con parere della I, della II, della V e della XI Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola (4321).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola.

Ricordo che nella seduta del 16 novembre scorso la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 357 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4321.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri l'XI Commissione (Lavoro) è stata autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Pisicchio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, è alla nostra attenzione il disegno di legge di conversione del decreto n. 357 del 1989, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola, un provvedimento che rappresenta la reiterazione di pressoché analoghi decreti decaduti per mancata conversione nei termini costituzionali, ed il cui contenuto è stato anche oggetto del disegno di legge n. 2758, successivamente trasformato in decreto a seguito della crisi di Governo.

La *ratio* che sorregge l'impalcatura normativa del provvedimento risiede nella necessità di una revisione dei meccanismi di reclutamento del personale della scuola, al fine di superare lo *hiatus* temporale, determinato dalla farraginosità delle vecchie procedure concorsuali, tra il momento in cui si manifesta il fabbisogno di personale e quello in cui il reclutamento si realizza. Questa sfasatura temporale non può essere infatti tollerata nella scuola, in quanto le classi debbono necessariamente essere fornite di personale insegnante. Di qui la necessità di ricorrere all'istituto della supplenza, cioè dell'assunzione in una dimensione precaria, del personale non di ruolo. Di qui il fenomeno del precariato che, quando assume dimensioni ingenti, determina effetti dilaceranti sul piano sociale, divenendo anche fonte di tensione notevole sul piano scolastico.

Il provvedimento in esame è volto, attraverso l'adozione di un meccanismo di reclutamento del personale definito «del doppio canale», ad affrontare ed in certa misura risolvere la questione del precariato scolastico.

Chiedendo fin d'ora al signor Presidente il permesso di consegnare poi, perché vengano allegati al *Resoconto stenografico*, alcune considerazioni scritte in ordine ai contenuti del testo in esame — per altro sufficientemente noti, per essere stati ampiamente discussi anche in quest'aula —, desidero svolgere qualche considerazione di carattere generale in ordine al signifi-

cato che il provvedimento assume per il personale della scuola.

Il testo in discussione, nella sua complessità (per l'ambizione che lo contraddistingue: esprimere risposte risolutive in direzioni diverse, guardando ad universi disparati di professionalità ed esperienze culturali, evocando aspettative antiche e consentendone di nuove in più ambiti dell'articolata realtà della maggiore agenzia educativa nazionale), forse era destinato per sua stessa natura a consegnarci risposte imperfette. Avevamo messo nel conto già molte delle asimmetrie di questo decreto-legge, che è un *mix* di norme che vogliono rispondere alla condizione disperante dei nuovi poveri di questa Italia opulenta — i precari della scuola — con lo stesso corpo legislativo con cui si innovano ruoli ai vertici del funzionariato ministeriale.

Il provvedimento in esame si innerva di elementi che influiranno significativamente sulla didattica, riconsiderata secondo l'ottica lavorista di nuove posizioni. In questi lunghi mesi di dibattito in Commissione e nei comitati ristretti, cercando di superare le estenuazioni di una continua e ricorrente rimessa in discussione di emendamenti e posizioni già ampiamente delibati (in un disegno di legge prima, poi in un decreto-legge e poi in un altro decreto ancora), essendo ben forte nella nostra memoria il ricordo di un dibattito drammatico svoltosi lo scorso anno con al centro gli stessi temi, abbiamo imparato a mettere nel conto le mezze delusioni e le parziali sconfitte, per evitare il naufragio definitivo di un provvedimento che pure qualche risultato per i precari lo raggiunge.

Anche per il relatore, tuttavia, resta qualche residuo di amarezza, più difficile da cacciar via. Penso in particolare al requisito dei 360 giorni, che so punto di mediazione delicatissimo e faticosamente raggiunto. Non desidero rimettere in discussione ciò che è acquisito al voto della Commissione e che con consapevole adesione ho concorso anch'io a determinare; forse però il riferimento ad un arco temporale meno ampio — in altri momenti si

era parlato di 180 giorni — avrebbe rappresentato un requisito più carico delle ragioni dei precari del sud d'Italia, che sono in definitiva i precari *tout court* del paese.

Nel sud la scuola ha rappresentato per troppe generazioni, ed in particolare per chi oggi è intorno ai trent'anni, insieme all'apparato burocratico statale, lo sbocco privilegiato di tantissimi giovani che non potevano chiedere all'industria o ai servizi l'occasione di lavoro, la promozione sociale per i figli dei lavoratori.

C'è gente che ha accumulato anni di permanenza precaria nella scuola, ma c'è anche chi — ed è la maggioranza — non raggiunge i 360 giorni nel settennio. Il provvedimento, con l'indicazione del requisito dei 360 giorni, è certamente una buona risposta per gli insegnanti del nord, ma è una risposta che rischia di essere ancora parziale per molti dei precari del sud; e di questo credo, onorevoli colleghi, che tutti ci si debba far carico. Così come parziali appaiono le risposte al precariato della legge n. 326, in particolare a coloro nei cui confronti più di qualche attesa fu suscitata dalla famosa sentenza n. 249 del 1976 della Corte costituzionale sull'immissione in ruolo.

Potremmo comunque dire che ogni riferimento, ogni previsione, ogni situazione normata da ognuno dei trenta articoli di questo decreto evoca riferimenti, momenti, situazioni rispetto a cui con qualche ragione potrebbe essere sostenuta un'obiezione di incompiutezza da parte di alcuno o di alcuna categoria, tale è la complessità delle condizioni che convivono nel medesimo pianeta scuola. Ogni ordine e grado di scuola, ogni categoria di personale porterebbe infatti uno spicchio di ragioni nel lamentare una qualche condizione di trascuratezza.

Così, per esempio, l'universo delle accademie e dei conservatori, per la considerazione distinta e certamente non privilegiata che talune figure ad esso afferenti ricevono rispetto ad altre categorie scolastiche, pone con indifferibile urgenza il problema della riforma di queste peculiari istituzioni scolastiche, abbandonate nel

limbo dell'indeterminatezza e della difficile interpretazione analogica.

Così l'universo dei docenti delle scuole non statali, le cui professionalità non sono certamente meno attendibili e i cui *curricula* didattici meno degni di attenzione di quelli dei colleghi delle scuole statali, ma che, a differenza di quanto accade in altri contesti legislativi, oggi ricevono una considerazione attenuata da questo decreto. Così per gli insegnanti delle scuole italiane all'estero o per i montessoriani, o per i docenti di madre lingua, o per molti altri ancora.

La Commissione ha ritenuto tuttavia, con un gesto politico pieno di saggezza, di non frapporre ostacoli all'approvazione del provvedimento. Voglio ringraziare, e non ritualmente, i colleghi della Commissione lavoro per l'atto di grande responsabilità politica che hanno saputo compiere concorrendo all'approvazione del testo oggi all'attenzione dell'Assemblea.

Erano in posizione di conflitto da un lato le ragioni di perplessità che dalle molte categorie della scuola si andavano manifestando e che avevano trovato non trascurabile consenso tra i commissari, e dall'altro lato le forti ragioni della scuola, della sua utenza, gli alunni, gli studenti, che rappresentano il fine ultimo dell'organizzazione scolastica e le ragioni dei tanti insegnanti che venivano immessi in ruolo fin dallo scorso settembre, in virtù del decreto.

È questione non trascurabile la considerazione dell'impossibilità di dare il via a nuovi concorsi fintantoché il destino di questo decreto fosse segnato con il marchio dell'ineluttabilità del suo nuovo decadere. Non va dimenticata, infatti, la lunga sequenza di reiterazioni che il provvedimento registra a partire dalla primavera dello scorso anno, anche se la riforma del doppio canale si è affacciata in aula, sempre ad opera della Commissione lavoro, fin dal marzo 1988, nel corso del dibattito su provvedimenti urgenti per il personale precario della scuola.

Questa fondamentale considerazione, dunque, insieme con la constatazione che il decreto in larga misura aveva già dispiegato i suoi effetti, avendo con la sua ado-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

zione consentito la compilazione delle graduatorie, ci ha condotti ad esprimere — con alcune correzioni che si motivano più con ragioni di coerenza con l'impostazione originariamente data dallo stesso Governo piuttosto che con motivazioni innovative — un voto favorevole sull'insieme del provvedimento, il quale comunque mette in moto qualcosa nelle acque stagnanti dei meccanismi di reclutamento del personale scolastico; dà comunque esito ad un'istanza che le stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori avevano da tempo avanzato; e rappresenta in ogni caso una risposta, certamente non esaustiva e tuttavia non irrilevante, all'annoso problema — qualcuno dice: ineluttabile problema — del precariato della scuola italiana.

Al Governo, che in molti passaggi di questo nostro lungo e difficile confronto non ha potuto accogliere le istanze poste con argomentazioni stringenti e corrette dai colleghi della Commissione lavoro (istanze spesso riconosciute accoglibili in via di principio dagli stessi esponenti del Governo e non accolte per molteplici ragioni, il più delle volte traducibili nell'unica motivazione della capienza di bilancio), vorremmo porre il carico politico delle risposte mancate, non per declinare responsabilità che in fondo si potrebbe dire che hanno lo stigma politico della maggioranza parlamentare, bensì per indicare un preciso percorso di impegni che assumiamo tutti insieme di fronte alla scuola italiana.

Consideriamo che con l'approvazione di questo decreto si tracci un solco. Una volta tracciato tale solco, meno impervio potrebbe essere più avanti il nostro cammino (*Applausi*).

Come avevo accennato in precedenza, prego il Presidente di autorizzare la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico di una parte tecnica esplicativa ad integrazione della mia relazione.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta dell'onorevole relatore. I dati tecnici integrativi della relazione orale saranno pubblicati in allegato al *Resoconto stenografico* della seduta odierna.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, il Governo, dopo aver ringraziato il relatore, si riserva di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea qualche considerazione in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Giovanni Bruni. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BRUNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, gli ondeggiamenti, il senso di costrizione e l'espressione «non esaustivo» contenuta nella relazione sono già elementi eloquenti. Ma nell'accingermi a svolgere il mio intervento nel corso della discussione sulle linee generali sul «decreto del doppio canale», penso che voi mi consentirete una preliminare divagazione.

E' questo un decreto? Una legge? O è una presa d'atto di una situazione che si è creata, o è stata artificialmente creata, per la scuola italiana, in attesa di una sanatoria che ineluttabilmente sarebbe venuta?

Vedo a distanza di tempo e di spazio il delirar di battaglie singole e di gruppi; vedo le furbizie del *particolare*; vedo l'erosione dello Stato di diritto; vedo le lentezze perpetuate nei concorsi; e soprattutto vedo una sorta di MOA, la massima occupazione agricola di altri tempi e di altri regimi, trasferita nella scuola di Stato della Repubblica.

Mi chiedo allora: il reclutamento del personale docente deve essere trattato come una semplice occupazione e un qualunque lavoro? Vale preminentemente, al fine dell'assunzione nel ruolo di educatore e professore, l'immissione *ex abrupto* di laureati diplomati in mezzo a classi giovanili assetate di sapere e arcigne di giudizio? Vale lo sposarsi, l'aver figli, l'aver svolto il servizio militare? E, secondo Costituzione, il titolo di abilitazione, conseguito a seguito di una prova d'arte sostenuta e dimostrata davanti ad altri cittadini che hanno

in precedenza percorso la trafila degli studi e della scienza, deve valere solo successivamente?

So tuttavia che la scuola per essere tale è vita, deve essere vita, deve essere immersa nell'umana vicenda della nostra generazione, che ha visto passare il numero dei docenti e dei discenti da centinaia a centinaia di migliaia. Ci siamo trovati ad affrontare problemi enormi, di difficile governo per l'accresciuto numero e per il diffuso concetto di mercificazione della scuola, dell'arte e della stessa cultura.

Capisco quindi che valgano i titoli accademici e le promozioni sul campo. Non sempre si porta alla vittoria la patria — nel nostro caso la scuola — partendo all'attacco come bisonti o mantenendo diga compatta davanti ai marosi: talvolta vale meglio un ripiegamento ordinato o la diga di tetrapodi.

Può infine accadere — e credo sia la speranza di tutti noi — che da un dialettico intreccio tra conoscenze accademiche e maturazioni pratiche possa ottenersi una sintesi utile per le giovani generazioni di discenti. Ma solo a questo titolo, per ragioni di principio e pratico-pragmatiche, va accettato ed assunto il doppio canale, non invero per occupare la gente, una sorta di acuta offesa a professori, educatori e docenti. Il doppio canale va accettato a condizione che manubri così delicati e sensibili vengano governati a dovere, non a piacere; va accettato perché l'ordigno possa risultare più utile per i compiti di istituto, per l'educazione del più grande capitale che ha l'Italia, cioè i cervelli, i cuori, le sensibilità, la fantasia, l'inventiva che ci ha resi protagonisti nel mondo. O vorremo sentirci dire che tutto ciò avviene nonostante la scuola?

Allora la nostra parte politica non usa l'incoerenza di dir male e di prendere; invece giudica e sorregge il giudizio con conseguente ragionamento rigoroso, che serva a discriminare ogni grano dal loglio.

Siccome sono ben piccolo individuo dinanzi ad un combinato disposto così complesso e faticato, per rendere chiaro a me stesso il discorso e convincermi mi ap-

poggio ai grandi, a Socrate. Viene proposto il doppio canale? Bene, che sia doppio canale di nome, di fatto, di prospettiva e di efficacia.

Viene proposto di superare in maniera risolutiva la vigente normativa ricalcata su vecchi modelli concorsuali? Bene, vediamo: a petto di tanto intento, la legge dev'essere chiara, semplice, generale e precisa.

Nello spirito della risistemazione della scuola e del suo personale, è positivo l'articolo 5: istituendo il ruolo unico degli ispettori tecnici e potenziando i servizi di verifica con la dotazione di posti di dirigente superiore consigliere e ispettore generale, si può prevedere una regolarità di controllo delle numerose sciatterie esistenti nel territorio scuola e una maggiore reprimenda. Ma non vogliamo vedere nel novero delle 696 unità, o tra quelle di consigliere ministeriale, chi non ha superato alcun concorso, mentre professionisti dichiarati idonei nell'esame di ispettore, credo di lingua straniera, non sono ancora entrati in ruolo.

E' positivo l'articolo 9, perchè restituisce a presidi vincitori di concorsi ma non di cattedra il titolo ad essere immessi, a domanda, nei rispettivi ruoli. Aggiungo qui che siamo favorevoli al principio della dirigenza atipica, purché vi si pervenga per via di appositi corsi-concorsi.

E' positivo l'articolo 21, perchè un ritardo amministrativo non impedisce che siano immessi in posti disponibili e vacanti vincitori di concorso che altrimenti sarebbero stati sostituiti da personale non di ruolo.

Il doppio canale proposto significa che chi ha il prescritto titolo minimo di abilitazione e un dato tempo di maturata esperienza entra nel ruolo del secondo canale; chi vince il concorso fruisce dell'altro canale.

Questo è il prescritto generale dell'articolo 2, comma primo, del presente decreto. Se non che, quel che è dato nella regola è sottratto nell'eccezione: in prima applicazione, infatti, si attribuiscono tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente

concorso per titoli ed esami, al concorso per soli titoli, come recita l'articolo 12, comma secondo. Questa commistione dà origine allo stravolgimento dell'assunto iniziale e trova in noi motivo invalicabile e indigeribile di giudizio. Infatti si comprende la necessità di sanare la situazione dei precari 1982-1983, 1988-1989, dopo la precedente analoga sanatoria Galloni del maggio 1988 per i precari 1978-1982; si dà ai precari dell'ultimo settennio ciò che fu dato ai precedenti purché essi abbiano 360 giorni di insegnamento e l'abilitazione; per coloro che non fossero forniti di abilitazione si prevede invece il concorso riservato, l'ultimo (dicono): e picchia in mente l'ultima sigaretta dell'abulico!

In altri termini, si danno punti in positivo, ma non se ne possono dare in negativo ai colleghi del corrispondente concorso per titoli ed esami. Quando si contempla che, in prima applicazione, chi può vantare 360 giorni di insegnamento (con abilitazione conseguita o da conseguire) ha a disposizione tutti i posti ed entra immediatamente nelle graduatorie permanenti (a fronte di graduatorie che decadono triennialmente per chi dovrà sostenere il concorso per esami e titoli), non è che si avvantaggiano alcuni professori, semmai ne saranno svantaggiati altri.

Accadrà praticamente che le nuove leve vinceranno il concorso del primo triennio ma, se non otterranno la cattedra, decadranno dalla graduatoria e dovranno sostenere nuovamente il concorso dopo tre anni, cominciando tutto daccapo, contrariamente a quel che avviene per chi ha acquisito un diritto permanente in graduatoria.

Oltre all'ovvia non equità, temo che tale disparità di trattamento tra cittadini determinerà una eccezione di incostituzionalità, che sarebbe chiaramente evitata se fosse mantenuta la norma generale, semplice e chiara del doppio canale, che inoltre eviterebbe contenziosi che non renderanno certo tranquillo il futuro cammino della scuola e la sua sperata sistemazione.

Il modo di procedere del provvedimento in esame suscita il risentimento di chi,

avendo superato la prova di concorso e pur avendo compreso la necessità di sistemare la scuola con il doppio canale di accesso, si vede turlupinato nei fatti dalla sottrazione reale di quello che la norma generale declama.

Il fatto è che esiste una coda di sindacalismo «occupaistico», che lo stesso sindacato abbandona e che il potere conserva *post litteram*. Inoltre, cosa troveranno i giovani vocati all'insegnamento, visto che le cattedre di concorso rimarranno per anni assorbite da posti pre-occupati in ogni versante? *Quid, si per quindecim annos, grande mortalis aevi spatium, multi ad senectutem per silentium veniunt, ingenia studiaque oppresseris facilius quam revocaveris?* e la scuola rimarrà senza giovani innesti in un'epoca in cui le obsolescenze sono rapide e veloci?

Noi prendiamo altresì le distanze da tutti i punti in cui nel decreto-legge ricorra l'espressione «senza il prescritto titolo», perché il titolo minimo di abilitazione è *introductio ad altare Dei*: non posso fare il prete se non sono consacrato.

E non si dica «noi sistemiamo la scuola», perché con queste misture l'abbiamo bella e sistemata!

Le contraddizioni non sono finite: non è neppur vero infatti che si vuole dare stabilità d'insegnamento con l'immissione in ruolo di chi, precario, ha maturato una certa esperienza, perché a tal fine non so proprio come si possa suggerire l'immissione nei ruoli del personale direttivo di chi abbia svolto due anni di incarico di presidenza, fosse pure previo superamento di un concorso riservato.

Non mi risulta che occorra sistemare precari in questa landa. Chi vuol dirigere una scuola deve partecipare al regolare concorso esibendo titoli, oppure torna ad insegnare!

E' altresì invalicabile il punto secondo cui chi ha una pregressa prestazione di due anni di servizio possa entrare nelle graduatorie permanenti per soli titoli ai fini dell'immissione in ruolo per insegnamenti diversi da quello di titolarità, anche in scuole di ordine e grado diverso. Si dice «vi sono soprannumerari che altrimenti

pagheremmo senza ottenere prestazioni: perciò li mandiamo da un tipo e ordine di scuola ad un altro», ma questo è un discorso finanziario che, vedo, vale più degli impartimenti di specifica cultura. O nasconde altro? Qui noi siamo laici, non ci si può far gabbi!

Dagli esempi che ho fatto si vede che, a mano a mano, anche con raccomandazione, un po' tutti potranno fruire del concorso riservato; ma che concorso riservato è, se è tale per tutti?

Onorevoli colleghi, tutto questo stravolge il concetto proposto del doppio canale perché, nell'applicazione concreta, si avrà un secondo ed unico canale per l'immissione nei ruoli della scuola.

Vedrete la nuova ressa e pressione che si determineranno dopo che si è data l'impressione che si può accedere a tutti i posti nella scuola facendo suppliche e supplenze! Tra i colleghi professori l'ironica e sorniona frase ricorrente è «stiamo raccogliendo i punti Mira Lanza per vincere il concorso!»! I docenti non tanto baderanno a prepararsi all'esame previsto dalla Costituzione per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, quanto saranno assorbiti dal badare a punteggi e a ricorsi a provveditori e TAR. Ormai, nelle amministrazioni pubbliche non si parla d'altro che di livelli e di scatti.

La scuola è ancora sana, ma stiamo attenti a non trasferirla dal piano della cultura a quello dei discorsi quotidiani di posti, passaggi e altre questioni, tutte definite in linguaggio «burocratese», come è avvenuto per altri settori e nella sanità.

Onorevoli colleghi, signor ministro, il doppio canale è sempre esistito nella scuola; esso è costituito dalle promozioni per esame e per scrutinio. Uno strumento collaudato da gran tempo andava, per i concorsi, semplicemente sdoppiato per adeguarlo alle nuove esigenze riscontrate dopo le defatiganti esperienze dei maxi-concorsi.

Credete che non sappia cosa è accaduto alla classe di concorso LXXXII (psicologia sociale e pubbliche relazioni)? All'ultimo concorso vi erano circa 2.400 candidati, posti zero, quattro sottocommissioni. Qui

vale chiedersi: quanto costa? Si è inventata una disciplina a sè, con un'ora settimanale di insegnamento per classe; quindi sono necessarie diciotto classi per formare una cattedra. Un'insegnante nominata nella commissione di esame ha ottenuto la cattedra dopo sette anni, collezionando classi e insegnando in quattro scuole chissà con quanti viaggi e spostamenti!

Se anche fosse la maggiore disciplina del mondo, o la si accorpa o la si elimina, tanto, fatta così, non serve.

E qui torna sempre il discorso del semplificare. Se abbiamo trovato che la divisione in due dimezza i flussi e rende più governabili gli accessi, non dobbiamo tornare alla somma *ad usum delphini*, altrimenti l'aritmetica si complica e i conti non tornano. Il doppio canale non va alterato.

Nelle linee con doppio binario i treni viaggiano agevoli in ogni senso; dove il binario torna unico, c'è lentezza o scontro, specie se si deve badare a mille segnali.

Quanto ho detto con immagine blanda mi preoccupa per la scuola. Mi aduggia poi l'abbandono dello Stato di diritto perpetrato farisaicamente; mi preoccupa una legge tirata da tutte le parti come una coperta corta.

Infine, mi chiedo che cosa avverrà se vinceranno i ricorsi coloro che presso le sedi tribuzionali sostengono questa tesi: i servizi prestati presso scuole parificate e legalmente riconosciute sono conteggiati dai provveditori ai fini di incarichi o supplenze; i provveditori sono organi periferici che svolgono mansioni decentrate dell'amministrazione centrale; lo Stato è uno: se vengono valutati positivamente nelle province, devono valere al centro. Vincendo i ricorsi questi insegnanti entreranno nelle graduatorie permanenti del secondo canale. Quando sarà bandito, vi chiedo, un concorso di primo canale con disponibilità di cattedre?

Noi legislatori aggiustiamo l'oggi senza pensare al domani?

Non è questione di emendamenti minimi e massimi; noi vi chiediamo di eliminare la prima applicazione, l'invasione di campo ed ogni disparità di trattamento di mede-

sime situazioni giuridiche, pena la incostituzionalità.

**PRESIDENTE.** E' iscritto a parlare l'onorevole Rotiroti Ne ha facoltà.

**RAFFAELE ROTIROTI.** Signor Presidente, come già è stato sottolineato dal relatore, il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea è stato più volte reiterato dal Governo, a causa proprio della complessità della materia e delle innumerevoli discussioni alle quali ha dato luogo, che ne hanno impedito finora la conversione in legge nei termini costituzionali.

Questo ovviamente ha comportato per la XI Commissione un esame della materia del reclutamento del personale della scuola che è stato improntato alla massima urgenza e che quindi solo in parte si può definire soddisfacente per quanto riguarda i risultati.

E' infatti sufficientemente noto che i problemi accumulatisi nel corso degli anni in relazione al sistema del reclutamento fondato sull'istituto concorsuale costituiscono un inestricabile groviglio, che è destinato ad aggravarsi ulteriormente col passare del tempo, creando problemi di funzionalità per il sistema scolastico del nostro paese e contribuendo ad aumentare le tensioni sociali in un settore di rilevanza primaria, anche per il consistente numero di interessati a soluzioni che salvaguardino interessi e aspettative maturati nel tempo.

Siamo di fronte ad un articolato che in effetti affronta, anche se non in maniera esaustiva, molte delle problematiche concernenti il mondo della scuola. Esso, assicurando un sistema di reclutamento fondato sia sulla procedura concorsuale sia su quella per titoli, appare in grado di restituire una buona serenità all'ambiente, evitando il rischio, che ormai si ripresenta ad ogni anno scolastico, di blocchi di scrutini ed esami. Si è per altro ritenuto necessario introdurre taluni aggiustamenti rispetto ai precedenti decreti-legge in materia; in proposito, penso sia doveroso sottolineare l'impegno del gruppo socialista che si è dovuto attivare per evitare il recepimento

di soluzioni ed emendamenti eccessivamente lassisti.

La considerazione che ho ora svolto richiama alla mia mente una osservazione del relatore, recepita nei precedenti decreti. Il collega Pisicchio ha fatto riferimento al requisito dei 360 giorni sottolineando il danno che ne deriva soprattutto agli insegnanti del sud. La Commissione si è purtroppo trovata di fronte al problema di evitare che si creassero eccessive disparità tra titolari di cattedra e nuove generazioni in attesa del posto di lavoro; nonché di fronte al problema della disoccupazione che rappresenta la vera questione del sud.

Noi socialisti abbiamo quindi cercato di introdurre alcuni aggiustamenti che, senza stravolgere l'impianto complessivo del provvedimento, realizzassero un minimo di giustizia e soddisfacessero le esigenze di buona parte del mondo della scuola. In questo senso, abbiamo rivolto una particolare attenzione ai docenti della scuola elementare e ai presidi incaricati in possesso di determinati requisiti; abbiamo inoltre tenuto in particolare considerazione l'emendamento presentato dal comitato dei nove sul personale docente di ruolo non vedente.

E' noto come l'istruzione e la formazione dei bambini minorati della vista oggi passi attraverso il canale della loro integrazione nella scuola comune. La giusta opzione in favore di quest'ultima appare ormai generalizzata e ciò ha determinato la chiusura della maggior parte delle scuole speciali ed il cronico languire delle poche ancora esistenti, frequentate da una popolazione di alunni numericamente molto al di sotto dei livelli di norma consentiti.

Di tale situazione fanno le spese quei docenti non vedenti che, avendo iniziata la loro attività in questo particolare ambito ed essendosi specializzati in tale settore, trovano difficoltoso riconvertire professionalmente il loro impegno didattico in un contesto operativo del tutto nuovo e diverso. Con l'emendamento presentato dal comitato dei nove tali docenti vengono collocati nei posti più giusti; in tal modo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

viene esaltata la loro professionalità, con evidenti benefici per l'intera comunità.

Avremmo voluto che nel decreto-legge in esame fosse rivolta maggiore attenzione alla politica del personale delle istituzioni scolastiche e culturali presenti all'estero. Devo però sottolineare che il disegno di legge attualmente all'esame del Senato è in grado di colmare tale lacuna; ci appelliamo alla particolare sensibilità del ministro affinché il suo iter possa essere sollecitato e sia possibile giungere ad una rapida approvazione del provvedimento.

In conclusione, senza scendere nel dettaglio del provvedimento, la cui perfezionabilità (lo sottolineava il relatore), anche con successivi provvedimenti integrativi e di carattere innovativo ormai è fuori discussione e riconosciuta da tutti, si deve sottolineare comunque la grande importanza anche politica che riveste la rapida approvazione della normativa in questione, sui cui contenuti annuncio il voto favorevole del gruppo socialista (*Applausi*).

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, due avvenimenti delle ultime ore mi hanno fatto molto riflettere (ammesso che ce ne fosse stato ancora bisogno) sullo stato della scuola italiana. E ancora di più forse mi ha fatto riflettere l'intervento di poco fa del collega Bruni, il quale fa (o vorrebbe forse fare) riferimento ad un tipo di scuola che è del tutto inesistente in Italia, ad una scuola del tutto utopica nella quale sarebbe possibile stabilire norme e principi. Ma sappiamo bene quanto poi nel tempo vengano rispettati le norme e i principi fissati per quanto riguarda la scuola!

Il primo degli avvenimenti cui facevo poc'anzi riferimento riguarda una scuola siciliana. Leggevo infatti sui giornali di ieri che in una scuola della Sicilia dall'inizio dell'anno scolastico ad oggi i ragazzi sono stati costretti a cambiare quarantuno docenti. Direi che questo è un bel record....

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della*

*pubblica istruzione*. Non cambia molto, ma erano ventuno! Il problema è comunque ugualmente grave.

ADRIANA POLI BORTONE. Io ho letto quarantuno, signor ministro, ma comunque se per lei cambiare ventuno docenti va bene, per noi del Movimento sociale-destra nazionale va malissimo.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. No, ho già detto che è ugualmente grave.

ADRIANA POLI BORTONE. Infatti è grave. Non credo che la gravità dipenda dalla quantità: sarebbero bastati anche due soli cambiamenti di insegnante per dire che le cose non vanno, per dire che il Governo continua nei fatti a smentire quello che promette.

I ministri affermano ad ogni inizio d'anno scolastico che sono costretti — poveri ministri! — a emanare con urgenza decreti per far sì che la scuola italiana inizi con regolarità; ma regolarmente l'attività della scuola italiana inizia in ritardo con docenti che vengono sostituiti, con aule inesistenti, con doppi e tripli turni, soprattutto in quel solito Mezzogiorno d'Italia nel quale tutti i mali italiani appaiono più gravi e verso il quale non si prendono poi mai reali misure di intervento. Anche l'affrontare i problemi della scuola in modo corretto ed efficace sarebbe infatti un valido aiuto per il Mezzogiorno.

Quanto al secondo episodio cui facevo cenno all'inizio, ne sono stata protagonista, signor ministro. Ieri ho avuto la ventura di prendere un treno che ha impiegato circa sei ore un quarto per percorrere 258 chilometri, per attraversare sempre il solito sud d'Italia, da Catanzaro a Taranto. In quel treno mi sono imbattuta in tre docenti della scuola italiana del Mezzogiorno. Uno di quegli insegnanti portava con sé la figliuola di otto anni costretta a frequentare la scuola soltanto tre giorni a settimana per seguire la madre da Catanzaro sino a Ginosa di Puglia. Ebbene, mi sono chiesta se tali problemi non vadano vera-

mente e finalmente affrontati con serietà, evitando le solite petizioni di principio in sede parlamentare: ricongiungiamo — si dice — la famiglia italiana, esaltiamone l'unità, andiamo incontro ai giovani, pensiamo alla tutela della maternità e dell'infanzia, pensiamo a far funzionare bene la scuola italiana! Mai come in quel momento non ho avuto neanche il coraggio di dire che ero un deputato, perché avvertivo tutta la mortificazione di essere stata completamente ininfluenza nel tentativo di intervenire in una situazione di totale disastro della scuola italiana (e non saprei con quale altro sostantivo definire lo stato attuale).

In questo panorama si inserisce la tormentata vicenda di una serie di decreti reiterati e l'altra assurda di un disegno di legge sul doppio canale che poteva e forse doveva andare avanti in quanto rappresentava la forma più corretta per poter intervenire in quella serie di disfunzioni che tuttora permangono e che ci lasciano molto perplessi e, comunque, decisamente insoddisfatti per l'intervento che oggi si vuole operare.

Desidero con molta onestà riconoscere al relatore la buona volontà con la quale ha affrontato questo provvedimento perché non ha mai nascosto in nessuno dei vari interventi il suo imbarazzo — così lo definirei — nel dover assumere determinate decisioni rispetto a situazioni che egli stesso non condivideva, reputandole ingiuste. Si rendeva conto che si trattava di inadempienze nei confronti di esigenze che dovevano essere prese in considerazione, sia pure negli spazi di emergenza consentiti dal decreto.

La vicenda è sconcertante, onorevole ministro, e dobbiamo ribadirlo con forza, perché gli altri lo sappiano e capiscano, perché all'esterno non si pensi che questo Parlamento o, per lo meno, taluni gruppi politici non hanno inteso intervenire con la dovuta forza e volontà rispetto a problemi che continuano a rimanere di grave emergenza. E' sconcertante che si sia voluto procedere con l'emanazione di decreti e la cosa più grave è che questo sistema consente che poi, sulla base di essi, si emanino

ordinanze, circolari e tutto quel che segue.

Tutto ciò ci pone nella condizione di sentirci dire da lei, signor ministro, che chiederà che vengano respinti gli emendamenti, pur se accolti all'unanimità dalla Commissione, per il solo motivo che le graduatorie sono già state fatte. Sicché si stabilisce il principio che la giustizia e l'equità possono essere tranquillamente messe da parte di fronte al fatto oggettivo che i provveditori si sono «sprecati» nella grossa fatica di fare le graduatorie — è un loro dovere — le quali, peraltro, sarebbe bene fossero predisposte in tempo. Sarebbe inoltre opportuno che i provveditori stessi non tenessero da parte alcune cattedre che poi vengono molto disinvoltamente utilizzate dai vari provveditori d'Italia per agevolare Tizio o Caio.

Allora, non possiamo essere soddisfatti dell'atteggiamento del Governo. Forse il collega Bruni ha una visione utopica della scuola e noi continueremo ad essere degli idealisti e a pensare che non tutto è immutabile e che almeno qualche piccola cosa può essere cambiata attraverso la volontà libera dei diversi gruppi politici. Lo pensavamo, ministro, fino a quando lei non è giunto questa mattina a dirci che tutto ciò non è possibile perché la volontà del Governo è di non mutare nulla rispetto ad un decreto che già ha provocato una serie di disastri.

Non so, signor ministro, se lei sia a conoscenza, per esempio, di una vicenda particolare avvenuta sempre in quelle solite, dimenticate plaghe del sud dove alcuni insegnanti sono stati regolarmente immessi in ruolo, hanno assunto servizio e poi hanno saputo che per la seconda volta era stato annullato il concorso — che pure si era svolto due anni addietro — perché qualcuno si era ricordato che la nomina del presidente era stata fatta male. Non penso che si possano sempre far pagare a chi non ha colpa le conseguenze dei comportamenti di quanti sono preposti al controllo di tali situazioni, devono verificare se le nomine sono fatte nella maniera più corretta e garantire il diritto del cittadino di accedere ai concorsi.

Vorrei chiedere a quei colleghi che oggi fanno con tanta enfasi riferimento al reclutamento per concorso, che cosa si sia fatto nel tempo perché tale garanzia fosse data, perché tale tutela fosse concessa a tutti coloro che non chiedevano di essere immessi *ope legis* ma soltanto di poter esercitare il loro diritto a far sapere di essere persone preparate, che intendono aggiornarsi e rendersi utili alla società attraverso una presenza attiva nella scuola italiana.

Il relatore ha detto che rispetto alle ambizioni del decreto-legge, le risposte sono state imperfette. Io vorrei aggiungere, con minore generosità, che non solo le risposte sono imperfette ma che sono anche inadeguate e, sostanzialmente, molto, molto parziali, soprattutto se quest'Assemblea non accetterà — come lei chiederà, signor ministro — due commi che proponiamo di aggiungere. Il primo riguarda i docenti in possesso dei requisiti previsti alle lettere *a)* e *b)* del comma 10, che abbiano superato il concorso di cui alla lettera *a)*, pur essendovi stati ammessi con riserva, purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Noi chiediamo che tali docenti siano inseriti nelle graduatorie per soli titoli. Il secondo comma che proponiamo venga aggiunto così recita: «I giorni di sospensione dell'attività didattica, nonché quelli di mancata attività didattica a seguito di anticipata chiusura dell'anno scolastico determinata dallo svolgimento di elezioni politiche ed amministrative sono valutabili come servizio di insegnamento non di ruolo ai soli fini del computo del periodo di servizio richiesto per l'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui al punto *b)* del comma 10».

Signor ministro, insisto su tale emendamento non perché l'abbia presentato io quanto perché sul suo contenuto si è registrata l'unanimità dei consensi. Di fronte alla pubblica opinione non soltanto non garantiamo alcuna governabilità, ricorrendo ad elezioni amministrative o politiche prima della scadenza normale del mandato, ma non tuteliamo neppure le persone alle quali ci riferiamo rispetto a colpe che non sono le loro. Quale colpa ha

infatti il povero supplente se il Governo cade o se le elezioni debbono essere fatte un anno prima di quanto preveda la scadenza normale? Di chi è la colpa, signor ministro? Vogliamo ancora una volta attribuirle a quel personale precario la cui situazione si dice oggi volere, in qualche modo, sanare ma che, in realtà, con tale decreto non troverà, a nostro avviso, alcuna forma di sanatoria, perché ci si ostina a rimanere sulle posizioni del computo dei 360 giorni, senza tener conto di questo piccolo emendamento correttivo? Così come ci si ostina a non intervenire sul problema dei conservatori. Ci venga allora detto quando e come si intende intervenire senza continuare a fare le solite promesse!

In tema di scuola, voglio ricordare, signor ministro, che abbiamo promesse di riforma della scuola secondaria superiore che ormai risalgono a 21 anni fa! Non credo si possa legittimamente chiedere di credere ancora a qualsivoglia promessa. Non si interviene in relazione alla sentenza n. 249, né si viene incontro al personale all'estero, né si procede ad una valutazione vera della situazione di coloro che hanno prestato servizio nelle scuole parificate, se non attraverso l'*escamotage* dell'articolo 28-*bis* la cui interpretazione è piuttosto ampia ed elastica; non si affronta, infine, ancora una volta il problema dei docenti di religione per i quali continua a rimanere una voluta ambiguità, cui può riferirsi soltanto un compromesso di carattere politico e non certo i diritti oggettivi acquisiti da quel personale che continua a rimanere nel limbo delle incertezze, così come continuano a rimanervi tante altre categorie.

Quanto poi alla omogeneità del decreto-legge vi sarebbe tanto da dire, signor ministro! In altre circostanze abbiamo voluto far riferimento a tale omogeneità. Ebbene, non si può certo dire che quello in esame sia un decreto-legge omogeneo. In esso sono contenuti, per così dire, elementi estranei che abbiamo valutato, per altro, con serenità.

Dal nostro punto di vista di oppositori ci siamo purtroppo resi conto che ci si trova nella solita condizione di emergenza: tutto

si affronta sempre sotto il profilo dell'emergenza, mai con la serenità di chi vuole dare certezza attraverso la legge. In questo modo si pongono in contrasto talune categorie (ad esempio gli ispettori periferici ed i presidi), sollecitando, al termine di un lavoro di mediazione molto attento e sereno, gli appetiti dell'una o dell'altra categoria che evidentemente non possono essere soddisfatti fino in fondo da un decreto-legge.

Che esista la precisa volontà di voler far vedere che si va incontro al problema del precariato, mentre in realtà nulla o quasi nulla si risolve con il decreto-legge in esame, ce lo dimostrano le cifre che abbiamo avuto modo di esaminare e valutare in occasione della discussione sulla legge finanziaria e sul bilancio dello Stato svoltasi in Commissione. Abbiamo puntualmente ritrovato centinaia di miliardi stanziati per finanziare le supplenze annuali. Ci sorge, quindi, il dubbio che si voglia far slittare il tutto o che, comunque, si tenda a creare una situazione tale da impedire che si adottino qualsiasi soluzione seria ed efficace in ordine al problema del precariato.

Non mi dilungherò oltre nel mio intervento: dico solo che il nostro giudizio avrebbe potuto in qualche modo essere attenuato, se non altro da un segnale di buona volontà non soltanto da parte sua, onorevole ministro, ma anche da parte della Commissione. Non possiamo, dunque, dichiararci soddisfatti né dei contenuti del decreto-legge, né del modo di procedere così approssimativo, incerto ed ambiguo che il Governo vuole continuare ostinatamente a perseguire (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Lucenti. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE LUCENTI.** Signor Presidente, signor ministro, troppo dibattuta e nota è la materia della quale oggi si discute, in presenza di pochi colleghi, per aver bisogno di lunghe valutazioni. Noto è il travagliato iter del decreto-legge, note sono le

responsabilità del Governo e dei partiti della maggioranza per il ritardo con il quale sembra si giunga in porto.

Ancora una volta si è usato maldestramente lo strumento del decreto-legge che, sotto il profilo della costituzionalità legata all'urgenza, avrebbe dovuto limitarsi a contemplare i soli articoli strettamente legati alle procedure concorsuali da attivare in settembre. La XI Commissione, in sede legislativa, dovrebbe invece approvare il disegno di legge n. 2758, il cui iter non si è ancora concluso a causa della crisi di Governo.

Il gruppo comunista ribadisce su questo provvedimento quanto espresso in precedenza. Si tratta infatti di un complesso di norme che prevedono nella sostanza due modalità di assunzione: al tradizionale concorso per esami e titoli, infatti, viene affiancato un secondo tipo di concorso per soli titoli, ciò che giustifica la ben nota definizione di «doppio canale». Tale secondo canale consiste cioè in un concorso per titoli riservato a chi sia in possesso dei requisiti di servizio. In tal modo viene valorizzata la concreta esperienza lavorativa.

I posti vacanti in base ai quali si effettueranno le immissioni in ruolo vengono divisi in parti uguali tra i due concorsi. Tutto questo dovrebbe permettere una drastica riduzione del fenomeno del precariato, assicurando prospettive di stabilità al personale che da anni opera nella scuola con positivi riflessi sulla qualità del servizio.

Il gruppo comunista condivide gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere con questo provvedimento e lo strumento del doppio canale di reclutamento. La riserva che abbiamo sempre espresso e che ribadiamo è che il contesto nel quale si inseriscono queste norme è tale da rendere molto incerto il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Infatti, la volontà del Governo di non dare corretta risposta alla sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 1986, sentenza che ha sancito la illegittimità costituzionale degli articoli 37, 38 e 57 della legge n. 270 del 1982, in quanto non consentono ad alcuni gruppi di insegnanti

(supplenti nell'anno scolastico 1981-1982 nominati dai presidi e docenti dei corsi CACIS) di fruire delle norme per la immissione in ruolo *ope legis*, lascia una situazione di tensione e di incertezza.

L'onorevole Savino non vuole assolutamente rinunciare al suo compito di distrazione del Governo, per altro storicamente distratto...

NICOLA SAVINO. Purché tu non mi dia l'attributo di «storico distrattore».

GIUSEPPE LUCENTI. Non arrivo a tanto. Ho il senso della misura!

La soluzione della graduatoria nazionale, prevista dalla legge n. 426 del 1988, si sta rivelando, come denunciato fin dall'inizio in quest'aula dal gruppo comunista, inutile per i precari della scuola elementare e causa di complicazioni burocratiche nel lavoro dell'amministrazione, senza che si elimini alcuna delle tensioni presenti tra i docenti in questo ordine di scuola.

Infatti, ulteriori ricorsi sono in piedi ed ulteriori conseguenti pronunciamenti sono sul punto di arrivare, con il concretissimo rischio di ricadute scardinanti sul quadro delle scelte che si stanno compiendo. Questo, naturalmente, se si ritiene come noi riteniamo che vada dato corso alle sentenze della Corte costituzionale, contrariamente all'opinione della maggioranza e del Governo che continuano a far finta di niente, con un atteggiamento che definirei non costituzionale.

I ritardi e gli errori, come è ovvio, si pagano sempre e ancora una volta a pagare è la scuola italiana. La situazione sarebbe senz'altro diversa (lo ricordo a noi stessi e all'onorevole Savino) se fossero state votate le norme elaborate dalla Commissione lavoro e presentate in aula nella famosa seduta del 24 marzo 1988.

Non per annotazione polemica (d'altro canto questo richiamo era presente nella relazione), ma perché ognuno si assuma le proprie responsabilità, vorrei ricordare che furono le divisioni nella maggioranza ed il ruolo particolarmente attivo avuto da qualche gruppo ad impedire l'approva-

zione di quelle norme, facendo mancare il numero legale.

Ora siamo davanti ad una serie di articoli di legge che, per il contesto in cui si situano, danno risposte a migliaia di precari della scuola ma sono lontani dall'affrontare con coerenza, con giustizia e in maniera radicale il problema del precariato. Certo, la situazione della scuola è tale e tale è la frammentazione e la complessità delle condizioni che convivono che sarebbe utopico, anche per il legislatore più accorto, porvi mano in maniera organica e con presunzione di giustizia. Decenni di governo caotico della scuola, con migliaia di disposizioni normative che si intrecciano e si sovrappongono, hanno creato una selva di situazioni, anche individuali, quasi inestricabile. Questo contesto di difficoltà oggettiva non assolve però il Governo e la maggioranza per non aver voluto affrontare le tante questioni esistenti e per aver voluto inserire nel decreto-legge molta materia spuria, appesantendolo. Questo aggiunge ingiustizia ad ingiustizia e stratificazione a stratificazione.

È veramente singolare l'intervento che abbiamo ascoltato pronunciare dall'onorevole Bruni, voglio sperare soltanto in virtù di una lettura distratta o di una valutazione affrettata delle norme che sono al nostro esame. È singolare che l'onorevole Bruni si presenti come un paladino del rigorismo ed individui quali elementi positivi del decreto proprio gli articoli 5 e 9, che certo possono essere presi ad esempio di tutto tranne che di rigore. È altresì singolare — anche se coerente con questa visione — che l'onorevole Bruni individui il lassismo in quelle norme che invece affrontano o tentano di affrontare questioni che attengono realmente alla drammatica situazione del precariato, avendo semmai il torto di affrontarla in maniera parziale e non radicale.

Siamo infatti in presenza di un misto di rigorismo e di lassismo. Si potrebbe in un certo senso dire che si è lassisti con le figure più forti, non precarie, mentre si è rigoristi nei confronti delle situazioni realmente drammatiche esistenti nella scuola.

Voglio citare un esempio per tutti: non si è voluto affrontare il problema dei cosiddetti modelli viventi. Questo personale lavora da vent'anni nella scuola, presso le accademie di belle arti: si tratta quindi di modelli viventi ormai invecchiati sottoposti al vincolo drammatico dell'incertezza di un incarico che deve essere conferito dai presidi e che può venire o non venire rinnovato, spesso in base all'arbitrio più assoluto. Ebbene, ancora ci si incaponisce a non individuare una pianta organica di questo personale. Si è rigoristi nei confronti di situazioni di questo genere, mentre si è lassisti nei confronti di altre situazioni.

Esemplare in tal senso — voglio ancora una volta ricorrere ad un esempio — è quanto stabilisce l'articolo 5 del decreto-legge, che trasferisce alla dirigenza superiore (riservata all'attuale qualifica di provveditore) gli ispettori tecnici periferici, creando — credo per la prima volta — il grave precedente della fuoriuscita di un gruppo di lavoratori dal contesto normativo della legge-quadro in virtù di un decreto-legge. È un precedente forse determinato da una distrazione (anche se è una distrazione che dura da due anni) oppure instaurato deliberatamente, ma comunque foriero di un sempre più frequente ricorso alla decretazione d'urgenza, per sottrarre intere categorie di personale dalla normativa della legge-quadro, con buona tranquillità del ministro per la funzione pubblica, che va blaterando di riforma della pubblica amministrazione e di approccio programmato alle questioni che riguardano i pubblici dipendenti.

Se infatti si attua oggi tale riconoscimento per gli ispettori periferici e si usa lo strumento del decreto-legge, non si capisce come potrebbe essere respinta domani una analoga richiesta avanzata dai 16 mila direttori didattici e presidi, magari appoggiata dalla adeguata e massiccia forma di lotta già preannunciata da tali categorie.

Nel merito, poi, l'articolo non incide realmente sull'attuale gerarchizzazione delle funzioni, perché gli ispettori centrali

continuerebbero a restare al centro ed a svolgere lo stesso tipo di lavoro. Non sono previste norme per una reale autonomia a livello locale degli ispettori e per la loro destinazione funzionale, essendo troppo genericamente individuati gli uffici periferici.

Le norme di reclutamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 sono diverse da quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, che restano in vigore ed anzi consentirebbero un accesso discrezionale, in riferimento ad un organico di 721 posti di funzionario della dirigenza amministrativa.

L'ispettore dirigente, inoltre, esce dalla funzione docente e viene ad assumere un ruolo gerarchico nei confronti dei capi di istituto. Potrei continuare, ma mi fermo qui, perché desidero evidenziare che siamo di fronte ad un capolavoro di insipienza, per non dire altro!

Ci siamo soffermati sull'articolo 5 assumendolo ad esempio di come Governo e maggioranza intendano continuare ad affrontare il delicato governo della scuola, operando al di fuori di ogni visione progressiva e programmata. La nostra richiesta di soppressione dell'articolo 5 ha il significato non di negare che esista un problema degli ispettori e della funzione ispettiva, ma di condannare un modo improvvisato di affrontare con decreto-legge le questioni concernenti l'organico. Diversa è la sede per affrontare tale questione ed altre dello stesso tipo!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il gruppo comunista ha presentato in aula un numero notevole di emendamenti. È nostra opinione, infatti, che il decreto-legge, se vuole rispondere veramente a criteri di giustizia e di organicità e tendere ad instaurare meccanismi per evitare il riprodursi di fenomeni di precariato, abbia bisogno di corpose modifiche ed integrazioni, a partire dal problema, eluso, dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Risolvere la situazione di disagio e di discriminazione esistente oggi fra i docenti in servizio o i beneficiari della sentenza rimane una priorità. Si avverte, però, im-

mediatamente la necessità di costruire una nuova politica dell'occupazione, nella quale i bisogni formativi, la distribuzione delle risorse, la qualificazione ed il reclutamento del personale non rappresentino più settori di intervento separati e spesso orientati verso finalità non omogenee o addirittura contrastanti. Il doppio canale continuerà ad avere senso se diventerà nel tempo uno degli strumenti per favorire questo tipo di scelte.

Fuori da questo contesto il decreto dà certo alcune risposte (alle quali noi comunisti abbiamo concorso) al mondo del precariato, ma rimane molto lontano dalle attese e dalle necessità del mondo della scuola. Si tratta ancora una volta di un modo inadeguato e parziale di legiferare, che non può avere il giudizio positivo del gruppo comunista (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare in dissenso dal proprio gruppo l'onorevole Savino. Ne ha facoltà.

**NICOLA SAVINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, comprendo l'imbarazzo con il quale l'onorevole relatore, che per altro va apprezzato per il difficile lavoro cui si è dedicato, ha motivato il suo consenso al decreto in esame. Egli ha fatto anche ricorso all'argomento che il decreto metterebbe in moto qualcosa — così ha detto letteralmente — nelle acque stagnanti della scuola.

Ovviamente, io non sono contrario all'idea del movimento e tanto meno a quella del cambiamento; anzi, la scuola ne ha fortemente bisogno. Temo però che il movimento determinato dal provvedimento in esame sia dall'alto verso il basso e che con ciò si dia luogo ad un'altra occasione per abbassare ulteriormente il livello della scuola italiana.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento doppiamente negativo per le sorti della scuola e per la stessa dignità della politica. Quanto alla scuola, essa ha interessi esattamente opposti a quelli che il decreto presume di soddisfare. È pacifico

ed ormai acquisito che la scuola ha bisogno di una nuova articolazione amministrativa, imperniata sull'autonomia dei singoli istituti e sulla riforma del ministero, per sostituire l'attuale burocrazia con *équipes* impegnate nei compiti di programmazione, indirizzo e controllo. È accettato ed accertato che la scuola ha bisogno di aule, e che ne ha bisogno con urgenza.

Uno studio dello stesso ministero dell'ottobre scorso, cioè di qualche settimana fa, denuncia una carenza addirittura pari al 47,73 per cento, praticamente tutta concentrata nel Mezzogiorno.

È noto che occorre cambiare le procedure e che esse sono addirittura più urgenti dei mezzi finanziari. Un ordine del giorno approvato da questa Assemblea circa un anno fa sollecitava un'iniziativa del Governo al riguardo. In Commissione era stata avviata la discussione di un provvedimento su questo tema, ma tale discussione è stata interrotta perché il Governo ha chiesto tempo per l'elaborazione di un proprio disegno di legge.

Si è più volte convenuto sul fatto che la scuola ha bisogno di soluzioni chiare anche rispetto a questioni che hanno innescato ripetute ed aspre polemiche, ai limiti della crisi di governo. Tuttavia, restano insolute alcune questioni come quella dell'ora di religione e dell'illegittima — insisto, signor ministro — interferenza degli insegnanti facoltativi nella valutazione del profitto nelle discipline obbligatorie. Manca ancora l'elevazione dell'obbligo ai 16 anni.

Infine, persino sull'esame di Stato, sul quale è finalmente iniziato il confronto in Comitato ristretto, resta da chiarire la filosofia di fondo: in quale modo, cioè, il sistema di valutazione debba rispondere per un verso alla necessità di regolamentare l'accesso agli studi universitari ed ai concorsi pubblici e, per altro verso, all'abolizione della sessione di riparazione. In altre parole, resta da chiarire quale sistema di valutazione debba essere introdotto nella nostra scuola anche per i passaggi intermedi. Insomma, mentre manca un'adeguata alacrità e un adeguato interesse per

le questioni di fondo, si adotta invece un provvedimento d'urgenza che, ove davvero introducesse l'innovazione del metodo di reclutamento — perché questo è tutto da dimostrare — al più dovrebbe seguire, non precedere le riforme di struttura, tra le quali dovrebbe infatti primeggiare quella relativa al nuovo stato giuridico dei docenti. Mi riferisco alla ricerca della possibilità di rendere competitiva la stessa scuola pubblica.

Già alla luce delle considerazioni che ho svolto e dello stesso fatto che l'inizio dell'anno scolastico è ormai alle nostre spalle, le motivazioni del ricorso al decreto-legge potrebbero risultare alquanto superate. Vi sono poi motivi di inopportunità sullo stesso piano logico-politico. Il giudizio negativo infatti si aggrava quando ci si propone di scoprire la vera *ratio* del provvedimento in esame, che non è l'istituzione del doppio canale, come pure si sostiene. Non si attribuisce il 50 per cento dei posti attraverso concorso per titoli e l'altra metà attraverso concorsi per titoli ed esami: si tratta soltanto della copertina del provvedimento. Con l'espedito della prima applicazione si innesca invece, anche per le fasi successive, che dureranno non poco, il meccanismo della riserva totale per i concorsi per soli titoli. Non si può quindi parlare di doppio canale, ma di monorotaia!

La *ratio* non è rinvenibile nemmeno in una ennesima sanatoria (perché neanche di questo si tratta) né in un'*una tantum* finalizzata alla eliminazione del precariato. Non si cancella il precariato per almeno due motivi: in primo luogo, la nuova serie di abilitazioni riservate incrementerà, al contrario, il fenomeno (infatti, consentire altre abilitazioni riservate significa, onorevole ministro, accrescere l'elenco degli «aventi diritto»); in secondo luogo, con il meccanismo dei concorsi provinciali e non nazionali si ingabbiano nelle province, già prive di posti, i veri precari, cioè quelli già abilitati e con notevole anzianità, che risiedono ancora una volta nel Mezzogiorno d'Italia.

È pertanto facile prevedere che i risultati finali di tutta l'operazione saranno i

seguenti: la sistemazione al nord, dove vi sono i posti, dei falsi precari — mi si passi l'espressione — cioè degli attuali supplenti annuali frettolosamente abilitati per l'occasione; il costituirsi di interminabili graduatorie ad esaurimento nelle province meridionali, con il blocco a tempo indeterminato dei concorsi per esami; il frastagliarsi ulteriore del corpo docente in sottocategorie e gruppi reciprocamente recriminanti, come sta per accadere per i direttori didattici, che già richiedono la dirigenza a fronte dell'unificazione dei ruoli ispettivi. Si creerà così una rincorsa, con la domanda ricorrente: «Perché a loro sì e a noi no?».

Inoltre assisteremo all'aggravarsi delle disparità di trattamento nella giungla della casistica prodotta da provvedimenti analoghi a quello in discussione, che la scuola subisce ormai da molto tempo.

Onorevoli colleghi, è così evidente che la scuola italiana non potrà a lungo reggere a questo trattamento, che sopraggiunge immediato l'interrogativo circa i motivi ed i percorsi attraverso i quali simili operazioni riescano poi a prevalere.

Immediata sorge la speranza fiduciosa che tali motivi e percorsi siano neutralizzati dai sentimenti di equità e di autotutela (se ancora ve ne sono) insiti nel sistema democratico.

Si tratta di un problema che fa nascere interrogativi più generali: come si può infatti continuare a ritenere, onorevoli colleghi, che la soddisfazione di richieste particolari o di gruppi di pressione possa far premio sull'interesse generale? Come si può pensare che basti l'accordo trasversale per soddisfare e rispettare l'interesse generale? Come si può ritenere che un simile metodo lucri meriti, più voti e maggiore credibilità dinanzi al paese?

Non bastano dunque il dissesto della finanza pubblica e lo sfascio dei servizi a convincerci ad abbandonare una strada che ha già prodotto tutti i guasti possibili e che coglie nella maggiore contraddizione proprio coloro che più sono pronti al moralismo, del quale si fregiano per proclamare anche su questo terreno una presunta diversità?

Non sulla base di enunciazioni astratte, ma con fatti importanti, concreti, pesanti e rilevanti come questo occorre misurare l'effettiva volontà di risanare la situazione. Credo inoltre che un gesto di chiarezza e di rigore gioverebbe molto sia alla scuola, ovviamente, verso la cui condizione non a caso si registra un diffuso e pericoloso disinteresse, sia all'immagine del Governo ed alla sua volontà di risanamento.

Onorevoli colleghi, qualche mese fa, quando la normativa contenuta nel decreto-legge in esame era alla nostra attenzione sotto forma di disegno di legge, non meno di 80 deputati apposero la loro firma ad un documento per impedire che il provvedimento fosse varato in sede legislativa, presso la competente Commissione di merito. Ciò evidenzia che già allora esistevano notevoli perplessità su queste disposizioni e che ora, dopo la loro trasfusione in un decreto-legge (reiterato per la quarta volta), i dubbi potrebbero essersi rafforzati e consolidati.

Per questo mi permetto di esprimere la fiducia che non tutto sia già compromesso e che si possa recuperare l'originaria logica del provvedimento con l'istituzione di un effettivo doppio canale; perciò ho proposto una serie di emendamenti riferiti all'articolo 2, che sottopongo all'attenzione dei colleghi, concernenti tutte le categorie interessate, per porle alla pari in merito alla possibilità di scegliere anche il concorso per titoli, alla sola ed ineliminabile condizione del possesso dell'abilitazione alla docenza.

Quanto agli anni di servizio, debbo dire che si tratta con tutta evidenza di un requisito assolutamente pleonastico in qualsiasi procedura concorsuale, rispondente solo alla logica dei meccanismi perversi (strettamente connessi a tale presupposto), la cui pericolosità è stata già ricordata.

In via subordinata, onorevoli colleghi, mi sia almeno consentito di segnalare la necessità di eliminare talune disparità e le ingiustizie che, sebbene evidenti e gravi, potrebbero essere sfuggite all'attenzione degli esperti. Mi riferisco solo a due dei tanti casi possibili nella presente situazione, e non per chiedere contropartite,

che non ritengo le convinzioni profonde (come la mia e, credo, quella di tutti) consentano di assoggettare a patteggiamenti né, tanto meno, ad accuse di mancanza di stile, solo perché un deputato ritiene di assolvere al suo mandato secondo la propria coscienza. Desidero invece segnalare alcuni casi nell'interesse dell'amministrazione e della sua funzionalità. Mi riferisco ai laureati in sociologia che, perduta la equipollenza del titolo di studio, sono tuttavia in servizio per incarico dei provveditori e agli insegnanti elementari, già iscritti in graduatorie nazionali ad esaurimento, che rischiano in sede di assegnazione dei posti speciali per portatori di *handicap* di essere scavalcati dai nuovi iscritti nelle nuove graduatorie, cui si riferisce il provvedimento in esame.

Ai primi sarebbe infatti giusto consentire di partecipare all'abilitazione come sanatoria della strana situazione in cui l'amministrazione li ha posti; ai secondi sarebbe giusto consentire l'aggiornamento della posizione di graduatoria con l'esibizione del titolo di specializzazione successivamente conseguito.

Per quanto io resti contrario al provvedimento in discussione per i motivi che credo di aver correttamente argomentato e lealmente espresso, ritengo sia giusto segnalare questi casi — ripeto, solo alcuni dei tanti possibili nella casistica che si è prodotta — affinché l'amministrazione, qualora lo consideri opportuno, ne tenga autonomamente conto.

Onorevoli colleghi, per concludere mi sia consentito esprimere il convincimento che la grande stanchezza dell'opinione pubblica verso le inefficienze e le disfunzioni della pubblica amministrazione orienti con sempre maggiore decisione il consenso verso posizioni e testimonianze sinceramente finalizzate all'interesse generale.

Dal mio punto di vista, la morale scaturisce dall'esperienza, quindi il bene finisce per coincidere con l'utile; ma anche se questa non fosse la mia convinzione e fossi sicuro del contrario, quella assunta sarebbe comunque la mia posizione per il rispetto che devo alle esigenze della

scuola, alla logica, alle esigenze dei giovani e del paese.

Spero perciò di aver assolto all'obbligo di chiarezza e di lealtà senza iattanza; non me ne vogliano i colleghi! Non è mancanza di solidarietà, di una solidarietà che, se richiesta a me che penso queste cose, potrebbe suonare come una richiesta di omertà. Spero anche che un po' per questa sincerità, per questa chiarezza e per questa lealtà non manchi l'attenzione meditata dei colleghi alle gravi preoccupazioni che ho avuto l'onore di esprimere (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Nucci Mauro. Ne ha facoltà.

**ANNA MARIA NUCCI MAURO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, e toccato a me seguire la materia di questo reiterato decreto-legge sia dalla parte del Governo sia dalla parte del Parlamento; tuttavia, nonostante la diversità dei ruoli, allora come ora, ho sempre ritenuto che non si potesse utilizzare il personale all'interno della scuola sottovalutandolo, peggio ancora disprezzandolo.

Ancora una volta questa mattina, negli interventi di alcuni colleghi, sono emerse le distorte conoscenze sul complesso mondo del precariato: il personale della scuola è, per la gran parte, ampiamente titolato, avendo superato abilitazioni e concorsi. Non è quindi una manodopera precaria di tipo trimestralista, come si sarebbe potuto pensare ascoltando alcuni interventi da parte di taluni colleghi.

Credo che con il decreto-legge in esame, tra l'altro straordinariamente urgente, la Commissione lavoro non abbia fatto altro che dare risposte cogenti a situazioni di fatto preesistenti nella scuola italiana, perché naturalmente non bisogna dimenticare gli effetti che si sono verificati anche all'interno della scuola, con alcune leggi approvate quasi all'unanimità. Mi riferisco alla legge n. 270 e alla legge n. 326.

Non si giustificano, quindi, né alcuni ripensamenti da parte della maggioranza né talune posizioni rigorose. Dicendo questo non voglio certamente precludere a nessuno la possibilità di cambiare la pro-

pria opinione, se si è persuasi che agendo in questa direzione si possano affrontare in modo più intelligente i problemi. Vorrei però ricordare all'onorevole Savino che, quando il precedente provvedimento in materia fu bocciato in Assemblea per soli sei voti, egli stesso si espresse in senso favorevole a condizione che la norma sul reclutamento per doppio canale venisse estesa anche ai presidi.

**NICOLA SAVINO.** È falso! Ci sono gli atti parlamentari!

**ANNA MARIA NUCCI MAURO.** Oggi invece l'onorevole Savino (che per altro è libero di dissentire) si trova su posizioni del tutto contrarie.

Non vi è dubbio, comunque, che il decreto-legge in esame mira a sanare alcune situazioni esistenti all'interno della scuola italiana. Oggi noi ci muoviamo nella direzione di una riforma dell'autonomia delle nostre scuole, in conseguenza della quale queste dovrebbero diventare aziende sul territorio; ma bisogna ricordare che in ogni visione manageriale le aziende debbono liquidare le eventuali passività.

Certo, questo decreto-legge ha posto ancora una volta in evidenza che è necessario fare ancora molte cose per la scuola italiana, che occorre varare ulteriori leggi ed accelerare l'iter delle riforme. Non siamo infatti stati in grado di fornire risposte consequenziali e razionali alle diverse istanze ed esigenze provenienti dai conservatori, dagli istituti d'arte e dalle accademie. Il motivo è che ancora non è stato sciolto il nodo se i conservatori debbano rimanere nell'ambito della scuola secondaria e se le accademie debbano essere inserite all'interno del sistema universitario; è quindi ancora aperto il problema dello *status* giuridico da attribuire a tale personale, una volta che saranno stati sciolti i suddetti nodi.

Con il decreto-legge in discussione non siamo neppure stati in grado di dare risposte puntuali ai problemi concernenti il personale italiano all'estero. Sappiamo che è all'esame del Senato un progetto di legge sul personale docente delle scuole

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

italiane all'estero, che si ispira a criteri di omogeneità e di razionalità; proprio a seguito dell'annuncio di tale progetto di legge ed in attesa di esso, l'anno scorso in Commissione lavoro abbiamo approvato un provvedimento di proroga di due anni dell'attuale disciplina concernente gli insegnanti italiani all'estero.

Restano ancora sul tappeto alcuni problemi come quello del servizio prestato nelle scuole non statali, fermo restando che queste, pur rientrando in una visione privata, rendono ugualmente un servizio pubblico, dal quale dovrebbe quindi conseguire un uguale riconoscimento. Occorre inoltre accelerare alcune riforme per assorbire i sovrannumerari all'interno delle scuole materna ed elementare. So che presso il Ministero della pubblica istruzione una commissione sta lavorando a tappe forzate per la scuola materna; sono per altro anche a conoscenza del fatto che i nuovi ordinamenti, approvati con tempestività dalla Camera, giacciono al Senato. Occorre dunque accelerare l'iter di determinate riforme per fornire adeguate risposte ai problemi che ho indicato.

Vorrei ora affrontare una questione che appare molto delicata per la scuola italiana: mi riferisco al difficile nodo della mobilità del personale scolastico. Per molto tempo, assumendo anche un atteggiamento di sofisticazione intellettuale, ci siamo abituati ad affermare che il personale del comparto della scuola è atipico. Ma l'atipicità, se fa sì che la scuola sia considerata un corpo separato e speciale, talvolta la pone in una condizione di marginalizzazione, anche dal punto di vista della fruizione delle misure disposte da leggi già approvate dal Parlamento.

Sappiamo che nelle altre amministrazioni statali la mobilità opera nella direzione di assorbire gli esuberanti per cariche funzionali. Nella scuola vi è invece soltanto il sovrannumerario; occorrerebbe allora equiparare quest'ultimo all'esuberante e acquisire la consapevolezza che per il personale del comparto scolastico è molto difficile la mobilità, anche perché gli stipendi percepiti (a prescindere dal problema del mantenimento del nucleo familiare) non

sono certamente tali da permettere facili spostamenti tra Italia settentrionale e meridionale. E non possiamo non rilevare una contraddizione quando, a fronte della provincializzazione dei ruoli da noi stabilita, ci rendiamo poi conto che i posti non si trovano nella provincia di appartenenza.

Io credo che su tali problemi dovremmo fare una riflessione più acuta, anche perché abbiamo un appuntamento che urge alle porte, quello del 1992. In vista di quella data, la scuola italiana dovrà essere produttiva, efficiente, qualificata, ma anche in grado di avere, nell'Europa delle regioni e dei comuni, i connotati di una scuola che faccia riferimento in qualche modo alle regioni e alle province di appartenenza.

A nome del gruppo della democrazia cristiana voglio esprimere la mia gratitudine per il lavoro svolto dalla XI Commissione. Voglio ringraziare i colleghi ed in particolare modo il presidente ed il relatore Pisicchio, che insieme con me hanno condiviso un lungo e appassionato impegno per far sì che questo provvedimento venga licenziato al più presto. Chiediamo comunque con grande sollecitudine al ministro della pubblica istruzione di avviare una fase di attività intensa affinché i problemi vengano di volta in volta risolti. Non ci nascondiamo le difficoltà di una legge finanziaria che tende sempre a stritolare le necessità di bilancio della scuola italiana. È anche su questo che il Parlamento, al di là delle posizioni di dissenso, dovrebbe confrontarsi per dire chiaramente come voglia impiegare il finanziamento assegnato al Ministero della pubblica istruzione per rendere più attivo, più produttivo e più qualificante il sistema culturale del nostro paese (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Pisicchio.

**GIUSEPPE PISICCHIO, Relatore.** Intervengo, signor Presidente, solo per fare alcune brevissime notazioni, avendo il dibat-

tito sviluppato in modo ampio e significativo alcuni dei punti più degni di considerazione che mi ero permesso di porre in evidenza nel corso della mia relazione introduttiva. In modo particolare la collega Nucci Mauro ha sottolineato alcuni passaggi che avrebbero rappresentato parte dalla mia replica, consentendomi quindi di svilupparla in una dimensione ancora più sintetica.

Voglio ringraziare tutti i colleghi che hanno avuto l'amabilità di intervenire sottolineando alcuni problemi e questioni che sono certamente degni della massima considerazione.

In particolare, credo che siano molto valide e condivisibili le ragioni messe in evidenza dall'onorevole Rotiroti per spiegare la difficoltà incontrata dalla Commissione nel recepire l'ipotesi iniziale relativa ai centottanta giorni (che pure era abbastanza condivisa in seno alla Commissione stessa) invece che quella dei trecentosessantasei giorni, che ha poi rappresentato la soluzione finale inserita nel testo del provvedimento.

Ringrazio sia l'onorevole Poli Bortone sia l'onorevole Lucenti per le cose che hanno detto, anche in riferimento al lavoro comune svolto e all'opera del relatore in modo particolare.

Sono convinto come voi (credo di averlo detto all'inizio del dibattito) che il provvedimento al nostro esame dia risposte imperfette. D'altronde, l'universo cui si rivolge è molto variegato ed articolato, per cui era forse ineluttabile che le risposte fossero appunto imperfette. Tuttavia, non può essere negato che un qualche passo avanti sia stato compiuto, anche semplicemente nel senso di aver rimesso in moto una possibilità.

In questo senso credo possa essere invocata anche la solidarietà dei colleghi che non appartengono alla maggioranza affinché diano il loro sostegno alla *ratio* complessiva di questo decreto.

L'onorevole Lucenti ha voluto far riferimento alla norma riguardante gli ispettori tecnici, contenuta nell'articolo 5. Non desidero entrare in questo momento nel merito, ma voglio solo ricordare che si tratta

di una norma non nuova che, comunque, ha fatto parte del corpo del provvedimento fin dal suo sorgere. Devo riconoscere all'onorevole Lucenti una linea di coerenza nella contestazione dell'introduzione di tale previsione, tuttavia — lo ripeto — si tratta di una norma strettamente connessa con questo provvedimento del doppio canale fin dal suo sorgere.

Eguale coerenza va riconosciuta anche alla linea di contestazione dell'impianto complessivo del decreto impostata dal collega onorevole Savino, al quale devo ricordare che tale contestazione ha avuto momenti di largo dibattito all'interno della Commissione. Le sue ragioni sono state tenute nel debito conto, ma evidentemente, da parte dei componenti la Commissione, è emersa una considerazione di tipo diverso; lo stesso onorevole Rotiroti rappresentava in modo molto profondo le ragioni di questa linea.

Credo poi che altri aspetti, che pure lo stesso onorevole Savino ha voluto sottolineare nel suo intervento, possano costituire oggetto di meditazione in termini positivi. Mi riferisco, ad esempio, al problema dei laureati in sociologia: il Governo probabilmente potrà valutare la questione in maniera più approfondita.

In larga misura le obiezioni che costituivano oggetto degli interventi svolti nel corso del dibattito hanno finito per confluire nel corpo delle modifiche apportate dalla Commissione, le quali si collocano in massima parte all'interno di una linea di coerenza con le ragioni più volte sostenute nella stessa Commissione, in qualche occasione dallo stesso Governo, nella storia non breve di questo decreto. Esse talora hanno assunto la forma di una norma, come nella precedente reiterazione del provvedimento nello scorso settembre.

Così, per esempio, è avvenuto per l'articolo 9, che la Commissione ha inteso emendare riproponendo in larga misura la formula precedentemente indicata proprio dal Governo nel decreto n. 315 del 2 settembre. In alcuni casi invece la Commissione ha innovato, per secondare almeno le motivazioni equitative la cui elusione avrebbe rappresentato un'ingiustizia pro-

fonda: è il caso dell'articolo 28-bis, che statuisce l'ammissione, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, ad apposite sessioni riservate d'esame degli insegnanti delle scuole parificate e legalmente riconosciute; tali questioni sono state richiamate anche nel corso del dibattito ed in tal modo si è risposto, almeno in parte, ad istanze poste dai colleghi.

Così è avvenuto anche per la norma contenuta nel comma 3-bis che la Commissione ha aggiunto all'articolo 11, norma che, in prima applicazione, stabilisce un concorso riservato per gli insegnanti elementari in possesso dei prescritti requisiti.

Altre modifiche della Commissione si riferiscono a momenti di necessaria coerenza giuridica e di logica applicazione di principi già posti o, ancora, rappresentano parziali risposte ad istanze giuste, che unanimemente i componenti la Commissione hanno ritenuto di accogliere. In modo particolare — mi pare che vi sia stato tale riferimento in un intervento di questa mattina — intendo richiamare l'articolo aggiuntivo 25.03 della Commissione che si interessa degli insegnanti non vedenti.

Infine, un emendamento si è reso necessario per far fronte all'assai modesta variazione degli oneri finanziari previsti, che ammonta a 2,5 miliardi: non è una gran cifra. Questa mattina la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su tale variazione, a condizione che si adotti una formula che faccia specifico riferimento a capitoli di bilancio.

Certo, la Commissione è consapevole della risposta solo parziale che anche con queste modifiche si riesce a dare alle diverse categorie degli operatori nella scuola. La difficoltà del lavoro svolto ci ha costretti a recepire solo parzialmente quanto avremmo invece voluto accogliere in pieno. Pur avendo condiviso in larghissima parte i pareri espressi, vi sono state indicazioni contenute in un parere della Commissione cultura, scienza e istruzione che non hanno potuto trovare una letterale traduzione normativa, anche se la loro sostanza è stata recepita.

Abbiamo detto all'inizio quale sia la logica e quale sia l'istanza fondamentale che preme affinché questo provvedimento possa avere una rapida approvazione. Credo che il ministro abbia ben nette le posizioni di ognuno e le difficoltà (cui per altro ha fatto cenno con molta efficacia, anche se con rapidissima sintesi, l'onorevole Nucci Mauro) che ancora permangono nella scuola italiana, nonostante l'auspicata approvazione del decreto in esame.

Voglio fare un solo riferimento. Credo che sia arrivato il momento di approvare, con la collaborazione operativa dell'altro ramo del Parlamento, i nuovi ordinamenti per la scuola elementare. Ciò consentirà di attivare un congegno che potrà mettere in moto altre possibilità di lavoro nella scuola italiana, se intersecato e connesso con quanto previsto dal decreto in esame.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, con tali considerazioni molto sintetiche noi consegnamo le nostre riflessioni, attenzioni e la nostra sensibilità rispetto ai problemi evocati da questo decreto, con la fiducia che entro la giornata odierna possa esser data una prima risposta ai precari della scuola (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**SERGIO MATTARELLA, Ministro della pubblica istruzione.** Signor Presidente, desidero ringraziare il relatore, anche per le puntualizzazioni svolte nel corso della sua replica, e gli oratori intervenuti, anche coloro che hanno mosso rilievi critici sul provvedimento. Di essi il Governo prende utilmente e rispettosamente conto. Ringrazio pertanto gli onorevoli Giovanni Bruni, Rotiroti, Poli Bortone, Lucenti, Savino e Nucci Mauro.

Vorrei richiamarmi ai loro interventi perché l'articolata posizione che è stata espressa manifesta, in maniera a mio avviso significativa ed autentica, quanto sia complessa la materia che il provvedimento ha affrontato e intende disciplinare, anche

in virtù della peculiarità del servizio scolastico, ricordata dal relatore nel suo intervento iniziale. Si tratta infatti di una amministrazione il cui servizio non può essere interrotto. La conseguenza inevitabile e fisiologica è la presenza di personale supplente. Il problema è, semmai, quello di vedere in che modo regolare e limitare il fenomeno che fisiologicamente è, almeno in parte, non eludibile.

Riteniamo che la scelta compiuta dal Governo precedente nell'adottare questo decreto, nella sua prima formulazione, sia stata e rimanga una buona soluzione, non prevedendo un meccanismo di automatica immissione in ruolo, ma una possibilità, reiterata nel corso del tempo, di immissione in ruolo e conseguentemente una prospettiva in riferimento alla disponibilità dei posti in organico.

Si tratta quindi di individuare (questo fu il motivo alla base del provvedimento varato dal Governo precedente, ripreso dall'attuale e condiviso in larga misura dalla Commissione) il difficile punto di equilibrio tra l'esigenza di un reclutamento selettivo, che risponda a determinati requisiti di rigore, e quella di un'adeguata risposta da fornire a coloro che, in molti casi, sono stati chiamati ad operare per un lasso di tempo non breve.

Ovviamente la ricerca del punto di equilibrio tra tali esigenze non è facile; quello però individuato dal Governo viene giudicato soddisfacente, pur nella convinzione che, a seconda delle diverse sensibilità, possano esservi differenti valutazioni.

E' stato rilevato nel corso del dibattito — qualche volta in positivo, qualche volta in negativo — che il decreto-legge ha prodotto degli effetti grazie alla sua natura. Vorrei rilevare che dobbiamo tener conto delle condizioni che si sono create, nel momento in cui cerchiamo di parametrare tra loro gli interessi generali di carattere pubblico coinvolti dal provvedimento.

Il relatore ha esposto le ragioni che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto, indicando alcune delle soluzioni in esso contenute. Vorrei pertanto sottoporre all'attenzione dei colleghi alcune considerazioni.

Dopo aver rivolto un ringraziamento alla Commissione per il buon lavoro svolto — anche se non sempre in piena intesa con il Governo, anzi qualche volta in dissenso —, vorrei dire che nel complesso il provvedimento fornisce risposte adeguate alle esigenze manifestate, risolvendo in parte gli importanti problemi del reclutamento e della formazione del personale docente già inquadrato.

Si tratta di questioni delicate che il provvedimento affronta, pur con il suo carattere d'urgenza. Vi è quindi l'esigenza di un reclutamento che risponda alle domande della scuola, nonché quella di un costante aggiornamento del personale docente: sono questi i veri obiettivi da perseguire e nei riguardi dei quali il Governo manifesta attenzione proponendo di uniformare la propria azione.

Signor Presidente, nel corso del dibattito numerosi colleghi hanno rivolto al Governo precise sollecitazioni. Il Governo le ha tutte registrate — qualcuna condividendola qualcun'altra un po' meno — e di esse terrà adeguato conto nel prosieguo dell'iter di conversione, nonché per compiere, come è suo dovere, un'adeguata revisione di questo importante settore della vita pubblica (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Al fine del migliore svolgimento dei lavori dell'Assemblea e per consentire al Comitato dei nove di esaminare gli emendamenti presentati nel corso della seduta, il seguito del dibattito sul disegno di legge n. 4321 avrà luogo alla ripresa pomeridiana, prevista per le ore 15,30.

Passiamo pertanto al terzo punto dell'ordine del giorno.

**Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare (4341).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi del terzo comma

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

dell'articolo 96-bis del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare.

Ricordo che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso, nella seduta del 16 novembre scorso, parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 370 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4341.

Avverto che, essendo previste nel prosieguo della seduta votazioni qualificate che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VINCENZO BINETTI, *Relatore*. Signor Presidente, i presupposti di necessità ed urgenza che hanno giustificato l'emana-zione di questo provvedimento sono stati già illustrati da me in quest' aula in occasione dell'esame del precedente decreto-legge (decaduto), e quindi sono ormai ben noti. La situazione non è assolutamente mutata rispetto al passato; ci sono oggi, infatti, le stesse ragioni di straordinaria necessità ed urgenza, che si possono condensare nel pericolo che imputati di reati gravissimi, già condannati in primo grado, riacquistino la libertà con grande pericolo per la società e per la sua tutela.

Per tutte queste ragioni, invito la Camera a votare a favore dell'esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza per il decreto-legge n. 370.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, per la seconda volta sostanzialmente, per la prima volta formalmente, la Camera è chiamata a pronunciarsi ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di

legge di conversione del decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare.

In questa circostanza il decreto-legge sulla custodia cautelare viene presentato per la prima volta alla Camera anziché al Senato, così come avvenne nella precedente occasione, in quanto, come è noto, è presso questo ramo del Parlamento, nel corso della discussione di merito, dopo la reiezione delle pregiudiziali discusse in aula il 13 novembre scorso, che il precedente provvedimento decadde, rendendo necessaria la reiterazione, avvenuta lo stesso giorno.

Mi sono permesso di ricordare queste premesse per dire che i presupposti di urgenza e di necessità, che giustificarono il precedente decreto-legge, sussistono tuttora sotto il profilo generale, posto a base del provvedimento. Mi riferisco alla constatazione della grande massa di scarcerazioni per decorrenza dei termini nella fase dei giudizi di appello e di Cassazione; situazione questa determinata, ad avviso del Governo, dal fatto che nei precedenti provvedimenti succedutisi dal 1984 ad oggi non era mai stato preso in considerazione un termine congruo per la fase del giudizio di appello e del giudizio di Cassazione.

Ricordo, infatti, che mentre per il giudizio di primo grado il termine della legge del 1984 era stato alzato da un anno ad un anno e sei mesi, ciò non era avvenuto per i giudizi di impugnazione.

Questa situazione sussiste tuttora, perché in relazione alla durata dei processi e dei giudizi di appello e di Cassazione (ciò accadrebbe ugualmente se si applicassero le nuove norme) la situazione allarmante descritta con cifre ed indicazioni numeriche per altro già all'attenzione del Parlamento in seguito alla presentazione della relazione del Ministero sulle scarcerazioni automatiche, si è purtroppo mantenuta sulla stessa linea, determinando uno stato di allarme per la eventuale scarcerazione di persone condannate, sia pure soltanto in primo grado, ma ritenute pericolose. Ricordo per altro che la legge vigente e lo stesso nuovo codice di procedura penale in materia di custodia cautelare fanno riferi-

mento all'esigenza di tutela della collettività.

La ragione specifica concernente determinati processi, inoltre, a cui si fa riferimento nella parte finale della relazione che accompagna il provvedimento, sussiste tuttora, trattandosi di procedimenti relativi a centinaia e centinaia di imputati per i quali la fase di appello è lontana dall'esaurirsi.

Pertanto, le stesse ragioni che avevano presieduto all'emanazione del precedente decreto-legge sussistevano già il 13 novembre scorso, quando il Governo, ricevute anche indicazioni dal Parlamento in virtù della posizione pienamente favorevole del Senato e della reiezione delle questioni pregiudiziali di incostituzionalità da parte della Camera, dovette determinarsi a reiterare il provvedimento, certamente con difficoltà ed a malincuore.

Esistendo dunque tuttora le ragioni di necessità ed urgenza, negli stessi termini in cui esistevano nel mese di settembre, all'epoca dell'emanazione del primo provvedimento, il Governo insiste nel raccomandare all'Assemblea di dichiararsi a favore della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 96-bis, conformemente a quanto deliberato dalla Commissione affari costituzionali.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

**BRUNO FRACCHIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista è contrario alla conversione in legge del decreto-legge in esame, così come lo è stato a quella del precedente decreto, che non è andato in porto per i motivi che conosciamo.

Per sgombrare il campo da possibili equivoci, dico subito che siamo contrari anche se il nuovo testo, riprendendo un'osservazione avanzata dal nostro gruppo, considera diversamente la materia in relazione all'interpretazione eventuale ed anche abbastanza probabile che sarebbe stata data dalla giurisprudenza della norma a suo tempo proposta.

Il Governo, modificando il decreto-legge, ha tentato di risolvere il problema se l'articolo 272 del codice di procedura penale si dovesse prendere in considerazione nella formulazione vigente al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 251 del decreto legislativo concernente le norme transitorie e di attuazione del nuovo codice, ovvero nella formulazione entrata in vigore con l'applicazione dello stesso.

Ma se questa difficoltà di interpretazione vi è stata — prova ne sia che il Governo l'ha assunta a motivo di una modificazione del testo del provvedimento — ritengo che il secondo comma del disegno di legge di conversione, teso alla sanatoria degli effetti prodotti, non sia idoneo a fugare l'equivoco, consacrando invece in termini ancor più convincenti e chiari. Il secondo comma del disegno di legge di conversione sana infatti gli effetti già determinatisi, e non quelli che non si sono verificati o potrebbero non essersi verificati per i motivi che abbiamo detto.

Questo argomento, signor Presidente, signor ministro, sarà tuttavia oggetto di dibattito in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento, o potrebbe addirittura essere oggetto di una questione di costituzionalità. Ai fini dell'esame ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, che ora ci interessa, desidero confermare che, a nostro giudizio, non ricorrono i presupposti di necessità ed urgenza invocati dal Governo.

Tali requisiti, signor Presidente, non ricorrono soprattutto perché è prevista e regolata dal nostro ordinamento l'ipotesi che i termini di carcerazione preventiva siano superati nel corso di un procedimento penale, sia durante l'attività istruttoria, sia nelle fasi del dibattimento, di primo grado, di appello o di cassazione. Non si vede cioè perché, allorché in occasione di uno o più processi (in questo caso si è detto che si tratta di un solo grande processo) si stanno per varcare i termini della custodia cautelare, dovrebbe intervenire un provvedimento legislativo — e per di più un decreto-legge — ad allungare tali termini quando il rimedio esiste nello stesso ordinamento.

Se l'allungamento dei termini della custodia cautelare fosse stata l'unica possibilità per fronteggiare l'evenienza, allora si sarebbe potuta trovare una qualche giustificazione per agire in tal senso; ma tale giustificazione non esiste, dal momento che il rimedio è previsto dal nostro ordinamento giuridico.

Lei sa per altro, signor ministro, che tale rimedio è stato disciplinato in maniera diversa dal nuovo codice di procedura penale, che dispone che quando i termini di custodia cautelare sono superati si passa ad altre misure restrittive della libertà personale, non ultima quella della reiterazione dell'arresto dopo la celebrazione del processo di secondo grado, quando sussistono pericoli di fuga o, prima di tale evenienza, per esempio agli arresti domiciliari.

Invocare dunque la necessità e l'urgenza di provvedere in relazione ad un istituto così disciplinato mi pare equivalga ad una dimostrazione palese della incostituzionalità del provvedimento; e un provvedimento incostituzionale non può essere dotato dei requisiti della necessità e dell'urgenza.

La seconda questione che poniamo all'attenzione dell'Assemblea riguarda la prevedibilità di questo evento. Mi si dice che, unitamente a tanti altri processi, piccoli o meno piccoli, nel maxiprocesso in grado di appello che è stato più volte citato nel corso del dibattito svoltosi al Senato prima e alla Camera dopo si sarebbero dovuti comunque superare i termini di carcerazione preventiva. In altri termini, non ci si sarebbe potuti, in sostanza, comportare diversamente.

A settembre, quando è stato emanato il primo decreto in materia, eravamo a pochi giorni di distanza dalla celebrazione del processo d'appello. Quando è stata depositata la sentenza di primo grado eravamo invece a maggiore distanza da tale celebrazione e quando è stata pronunciata la sentenza di primo grado a distanza ancora maggiore.

In tutto questo arco di tempo cosa ha fatto l'amministrazione della giustizia per fare in modo che quel processo potesse

svolgersi nei tempi normali? Era prevedibile che tutto ciò accadesse? Certo che lo era, ma ancora una volta l'inerzia colpevole, la negligenza dell'amministrazione della giustizia ha prodotto la situazione che abbiamo di fronte, di guisa che a questo punto il Governo invoca la propria inerzia e la propria negligenza a sostegno dei requisiti di necessità e di urgenza del provvedimento in esame!

E' la vecchia questione, signor ministro, dello stato complessivo della giustizia italiana, che ancora una volta viene in considerazione in modo drammatico. Proprio mentre andiamo ad inaugurare il nuovo processo penale, ecco che nel modo peggiore lediamo il principio della certezza del diritto, cogliendo ancora una volta l'occasione per allungare i termini della custodia cautelare e scegliendo lo strumento del decreto per fronteggiare una situazione che invece, proprio per il lungo tempo trascorso, avrebbe potuto essere risolta con la presentazione di un normale disegno di legge.

Poiché dunque, pur essendovi la possibilità di presentare un regolare disegno di legge, se non addirittura di ovviare in concreto agli inconvenienti lamentati, il Governo ha preferito rimanere inerte e all'ultimo momento servirsi della decretazione d'urgenza, noi riteniamo che non ricorrano nel decreto proposto dal Governo i requisiti della necessità e dell'urgenza. (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

**MAURO MELLINI.** Signor Presidente, colleghi, signor ministro, se il Governo ritenesse che la reiterazione di questo decreto-legge sia un evento privo di significato politico, o meglio, se ritenesse che la mancata conversione nei termini costituzionali del precedente decreto debba essere considerata un mero incidente di percorso, determinato da questioni logistiche parlamentari, compirebbe un errore. In realtà, in occasione della discussione di questo decreto-legge sono avvenuti fatti

importanti, ai quali dev'essere ricondotta la mancata conversione in legge nei termini costituzionali.

Un'importante forza politica di opposizione si era trovata, in merito a precedenti provvedimenti legislativi, su posizioni omogenee con quelle dei governi che si sono succeduti e della maggioranza su una serie di questioni, comprese quelle relative alla custodia cautelare, al punto che una di tali leggi (che la mia parte politica ed io personalmente non abbiamo approvato) viene comunemente denominata «legge Mancino-Violante». Ma se quella stessa forza politica ha assunto in questo caso una posizione nettamente contraria, ciò è segno di un evento politico al quale il Governo farebbe malissimo a non prestare la dovuta attenzione.

Capisco che il Governo cerchi di minimizzare avvenimenti di tal genere, ma fa malissimo se non trae le dovute conseguenze dal fatto che la maggioranza che in passato aveva caratterizzato l'emanazione di certi provvedimenti è venuta meno, e che una sua importante componente ha ribaltato le proprie posizioni.

Signor ministro, ci troviamo a ripetere considerazioni già svolte, ma dobbiamo aggiungerne altre, che ci convincono sempre di più. Siamo certi infatti dell'esattezza di quanto abbiamo detto nella precedente occasione perché è il Governo stesso a darci ragione, con la formulazione del decreto-legge sottoposto all'esame del Parlamento per essere convertito in legge, e prima ancora al vaglio preliminare previsto dall'articolo 96-bis del regolamento.

Il collega Fracchia ha ricordato un'argomentazione portata nella precedente discussione dall'onorevole Violante. Aggiungo che quell'argomento era stato evidenziato per altri aspetti, attinenti alla costituzionalità intrinseca della normativa proposta, da una nostra eccezione di incostituzionalità. Avevamo infatti sottolineato come con una disposizione relativa ad un regime transitorio non si potesse incidere su una norma il cui effetto fosse connesso alla disposizione transitoria stessa, una norma quindi in sostanza già appartenente al passato legislativo, non al momento di

entrata in vigore del primo decreto-legge, ma certo al momento della sua discussione, una norma che sopravvive soltanto in relazione alla transizione all'ordinamento successivo e avente funzione di disposizione transitoria.

Ciò equivaleva a sostenere che il carattere proprio dei termini di carcerazione preventiva, che sono appunto predeterminati per legge, veniva smentito. Infatti il meccanismo che ho richiamato stava a significare che in sostanza si agiva attraverso una norma che *ex post* dichiarava efficaci determinati provvedimenti e prorogava la durata della carcerazione preventiva che la legge precedente, rimasta in vigore soltanto in forza appunto di una norma di carattere transitorio prevedeva in misura tale da comportare l'effetto costituzionale della scadenza dei termini, con la conseguente liberazione dell'imputato, liberazione che si voleva viceversa impedire attraverso questo strano meccanismo.

Oggi il Governo, con la nuova formulazione del provvedimento, dà atto dell'esattezza del nostro convincimento, stabilendo e precisando (e d'altra parte non potrebbe essere diversamente: è una semplice presa d'atto, anche se certamente importante, in quanto proviene dal Governo) che agli effetti della norma transitoria quella... già «transitata» (mi si passi l'espressione, ma mi sembra che questo neologismo non sia inefficace, viste le nuove utilizzazioni di determinati concetti da parte del Governo!) viene mutata in funzione della disposizione transitoria.

Tutto ciò — e lo ha sottolineato con molta precisione il collega Fracchia — non può non avere efficacia in relazione anche alla questione, della quale oggi ci occupiamo, della sussistenza dei presupposti di urgenza e necessità nel decreto-legge in esame.

Vi è urgenza e necessità di non mandare a casa determinati imputati. Lasciamo perdere l'incostituzionalità intrinseca di una certa proposizione, della quale già abbiamo parlato discutendo, nella precedente occasione, della costituzionalità intrinseca del provvedimento.

Lo stesso discorso vale per la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, rapportati ai casi nei quali, come si disse allora, i termini stavano per scadere (e sono già scaduti) e per i quali non si sono determinati gli effetti stabiliti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, prima che «transitasse», salvo gli effetti delle disposizioni transitorie.

Tali effetti sarebbero oggi ripresi in esame, diventerebbero oggetto di un nuovo decreto-legge. In sostanza si opererebbe sul famoso, arcifamoso maxiprocesso (riguardo al quale, se avrò tempo, varrà la pena di dire due parole), in funzione non già del decreto-legge, ma dell'articolo 2.

Si emana pertanto un nuovo decreto-legge per sancire che sono fatti salvi quegli effetti che altrimenti scandalosamente sarebbero stati salvati attraverso la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, ove appunto non fosse stato disposto anche per il futuro con un successivo decreto-legge.

Il punto è questo: se è vero quanto noi affermiamo, che cioè le precedenti disposizioni (come ha sottolineato il collega Violante e come ha ribadito nella seduta odierna il collega Fracchia) non erano suscettibili di applicazione proprio per il loro carattere riferibile solo alle norme già autonomamente in vigore (e non sulla base del fantasma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, sopravvissuto ex articolo 251 delle norme di attuazione e transitorie del nuovo codice di rito), dovrete affrontare un preciso problema interpretativo. Il precedente decreto-legge e quello attuale (con il quale riconoscete l'errata formulazione del primo) conferiscono infatti maggior forza ad una interpretazione che esclude l'applicabilità.

Pertanto, in presenza di ricorsi (già presentati) contro i provvedimenti che hanno consentito la permanenza in carcere di coloro che avete stabilito — *nominatim*, con decreto-legge! — dovessero rimanervi, la reiterazione del decreto-legge non farà altro che favorire l'uscita dal carcere delle medesime persone, visto che l'articolo 2 non potrà certo far rivivere norme formu-

late diversamente, conferendo legittimità ai provvedimenti che il precedente e diverso testo non consentiva di emanare, proprio perché era inesatta l'interpretazione che voi ritenevate di poter dare ad una formulazione che, lo ribadisco, voi stessi riconoscete essere sbagliata.

Credo che tutto ciò porrà ancora una volta la giustizia in una condizione di sbando. Chi vorrà applicare rigorosamente tale normativa sarà posto alla berlina e sarà additato come pubblico nemico solo per aver cercato di applicare la legge senza tener conto dei vostri errori.

Con ciò contribuirete ancora una volta non solo a non risolvere un concreto problema, ma anche a creare una situazione metodologica nella quale i temi istituzionali dei quali abbiamo dovuto occuparci in passato (e che non intendo ricordare nei dettagli, perché non è questa l'occasione) non potranno essere affrontati. In questo modo saranno deformati gli atteggiamenti nei confronti della garanzia fondamentale rappresentata da una giustizia che deve essere sempre rigorosa nell'interpretazione e nell'applicazione delle leggi senza indulgere ad interpretazioni approssimative, che non consentono la certezza del diritto.

Un'ultima osservazione. Si è detto troppo spesso (ne avete parlato a sproposito ed in modo provocatorio, a mio avviso, fino al punto di esporre la giustizia del nostro paese a censure in sede internazionali) che questo provvedimento è un intervento nel maxiprocesso di Palermo. Ma non ci avete detto (perché non lo sapevate) quanti erano gli imputati di quel processo, quelli per i quali avete fatto aleggiare in quest'aula il rischio della grande fuga. Non ripeterò quanto ho affermato in altre occasioni ma ribadisco che non ci avete saputo dire quanti erano gli imputati che sarebbero stati scarcerati. Secondo calcoli che noi abbiamo effettuato, forse più imprecisi di quelli che avrebbe potuto fare il Governo (che per altro non li ha fatti per nulla) gli imputati in questione erano dieci.

Dopo aver parlato della grande fuga di queste dieci persone, avreste potuto pre-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

disporre un provvedimento che anticipasse talune misure da adottare sulla base del nuovo codice di procedura penale in caso di scarcerazione. Avete preferito seguire invece un'altra strada. Avete voluto creare un allarme in larga parte ingiustificato per capovolgere — questa è la sostanza del problema — il dettato di una norma costituzionale, in relazione alla quale non può mai esistere alcuna urgenza e necessità.

La norma costituzionale non stabilisce che la legge adegui la durata della carcerazione preventiva alle esigenze dei processi in corso, ma impone la scarcerazione di coloro che sono rimasti in carcere oltre certi termini.

Vedo ora che è arrivato in aula il Presidente del Consiglio dei ministri, dal quale, la sera in cui venne qui in aula a chiedere personalmente la modifica del calendario dei lavori per consentire l'esame di questo decreto-legge (e quindi il voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate), ho inteso avanzare l'ipotesi che, anche con la reiterazione del provvedimento, quegli imputati del maxiprocesso — non si sa bene quanti: non si sapeva allora e forse non si sa neanche oggi, o non ci si cura più di saperlo! — sarebbero usciti di prigione. Evidentemente, l'onorevole Andreotti dimostrava di avere dubbi circa l'efficacia della reiterazione...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, il tempo a sua disposizione è già scaduto.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, ho parlato con una tale confusione in aula che, alla fine, qualche minuto in più dovrebbe essermi concesso!

Il Presidente del Consiglio, dicevo, probabilmente nutriva quei dubbi, che per me oggi sono certezze, sul fatto che la reiterazione del decreto-legge sulla custodia cautelare non valga a sanare i casi di scadenza dei termini intervenuti prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto-legge (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, credo che basterebbe leggere il secondo comma del disegno di legge di conversione per sostenere la carenza dei requisiti di urgenza e di necessità del decreto-legge al nostro esame, poiché si tratta di una reiterazione, e ciò già sarebbe sufficiente.

Tuttavia, poiché ho visto che la tesi sostenuta dalla nostra parte politica, secondo la quale non può comunque mai essere urgente e necessario per il Governo in uno Stato di diritto disporre norme anticostituzionali, ha fatto strada, tanto che della sua fondatezza si sono accorti persino gli ex comunisti (quelli del «già» partito comunista!) ritengo che una notazione in tal senso vada pur fatta.

Signor Presidente del Consiglio, signor ministro di grazia e giustizia — si fa per dire —, mi volete spiegare come pensate di riuscire ad inserire nel sistema costituzionale italiano vigente una norma come il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge di cui chiedete la conversione (perché lo ritenete urgente e necessario), che suona sostanzialmente così: «per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, l'articolo 272 del codice abrogato è modificato come segue»?!

Mi volete spiegare come possa essere urgente e necessario e legittimamente costituzionale modificare una norma abrogata? L'avete fatta rivivere? Avete fatto un'opera di resurrezione? Io non so sulla base di quali principi e di quali norme della Carta costituzionale riuscite a modificare una norma del diritto positivo già abrogata!

E poiché siamo veramente al kafkiano, signor ministro — a questo punto dico: di disgrazia e di ingiustizia —, pretendo che si dia una risposta in termini di corretta interpretazione delle norme e dei principi fondamentali del nostro ordinamento per sapere come si possa modificare una norma che è stata abrogata e sostituita. Dal

24 — secondo il Governo — o dal 25 — secondo chi vi parla — novembre del 1989, anno di grazia, è entrato in vigore il nuovo codice; il vecchio non esiste più, e soprattutto non esiste più la norma di cui all'articolo 272. Non si capisce — ripeto — come si possa modificare una norma abrogata.

Per i motivi che ho già indicato all'inizio del mio intervento (cioè perché siamo di fronte ad una reiterazione), nonché per la chiara incostituzionalità, direi anzi per l'inesistenza giuridica e l'ingiustificabilità costituzionale della norma appena richiamata, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ritiene che non sussistano i requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge di questo decreto-legge. (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

**GIANNI LANZINGER.** Signor Presidente, colleghi, il gruppo verde e la componente verde arcobaleno del gruppo misto ritengono che la proposta del Governo sia la reiterazione non di un decreto-legge ma di un errore.

In altri termini, ci sembra che si determini un evidente contrasto di carattere politico con questo modo di procedere, rispetto ad una riforma che ha una sua valenza sostanziale nell'ambito del diritto penale. Si procede infatti attraverso un provvedimento che risale al novembre 1989 e che, come da più parti e in diverse occasioni è stato detto, ha la capacità di «scassare» le regole di un codice la cui gestazione è stata di ben quindici anni.

Se prendiamo seriamente in considerazione la motivazione politica che è alla base del provvedimento che il Governo propone di convertire in legge, rileviamo quanto segue. Il ministro Vassalli ha avuto modo di affermare che «il decreto-legge non è originato dall'assenza di una organica politica della giustizia, in quanto (...) i maxiprocessi sollevano problemi non altrimenti risolvibili, atteso che si sono dimostrate inefficaci le misure di controllo

poste in essere sulle persone scarcerate per decorrenza dei termini». Noi chiediamo allora al ministro Vassalli, che è un fine giurista, di motivare il provvedimento in esame secondo il criterio della pertinenza.

In altri termini, riteniamo che quando vi sia un incendio e i mezzi dei pompieri non riescano a raggiungere il luogo in cui è divampato non sia logico gettarvi altre fascine, ma piuttosto adottare quelle misure atte a far sì che la strumentazione (in questo caso l'apparato servente dell'amministrazione della giustizia) sia posta nella condizione non dico di evitare, ma quanto meno di ridurre un grave vizio di funzionamento.

Allora, se è vero che il vizio consiste nel maxiprocesso e che (questa è una affermazione non di poco conto) il nostro sistema di protezione e di sicurezza, cui si fa riferimento per giustificare l'urgenza, è totalmente esposto a causa della inefficacia (dichiarata dal ministro Vassalli) delle misure di controllo poste in essere sulle persone scarcerate, noi ci domandiamo per quali ragioni debba essere scaricata sull'utente della giustizia, cioè sul cittadino, l'incapacità sopra richiamata anziché intervenire, eventualmente anche con un provvedimento urgente, sulle ragioni dell'inefficienza (i maxiprocessi e le misure di controllo).

Questo modo di ragionare stranamente non è condiviso dal Governo, che forse non si è mai reso conto che la cosiddetta sterilizzazione dei tempi delle udienze, cioè dei tempi per il deposito delle sentenze e per la trasmissione dei fascicoli da un ufficio all'altro, non è un criterio accettabile, se determina il mantenimento in carcere di una persona che può essere dichiarata innocente e che comunque fino alla sentenza definitiva si presume sia tale. Il problema si risolve invece per mezzo di alcuni provvedimenti, di cui non è responsabile il Parlamento ma l'amministrazione della giustizia, e che devono essere tesi a far funzionare l'apparato giudiziario.

Mi pare che sia un ragionamento talmente ovvio da risultare lapalissiano. A meno che non si ritenga che quella che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

nella relazione viene definita come la «macchia» della giustizia, e cioè la scarcerazione anticipata (e il termine «anticipata» nasconde evidentemente una presunzione di colpevolezza e non di innocenza!) degli imputati (non dei condannati!), si possa cancellare soltanto facendo coincidere la scarcerazione con la sentenza definitiva di assoluzione. E questo mi pare che neppure il Governo lo sostenga.

In altri termini, o noi affermiamo che la custodia cautelare è un provvedimento che deve essere limitato nel tempo, volto a consentire di svolgere nella pienezza l'attività istruttoria alla quale è appunto funzionale quel vincolo della libertà della persona, e in tal caso il provvedimento in esame non risolve il problema, o altrimenti dobbiamo affermare, in contrasto con la Costituzione, che noi stiamo in realtà riformando un principio di civiltà e di giustizia e cioè la presunzione di innocenza e il concetto che il vincolo della carcerazione preventiva è strumentale allo svolgimento delle indagini penali.

Credo che sarebbe importante, signor ministro Vassalli, che il Governo rendesse note non soltanto le percentuali degli imputati scarcerati nel corso del processo, ma anche che i dati illuminanti — che possiede a sufficienza — relativi alla percentuale degli innocenti che rimangono in carcere per un tempo più o meno lungo. Ci sembra questo un dato di estrema importanza. Vorremmo cioè sapere non soltanto quanti cittadini che si presumono innocenti rimangono in carcere (questo è un dato obiettivo che può essere facilmente acquisito), ma soprattutto quante persone rimangono in carcere per un periodo più o meno lungo e vengono poi, per varie ragioni, dichiarate innocenti. Se anche risultasse che una piccola minoranza di cittadini, poi dichiarata innocente, subisce comunque una protrazione della carcerazione per le inefficienze dell'amministrazione della giustizia, ci troveremmo ancora una volta di fronte alla vecchia logica: i costi inevitabili dell'incapacità di governare vengono scaricati non sui veri responsabili ma sul cittadino, in questo caso non

soltanto presunto innocente ma realmente dichiarato tale con sentenza definitiva!

Tutto ciò rientra nel novero della previsione costituzionale in materia di straordinaria necessità ed urgenza? Francamente riteniamo di no. Quanto meno lo strumento con cui si affronta una simile materia è sbagliato: se urgenza vi è, si intervenga adeguatamente, risanando cioè l'amministrazione della giustizia e non certo facendo leva sul senso di paura diffuso tra i cittadini nei confronti degli imputati.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE MASTRANTUONO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, signor ministro, intervengo rapidamente per annunciare che il gruppo socialista è favorevole a questo provvedimento che, pur reiterandone uno precedente, ha tuttavia già ricevuto numerosi giudizi favorevoli sia alla Camera sia al Senato in ordine alla sua costituzionalità.

Pur tenendo presenti i problemi attinenti alle valutazioni sulla libertà personale, che è questione assai grave che merita la massima considerazione da parte di tutti, non possiamo però non prendere in considerazione le esigenze di sicurezza della collettività. Tali esigenze sono tenute presenti anche dalla disciplina della custodia cautelare dettata dal nuovo codice di procedura penale ed in particolare dall'articolo 274 che vi fa, appunto, espresso riferimento.

Credo quindi che i richiami all'articolo 27 della Costituzione, fatti da autorevoli colleghi dell'opposizione, siano rilievi sostanzialmente fuori di luogo perché non è in discussione il principio della presunzione di non colpevolezza. Ciò che deve essere invece esaminata dalla Camera è la valutazione degli effetti di una legislazione che già con la cosiddetta legge Mancino-Violante (ed è per questo che mi meraviglia molto l'atteggiamento dei colleghi del gruppo comunista) aveva introdotto un primo cuneo all'interno delle disposizioni

che avevano disciplinato *ex novo* la materia della custodia cautelare.

Ritengo quindi che ci troviamo di fronte ad un provvedimento non tanto urgente quanto dovuto. Al Governo e in particolare al ministro di grazia e giustizia viene addebitato, spesso fuori di luogo, e specialmente dall'onorevole Fracchia, di non fare sempre e in tempo debito tutto ciò che è necessario. Occorre invece dare loro atto, anche in questa circostanza, di aver seguito con attenzione determinate situazioni che sono in corso. Anche il processo di Palermo (ma non solo questo), che vede implicati 430 imputati, dei quali la Corte deve procedere a continui interrogatori, è all'attenzione del Governo. Esso ha rappresentato l'occasione per un intervento legislativo, ma occorre guardare alla generalità dalle questioni poste dalla legislazione che regola la materia della custodia cautelare.

In particolare, è emerso dalla relazione e da un ordine del giorno presentato dall'onorevole Labriola, proprio con riferimento agli imputati liberati per decorrenza dei termini della custodia cautelare, che vi erano una serie di scarcerazioni riguardanti essenzialmente la fase successiva al giudizio di primo grado, che imponevano al Governo l'esame di quella legge per valutare l'effetto che essa produceva nel corso di questi giudizi.

Ritengo quindi che ci troviamo dinanzi ad un atto dovuto da parte del Governo, sul quale la Camera non può che esprimere, a mio avviso, un giudizio favorevole, riconoscendo l'esistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto in esame.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Avverto che è stato chiesto, con le prescritte condizioni, ai sensi del combinato disposto del primo comma dell'articolo 49 e dell'articolo 51 del regolamento, lo scrutinio segreto nella votazione sull'esistenza dei requisiti costituzionali per l'adozione del decreto-legge n. 370. Trattandosi di materia attinente ai diritti di libertà, la Presidenza ritiene di poter accedere a questa richiesta.

### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 370 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4341.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione:

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	386
Maggioranza . . . . .	194
Voti favorevoli . . . . .	220
Voti contrari . . . . .	166

*(La Camera approva).*

**Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari (4378).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

Ricordo che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso, nella seduta del 29 novembre scorso, parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 381 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4378.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Gei.

**GIOVANNI GEI, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 381 reca disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e reitera i decreti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

legge nn. 109, 195, 264 e 328 modificati in precedenza dalla Camera.

La finalità del decreto-legge è quella di contenere il deficit delle ferrovie dello Stato, come momento preparatorio in vista della prossima ristrutturazione dell'ente. Tale finalità viene perseguita sia attraverso un aumento tariffario — decorso dal 15 aprile 1989 — che dovrà operare nel prossimo quinquennio mediante decreti del Ministero dei trasporti, sia attraverso il contenimento del personale da attuarsi con il prepensionamento di una parte di esso, con la riduzione del *turn over* e con la sperimentazione del lavoro *part-time*. Si prevedono infine procedure per l'acquisizione di beni al patrimonio dell'ente.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che il decreto-legge al nostro esame risponda ai requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, per altro già riconosciuti dalla I Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i trasporti.

**GIUSEPPE SANTONASTASO, Sottosegretario di Stato per i trasporti.** Il Governo concorda con le argomentazioni addotte dal relatore.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**CARLO TASSI.** Signor Presidente, anche in questo caso si tratta di una reiterata reiterazione per cui, a nostro giudizio, a questo decreto mancano i requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione.

Sarò forse un po' monotono nel ripetere via via le stesse argomentazioni, ma persino i colleghi quanto monotono è il Governo, che continua a reiterare i decreti-legge, e quanto lo sono stati i Governi che si sono succeduti in questi anni alla guida del paese!

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 381 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4378.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	389
Maggioranza .....	195
Hanno votato <i>sì</i> .....	232
Hanno votato <i>no</i> .....	157

*(La Camera approva).*

**Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto, nonché per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento di termini in materia tributaria (4379).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto, nonché per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento di termini in materia tributaria.

Ricordo che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso, nella seduta

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

del 29 novembre scorso, parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 383 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4379.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Gei.

GIOVANNI GEI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche sul decreto-legge n. 383 non c'è molto da dire, in quanto esso reitera precedenti decreti-legge, arricchiti e modificati dai relativi dibattiti parlamentari.

Il provvedimento reca norme per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto, nonché per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento di termini in materia tributaria.

In sintesi, il decreto-legge ha lo scopo di contenere l'evasione fiscale nel settore degli immobili, introducendo controlli incrociati, attraverso il sistema informativo elettronico del Ministero delle finanze e con il coinvolgimento dei comuni, che sono autorizzati ad assunzioni temporanee di personale per far fronte a tali esigenze.

Nel provvedimento sono previste modalità per la sanatoria delle omesse dichiarazioni dei redditi attraverso dichiarazioni sostitutive. Vi è, infine, una parte che riguarda le variazioni delle colture non allibrate in catasto, così come vi è un differimento dei termini per il versamento IVA del novembre 1989.

Stante la materia trattata, risulta evidente l'esistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, già riconosciuti dalla I Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo raccomanda all'Assemblea di confermare il pa-

rerere favorevole della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà (*Commenti al centro*).

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, i colleghi sono seccati della monotonia dei miei interventi, così come seccati siamo noi della monotonia con la quale il Governo reitera, per la quinta volta, il decreto-legge!

Per la ragione che ho detto, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale non ritiene che in questa circostanza sussistano i presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 383 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4379.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	375
Votanti .....	371
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	186
Hanno votato sì .....	320
Hanno votato no .....	51

(*La Camera approva*).

Sospendo la seduta fino alle 15,30.

**La seduta, sospesa alle 13,30,  
è ripresa alle 15,30.**

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
GERARDO BIANCO

### Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Giovanni Bruni, Casati, Silvia Costa, Facchiano, Fracanzani, Gelli, Sangiorgio, Seppia e Soave sono in missione per incarico del loro ufficio.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 7-19 dicembre 1989.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, riunitasi questa mattina con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato all'unanimità, ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 e del comma 7 dell'articolo 119 del regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 7-19 dicembre 1989 e l'organizzazione della discussione dei disegni di legge di bilancio di previsione dello Stato per il 1990 (4361) e della legge finanziaria per il 1990 (4362) (approvati dal Senato):

*Giovedì 7 (ore 10-13), lunedì 11 (ore 10-13,30/15-21,30), martedì 12 (ore 9,30-13,30):*

Discussione congiunta sulle linee generali del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per il 1990 (4361) e della legge finanziaria per il 1990 (4362) (*approvati dal Senato*) e repliche dei relatori e dei rappresentanti del Governo.

Il tempo disponibile al netto della detrazione è di 5 ore per gli interventi introduttivi e le repliche dei relatori di maggioranza e minoranza e dei rappresentanti del Governo è di 12 ore, ripartito come segue (per metà in misura uguale tra tutti i gruppi parlamentari e per metà in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi):

DC 2 ore e 35 minuti; PCI 2 ore; PSI 1 ora e 20 minuti; MSI-DN 50 minuti; Misto 45

minuti; PRI 45 minuti; Sinistra Indipendente 45 minuti; Verde 40 minuti; PSDI 40 minuti; PLI 35 minuti; Federalista Europeo 35 minuti; DP 30 minuti.

*Martedì 12 (ore 15-21,30), mercoledì 13 (ore 9-13/15-21,30), giovedì 14 dicembre (ore 9-14):*

Esame degli articoli del disegno di legge di bilancio (4361).

Il tempo disponibile al netto della detrazione di 6 ore di tempi tecnici (votazioni, pareri) è di 16 ore, ripartito come segue (per metà in misura uguale tra tutti i gruppi parlamentari e per metà in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi):

DC 3 ore e 35 minuti; PCI 2 ore e 40 minuti; PSI 1 ora e 50 minuti; MSI-DN 1 ora e 10 minuti; Misto 55 minuti; PRI 55 minuti; Sinistra Indipendente 55 minuti; Verde 50 minuti; PSDI 50 minuti; PLI 50 minuti; Federalista europeo 45 minuti; DP 45 minuti.

*Giovedì 14 (ore 16-21,30), venerdì 15 (ore 9-14/15-21,30), sabato 16 (ore 9-16) e lunedì 18 (ore 11-14/15-20):*

Esame e votazione degli articoli, degli ordini del giorno e votazione finale del disegno di legge finanziaria (4362).

Il tempo disponibile al netto della detrazione di 10 ore di tempi tecnici (votazioni, pareri) è di 22 ore, ripartito come segue (per metà in misura uguale tra tutti i gruppi parlamentari e per metà in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi):

DC 5 ore; PCI 3 ore e 35 minuti; PSI 2 ore e 35 minuti; MSI-DN 1 ora e 30 minuti; Misto 1 ora e 15 minuti; PRI 1 ora e 15 minuti; Sinistra Indipendente 1 ora e 15 minuti; Verde 1 ora e 10 minuti; PSDI 1 ora e 10 minuti; PLI 1 ora e 10 minuti; Federalista europeo 1 ora e 5 minuti; DP 1 ora.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

*Martedì 19 dicembre (antimeridiana - ore 11):*

Esame e votazione della nota di variazione, esame e votazione degli ordini del giorno e votazione finale del disegno di legge di bilancio (4361).

Il suddetto calendario sarà stampato e distribuito.

**Si riprende la discussione del disegno di legge n. 4321.**

PRESIDENTE. Riprendiamo ora, onorevoli colleghi, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4321, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola.

Ricordo che questa mattina si è svolta la discussione sulle linee generali e hanno replicato il relatore ed il ministro della pubblica istruzione.

Do lettura del parere espresso dalla V Commissione (Bilancio) sul disegno di legge in discussione:

«Parere favorevole a condizione che all'articolo 29, lettera b), del decreto-legge, nel testo della Commissione, le parole mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1990 al capitolo 1032, 1035, 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione siano sostituite con le seguenti:

mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1990 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio finanziario, alla voce Riforma della scuola elementare;

Parere contrario sugli emendamenti in quanto implicanti oneri non quantificati».

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di recluta-

mento del personale della scuola, è convertito in legge con le modifiche riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1989, n. 249, e 2 settembre 1989, n. 315».

Do lettura delle modifiche apportate dalla Commissione:

*All'articolo 2:*

*dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

«10-bis. I docenti in possesso dei requisiti previsti alla lettera a) e alla lettera b) del comma 10, che abbiamo superato un concorso di cui alla lettera a) pur essendovi stata ammessa con riserva, purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inseriti nelle graduatorie per soli titoli.»;

*dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

«11-bis. I giorni di sospensione dell'attività didattica, nonché quelli di mancata attività didattica a seguito di anticipata chiusura dell'anno scolastico determinata dallo svolgimento di elezioni politiche ed amministrative sono valutabili come servizio di insegnamento non di ruolo ai soli fini del computo del periodo di servizio richiesto per l'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui al punto b) del comma 10.»;

*al comma 24, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:*

«tre anni».

*All'articolo 9:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiamo supe-

rato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, nonché coloro che siano stati ammessi al concorso con riserva in quanto appartenenti a ruoli di classe diversa, hanno titolo, anche se vi sono stati ammessi con riserva, ad essere immessi nei precedenti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

*All'articolo 10, l'ultimo periodo del comma 6 è soppresso.*

*All'articolo 11:*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. In prima applicazione, per gli insegnanti elementari in possesso dei requisiti di servizio di cui al comma 1, è bandito, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso riservato».

*Dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:*

#### ARTICOLO 28-bis.

1. Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami da indire entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del pre-

sente decreto e da svolgere con le stesse modalità previste dall'articolo 11, comma 3, gli insegnanti della scuola materna e della scuola secondaria non provvisti della prescritta abilitazione, che abbiano prestato il servizio d'insegnamento di cui allo stesso articolo 11, comma 1, in qualità di supplenti nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della Regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.

*All'articolo 29:*

*al comma 1, le parole: «26.000 milioni per l'anno 1990» sono sostituite dalle seguenti: «28.500 milioni per l'anno 1990».*

*al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) quanto a lire 28.500 milioni per l'anno 1990, per lire 26.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo e per 2.500 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1990, ai capitoli 1032, 1035, 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. I ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali.

2. L'inquadramento è disposto secondo i criteri di anzianità di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel ruolo della provincia in cui il personale interessato ha la sede di titolarità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

3. Per l'amministrazione dei ruoli di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione delle relative dotazioni organiche per gli attuali ruoli provinciali del personale docente.

4. Restano ferme le competenze attualmente esercitate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nei riguardi del personale docente di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire la parola: provinciali con le seguenti: regionali con dotazione organiche provinciali.*

1. 1.

Lucenti, Diaz, Pallanti, Rebecchi, Ghezzi, Samà.

*Al comma 2, sostituire le parole: della provincia con le seguenti: della regione.*

1. 2.

Lucenti, Diaz, Pallanti, Rebecchi, Sanfilippo.

*Al comma 3, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: riferite al Sovrintendente scolastico regionale o interregionale.*

1. 3.

Lucenti, Diaz, Pallanti, Lodi Faustini Fustini, Pellegatti.

Passiamo alla discussione sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Ha chiesto di parlare l'onorevole Masini. Ne ha facoltà.

NADIA MASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo inteso ripresentare in aula alcuni emendamenti che si

riferiscono particolarmente all'articolo 1, ma che poi conseguentemente concernono anche altre parti del decreto. Tali proposte tendono a modificare l'attuale formulazione del decreto-legge laddove il riferimento di competenza territoriale per la definizione dei ruoli del personale docente degli istituti secondari viene trasformato da nazionale a provinciale; noi segnaliamo, invece, l'esigenza che il riferimento sia convertito in «regionale».

Due ragioni ci hanno indotto alla presentazione di un emendamento di questa natura. La prima è di ordine pratico: non riteniamo che con la trasformazione del ruolo da nazionale a provinciale si dia una risposta positiva alla difficoltà di gestione di questo personale.

La seconda ragione riguarda più compiutamente e complessivamente una filosofia che voglio riferire in via sintetica al concetto di autonomia. Ci troviamo in presenza di un provvedimento che tanto nella forma (il decreto-legge) quanto nella sostanza non intende normare soltanto questioni di particolare urgenza e rilevanza, ma invece — proprio per il trascinarsi che ha contraddistinto con mille contraddizioni l'intero iter prima del disegno di legge e poi dei tre decreti-legge successivamente reiterati — finisce per introdurre anche elementi modificativi in alcune parti normative del più complessivo comparto scuola.

Ritengo allora che sarebbe stato opportuno, anche tenuto conto del travalicamento dei contenuti propri di un decreto-legge, provvedere ad indirizzare i contenuti del provvedimento in discussione (almeno quelli di carattere positivo, perché tanti sono gli aspetti negativi che esso contiene) verso un assetto riformatorio che inevitabilmente dovrà portare all'autonomia delle unità scolastiche. Tale autonomia dovrà avere come perno la rottura dell'attuale centralismo ministeriale, cioè dell'attuale burocratizzazione, che è una delle ragioni (non la sola, per la verità, perché quella prevalente io ritengo sia di natura politica) che finora hanno creato le enormi difficoltà di gestione del personale che sono alla base del provvedimento in

esame, inducendo a continue sanatorie senza riuscire a definire un quadro di riferimento normativo organico che possa dare maggiore certezza, maggiore trasparenza e rompere quei lacci e laccioli che sono propri di una gestione clientelare del personale della scuola, e non solo della scuola.

Quindi, se noi sosteniamo, come mi pare che venga fatto anche da parte di forze della maggioranza e del Governo, il principio dell'autonomia come vero grimaldello per una reale riforma, non vi è dubbio allora che essa dovrà partire anche dalla rottura del centralismo ministeriale. È indubbio infatti che tale rottura dovrà avere come conseguenza una ricaduta su una ridefinizione territoriale dei poli di governo della scuola e quindi anche dei poli di riferimento per la gestione del personale.

Noi ci auguriamo che si possa riprendere un discorso sull'autonomia; altrimenti, dovremo prendere atto dell'esistenza di serie pregiudiziali di merito anche su altre proposte di riforma che pure sono in attesa di approvazione. Se verrà ripreso tale discorso, si potrà dare una risposta diversa ai problemi del personale che sono destinati ancora una volta, con questo provvedimento, a non poter essere risolti, o quanto meno incanalati in una prospettiva di maggiore trasparenza, e soprattutto di più corretta gestione e di maggiore efficacia.

Ecco perché noi insistiamo sull'esigenza di una trasformazione dei ruoli a livello regionale: è quello l'ambito di riferimento in cui intendiamo riportare i livelli di governo della scuola, del personale, della programmazione e dei contenuti propri dell'attività scolastica. Ci pare che questo sarebbe non soltanto un segnale importante per quanto riguarda il futuro di altre riforme, ma rappresenterebbe anche una sorta di coerenza, pur nella negatività complessiva del provvedimento, che non si limita a rimanere nell'ambito delle materie urgenti, ma esula e sconfinava anche in altri campi. Non si riesce francamente a capire perché un simile riferimento, di indubbia efficacia, non possa trovare con-

siderazione nell'ambito dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Si garantirebbe in tal modo una maggiore funzionalità e soprattutto si darebbe il segnale di un primo passo verso un'affermazione di autonomia, su cui sarà poi necessario intervenire con proposte di legge. Ancora una volta richiamo l'esigenza di conoscere come forza parlamentare, quale fine abbia fatto la proposta governativa tanto sbandierata fino a pochi mesi fa dal precedente Governo. Mi auguro che con l'accoglimento dei nostri emendamenti si dia un segnale positivo nei confronti della scuola.

Per queste ragioni, sosteniamo gli emendamenti riferiti all'articolo 1, relativi alle esigenze di regionalizzazione, e gli emendamenti che consequenzialmente abbiamo presentato anche ad altre parti del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre.

3. All'indicazione si provvede con bando emanato dal ministro della pubblica istruzione.

4. La determinazione dei posti è effettuata dal provveditore agli studi all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analoga-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

mente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

5. Per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e all'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. Per la scuola materna e per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali sia prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso per titoli ed esami hanno anche funzioni di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, nonché per l'ammissione ai concorsi per soli titoli.

8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi. La nomina a cattedra di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

9. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio

precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

11. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province, nonché per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.

13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

14. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

16. Con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

17. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non è valutato.

18. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.

19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

20. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.

21. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami. Ai fini dell'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli a cattedre nelle Accademie di belle arti l'assegnazione dei posti annualmente disponibili è effettuata dopo aver proceduto ad accantonare, sull'aliquota spettante a detti concorsi, il 25 per cento dei posti stessi per destinarli alla nomina di coloro che risultino inseriti nella graduatoria del concorso per titoli, riservato agli assistenti delle predette Accademie, indetto in applicazione dell'articolo 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270; fermo restando tale accantonamento fino all'esaurimento di tale ultima graduatoria, non si può procedere all'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli se non dopo che siano state esaurite le graduatorie, ancora valide, dei concorsi per titoli ed esami a cattedre nelle Accademie di belle arti.

22. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria

per la quale la nomina stessa è stata conferita.

23. Ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per soli titoli, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, purché essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina.

24. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

25. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

26. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione, di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche al personale docente immesso in ruolo mediante concorso per soli titoli».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: personale docente aggiungere le seguenti: , direttivo ed assistente.*

2. 13.

Savino.

*Al comma 1, dopo le parole: istituti d'arte aggiungere le seguenti: , dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, nonché ai ruoli di coordinatore amministrativo,.*

2. 14.

Savino.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il passaggio e l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna ed elementare è concesso, altresì, ai docenti delle attività integrative dipendenti degli enti locali.

2. 21.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* che specifica anche le eventuali sedi decentrate.

2. 15.

Savino.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola:* provinciale con la seguente: regionale.

2. 1.

Diaz, Lucenti, Pallanti, Migliasso.

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole:* soli fini abilitativi *aggiungere le seguenti:* o il conseguimento dell'idoneità nei concorsi per la scuola materna ed elementare.

2. 23.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* anche direttivo.

2. 16.

Savino.

*Al comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente: b) una esperienza docente direttiva o amministrativa della durata di almeno 60 giorni anche non continuativi, effettuati in istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, in attività corrispondente a posti di ruolo, svolta*

sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso al medesimo, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso.

2. 17.

Savino.

*Al comma 10, lettera b), dopo le parole:* scuole statali *aggiungere le parole:* pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti.

2. 27.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 10 lettera b), sopprimere le parole* per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso.

2. 24.

Poli Bortone, Parlato, Rallo.

*Al comma 10, lettera b), dopo le parole:* classi di concorso *aggiungere le seguenti:* e per insegnamenti relativi ai corsi straordinari dei conservatori di musica.

2. 2.

Lucenti, Diaz, Picchetti, Pallanti, Ghezzi, Samà.

*Al comma 10, lettera b) sostituire le parole:* per almeno 360 giorni con le seguenti: per almeno 180 giorni.

2. 26.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole:* nel triennio precedente.

2. 25.

Rallo, Poli Bortone.

*Al comma 10, lettera b), dopo le parole:* istituti di istruzione secondaria *aggiungere*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

le seguenti: e in scuole private legalmente riconosciute.

2. 22.

Rallo, Poli Bortone.

*Al comma 10, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il suddetto servizio di insegnamento è ridotto a 180 giorni per i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami.

2. 28.

Rallo, Poli Bortone.

*Al comma 10, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La cumulabilità si riferisce anche ai servizi prestati nei conservatori di musica in corsi straordinari e in corsi ordinari.

2. 3.

Lucenti, Diaz, Picchetti, Alinovi,  
Lodi, Faustini Fustini.

*Al comma-bis 10, premettere il seguente:*

*10-bis.* Il computo dei giorni di servizio, di cui al comma 10, lettera b), decorre in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico nel quale il conferimento della supplenza annuale è stato disposto dal Provveditore agli studi su posto d'insegnamento vacante dall'inizio dell'anno scolastico stesso.

\* 2. 4.

Lucenti, Civita, Diaz, Pallanti,  
Migliasso.

*Al comma 10-bis premettere il seguente:*

*10-bis.* Il computo dei giorni di servizio, di cui al comma 10, lettera b), decorre in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico in cui il conferimento della supplenza annuale è stato disposto dal Provveditore agli studi su posto d'insegnamento vacante dall'inizio dell'anno scolastico stesso.

\* 2. 30.

Poli Bortone, Rallo.

Sopprimere il comma 10-bis.

2. 43.

Governo.

*Dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:*

*10-ter.* Al concorso per soli titoli sono ammessi altresì coloro i quali siano in possesso della necessaria abilitazione all'insegnamento o abbiano superato le prove di un precedente concorso a cattedra, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, con un servizio di ruolo di almeno 5 anni di personale A.T.A.

*10-quater.* Al concorso per soli titoli sono ammessi altresì coloro i quali siano in possesso della necessaria abilitazione all'insegnamento o abbiano superato le prove di un precedente concorso in relazione alla medesima classe di concorso e abbiano un servizio di insegnamento di 360 giorni anche non continuativi presso scuole parificate o enti pubblici.

*10-quinquies.* I benefici del concorso per soli titoli per il personale coordinatore amministrativo di cui al decreto-legge n. 249 del 1989 sono estesi anche per le qualifiche di collaboratore amministrativo e ausiliario.

2. 29.

Poli Bortone, Parlato, Rallo.

*Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:*

*10-ter.* Ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli riguardanti i ruoli A, B, C e D degli insegnanti elementari nella provincia di Bolzano — fermi restando i requisiti specifici previsti dalle norme di attuazione dello Statuto speciale — si considerano in possesso del requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 10 gli aspiranti che abbiano comunque superato

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

un concorso ordinario per l'accesso a posti di insegnante elementare — ancorché non corrispondente a quello per il quale si chiede l'inclusione in graduatoria — sia nella provincia di Bolzano che in qualsiasi altra provincia.

2. 5.

Fachin Schiavi, Diaz, Lucenti,  
Sanfilippo, Pallanti.

*Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:*

10-ter. I documenti di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, in possesso del prescritto titolo di studio nonché del requisito di cui alla lettera a) del comma 10, hanno titolo a partecipare ai concorsi per soli titoli di cui al presente articolo e al successivo articolo 4, purché abbiano maturato almeno due anni di servizio di insegnamento, comunque prestato, negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado.

2. 31

Poli Bortone, Rallo.

*Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:*

10-ter. Il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, in possesso del prescritto titolo di studio nonché del requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 10, ha titolo a partecipare ai concorsi per soli titoli di cui al presente articolo e al successivo articolo 4, purché abbia maturato due anni di effettivo servizio.

2. 32.

Poli Bortone, Rallo.

Sopprimere il comma 11-bis.

2. 42

Governo.

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

12. I concorsi per soli titoli sono nazionali; la partecipazione ai concorsi per titoli

ed esami è, invece, consentita per due province, nonché per tutti i tipi di concorso per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.

2. 18.

Savino.

*Al comma 12, sostituire la parola: due con la seguente: più.*

2. 33.

Rallo, Poli Bortone.

*Al comma 12, sostituire la parola: province con la seguente: regioni.*

2. 6

Diaz, Lucenti, Pallanti, Sanfilippo, Ghezzi.

*Al comma 15, dopo le parole: ciascun concorrente aggiungere le seguenti: con precedenza assoluta per le categorie protette di cui alla legge n. 482 del 2 aprile 1968 e successive modificazioni.*

2. 34.

Rallo, Poli Bortone.

*Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.*

2. 19.

Savino.

*Al comma 15, secondo periodo, sostituire la parola: provinciale con la seguente: regionale.*

2. 7.

Diaz, Lucenti, Sanfilippo, Lodi  
Faustini Fustini, Pellegatti.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. La nomina nei ruoli provinciali a seguito di concorso per soli titoli è disposta

dal Ministro della pubblica istruzione, secondo l'ordine delle preferenze chieste ed espresse dall'interessato, o in via subordinata d'ufficio.

2. 20.

Savino.

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

17. Il servizio riferito a classi di concorso o a posti di ruolo diversi da quelli inerenti al concorso, purché prestato in possesso del titolo richiesto ai fini di cui al presente articolo, è valutato la metà del servizio specifico.

2. 8.

Lucenti, Diaz, Picchetti, Pallanti, Ghezzi.

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

17. Il servizio, se riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso, ivi compreso quello non relativo a classi di concorso, avrà una valutazione pari alla metà di quello specifico.

2. 35.

Poli Bortone, Rallo, Pazzaglia, Parlato, Tassi, Del Donno.

*Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I concorsi per titoli ed esami e gli esami abilitanti diversamente classificati debbono essere valutati secondo un criterio che disciplini il rapporto tra le differenti classificazioni in maniera meno svantaggiosa per i titoli di idoneità conseguiti in concorsi per esami e titoli.

2. 36.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 21, sostituire le parole:* sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti *con le seguenti:* debbono essere utilizzate con priorità rispetto alle.

2. 37.

Rallo, Poli Bortone.

*Al comma 21, sostituire le parole da:* fermo restando tale accantonamento *fino al termine con le seguenti:* Si procede all'utilizzazione delle graduatorie del concorso per soli titoli solo dopo aver assegnato il 50 per cento dei posti, annualmente disponibili, alle graduatorie ancora valide dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti di assistente nelle Accademie di belle arti.

2. 9.

Lucenti, Diaz, Picchetti, Sanfilippo, Lodi Faustini Fustini.

*Al comma 23, sostituire le parole da:* purché *fino al termine con le seguenti:* purché essi abbiano titolo a nuova nomina nelle predette istituzioni per l'anno scolastico cui si riferisce l'immissione in ruolo.

2. 10.

Diaz, Lucenti, Picchetti, Rebecchi, Pallanti.

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. Il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, si applica anche ai docenti immessi in ruolo in base alle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 16 luglio 1984, n. 326, in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604. I docenti di cui sopra vengono pertanto mantenuti in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero per un ulteriore triennio dalla scadenza del settennio economico.

2. 38.

Aiardi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

*Sostituire il comma 24 con il seguente:*

24. Il personale docente e non docente che, ai sensi del presente decreto, ha diritto ad essere incluso nella graduatoria dei concorsi per soli titoli ai fini della immissione in ruolo, nonché quello già incluso nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui alla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426, è mantenuto in servizio all'estero su posti vacanti e disponibili sino all'immissione nei ruoli metropolitani. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

2. 39.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 25, aggiungere in fine le seguenti parole:* nonché a quello appartenente al ruolo speciale di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 535 e successive modificazioni, qualora abbia prestato il previsto servizio con il possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 2 della suddetta legge.

2. 12.

Masini.

*Al comma 25, aggiungere, in fine, le parole*, al personale esperto negli istituti tecnici e professionali nonché al personale insegnante nelle scuole ed istituti a regolamentazione speciale presso le forze militari.

2. 40.

Poli Bortone, Rallo.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Con apposito provvedimento, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sarà istituita la classe di concorso per "Tecnico professionale alberghiero" e "Tecnologia alberghiera pratica". I docenti con incarichi su tali discipline, a partire dall'anno scolastico 1982-1983, saranno ammessi a sessione riservata di concorso.

2. 11.

Lucenti, Masini, Cordati Rosaia, Pallanti, Ghezzi, Sanfilippo, Migliasso.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero a norma dell'articolo 19 della legge n. 740/40, che abbia superato un concorso per titoli ed esami indetto con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 215/67 o dall'articolo 1 della legge 604/82, è comandato all'estero con le stesse modalità e per lo stesso periodo dei comandati a norma della legge 604/82.

2. 41.

Poli Bortone, Rallo.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Savino. Ne ha facoltà.

NICOLA SAVINO. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sui miei emendamenti riferiti all'articolo 2, che tendono al recupero della *ratio* dichiarata di questo provvedimento.

Si afferma infatti che esso istituisce un doppio canale ma perché ci sia un doppio canale è necessario mantenere la possibilità di scegliere tra il concorso per titoli per la metà dei posti disponibili e il concorso per esami per l'altra metà.

Proprio per recuperare questa *ratio*, mi permetto di proporre un richiamo alle varie categorie presenti nella scuola, che

sono prese in considerazione separatamente nel decreto. Si stabilisce una regola uniforme per tutti gli operatori scolastici, senza compiere distinzioni all'interno del decreto-legge.

Intendo richiamare due punti fondamentali, che a me sembrano i più gravidi di difetti e di conseguenze per la scuola: mi riferisco all'articolo 2, comma 10, lettera b), nel quale si richiede che sia stato effettuato un certo periodo di insegnamento per poter usufruire del cosiddetto doppio canale.

In un concorso è superfluo rifarsi ai servizi prestati; si richiedono requisiti culturali. Il superamento dell'esame di abilitazione è condizione indispensabile per partecipare a questo tipo di concorso; è sostanzialmente pleonastico richiamarsi al numero degli anni o dei giorni di servizio prestati. È infatti evidente che è più favorito chi ha insegnato per un numero maggiore di giorni. Introdurre la previsione relativa a 360 giorni di servizio — o 400, quali che siano — contribuisce soltanto a generare meccanismi perversi, che poi si ritrovano in altra parte del provvedimento in esame.

In particolare, partendo dal requisito che ho richiamato, si istituisce una sottocategoria alla quale si riconosce la facoltà di partecipare alle abilitazioni riservate: pertanto quella che dovrebbe essere una categoria di precari ad esaurimento si moltiplica. Con le abilitazioni riservate si aggiungono altri aspiranti alla schiera già nutrita dei precari. Si dovrebbe evitare il verificarsi di tale situazione, che fa sì che il provvedimento in esame configuri una vera e propria contraddizione in termini.

I miei emendamenti tendono altresì ad abolire le graduatorie provinciali, alle quali riteniamo preferibili quelle nazionali. Specifico che si tratta di cosa diversa dai ruoli, che possono essere provinciali o regionali. Il mio ragionamento si riferisce al concorso: il concorso per titoli dovrebbe essere nazionale. Solo in tal modo si evita il pericolo, cui andiamo sicuramente incontro con il decreto-legge in discussione, che i veri precari, dotati già di abilitazione e che purtroppo risiedono prevalentemente

nel Mezzogiorno, con le graduatorie provinciali vengano incoraggiati a non emigrare dove i posti effettivamente sono disponibili. Il risultato è che i giovani supplenti attuali, non precari né abilitati, che occupano determinati posti, verranno dotati di abilitazione con procedura straordinaria; invece i veri precari, con anni di servizio e l'abilitazione, rimarranno incastrati nelle graduatorie delle province nelle quali non vi sono i posti. La conclusione finale sarà il blocco dei concorsi fino all'esaurimento delle graduatorie delle province meridionali.

Ancora una volta il provvedimento di cui ci occupiamo finisce per causare danni alla scuola, creando ingiustizie, sperequazioni, disagi, soprattutto nella scuola meridionale, che invece avrebbe bisogno di trovarsi in situazioni qualitativamente migliori, per produrre la nuova classe dirigente che dovrebbe, come diceva Salvemini, riscattare il Mezzogiorno d'Italia.

Non interverrò successivamente, colleghi, e, sulla base delle considerazioni che ho svolto, raccomando l'approvazione dei miei emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che diventerebbe il centro del provvedimento, quasi l'articolo unico del provvedimento, che ripristina il doppio canale ed evita le successive eccezioni, delle quali chiedo la soppressione in quanto snaturano il sistema e sono tali da eliminare addirittura il doppio canale. Si afferma che una prima attuazione del concorso per soli titoli produrrebbe una graduatoria con effetti a tempo indeterminato, che difficilmente potrà essere esaurita.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, avverto che all'articolo 3 del decreto non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e

dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale dal ministro della pubblica istruzione con frequenza triennale. La determinazione dei posti è effettuata all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso è espletato.

3. I concorsi medesimi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno o più provveditori agli studi o sovrintendenti scolastici appositamente delegati.

4. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a 200. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

5. Le medesime commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno 5 anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno 10 anni.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.

7. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scritto-

grafica e pratica, non può superare in ogni caso le 12 ore.

8. Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le norme di cui all'articolo 2.

9. Per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificato dall'articolo 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326. Possono essere nominati anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del ministro della pubblica istruzione».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

4. 3.

Savino

*Al comma 1, dopo le parole: pianisti accompagnatori aggiungere le seguenti: nonché del personale docente dei corsi straordinari e speciali.*

4. 1.

Lucenti, Diaz, Picchetti, Sanfilippo, Lodi Faustini Fustini.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le norme previste nel presente articolo si applicano anche al personale docente dei corsi speciali delle Accademie e dei corsi straordinari dei Conservatori di musica. Il ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, stabilirà con proprio decreto le norme per la determinazione dell'organico e delle cattedre corrispondenti ai corsi speciali e

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

ai corsi straordinari, da istituire nelle Accademie e nei Conservatori di musica.

4. 2.

Lucenti, Diaz, Picchetti, Pallanti, Ghezzi, Samà.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4, ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. È istituito il ruolo degli ispettori tecnici con una dotazione organica di seicentovantasei unità.

2. Essi esercitano le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

3. Il ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.

4. Per il reclutamento degli ispettori tecnici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

5. I vincitori dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono assegnati agli uffici scolastici periferici e vi permangono per un periodo non inferiore a tre anni.

6. Agli ispettori tecnici appartenenti al ruolo unico istituito dal presente articolo si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico concernenti gli ispettori tecnici centrali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Sono soppressi i ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici.

8. Gli ispettori tecnici attualmente in servizio sono inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1991. Gli ispettori tecnici provenienti

dal ruolo degli ispettori tecnici periferici mantengono il trattamento economico in godimento fino alla data del 31 dicembre 1990.

9. Le procedure relative ai concorsi a posti di ispettore tecnico periferico indetti prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano validità ai fini dell'accesso al ruolo unico degli ispettori tecnici. I vincitori dei predetti concorsi sono inquadrati nel ruolo unico degli ispettori tecnici con decorrenza giuridica dalla data dell'atto di nomina e con effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio e, comunque, da data non anteriore al 1° gennaio 1991. Qualora l'assunzione in servizio avvenga in data antecedente al 1° gennaio 1991, all'interessato spetta, sino a tale data, il trattamento economico già previsto per il soppresso ruolo degli ispettori tecnici periferici.

10. Al fine di potenziare i servizi relativi alle verifiche tecnico-amministrative, la dotazione dei posti di dirigente superiore con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto ed ispettore generale, di cui alla tabella IX — quadro A, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 25 unità. Dette unità sono portate in detrazione alla dotazione organica di 119 posti di ispettore centrale, di cui alla tabella IX — quadro B, dell'allegato II al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, dotazione che, per la quota residua di 94 posti, concorre alla determinazione della dotazione organica di seicentovantasei unità del ruolo unico degli ispettori tecnici di cui al comma 1.»

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

5. 1.

Pallanti, Diaz, Ghezzi, Sanfilippo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

*Sopprimerlo.*

5. 3.

Savino.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 5.

1. È istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione organica di seicentonovantasei unità.

2. La qualifica di ispettore tecnico centrale è soppressa. I posti corrispondenti sono trasformati in posti di "Consigliere ministeriale aggiunto" e riservati per il 50 per cento delle future disponibilità a concorsi destinati agli ispettori tecnici.

3. Sono istituite le segreterie regionali del corpo ispettivo coordinate nazionalmente, funzionalmente dipendenti dal ministro della pubblica istruzione e dotate di autonomia finanziaria e autonomia operativa nell'ambito dell'attività dell'Ufficio scolastico regionale.

4. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno determinate le modalità del funzionamento collegiale delle segreterie nazionali e quelle concernenti il loro coordinamento nazionale. Sarà altresì determinata l'entità degli stanziamenti a carico dei capitoli 1021 e 1121, da destinarsi all'attività del corso ispettivo di ogni singola regione.

5. 2.

Lucenti, Diaz, Picchetti, Samà,  
Lodi Faustini Fustini.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Con effetto giuridico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed agli effetti economici dal 1° gennaio 1991 le disposizioni di cui al presente articolo si estendono, in quanto applicabili, anche al personale in quiescenza del soppresso ruolo degli ispettori tecnici periferici, provenienti dai concorsi per titoli ed esami indetti dal 1968 in

poi con il decreto ministeriale 13 marzo 1968 e decreti ministeriali successivi. Con effetto dal 1° gennaio 1991, le pensioni ordinarie dei medesimi sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico, concernenti gli ispettori tecnici centrali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. 4.

Poli Bortone, Sospiri, Rallo.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Lucenti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUCENTI. Signor Presidente, in un certo senso mi dispiace dover ripetere, in merito all'articolo 5 del decreto-legge in esame, le considerazioni svolte durante la discussione sulle linee generali. Tuttavia, nella speranza (che mi auguro sia ben riposta) che *repetita iuvant*, ripropongo le nostre valutazioni perché l'articolo 5 di questo provvedimento è davvero una perla.

Ho ben presente l'intervento pronunciato in aula dall'onorevole Labriola nella seduta del 24 marzo 1988; la prego, onorevole Labriola, di non sopravvalutare questa mia citazione, perché vorrei solo ricordare che in quella circostanza lei chiese coerenza ai colleghi: io mi aspetterò quindi coerenza anche da lei.

SILVANO LABRIOLA. Non è escluso!

GIUSEPPE LUCENTI. L'articolo 5 del provvedimento in esame non prevede più gli ispettori periferici, ma considera invece quelli centrali ed attribuisce loro la dirigenza superiore, cioè la qualifica attualmente propria dei provveditori.

Per la prima volta si introduce un grave precedente: una categoria viene espunta dall'ambito di una legge-quadro in virtù di un decreto-legge. È del tutto evidente che

una normativa di questo genere, di tipo ordinamentale, non ha nulla a che vedere con i requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione per l'adozione dei decreti-legge.

Se si procede in tal modo per quanto riguarda gli ispettori periferici, cioè se si ricorre ad un provvedimento d'urgenza per effettuare operazioni di questa natura, il Governo si deve rendere conto che tale comportamento costituirà precedente e ci porrà nelle condizioni di non poter resistere alle uguali richieste che, più o meno legittimamente, altri dipendenti, altre figure giuridiche del mondo della scuola, possono o potrebbero avanzare.

Non sto facendo un discorso astratto ma assolutamente concreto, e lo dimostreranno le prese di posizione che i sindacati dei 16 mila direttori didattici e presidi stanno assumendo in ordine a quanto previsto proprio dall'articolo 5, che propone di riconoscere agli ispettori periferici l'inquadramento nella dirigenza superiore. Questo non potrà essere negato ai presidi, anche in rapporto al ventilato provvedimento sull'autonomia scolastica.

I sindacati dei presidi hanno minacciato il ricorso a scioperi e ad azioni di lotta, anzi hanno già avanzato richiesta che a questo articolo 5 sia aggiunto un articolo 5-bis che preveda già l'inquadramento dei presidi a dirigenti.

Credo che se quanto affermiamo è vero — ed è incontrovertibilmente vero — si dovrebbe capire che tipo di strada apra una norma di tal genere: un numero sempre maggiore di personale sarà posto al di fuori della contrattazione e questa si esaurirà forse al personale di terzo e quarto livello. Se questa è evidentemente la strada, il tutto ha una logica.

È questa la volontà vera del Governo, nascosta dietro l'articolo 5? Lo vedremo subito, poiché credo sia stato predisposto un ordine del giorno che intende impegnare il Governo in questa direzione per quanto riguarda i presidi.

Superando per un momento una tale argomentazione, che poi è la più importante per le conseguenze che si porta dietro, dobbiamo dire che l'articolo 5 con-

tiene altre storture. Sono comunque ben note, perché non c'è giornale italiano che in questi mesi non abbia ospitato prese di posizione contro certe previsioni normative.

Che cosa provoca, fra l'altro, questo articolo 5? ... Desidererei essere ascoltato dal ministro Matterella, non perché egli abbia bisogno di ascoltarmi per conoscere queste argomentazioni, ma perché forse il fatto che io le ricordi può anche sollecitare una saggezza che finora non v'è stata!

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. È sempre utile!

GIUSEPPE LUCENTI. Che cosa provoca, dicevo, l'articolo 5? Nel 1987 si è svolto un concorso, per titoli ed esami, per il passaggio da ispettore periferico ad ispettore centrale; si è trattato di un concorso abbastanza serio e selettivo: solo cinque ispettori periferici hanno vinto il concorso e sono stati inquadrati nel ruolo di ispettori centrali (altre decine di partecipanti non hanno superato il concorso).

Ebbene, in base a quanto previsto dall'articolo 5, che cosa accadrà, anche dal punto di vista dell'inquadramento economico? Gli ispettori periferici, diventati dirigenti superiori *ope legis* con questo decreto-legge, avranno un trattamento economico superiore di circa 30 milioni a quello riservato agli ispettori centrali che sono diventati tali in forza di un concorso, posto che nel provvedimento non viene prevista alcuna equiparazione del trattamento economico per chi andrà ad assolvere la stessa funzione.

Onorevoli colleghi, vorrei che la posizione del gruppo comunista apparisse chiara. Nel corso degli ultimi due anni, cioè da quando abbiamo cominciato a trattare tale materia, non abbiamo mai negato che fosse necessario affrontare il problema degli ispettori periferici e prendere seriamente in considerazione le questioni connesse alla funzione ispettiva in generale. Il nostro gruppo ha sempre sostenuto che il Governo avrebbe dovuto adottare un provvedimento specifico in materia. Durante questi due anni, invece, i governi che

si sono succeduti hanno sempre rilevato che il problema era urgente e che un provvedimento legislativo ordinario avrebbe avuto un iter travagliato. Sono passati due anni e la situazione è rimasta la stessa.

Il gruppo comunista continua a ritenere che, se si vogliono evitare le conseguenze che ho evidenziato, il problema deve essere affrontato in altra sede; in ogni caso, in via subordinata abbiamo presentato il mio emendamento 5.2, interamente sostitutivo dell'articolo 5, che verte sulla materia della quale stiamo discutendo, senza però comportare conseguenze di tipo ordinamentale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

**OLINDO DEL DONNO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, non posso negare che questo provvedimento, così anomalo e così lontano dalla realtà culturale della scuola e del popolo italiano, mi abbia lasciato molto perplesso.

Una volta, quando la cultura era veramente cultura, quando la scuola era davvero scuola e quando il giovane con la licenza liceale riceveva un attestato di maturità, si trattava veramente di maturità intellettuale, etica, filosofica ed anche, in un certo senso, artistica. La scuola ha avuto il suo momento di splendore proprio con la riforma del 1924. Potete dire quello che volete di quella riforma, ma i fatti non sono distrutti dagli argomenti; dove vi è il fatto vi è l'argomentazione per difenderlo e la verità stessa: *veritas ipsum factum*.

Prima esistevano gli ispettori periferici e quelli centrali. I primi erano generalmente riservati alle scuole elementari (solo qualche volta alle materne); per le secondarie superiori era previsto un concorso del tutto speciale, che non si svolgeva con il solito compito scritto, che poteva essere copiato o preparato prima. Il candidato che aspirava a diventare ispettore centrale presentava pubblicazioni che potevano essere giudicate in senso positivo od anche negativo. Esse naturalmente dovevano riguardare la materia per la quale il candidato aspirava a diventare ispettore.

L'ispettore centrale, inoltre, non esercitava l'ispettorato su tutte le materie (come invece si vorrebbe oggi), ma era specializzato: c'era l'ispettore del greco, quello del latino, quello dell'italiano, quello per la filosofia e la storia, e via dicendo. In sostanza, gli ispettori centrali erano specializzati e i lavori della licenza liceale, una volta sigillati, non potevano essere aperti da nessuno se non dagli ispettori centrali su ordine del ministero.

Se infatti qualcuno protestava affermando che il proprio figlio era andato bene all'esame, che gli altri avevano copiato da lui e che quindi l'alunno doveva essere promosso, il ministero, ove lo avesse ritenuto opportuno, disponeva un'ispezione. E l'ispettore doveva essere così bravo da capire se, ad esempio, la versione di latino meritava quattro, cinque o sei. In quella materia doveva essere un superuomo, un superpreparato. E lo stesso valeva per l'ispettore che doveva giudicare una versione greca. Quando appariva il verdetto dell'ispettore ministeriale era proprio il caso di dire *Roma locuta, causa finita*.

Adesso, in un groviglio tale di incultura e di insipienza mi viene da inorridire pensando a cosa si è combinato con il ruolo unico. Ma come fa una stessa persona ad essere ispettore di scuola media ed ispettore di liceo, o addirittura ispettore di greco se non ha mai sostenuto un esame apposito, se non è professore di quella materia? Ma cosa vogliamo fare? Si risolve tutto in uno spaventoso pressappochismo! È quello che succede a volte anche con il latino. Mi ricordo che un giorno io dissi: «*Ex ore tuo te iudico*»; qualcuno affermò che avrei dovuto dire «*te iudicabo*». È un assurdo mentale oltre che intellettuale! Naturalmente chi lo ha detto sarà stato preso da un momento di smarrimento. Ma santa pace! Due azioni contemporanee vengono espresse con lo stesso tempo: *veni, vidi, vici* (il tempo è lo stesso, sempre il perfetto). Quando poi c'è differenza, naturalmente c'è il tempo passato e il tempo presente; l'azione ripetitiva va con il perfetto iterativo e così via.

Oggi tutto questo è scomparso per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

creare un ruolo di impreparati! Perché solo Iddio può parlare tutte le lingue e conoscere bene il latino, il greco, l'italiano. Solo un grande professore sa bene la matematica e la fisica in modo indiscutibile e quasi insindacabile. Aver voluto creare questo ruolo unico a me sembra fuori da ogni dignità scolastica. Noi, la Camera, dovremmo fare storia, non limitarci a fare la cronaca di leggi che oggi vengono approvate (non so per quale mistero doloroso della vita umana) e domani abrogate e abbandonate da chiunque abbia un minimo di senno. E chi domani riconoscerà l'assurdità di tali norme, dirà: «Poveri giovani, invece di portarli alla cultura, invece di innalzarli alla dignità di uomini sapienti, li abbiamo rovinati». E un giovane rovinato nella scuola sarà rovinato per sempre!

Se si voleva fare un ruolo unico si sarebbe dovuto prevedere, come nel passato, il ruolo ispettivo con il grado e la preparazione adeguata. Come ho già detto, prima ciascuno presentava le proprie opere. Per venti punti si giudicavano le opere e per dieci punti gli anni di servizio; ma le opere potevano dar luogo anche a un numero maggiore di punti, per arrivare al minimo di trenta. E l'esame orale non era di tipo scolastico. L'esame non consisteva in una versione tradotta in quattro o cinque ore, ma in una traduzione immediata: si leggeva in latino, si traduceva in italiano, o, viceversa, dall'italiano al latino.

GIACOMO SEBASTIANO AUGELLO. Dal latino al greco direttamente!

PRESIDENTE. Onorevole Augello, la prego!

OLINDO DEL DONNO. Ha detto una cosa esatta, che ora a me sfuggiva. A un certo momento infatti l'ispettore centrale, *ipso facto*, di impeto, «quasi torrente che alta vena preme», traduceva dal latino al greco e dal greco al latino.

La licenza liceale oggi non può essere più confortata anche dalla presenza dell'ispettore. In che materia giudicherà l'ispettore, l'ispettore tecnico secondario,

provinciale, regionale, come lo chiamate voi?

Concludo il mio discorso deprecando in maniera totale ed assoluta un simile scempio che si fa della cultura e la rovina che si appresta per i nostri giovani.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5, ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal ministro della pubblica istruzione. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

4. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

5. Le graduatorie relative ai concorsi per

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.

6. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.

7. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami o posti di segretario o coordinatore amministrativo;

b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente.

8. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, vi abbiano prestato servizio di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo.

9. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province.

10. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

11. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

12. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del

punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

13. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

14. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, o di precedenti esami, non può superare quello spettante per tre anni di servizio.

15. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

16. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in quelli per soli titoli.

17. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

18. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

19. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

20. Si applicano, per quanto non incompatibili con il presente articolo, le norme di cui agli articoli 9 e 11 del decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

21. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai coordinatori

amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno o più provveditori agli studi o sovrintendenti scolastici appositamente delegati.

22. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326. I posti disponibili per i concorsi riservati di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono determinati in base alle aliquote di cui all'articolo 47 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

23. I posti disponibili e vacanti per i concorsi di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi, detratto il contingente dai posti da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 22, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra i concorsi di accesso per titoli ed esami ed i concorsi di accesso per soli titoli».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

6. 2.

Savino.

*Al comma 7. lettera b) sostituire le parole: per almeno 360 giorni con le seguenti: per almeno 180 giorni.*

6. 3.

Poli Bortone, Rallo.

*Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:*

*21-bis.* Fermo restando quanto disposto dalle norme sul collocamento e da quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, i concorsi indetti ai sensi degli

articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono indetti con bandi emanati dal Ministro della pubblica istruzione.

6. 1.

Lucenti, Picchetti, Diaz, Rebecchi, Sanfilippo.

All'articolo 6 è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. È istituito il ruolo ad esaurimento dei modelli viventi presso i Licei artistici e le Accademie di belle arti. In tale ruolo è collocato il personale in servizio nell'anno scolastico o accademico 1989-1990 con almeno due anni di servizio prestati nell'ultimo sessennio.

2. I modelli viventi con almeno 5 anni di servizio sono nominati a domanda, nel ruolo del personale ausiliario, nonché nel ruolo dei collaboratori se al momento della prima assunzione erano in possesso dei titoli richiesti per l'accesso a tale ultima qualifica. I soggetti sono disposti nei limiti dei posti che si rendono disponibili ai fini dell'immissione in ruolo nella provincia dove è stata presentata la domanda.

3. I servizi prestati negli anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 463 del 1978, sono da considerarsi come anni interi ai fini delle valutazioni dei punteggi e per la carriera.

4. L'orario di servizio dei modelli viventi è di 24 ore settimanali di cui 20 da dedicare alla posa e 4 alla preparazione. Il trattamento economico e la progressione di carriera è pari all'80 per cento di quella prevista per la terza qualifica del personale della scuola ferma restando l'attribuzione per intero della indennità integrativa speciale prevista per tale qualifica.

6. 01.

Sanfilippo, Lucenti, Lodi Faustini Fustini, Migliasso, Pallanti.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 6, ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Gli esami relativi alle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, sono indetti ogni triennio.

2. La graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* I posti vacanti nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 604 del 1982 sono ricoperti:

a) per il 50 per cento previo espletamento delle procedure di selezione secondo i criteri generali previsti dalla legge 25 agosto 1982, n. 604;

b) per il restante 50 per cento mediante concorso per soli titoli, riservato al personale di ruolo, comunque in servizio all'estero da almeno cinque anni.

*2-ter.* In prima applicazione, al concorso per soli titoli, indetto entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono riservati tutti i posti disponibili negli anni scolastici 1991-1992 e 1992-1093.

*2-quater.* I vincitori del concorso per soli titoli restano, ove non ostino motivi di servizio, nella stessa sede estera precedentemente occupata.

7. 1.

Aiardi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 7, ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. le graduatorie di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, da compilare dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno carattere permanente.

2. Il ministro della pubblica istruzione dispone per ogni triennio con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 1, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi titoli. In prima applicazione l'integrazione delle graduatorie provinciali del personale docente avverrà alla scadenza del primo biennio.

3. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.

4. La precedenza assoluta di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, si applica nell'ambito della provincia nelle cui graduatorie l'interessato si trovi inserito ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

5. La precedenza assoluta di cui al comma 3 opera dopo quella prevista dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.

6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiore a sei sono conferite dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente e in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario, dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei medesimi posti-orario, per le ore rimaste comunque vacanti. Tali supplenze sono da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle conferite dal provveditore agli studi

7. La nomina delle commissioni per la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

formazione delle graduatorie degli aspiranti a supplenza annuale o temporanea nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti e nelle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è disposta dal ministro della pubblica istruzione. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

8. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal ministro della pubblica istruzione; alle commissioni, costituite in sottocommissioni, sarà assegnata comunque una unica sede.

9. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre Conservatori o Accademie presso cui aspira alle supplenze.

10. Il disposto di cui al comma 7 si applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie attuali.

11. La precedenza assoluta di cui ai commi 3 e 4 si applica anche ai fini del conferimento delle supplenze nei Conservatori e nelle Accademie indicate nella domanda di supplenza».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

## ART. 8.

*Sopprimerlo*

8. 2.

Savino.

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

8. 3.

Rallo. Poli Bortone.

*Sopprimere il comma 6.*

8. 1.

Lucenti, Diaz, Calvanese, Palanti, Ghezzi.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 8, ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano inclusi nella graduatoria di un precedente concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli, integrato da un colloquio, per l'accesso ai ruoli del personale direttivo delle istituzioni scolastiche ed educative, hanno titolo ad essere immessi, a domanda, nei predetti ruoli.

2. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui al comma 1 sono compilate apposite graduatorie ad esaurimento.

3. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili e vacanti.

4. Il ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, termini, criteri e modalità per la compilazione delle graduatorie».

A questo articolo, nel testo modificato della Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo*

9. 1.

Savino.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, nonché coloro che siano stati ammessi al con-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

corso con riserva hanno titolo ad essere immessi nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure, anche se appartenenti ai ruoli di altro tipo o grado di scuola, abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola cui si riferisce il concorso.

9. 8.

La Commissione.

*Al comma 1, dopo le parole: hanno titolo aggiungere le seguenti:; anche se vi sono stati ammessi con riserva,.*

9. 2.

Poli Bortone, Rallo.

*Sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*1-bis. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché delle istituzioni scolastiche educative statali, i docenti e il personale educativo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza o di direzione rispettivamente negli istituti e scuole o istituzioni educative medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.*

9. 3.

Poli Bortone, Rallo.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

*2. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e 1-bis, sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento.*

*3. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili e vacanti.*

*3-bis. La graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1-bis è utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1.*

9. 9.

La Commissione.

*Al comma 2, dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: e al comma 1-bis.*

9. 4.

Poli Bortone, Rallo.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis. Sono fatti salvi gli effetti abilitanti conseguenti ai risultati utili delle prove scritte ed orali dei concorsi a cattedra.*

9. 5.

Poli Bortone, Rallo.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis. I presidi di ruolo nelle scuole medie, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedra hanno riportato una votazione non inferiore ai sette decimi, ed hanno un'anzianità di servizio non inferiore ai cinque anni, possono chiedere il passaggio, con pari incarico, negli istituti delle scuole medie secondarie di secondo grado. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative norme di attuazione.*

9. 6.

Poli Bortone, Valensise, Rallo.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis. Il personale docente dei Conservatori di musica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia un servizio effettivo di ruolo di almeno 7 anni, è ammesso a partecipare ad una sessione*

riservata di esami per l'immissione nei ruoli del personale direttivo di tali istituzioni, da indire entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

9. 7.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 9 è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

1. I Direttori incaricati dei Conservatori di musica, già in servizio con medesima qualifica alla data di entrata in vigore delle leggi 270/82 e 316/84, utilmente inclusi nella graduatoria nazionale di idoneità pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino unico 23/14 dell'1 agosto 1982) e tutt'oggi confermati nella funzione direttiva con servizio ininterrotto dall'anno scolastico 1980/81, sono immessi nei ruoli del personale direttivo con decorrenza giuridica dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il Ministro della Pubblica istruzione è delegato ad emanare entro 180 giorni un concorso riservato per soli titoli integrato di colloquio per l'immissione in ruolo nella carriera direttiva di quei docenti, sforniti dei requisiti di cui al comma 1, che abbiano svolto un incarico di direzione per almeno 2 anni nell'ultimo triennio.

9. 01.

Willeit, Benedikter.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 9, ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fis-

sata dall'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo, del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

4. Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

5. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.

6. Il servizio utile da prendere in considerazione, insieme con il servizio effettivo, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini della permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve intendersi comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati, computati e ricongiunti per il trattamento di quiescenza con provvedimenti di permanenza in servizio già disposte in base a detto criterio di determinazione del servizio utile.

7. Le richieste di permanenza in servizio di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, a partire dall'anno scolastico 1989-1990, devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La richiesta del beneficio di cui all'articolo 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, è inammissibile se prodotta da chi ha maturato 40 anni di servizio, di ruolo o non di ruolo, ancorché in qualifiche diverse, comunque computabile ai fini del trattamento pensionistico. Restano salvi gli effetti delle richieste inoltrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a valere per il solo anno scolastico 1989/1990.

10. 3.

Mangiapane, Lucenti, Pallanti, Ghezzi, Sanfilippo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Le norme di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1989-1990.

10. 4.

Diaz, Lucenti, Calvanese, Pallanti, Rebecchi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Il personale tenuto all'opzione in base all'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche e integrazioni, è mantenuto in servizio fino al collocamento a riposo. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fatti salvi i recuperi già effettuati, si intendono legittimamente percepite le somme corrisposte anteriormente alle disposizioni impartite con gli articoli 69 e 70 della legge n. 312 del 1980, a titolo di indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità e quote di aggiunta di famiglia ai docenti dei conservatori e delle accademie di belle arti.

10. 1.

Carelli.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. È riaperto fino al 30 settembre 1990 il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modifiche ed integrazioni.

10. 2.

Carelli.

All'articolo 10 è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1990-1991 per lo scorrimento delle graduatorie nazionali previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, oltre ai posti di organico di diritto vacanti, sono disponibili anche posti che si rendono liberi a seguito di pensionamento senza procedere ai riassorbimenti, nel limite del numero dei docenti di ruolo in servizio nell'anno scolastico precedente a quello per il quale è conferita la nomina.

10. 01.

Lucenti, Diaz, Picchetti, Sanfilippo, Rebecchi, Bianchi Beretta, Masini.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bianchi Beretta. Ne ha facoltà.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, desidero riferirmi in particolare all'articolo aggiuntivo Lucenti n. 10.01, che riprende una questione lasciata insoluta dal 1982.

I colleghi che come me hanno seguito l'iter della legge n. 270 sul precariato e quelle successive sanno bene di cosa parliamo e conoscono la gravità della questione. Da allora sono intervenuti (compresa la legge n. 270) ben quattro provvedimenti di sanatoria e tuttavia ora ci ritroviamo a dover adottare un'ulteriore misura che rischia di lasciare insolute altre questioni.

Nel caso specifico si tratta di insegnanti, i quali dopo vari ricorsi al TAR hanno visto riconosciuto, da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 249 del 1986, il diritto all'immissione in ruolo e l'equiparazione ai colleghi incaricati, a suo tempo immessi in ruolo con la già ricordata legge n. 270. Da allora ad oggi molti di questi docenti saranno probabilmente entrati nel mondo della scuola con i provvedimenti intervenuti successivamente; altri insegnanti, però — non so indicare di quanti si tratti perché non disponiamo di dati ufficiali in proposito — si trovano ancora in una condizione di precariato.

Vorrei che fosse chiaro che riproporre in questa sede il problema di tali insegnanti non significa solo riprendere una questione antica ed ancora insoluta, per sanzionare con legge i diritti già riconosciuti a molti dei docenti interessati. Si tratta anche — richiamo su questo l'attenzione del ministro e dei colleghi che, come me, hanno seguito tali vicende in questi anni — di evitare il ripetersi di quanto si è verificato in passato.

Infatti, tutti i provvedimenti intervenuti in materia hanno lasciato situazioni di sperequazione e di ingiustizia per il personale docente e non docente e ciò, insieme ad altri fattori, ha determinato il permanere ed il consolidarsi di un esteso fenomeno di precariato (non mi riferisco a quello fisiologico, ma — sono convinta — ci sarà sempre). Si sono così create sperequazioni tra gli stessi precari e divisioni tra chi insegna in condizioni precarie e chi — e sono tanti — vorrebbe entrare nel mondo della scuola, nonché tra le diverse aree del paese; anche questo è un elemento di cui dobbiamo tenere conto.

In questa sede sarebbe forse opportuno

ricordare tutte le discussioni svolte negli anni passati sulla professionalità docente e sull'uso corretto o meno dei docenti in riferimento anche ai nuovi bisogni della società; si dovrebbe sottolineare come il razionale utilizzo del personale docente non possa essere certo realizzato solo con una mobilità attuata senza criterio e come i problemi della scuola e delle riforme necessarie in questo campo costituiscano un intreccio assai complesso. In questo mio intervento, però, per attenermi più strettamente al punto ora in discussione, desidero ribadire che il non risolvere le questioni ancora insolute — ad esempio con le soluzioni proposte nell'articolo aggiuntivo Lucenti 10.01 — costituirà un ulteriore intralcio al cammino delle nuove norme sul reclutamento.

Non si tratta di pessimismo, quanto piuttosto della lettura attenta degli avvenimenti degli ultimi anni, nei quali — lo ribadisco — il fatto di lasciare insolute le questioni ha finito per ostacolare anche le nuove norme sul reclutamento. Dovremmo riflettere molto bene sul fatto che si pensa che l'accesso dei docenti al mondo della scuola possa avvenire senza concorso. Chi fa i concorsi si trova poi costretto ad attese infinite prima di entrare nella realtà scolastica; li fa, li supera anche bene, ma di fatto avverte che essi sono inutili. Un'altra parte sa che può affidarsi benissimo al caso, perché vi saranno delle sanatorie non limitate ma talmente generali per cui si tenterà sempre di entrare attraverso forme non concorsuali.

Tutto ciò perpetua ingiustizie e sperequazioni, a seconda del dove e del quando ci si è trovati ad inseguire — se cioè si è insegnato in un anno piuttosto che in un altro e in una città piuttosto che in un'altra — senza mettere in condizioni di pari opportunità un po' tutti i docenti. Occorre poi tener presente le disparità esistenti tra zone e zone del paese, rispetto alle offerte della scuola e alla sua stessa qualità.

Vorrei dunque che non ci limitassimo ad accantonare o a bocciare con superficialità questo articolo, perché sono convinta

che se con questo provvedimento saranno eliminati, il più possibile, i contenziosi ed i motivi di continua tensione potremo dibattere meglio sulle questioni relative alle nuove forme di reclutamento. Potremo affrontare l'esame delle vere questioni. Mi riferisco a quelle relative alla formazione dei docenti, all'utilizzo più corretto del personale, insomma a tutte le questioni che attengono alla qualità della scuola, alla preparazione, alla formazione e all'aggiornamento dei docenti, nonché alle domande, ai bisogni e alle attese di una società come la nostra in continuo cambiamento, che ha bisogno di una scuola che sappia rispondere a tali esigenze.

La questione che poniamo, che attiene al nostro compito di legislatori, troppo spesso viene ritenuta retorica e non vera, ma io voglio soprattutto ricordare le nostre argomentazioni con riferimento all'articolo aggiuntivo Lucenti 10.01, perché diversamente tra qualche anno ci troveremo ancora a parlare di precariato. Dobbiamo essere consapevoli — ed ognuno dovrà assumersi la propria responsabilità — che lasciare irrisolte questioni di precariato significa volutamente volerne ricreare delle altre, significa cioè creare una condizione dei docenti che non hanno più la sicurezza dei loro diritti ma si trovano in balia di questo o di quello a seconda dei piaceri che una maggioranza o un Governo può loro fare (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 10, ricordo che l'articolo 11 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. In prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 per l'ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste, il requisito di trecentosessanta giorni di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 2, comma 10, lettera *b*), è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1988-89, purché tale servizio sia stato

prestato con il possesso del titolo di studio previsto.

2. In prima applicazione delle disposizioni recate dal presente decreto, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante tecnico pratico, di insegnante di arte applicata, di personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, di personale docente ed assistente, di assistente educatrice, di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, nonché a posti di sostegno nella scuola elementare, purché il personale interessato sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

3. I docenti non abilitati della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con i requisiti di servizio di cui al comma 1, hanno titolo a partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246. L'abilitazione conseguita ai sensi del presente comma è valida anche ai fini di cui al comma 10, lettera *a*), dell'articolo 2. Coloro i quali conseguono l'abilitazione nella sessione riservata prevista dal presente comma possono chiedere di essere immediatamente inseriti, sulla base dei punteggi spettanti, nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli compilate in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in esse incluso.

4. I coordinatori amministrativi che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1983-84 e che non abbiano conse-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

guito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, o per soli esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione del presente decreto, previo superamento di un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del ministro della pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I coordinatori amministrativi inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi, hanno titolo alla nomina in ruolo con precedenza rispetto ad altri aspiranti inclusi nella medesima graduatoria.

5. Alle nomine da disporre in base alle graduatorie relative al concorso per soli titoli da bandire in prima applicazione del presente decreto si provvede soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie da compilare ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si applicano le norme di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 6».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

11. 7.

Savino

*Al comma 1, dopo le parole: lettera b) aggiungere le seguenti: è ridotto a centotanta giorni ed.*

11. 3.

Mangiapane, Lucenti, Diaz, Picchetti, Sanfilippo, Rebecchi, Samà.

*Al comma 2, dopo le parole: di insegnante di arte applicata aggiungere le seguenti: di esperti docenti di tecnica professionale alberghiera e tecnologia alberghiera e pratica operativa.*

11. 9.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 2, dopo le parole: pianista accompagnatore, aggiungere le seguenti: nonché del personale docente dei corsi straordinari e speciali.*

11. 4.

Lucenti, Diaz, Cordati Rosaia, Pallanti, Ghezzi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* In prima applicazione delle norme del presente decreto, gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 saranno inseriti dopo l'ultimo aspirante iscritto nelle graduatorie già compilate dagli intendenti (o Sovrintendente) scolastici della provincia autonoma di Bolzano. A tal fine il ministro della pubblica istruzione con proprio decreto determinerà le modalità e i tempi di applicazione del presente comma.

11. 5.

Diaz, Fachin Schiavi, Lucenti, Pallanti, Samà, Rebecchi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* In prima applicazione del presente decreto, per il personale docente e assistente educatrice, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie di arte drammatica e di danza, in possesso dei requisiti di servizio di cui al comma 1, è indetta apposita sessione riservata di esami ai fini del conseguimento del requisito di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 2. Con decreto del ministro della pubblica istru-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

zione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno emanate le disposizioni riguardanti i programmi e le modalità di svolgimento delle prove scritte, pratiche e orali.

11. 10.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 3, dopo la parola: secondaria, aggiungere le seguenti:* statale, pareggiata, parificata e legalmente riconosciute.

11. 11.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: dal presente comma aggiungere le seguenti:*, nonché i docenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere *a* e *b*) del comma 10 dell'articolo 2, che abbiano superato un concorso di cui alla citata lettera *a*), anche se vi siano stati ammessi con riserva, purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

11. 13.

Governo.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

Coloro che conseguono l'abilitazione nella sessione riservata prevista dal presente comma nonché coloro che furono ammessi con riserva, riferita al servizio prestato senza titolo di studio, agli esami di abilitazione indetti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, ed abbiano superato le relative prove d'esame, perché attualmente in possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono chiedere di essere immediatamente inseriti, sulla base dei punteggi spettanti, nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli compilate in applica-

zione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in esse incluso.

11. 1.

Willeit, Benedikter.

*Sostituire il comma 3-bis con il seguente:*

*3-bis.* In prima applicazione, per gli insegnanti elementari in possesso dei requisiti di servizio di cui al comma 1, è bandito, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso riservato. Coloro i quali superano le prove di esame saranno inseriti nella graduatoria compilata in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in essa incluso.

11. 12.

La Commissione.

*Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:*

*3-ter.* I docenti di educazione fisica e di educazione musicale, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che non abbiano superato le prove d'esame di abilitazione nella sessione speciale prevista dal decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988 n. 246, possono conseguire la prescritta abilitazione all'insegnamento nella sessione riservata di cui al comma 3, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei citati articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

11. 2.

Bianchi, Ferrari Bruno, Anselmi, Perani, Gelpi, Antonucci, Sapienza, Malvestio.

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

*3-ter.* Alle sessioni riservate di esami di cui ai precedenti commi sono ammessi a partecipare anche i docenti di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, in possesso del prescritto titolo di studio, per il consegu-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

mento del requisito di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 2, ai fini dell'immissione in ruolo per insegnamenti diversi da quello di titolarità, secondo le modalità previste dal comma 10-ter dello stesso articolo 2.

11. 8.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.*

11. 6.

Lucenti, Diaz, Picchetti, Pallanti.

All'articolo 11 sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo:*

ART. 11-bis. 1. Il personale docente, educativo, ausiliario, tecnico e amministrativo incluso nelle graduatorie provinciali, compilate ai sensi del decreto-legge 5 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1988, trasformate successivamente in graduatorie nazionali ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, qualora nel corrente anno scolastico non abbia conseguito la nomina in ruolo per carenza di posti disponibili, viene immesso in ruolo e posto in mobilità nell'ambito delle province di appartenenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

11. 01.

Lucenti, Pallanti, Samà, Sanfilippo.

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. Il personale docente, educativo, ausiliario, tecnico e amministrativo incluso nelle graduatorie provinciali, compilate ai sensi del decreto-legge 5 maggio

1988, n. 140, convertito, con modificazioni, della legge n. 264 del 1988, trasformata successivamente in graduatorie nazionali ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, qualora nel corrente anno scolastico non abbia conseguito la nomina in ruolo per carenza di posti disponibili, viene immesso in ruolo e posto in mobilità nell'ambito delle province di appartenenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

11.02.

Bortone, Rallo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 11, ricordo che l'articolo 12 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. In prima applicazione del presente decreto il ministro della pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli, previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle arti, indetto ai sensi dell'articolo 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Negli ultimi anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91,

tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

12.2.

Savino.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli d'esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, della legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami, e per gli assistenti delle Accademie di belle arti, per soli titoli.

12.4.

Poli Bortone, Rallo.

*Sopprimere il comma 3.*

12.3.

Poli Bortone, Rallo.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di assicurare la necessaria disponibilità di organico, i posti di inse-

gnante elementare comunque attivati in ciascuna pronuncia nell'organico di diritto per l'anno 1989-90 sono consolidati fino all'introduzione su tutto il territorio nazionale dei nuovi ordinamenti della scuola elementare e utilizzati per le nomine in ruolo di cui al presente decreto.

12.1.

Diaz, Lucenti, Sanfilippo,  
Ghezzi, Pallanti, Rebecchi.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 12, ricordo che l'articolo 13 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza di provvedere: a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; c) alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.

2. È attribuita al ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere: a) alla nomina e conferma in ruolo; b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai titoli amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori sono svolte dalle ragionerie provinciali dello

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.

4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, da effettuare ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui disciplina l'anno di formazione».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

13. 6.

Savino.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori di pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza di provvedere: *a)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; *b)* all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Nei riguardi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore amministrativo della accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: *a)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; *b)* all'irrogazione della sanzione disciplinare della censura di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. È attribuita al ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere: *a)* alla nomina e conferma in ruolo; *b)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai titoli amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; *c)* alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; *d)* all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e dei direttori amministrativi e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori e dei direttori amministrativi sono svolte dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.

4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, da effettuare ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui disciplina l'anno di formazione».

13. 7.

Poli Bortone, Rallo.

*Sopprimere il comma 1.*

13. 1.

Lucenti, Diaz, Pallanti, Ghezzi, Sanfilippo.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: b) all'irrogazione fino al termine.*

13. 2.

Lucenti, Diaz, Sanfilippo, Rebecchi, Samà.

*Sopprimere il comma 2.*

13. 3.

Lucenti, Diaz, Sanfilippo, Rebecchi.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

*Sopprimere il comma 3.*

13. 4.

Lucenti, Diaz, Sanfilippo, Rebecchi.

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

3-bis. Nel Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione è istituito il Consiglio per il contenzioso per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui al comma 1. Esso è composto dai tre membri eletti per la componente del personale non docente della scuola, di cui uno con funzioni di presidente.

3-ter. Il Consiglio per il contenzioso, di cui al comma 3-bis, esprime parere vincolante sui ricorsi proposti al ministro della pubblica istruzione in materia di trasferimenti, anche per incompatibilità, e in materia disciplinare. Esprime, inoltre, pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza, sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio.

3-quater. Alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, provvede il direttore didattico o il preside.

13. 5.

Lucenti, Diaz, Pallanti, Rebecchi, Lodi Faustini Fustini, Migliasso.

All'articolo 13 è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

1. Presso ogni Accademia e Conservatorio di musica è istituito almeno un posto di primo dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 478 del 30

giugno 1972 con inquadramento dei direttori amministrativi attualmente in servizio.

13. 01.

Poli Bortone, Rallo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 13, ricordo che l'articolo 14 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il disposto del nono comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si interpreta nel senso che per l'insegnamento nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. Il numero massimo dei corsi che potranno essere istituiti in ciascuna provincia rimane regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della citata legge n. 270 del 1982».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione ed al quale non sono riferiti emendamenti, sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Al personale di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270, compresa la riduzione del servizio nella misura ivi stabilita ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui al precedente articolo 2, comma 10, lettera b).

2. Al personale docente e direttivo non vedente si applicano le disposizioni di cui

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

all'articolo 9, secondo comma, della legge 29 marzo 1985, n. 113.

\* 14. 01.

Lucenti, Pellegatti, Migliasso,  
Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Al personale di cui presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270, compresa la riduzione del servizio nella misura ivi stabilita ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui al precedente articolo 2, comma 10, lettera b).

2. Al personale docente e direttivo non vedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 29 marzo 1985, n. 113.

\* 14. 02.

Poli Bortone, Rallo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 14, ricordo che l'articolo 15 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, con gli adattamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso vi siano posti disponibili e le relative graduatorie si siano esaurite, i concorsi sono indetti immediatamente.

3. Le nomine dei vincitori sono disposte dallo stesso organo competente ad indire il concorso, salvo che per quelle del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, che rimangono di competenza dei provveditori agli studi.

4. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadrien-

nio, dal consiglio scolastico provinciale e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1973, n. 932. Non si applica il disposto di cui all'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

5. Al reclutamento del personale insegnante di cui al comma 1 continuano ad applicarsi i rispettivi articoli 45, 46, 47, 48 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle scuole di cui al presente articolo si provvede anche con personale supplente nel limite del 15 per cento delle dotazioni aggiuntive, qualora i relativi posti non siano coperti».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Nelle scuole di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012 il numero delle DOA viene elevato in modo da coprire le cattedre temporaneamente vacanti per il distacco dei docenti ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, e per l'esonero dei docenti in base all'accordo italo-jugoslavo del 21 luglio 1964.

15. 1.

Calvanese, Lucenti, Diaz, Migliasso, Sanfilippo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento presentato all'articolo 15, ricordo che l'articolo 16 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, prevista dall'articolo 77, primo comma, del decreto del Pre-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

sidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'annessa tabella H per i passaggi di ruolo, è ridotta a 2 anni di servizio effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere disposti anche per i ruoli del personale docente dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Conseguentemente la tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto.

16. 1.

Poli Bortone, Rallo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 16, ricordo che l'articolo 17 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo che abbia prestato almeno 2 anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la carriera immediatamente inferiore, indetti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

2. Il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici dal personale ausiliario con le mansioni di conducente di autoveicoli e di aiutante-cuoco, è considerato sostitutivo del titolo di studio e dell'attestato di qualifica richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi riservati per l'accesso, rispettivamente, alla qualifica di collaboratore tec-

nico per il laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli e di cuoco. In prima applicazione, sui posti da destinare ai concorsi, l'80 per cento è riservato al personale di cui al presente comma.

3. Le deroghe apportate ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ai titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, sono valide anche ai fini dei requisiti richiesti per i passaggi di ruolo da un profilo ad un altro della medesima qualifica funzionale.

4. Il personale ATA che ha conseguito una idoneità nei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è incluso nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze del personale ATA, ancorché non in possesso dei titoli di studio specifici previsti dall'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale n. 306 del 31 ottobre 1988».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

17. 2.

Savino.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il computo dei giorni di servizio, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, decorre in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico nel quale il conferimento della supplenza annuale è stato disposto dal Provveditore agli Studi su posto vacante e disponibile dall'inizio dell'anno scolastico stesso.

17. 1.

Diaz, Lucenti, Samà Pallanti.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'arti-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

colo 17, avverto che agli articoli 18 e 19 del decreto non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 20 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli. Il ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali in concorsi già espletati dopo la data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1982, n. 349, o in fase di espletamento e si trovino nella predetta situazione, adottando provvedimenti di nomina nei limiti dei posti disponibili e vacanti, con decorrenza economica dall'effettiva assunzione in servizio».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai concorsi relativi al contingente per la scuola materna è ammesso anche il personale direttivo della scuola elementare.

20. 1.

La Commissione

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 20, avverto che all'articolo 21 del decreto non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 22 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, il ministro della pubblica istruzione stabilisce criteri, tempi e modalità per la definizione e l'articola-

zione del piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.

2. Il ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di diverso ordine e tipo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti territoriali interessati.

4. Il ministro della pubblica istruzione detterà, nell'ambito dell'ordinanza che disciplina la modalità del personale direttivo, apposite disposizioni per l'utilizzazione del personale direttivo già titolare degli istituti e scuole per i quali si procede all'aggregazione».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: e l'articolazione aggiungere le seguenti:*, in raccordo con i piani regionali di assetto territoriale.

22. 4.

Savino.

*Al comma 1, sostituire le parole: piano pluriennale con le seguenti: programma pluriennale.*

22. 5.

Savino.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ferme restando le competenze previste per gli Organi Collegiali dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.*

22. 1.

Lucenti, Sanfilippo, Pallanti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto per eventuali*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

deroghe del fatto che si tratti di tipo di istituto privo di alternative nella provincia, ovvero di tipo di istituto o di scuola funzionante con meno classi per specifiche esigenze socio-economiche o geografiche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.

22. 6.

Poli Bortone, Rallo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Nell'ipotesi di quanto previsto al comma 1 ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

22. 2.

Diaz, Lucenti, Sanfilippo, Palanti.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. In sede di contrattazione decentrata nazionale in materia di mobilità, saranno definite apposite disposizioni per l'utilizzazione del personale direttivo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario già titolare delle scuole o istituti per i quali si procede all'aggregazione.

22. 3.

Diaz, Lucenti, Sanfilippo, Samà, Rebecchi, Alinovi.

All'articolo 22 è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

1. Per le istituzioni scolastiche aventi sede nei comuni classificati interamente o

parzialmente montani ai sensi dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, che sostituisce l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, i parametri indicati nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, sono ridotti, rispettivamente per le scuole medie a 9 classi e per gli istituti di istruzione secondaria ed artistica, a 15 classi.

22. 01.

Poli Bortone, Rallo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 22, ricordo che l'articolo 23 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, appartenente a ruoli con situazione di soprannumerarietà può essere utilizzato anche in istituti e scuole di altro ordine o grado, per insegnamenti diversi da quello di titolarità per i quali sia fornito del titolo di studio prescritto.

2. I criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definiti in sede di negoziazione decentrata nazionale».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione ed al quale non sono riferiti emendamenti, è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, si applicano anche al personale della scuola materna statale.

23. 01.

Lucenti, Diaz, Sanfilippo, Palanti, Ghezzi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 23, ricordo che l'articolo 24 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

24. 1.

Diaz, Sanfilippo, Lucenti, Calvanese, Pallanti.

*Sopprimerlo.*

24. 2.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 24, ricordo che l'articolo 25 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure dei concorsi per soli titoli indetti con i decreti del ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — 4<sup>a</sup> serie speciale — n. 55 del 21 luglio 1989, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, possono essere completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferibili all'anno scolastico 1989-1990. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

2. Sempre nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure degli analoghi concorsi per soli titoli indetti con i decreti del ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* indicata al comma

1, per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica e delle Accademie possono essere parimenti completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferibili all'anno scolastico 1989-90. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

3. Restano ferme le procedure già espletate e le nomine effettuate in applicazione dei decreti del ministro della pubblica istruzione di cui ai commi 1 e 2».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

25. 1.

Savino.

All'articolo 25 sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 25-bis.

1. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il trasferimento presso i Provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 e con decreto del Ministero per la funzione pubblica del 20 giugno 1989.

2. Detto personale sarà impiegato nell'ambito della consulenza e della docenza ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico degli insegnanti di sostegno limitatamente all'area della minoranza visiva.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

3. A tale fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro handicappati.

4. Analoga disponibilità sarà assunta da ogni ufficio della pubblica amministrazione, allorché abbia a rilevare all'interno del proprio organico la vacanza di posti destinati a mansioni o funzioni esplicabili anche dal personale non vedente di cui trattasi.

25. 01.

Lucenti, Pellegatti, Migliasso, Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente.*

ART. 25bis.

1. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il trasferimento presso i Provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e con decreto del ministro per la funzione pubblica del 20 giugno 1989.

2. Detto personale sarà impiegato nell'ambito della consulenza e della docenza ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico degli insegnanti di sostegno limitatamente all'area della minorazione visiva.

3. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro handicappati.

4. Analoga disponibilità sarà assunta da ogni altro ufficio della pubblica amministrazione, allorché abbia a rilevare all'interno del proprio organico la vacanza di posti destinati a mansioni o funzioni esplicabili anche dal personale non vedente di cui trattasi.

cabili anche dal personale non vedente di cui trattasi.

25. 02.

Poli Bortone, Rallo.

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

1. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il trasferimento presso i Provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e con decreto del ministro per la funzione pubblica del 20 giugno 1989.

2. Detto personale sarà impiegato nell'ambito della consulenza e della docenza ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico degli insegnanti di sostegno limitatamente all'area della minorazione visiva.

3. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro handicappati.

4. Analoga disponibilità sarà assunta da ogni altro ufficio della pubblica amministrazione, allorché abbia a rilevare all'interno del proprio organico la vacanza di posti destinati a mansioni o funzioni esplicabili anche dal personale non vedente di cui trattasi.

25. 03.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 25, avverto che agli articoli 26, 27 e 28 del decreto non sono riferiti emendamenti.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Ricordo che l'articolo 29 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 26.000 milioni per l'anno 1989, in lire 26.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 31.800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 26.000 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando per lire 6.000 milioni l'accantonamento «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola» e per lire 20.000 milioni utilizzando parzialmente l'accantonamento «Provvedimenti in favore della scuola»;

b) quanto a lire 26.000 milioni per l'anno 1990 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1124, e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo;

c) quanto a lire 31.800 milioni a decorrere dall'anno 1991 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1029, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1990 ai capitoli 1032, 1035, 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione con le seguenti: mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1990 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro,*

per il medesimo esercizio finanziario, alla voce: Riforma della scuola elementare.

29. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 29, avvertito che all'articolo 30, ultimo del decreto, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è stato presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati?

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore*. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario sugli emendamenti Lucenti 1.1, 1.2 e 1.3, Savino 2.13 e 2.14, Poli Bortone 2.21, Savino 2.15, Diaz 2.1, Poli Bortone 2.23, Savino 2.16 e 2.17, Poli Bortone 2.24. La Commissione invita l'onorevole Poli Bortone a ritirare il suo emendamento 2.27, in quanto lo ritiene assorbito dall'articolo 28-bis da essa introdotto. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Lucenti 2.2, Poli Bortone 2.26, Rallo 2.25. Invita l'onorevole Rallo a ritirare il suo emendamento 2.22, per le stesse ragioni formulate con riferimento all'emendamento Poli Bortone 2.27.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Rallo 2.28, Lucenti 2.3 e 2.4, Poli Bortone 2.30 e 2.29, Fachin Schiavi 2.5, Poli Bortone 2.31 e 2.32, Savino 2.18, Rallo 2.33, Diaz 2.6, Rallo 2.34.

La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 2.42 del Governo.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti Savino 2.19, Diaz 2.7, Savino 2.20, Lucenti 2.8, Poli Bortone 2.35 e 2.36, Rallo 2.37, Lucenti 2.9 e Diaz 2.10.

Invito l'onorevole Aiardi a ritirare il suo emendamento 2.38, in quanto la materia trattata è oggetto di un disegno di legge in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, così come invito l'onorevole Poli Bortone a ritirare il suo emendamento 2.39.

Parere contrario inoltre sugli emendamenti Masini 2.12, Poli Bortone 2.40, Lucenti 2.11 e Poli Bortone 2.41. Parere favorevole sull'emendamento 2.43 del Governo, determinato da un nuovo emendamento presentato, sempre dal Governo, all'articolo 11.

Parere contrario sugli emendamenti Savino 4.3, Lucenti 4.1 e 4.2, Pallanti 5.1, Savino 5.3, Lucenti 5.2, Poli Bortone 5.4, Savino 6.2, Poli Bortone 6.3, Lucenti 6.1 e sull'articolo aggiuntivo Sanfilippo 6.01.

Invito l'onorevole Aiardi a ritirare il suo emendamento 7.1, per le ragioni esposte poc'anzi, quando mi sono riferito al disegno di legge in discussione al Senato.

Parere contrario sugli emendamenti Savino 8.2, Rallo 8.3, Lucenti 8.1 e Savino 9.1, mentre gli emendamenti Poli Bortone 9.2 e 9.3 dovrebbero risultare assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 9.8 della Commissione.

Invito l'onorevole Poli Bortone a ritirare il suo emendamento 9.4.

Parere contrario inoltre sugli emendamenti Poli Bortone 9.5, 9.6 e 9.7. Raccomando all'Assemblea l'approvazione degli emendamenti della Commissione 9.8 e 9.9 ed esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Willeit 9.01, e sugli emendamenti Mangiapane 10.3, Diaz 10.4, Carelli 10.1, mentre per l'emendamento Carelli 10.2 mi rimetto all'Assemblea.

Il parere è ancora contrario sull'articolo aggiuntivo Lucenti 10.01, e sugli emendamenti Savino 11.7, Mangiapane 11.3, Poli Bortone 11.9, Lucenti 11.4, Diaz 11.5, Poli Bortone 11.10.

Invito l'onorevole Poli Bortone a ritirare il suo emendamento 11.11, che risulta assorbito dall'articolo aggiuntivo 28-bis introdotto dalla Commissione, e l'onorevole Willeit a ritirare il suo emendamento 11.1, che potrebbe essere assorbito dall'emendamento 11.13 del Governo, se approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento Bianchi 11.2, la Commissione si rimette all'Assemblea.

Il parere della Commissione è favorevole sull'emendamento 11.13 del Governo.

La Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del suo emendamento 11.12, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Poli Bortone 11.8, e Lucenti 11.6 e sugli articoli aggiuntivi Lucenti 11.01 e Poli Bortone 11.02, nonché sugli emendamenti Savino 12.2, Poli Bortone 12.4 e 12.3, Diaz 12.1, Savino 13.6, Poli Bortone 13.7, Lucenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5. La Commissione esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Poli Bortone 13.01, Lucenti 14.01, Poli Bortone 14.02, e sugli emendamenti Calvanese 15.1, Poli Bortone 16.1, Savino 17.2, Diaz 17.1. Raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 20.1 della Commissione.

Parere contrario sugli emendamenti Savino 22.4, 22.5, Lucenti 22.1, Poli Bortone 22.6. Per l'emendamento Diaz 22.2 la Commissione si rimette al parere del Governo.

Parere contrario sull'emendamento Diaz 22.3 e sugli articoli aggiuntivi Poli Bortone 22.01 e Lucenti 23.01. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Diaz 24.1, in quanto analogo all'emendamento 24.2 della Commissione.

Parere contrario sull'emendamento Savino 25.1 e parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Lucenti 25.01 e Poli Bortone 25.02, in quanto identici all'articolo aggiuntivo 25.3 della Commissione.

Raccomando infine all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 29.1 della Commissione, che riprende il parere espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il Governo?

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti Lucenti 1.1, 1.2, 1.3, Savino 2.13, 2.14, Poli Bortone 2.21, facendo presente che quest'ultimo emendamento si riferisce a personale non dipendente dello Stato e che quindi non ha lavorato presso scuole statali.

Parere contrario sull'emendamento Savino 2.15, analogo ad un successivo emen-

damento dello stesso proponente, tendente ad introdurre la soppressione del decentramento delle graduatorie.

Parere contrario sugli emendamenti Diaz 2.1, Poli Bortone 2.23, che il Governo ritiene superfluo, Savino 2.16 e 2.17 e Poli Bortone 2.24, che si riferisce ad insegnanti non di ruolo. Sull'emendamento Poli Bortone 2.27, il Governo esprime parere contrario nel caso in cui i proponenti non lo ritirassero.

Parere contrario sugli emendamenti Lucenti 2.2, Poli Bortone 2.26 e Rallo 2.25, con il quale si intende rimuovere un limite temporale entro cui valutare il servizio prestato, limite certamente ineliminabile.

Sull'emendamento Rallo 2.22 il Governo esprime parere contrario nel caso in cui i proponenti non lo ritirassero. Parere contrario sugli emendamenti Rallo 2.28 e Lucenti 2.3, 2.4, considerando tra l'altro che quest'ultimo emendamento inciderebbe sulla durata del periodo considerato e condurrebbe ad accertamenti di particolare complessità, difficilmente esperibili nei tempi previsti.

Il parere è contrario sull'emendamento Poli Bortone 2.30.

Per quanto riguarda l'emendamento Poli Bortone 2.29, il Governo chiede ai presentatori di ritirarlo, poiché chiede di valutare come titolo per l'immissione nel ruolo docente il servizio prestato come personale non docente.

Il Governo invita altresì i presentatori a ritirare l'emendamento Fachin Schiavi 2.5, poiché riguarda materia concernente gli insegnanti della provincia di Bolzano, soggetta alle norme di attuazione dello Statuto speciale di quella provincia autonoma, che sono fonte legislativa non modificabile con legge ordinaria.

Il Governo invita inoltre i presentatori a ritirare l'emendamento Poli Bortone 2.31 poiché quanto esso prevede ha trovato già applicazione, in via di fatto, in sede interpretativa.

Invito l'Assemblea ad accogliere l'emendamento 2.42 del Governo, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento Poli Bortone 2.32.

Il Governo è inoltre contrario all'emendamento Savino 2.18, non aderendo all'ipotesi dei concorsi provinciali.

Il parere è contrario sull'emendamento Rallo 2.33, tendente ad introdurre la possibilità di presentare domanda in più di due province da parte di ciascun aspirante all'inserimento in ruolo. Faccio rilevare che già la presentazione delle domande in due province ha comportato una doverosa ma complessa attività di definizione delle graduatorie.

Il parere è contrario sugli emendamenti Diaz 2.6 e Rallo 2.34. Rispetto a quest'ultimo emendamento, occorre rilevare che il privilegio accordato alle categorie protette dalla legge n. 482 è già attribuito al momento dell'ingresso come supplenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Savino 2.19, faccio presente che esso risulterebbe precluso in caso di reiezione dell'emendamento Savino 2.18.

Il parere è contrario sugli emendamenti Diaz 2.7, Savino 2.20, Lucenti 2.8 e Poli Bortone 2.35.

Invito l'onorevole Poli Bortone e gli altri firmatari a ritirare l'emendamento Poli Bortone 2.36, considerato che la materia a cui si riferisce è già stata oggetto di una circolare avente lo stesso scopo.

Il Governo è contrario all'emendamento Rallo 2.37, in quanto la sua approvazione invertirebbe l'ordine delle priorità tra docenti immessi in ruolo in base a precedenti provvedimenti e docenti immessi in ruolo in base al provvedimento in esame.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti Lucenti 2.9 e Diaz 2.10.

Invito l'onorevole Aiardi a ritirare il suo emendamento 2.38, considerato che, come ha fatto presente il relatore, la materia a cui si riferisce potrebbe più congruamente essere esaminata nell'ambito del provvedimento sulle scuole all'estero, pendente al Senato. Per lo stesso motivo prego i presentatori di ritirare l'emendamento Poli Bortone 2.39, preannunciando diversamente parere contrario su entrambi gli emendamenti.

Il Governo è contrario agli emendamenti Masini 2.12 e Poli Bortone 2.40, riguardando essi docenti che ricoprono posti non

corrispondenti a quelli dei ruoli della pubblica amministrazione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Lucenti 2.11, perché il suo accoglimento muterebbe la funzione di esperto espletata dal soggetto in esso contemplati.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Poli Bortone 2.41, preannunciando altrimenti parere contrario, perché esso propone un prolungamento dei comandi all'estero ritenuto non opportuno dal Governo.

Il Governo, per quanto riguarda il proprio emendamento 2.43, come rilevato dal relatore, in ossequio alla volontà espressa dalla Commissione, ha recuperato il contenuto della norma del comma 10-bis in altro emendamento all'articolo 11, per altro diversamente formulato e contenente più puntuali previsioni normative.

Il parere è contrario sugli emendamenti Savino 4.3, Lucenti 4.1 e 4.2, Pallanti 5.1, Savino 5.3, Lucenti 5.2, Poli Bortone 5.4, Savino 6.2 e Poli Bertone 6.3. Il parere è altresì contrario sull'emendamento Lucenti 6.1, per altro riguardante materia considerata in altra sede, e sull'articolo aggiuntivo Sanfilippo 6.01.

Invito l'onorevole Aiardi a ritirare l'emendamento 7.1, per i motivi già esposti in riferimento al suo emendamento 2.38.

Il parere è contrario sugli emendamenti Savino 8.2, Rallo 8.3, Lucenti 8.1 e Savino 9.1. Anche il Governo ritiene che l'emendamento Poli Bortone 9.2 sia assorbito, e che in parte lo sia anche l'emendamento Poli Bortone 9.3; parere contrario, comunque, alla parte restante e parere contrario sull'emendamento Poli Bortone 9.4 se non venisse ritirato. Parere favorevole agli emendamenti 9.8 e 9.9 della Commissione e contrario agli emendamenti Poli Bortone 9.5, 9.6 e 9.7. Invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Willeit 9.01, che risulterebbe assorbito dall'emendamento del Governo.

Parere contrario all'emendamento Mangiapane 10.3. Invito l'onorevole Diaz a ritirare il suo emendamento 10.4. Parere contrario all'emendamento Carelli 10.1. Per quanto riguarda l'emendamento Carelli

10.2, il Governo si uniforma al parere della Commissione, rimettendosi all'Assemblea. Parere contrario all'articolo aggiuntivo Lucenti 10.01, agli emendamenti Savino 11.7 e Mangiapane 11.3, che per altro verrebbe precluso se non fosse approvato un emendamento precedente. Parere contrario agli emendamenti Poli Bortone 11.9, Lucenti 11.4, Diaz 11.5 e Poli Bortone 11.10. Chiedo il ritiro dell'emendamento Poli Bortone 11.11, in riferimento a quanto è stato osservato circa il nuovo testo dell'articolo 28-bis, e il ritiro dell'emendamento Willeit 11.1. Sull'emendamento Bianchi 11.2, così come ha fatto la Commissione, il Governo si rimette all'Assemblea. Parere contrario agli emendamenti Poli Bortone 11.8 e Lucenti 11.6, nonché all'articolo aggiuntivo Lucenti 11.01.

Raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 11.13 del Governo. Esprimo parere favorevole all'emendamento 11.12 della Commissione e parere contrario agli emendamenti Savino 12.2, Poli Bortone 12.4 e 12.3, Diaz 12.1, Savino 13.6, Poli Bortone 13.7, Lucenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Lucenti 13.5, diversamente esprimo parere contrario, trattandosi di materia che non sembra al Governo congruamente posta in questo provvedimento. Parere contrario all'articolo aggiuntivo Poli Bertone 13.01, che comporterebbe spese non previste; per lo stesso motivo il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo Poli Bortone 11.02.

Parere contrario agli articoli aggiuntivi Lucenti 14.01 e Poli Bortone 14.02, che riguardano i non vedenti, rispetto ai quali il Governo accoglierà il diverso articolo aggiuntivo 25.03 della Commissione. Il parere del Governo è contrario perché tali modificazioni comporterebbero maggiori spese e una difformità rispetto alle condizioni che valgono per i non vedenti in altre amministrazioni. Parere contrario agli emendamenti Calvanese 15.1, Poli Bortone 16.1, Savino 17.2 e Diaz 17.1. Parere favorevole all'emendamento 20.1 della Commissione, con l'osservazione che in Commissione il Governo non si era dichiarato favorevole a tale modificazione.

Parere contrario agli emendamenti Savino 22.4 e 22.5, Lucenti 22.1 e Poli Bortone 22.6; parere favorevole all'emendamento Diaz 22.2, per il quale la Commissione si è rimessa al Governo. Parere contrario all'emendamento Diaz 22.3 e agli articoli aggiuntivi Poli Bortone 22.01 e Lucenti 23.01. Parere favorevole all'emendamento 24.2 della Commissione, che se approvato assorbirebbe l'emendamento Sanfilippo 24.1; parere favorevole all'articolo aggiuntivo 25.03 della Commissione, e quindi agli identici articoli aggiuntivi Lucenti 25.01 e Poli Bortone 25.02. Parere favorevole, in ossequio a quanto la Commissione ha introdotto nel testo del provvedimento, e con il parere favorevole della Commissione bilancio per quanto riguarda la copertura, all'emendamento 29.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 1.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

*(L'emendamento è respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Savino 2.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Savino 2.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Poli Bortone 2.21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, desidero ritirare il mio emendamento 2.21 per trasformarlo in ordine del giorno, come si era concordato in Commissione.

Vorrei però invitare il Governo ad interessarsi una volta per tutte del personale delle attività integrative degli enti locali (*Applausi*). Vi ringrazio per gli applausi, onorevoli colleghi, ma fareste bene a votare a favore. Vi sono proposte di legge, anche della democrazia cristiana, che non devono soltanto essere portate in giro nelle assemblee, ma devono anche essere regolarmente votate, perché la proposta di legge è una cosa, l'impegno reale è ben altra cosa!

Dal momento che sono state presentate proposte di legge di tutti i partiti sul passaggio allo Stato dei docenti delle attività integrative degli enti locali, chiedo al Governo che si impegni su questo tema, perché queste non rimangano soltanto delle petizioni di principio (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Poli Bortone ritira dunque il suo emendamento 2.21 e si riserva di presentare in proposito un ordine del giorno.

Pongo in votazione l'emendamento Savino 2.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Diaz 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Poli Bortone 2.23.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

ADRIANA POLI BORTONE. Lo ritiro, signor Presidente, in quanto il ministro lo ha dichiarato superfluo, tenuto conto che il suo contenuto è già stato sostanzialmente recepito.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Poli Bortone.

Pongo in votazione l'emendamento Savino 2.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Savino 2.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevole Poli Bortone, accetta l'invito a ritirare il suo emendamento 2.27?

ADRIANA POLI BORTONE. Sì, signor Presidente, e ritiro altresì tutti gli emendamenti che riguardano gli istituti pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti, in quanto, sia pure in parte, sono assorbiti da un testo del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, per procedere con ordine potrà specificare di volta in volta gli emendamenti che intende ritirare. Oltre all'emendamento 2.27, ritira anche il suo emendamento 2.24?

ADRIANA POLI BORTONE. Non ritiro il mio emendamento 2.24 e ne chiedo anzi la votazione nominale. È infatti bene che si sappia chi realmente vuol risolvere il problema dei docenti di religione e chi invece non intende, ancora una volta, intervenire concretamente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Poli Bortone. Le faccio tuttavia presente che lei non ha la facoltà di chiedere a nome del suo gruppo, la votazione nominale sull'emendamento.

UGO MARTINAT. Chiedo io, signor Presidente, la votazione nominale sull'emendamento Poli Bortone 2.24.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Martinat.

Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Poli Bortone 2.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	318
Votanti .....	313
Astenuti .....	5
Maggioranza .....	157
Hanno votato sì .....	29
Hanno votato no .....	284

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Lucenti 2.2. Chiedo se sia confermata la richiesta di votazione nominale.

MARIA TADDEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Taddei. Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucenti 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Comunico che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 21.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

*(Segue l'appello).*

Poiché dei deputati testé chiamati 16 risultano assenti, resta confermato il numero di 16 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	315
Votanti .....	314
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	158
Hanno votato sì .....	127
Hanno votato no .....	187

Sono in missione 16 deputati.

*(La Camera respinge).*

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 2.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 2.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rallo 2.22.

ADRIANA POLI BORTONE. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Poli Bortone. Le chiedo ora se mantiene l'emendamento Rallo 2.28, di cui è cofirmataria.

ADRIANA POLI BORTONE. Sì, signor Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rallo 2.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Avverto che sugli emendamenti Lucenti 2.3 e sugli identici emendamenti Lucenti 2.4 e Poli Bortone 2.30 è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico. Passiamo ai voti.

### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucenti 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	332
Maggioranza .....	167
Hanno votato sì .....	136
Hanno votato no .....	196

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lucenti 2.4 e Poli Bortone 2.30, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	325
Maggioranza .....	163
Hanno votato sì .....	133
hanno votato no .....	192

*(La Camera respinge).*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.43 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Onorevole Poli Bortone, mantiene il suo emendamento 2.29?

ADRIANA POLI BORTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 2.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fachin Schiavi 2.5. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fachin Schiavi. Ne ha facoltà.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Signor Presidente, non possiamo aderire all'invito a ritirare il nostro emendamento perché, contrariamente a quanto affermato dall'onorevole ministro, non crediamo che esso leda l'autonomia statutaria dell'Alto Adige. Invito inoltre l'Assemblea a riflettere su una nozione prevista dal nostro emendamento, estremamente rilevante: quella di competenza d'insegnamento di seconda lingua.

Per la particolare situazione in cui versano le scuole dell'Alto Adige, gli insegnanti sono sottoposti a concorsi diversificati; infatti, per quelli di madrelingua tedesca sono previsti due diversi ruoli, a seconda che insegnino la lingua tedesca ai bambini di madrelingua tedesca o la insegnino nelle scuole italiane come seconda lingua. Lo stesso dicasi per gli insegnanti di lingua italiana.

Il mio emendamento 2.5, signor ministro, propone competenze professionali (culturali e linguistiche) aggiuntive: in particolare, prevede che gli insegnanti, qualora vogliano cambiare l'oggetto della loro

professione, senza essere soggetti ad un apposito trasferimento, possano passare dall'insegnamento della lingua primaria a quello della seconda lingua sia all'interno sia fuori dei confini della provincia di Bolzano. In tal modo, un docente che insegni italiano a bambini che parlano sia l'italiano sia altre lingue avrà competenze sufficienti per accedere al cosiddetto secondo canale.

Alla luce di tali considerazioni, invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole sul nostro emendamento, che parifica i diritti di tutti i cittadini e riconosce le competenze superiori di alcuni insegnanti, per i quali sono previsti diversi concorsi. Il che, a mio avviso, dovrebbe rappresentare un elemento di riflessione anche per i docenti che operino in altri territori, non solo in Alto Adige.

Nel nostro paese sono molti i bambini che si accingono a frequentare la scuola elementare, per i quali quella italiana non è né lingua materna né principale; essi hanno quindi bisogno di competenze specifiche, cioè di insegnanti che sappiano insegnare l'italiano anche come lingua seconda.

In base a queste brevi considerazioni, invito tutti i colleghi dell'Assemblea a votare a favore del nostro emendamento che credo abbia una grande portata culturale (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ricordo che è stata chiesta la votazione nominale.

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fachin Schiavi 2.5 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione)*

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	336
Votanti .....	329
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	165
Hanno votato sì .....	128
Hanno votato no .....	201

(La Camera respinge).

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Poli Bortone 2.31. Onorevole Poli Bortone, accoglie l'invito del Governo a ritirare il suo emendamento?

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente accetto l'invito del Governo a ritirare il mio emendamento, perché ritengo che si possa dar credito alla sua dichiarazione circa il fatto che il criterio indicato nell'emendamento stesso è stato di fatto applicato in sede interpretativa.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Poli Bortone. Le chiedo ora se intenda o meno accogliere l'invito a ritirare il suo emendamento 2.32.

ADRIANA POLI BORTONE. No, Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 2.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.42 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Savino 2.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 2.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Diaz 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.34, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora all'emendamento Savino 2.19. Onorevole Savino, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento?

NICOLA SAVINO. No, signor Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Savino 2.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Diaz 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Savino 2.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 2.35, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Passiamo all'emendamento Poli Bortone 2.36.

Onorevole Poli Bortone, accoglie l'invito del Governo a ritirarlo?

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, ritiriamo il nostro emendamento 2.36, perché è stato oggetto di una circolare ministeriale.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Poli Bortone. Pongo in votazione l'emendamento Rallo 2.37, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 2.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Diaz 2.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo ora all'emendamento Aiardi 2.38.

Onorevole Aiardi, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento?

ALBERTO AIARDI. Sì, signor Presidente, e desidero motivare questa mia scelta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTO AIARDI. Signor Presidente, intendo riferirmi non solo a questo emendamento 2.38 ma anche al successivo 7.1. Il contenuto dei due emendamenti, di fronte agli obiettivi ritardi sia nei concorsi che nella preliminare adeguata formazione dei docenti, è dettato dall'esigenza di assicurare, da parte di insegnanti qualificati e positivamente inseriti nell'ambiente, una valida continuità didattica alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, della cui attuale funzionalità, peraltro, non siamo pienamente soddisfatti.

Richiamando l'esigenza di non sottovalutare un problema particolarmente sen-

tito dalle famiglie dei nostri connazionali emigrati (anche ai fini della stessa immagine dell'Italia all'estero) e dopo aver ascoltato le motivazioni del relatore ed in particolare del ministro (che si è impegnato a tenere presenti tali aspetti nell'esame al Senato del provvedimento di riforma della legge n. 153), nonché augurandomi un intervento veramente tempestivo, accolgo l'invito a ritirare i miei emendamenti 2.38 e 7.1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Aiardi, i suoi emendamenti 2.38 e 7.1 si intendono pertanto ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Poli Bortone 2.39. Ha chiesto di parlare l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, intervengo soltanto per dichiarare che accettiamo l'invito a ritirare tale emendamento per le stesse considerazioni poc'anzi espresse dal collega Aiardi. Preannuncio invece che non potremo accettare l'invito al ritiro del mio emendamento 2.41 in quanto riteniamo di essere di fronte ad un intervento attualmente ininfluenza rispetto alle decisioni che si stanno assumendo al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Masini 2.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Poli Bortone 2.40. Onorevole Poli Bortone, intende ritirarlo o mantenerlo?

ADRIANA POLI BORTONE. Lo manteniamo, signor Presidente, anche se riguarda docenti che non appartengono ai ruoli dello Stato. Riteniamo infatti che questi meritino una considerazione, anziché essere esclusi dalla disciplina legislativa *sic et simpliciter*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 2.40, non ac-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

ettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 2.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 2.41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Savino 4.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pallanti 5.1 e Savino 5.3. Avverto che su tali emendamenti, nonché sul successivo emendamento Lucenti 5.2, è stata chiesta la votazione nominale.

ADRIANA POLI BORTONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Vorrei solo sottolineare, signor Presidente, che l'intervento svolto in sede di discussione sull'articolo 5 dal collega Del Donno — rispettabilissimo, naturalmente, per i contenuti — deve considerarsi svolto a titolo personale in quanto il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole al mantenimento dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Poli Bortone.

Passiamo ai voti.

### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pallanti 5.1 e Savino 5.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione)*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	331
Votanti .....	329
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	165
Hanno votato sì .....	121
Hanno votato no .....	208

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucenti 5.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	335
Votanti .....	332
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	167
Hanno votato sì .....	123
Hanno votato no .....	209

*(La Camera respinge).*

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 5.4. non ac-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

cettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Savino 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 6.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Sanfilippo 6.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucenti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUCENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vogliamo invitare l'Assemblea a riflettere un attimo sull'articolo aggiuntivo che ci accingiamo a votare. Esso infatti è un classico esempio del rigore con cui vanno affrontate situazioni realmente drammatiche, a fronte del lassismo che caratterizza invece il famoso articolo 5.

Chi sono i modelli viventi? Certo il termine è brutto, perché siamo nell'ambito di una logica a metà tra la mentalità accademica e quella ministeriale. Volendo riferirsi ai modelli e volendo distinguerli dalle statue di gesso, si è ritenuto di chiamarli «modelli viventi». È come se nell'industria moderna si sentisse il bisogno di chiamare gli addetti «lavoratori viventi» per distinguerli dai robot.

A parte questa annotazione, chi sono — ripeto — i modelli viventi? Si tratta di trecento persone in tutta Italia (una categoria formata nella stragrande maggioranza da donne) che hanno alle spalle un rapporto

lavorativo con la scuola che arriva addirittura a punte di venti-venticinque anni di servizio effettivo. E tutto ciò senza che a questi lavoratori sia stato mai riconosciuto un livello giuridico amministrativo. In un primo tempo tale personale veniva pagato ad ore; nel 1978 si colmò parzialmente questa lacuna, ma siamo tuttora di fronte ad una categoria di lavoratori nei cui confronti si applica una forma di *part-time* molto atipico, senza che tutti questi anni essi abbiano avuto la possibilità di entrare in ruolo.

Non affrontare in un provvedimento sul precariato una simile questione, che è la quintessenza, per così dire, del precariato, ci sembra veramente inspiegabile. Non voglio assolutamente fare ricatti di alcun genere, ma mi pare che in questo caso si ponga una vera e propria questione morale. Ecco perché invito i colleghi ad esprimere un voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Sanfilippo 6.01.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Intervengo solo per annunciare il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano sull'articolo aggiuntivo Sanfilippo 6.01.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che sull'articolo aggiuntivo Sanfilippo 6.01 è stata chiesta la votazione nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Sanfilippo 6.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	318
Votanti .....	316
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	159
Hanno votato sì .....	123
Hanno votato no .....	193

(La Camera respinge).

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Aiardi 7.1 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Savino 8.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 8.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Savino 9.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 9.8 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone 9.2. Lo mantiene, onorevole Poli Bortone?

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4 di cui sono prima firmataria.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Poli Bortone.

Pongo in votazione l'emendamento 9.9 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 9.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 9.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 9.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Willeit 9.01. Chiedo ai presentatori se accettino l'invito a ritirarlo che è stato loro rivolto dal Governo.

FERDINAND WILLEIT. Sì signor Presidente, accettiamo l'invito del Governo a ritirare il nostro articolo aggiuntivo, con la speranza che il problema da noi sollevato, sicuramente esistente ed ancora aperto, venga finalmente chiuso ed in modo soddisfacente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mangiapane 10.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mangiapane. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE MANGIAPANE. Signor Presidente, questo emendamento si muove nella logica politica di dare risposte positive al mondo della scuola. Per sanare, però, il problema del precariato occorrono posti in organico; e con la nostra proposta recuperiamo, appunto, cinquemila posti. In questo senso non comprendiamo davvero il parere contrario espresso dal Governo.

Debbo anche aggiungere che il ministro della pubblica istruzione del precedente

Governo aveva espresso parere favorevole su tale proposta e nell'altra stesura del decreto-legge lo stesso Governo aveva introdotto la norma riproposta con il nostro emendamento. Per questi motivi francamente non comprendo come il ministro Mattarella, che è siciliano e conosce bene la rilevanza in Sicilia del problema della disoccupazione ed in particolare di quella intellettuale, non abbia prestato la dovuta attenzione alla possibilità di recuperare cinquemila posti in organico, senza aggravio di spesa per l'erario. Questo, infatti è l'aspetto più significativo del nostro emendamento.

In pratica cosa avviene? Avviene che 5 mila docenti di scuola elementare, media e superiore, tra i 65 e i 70 anni di età, ancorché abbiano maturato 40 anni di servizio utile alla pensione, continuano a svolgere attività di servizio, utilizzando surrettiziamente una norma che era stata approvata con altro intendimento.

Cosa è avvenuto, infatti, signor ministro? È avvenuto che la legge n. 477 del 1973 stabiliva il limite massimo di 65 anni di età per l'insegnamento nella scuola, orientandosi su parametri di ordine pedagogico e psicologico. Infatti ben si comprende la ragione per la quale un docente di scuola materna, che abbia tra i 65 e i 70 anni di età, salvo eccezioni, non possa sempre svolgere il ruolo che gli compete.

Questa era la norma! Ma all'articolo 15, per dare una risposta a problemi di ordine sociale che sempre si pongono nel nostro paese, si è stabilito che si sarebbe potuto derogare all'età massima di 65 anni quando il docente non avesse maturato gli anni di servizio per il raggiungimento del limite minimo o del limite massimo di età. In altri termini la norma era tale da consentire a chi avesse bisogno di rimanere in servizio ancora uno o due anni per raggiungere il minimo o il massimo pensionistico di ottenere la deroga. Cosa è avvenuto? La *ratio* era chiara ma la Corte dei conti, con delibera del 1983, ha modificato tale interpretazione letterale stabilendo che la deroga poteva essere richiesta anche avendo maturato 40 anni di servizio, ma soltanto nel caso in cui il servizio non

fosse quello prestato nel ruolo in cui il docente, il direttore o l'ispettore avevano ottenuto l'immissione. Ora, tutti sappiamo come avviene l'immissione in ruolo! Non c'è docente e credo che non vi sia nemmeno dipendente dello Stato che al suo primo posto di lavoro sia stato immesso in ruolo con un provvedimento e sia rimasto sempre nello stesso ruolo. E comunque nella scuola questo non avviene mai!

Quindi, con una interpretazione surrettizia, di fatto, si sta portando il limite massimo di età a 70 anni per tutto il personale della scuola nel nostro paese.

Con il nostro emendamento, non chiediamo altro che una interpretazione autentica della norma, al fine di consentire soltanto a chi ne ha bisogno, cioè a chi non ha maturato 40 anni di anzianità, di rimanere in servizio qualche altro anno oltre il sessantacinquesimo anno di età. Questo è il significato del nostro emendamento, che consentirà, tra l'altro, il recupero di 5 mila posti di lavoro.

Non si capisce allora perché il Governo continui ad assumere tale comportamento...

**PRESIDENTE.** Onorevole Mangiapane, lei ha già superato il tempo a sua disposizione.

**GIUSEPPE MANGIAPANE.** Sto concludendo, signor presidente. Il nostro emendamento non comporta alcun aumento di spesa. Occorre quindi saggezza politica, ma credo anche buon senso. Senso comune vorrebbe che questa Assemblea desse una risposta positiva ad un problema così rilevante. È per tale ragione che chiediamo la votazione nominale sul mio emendamento 10.3 (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettro-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

nico, sull'emendamento Mangiapane 10.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	345
Maggioranza .....	173
Hanno votato sì .....	129
Hanno votato no .....	216

*(La camera respinge).*

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Onorevole Diaz, accetta l'invito del Governo a ritirare il suo emendamento 10.4?

ANNALISA DIAZ. No, signor Presidente, insisto perché venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Diaz 10.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Carelli 10.1.

RODOLFO CARELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.1, in quanto il Governo ha mostrato disponibilità nei confronti del successivo mio emendamento 10.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Carelli.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Carelli 10.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà dalla vo-

tazione sull'emendamento Carelli 10.2 non perché non ne comprenda lo spirito — che invece comprende bene —, ma perché non capisce per quale motivo il Governo si ostini ancora a procedere con proroghe, senza assumere una decisione definitiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Carelli 10.2, per il quale la Commissione ed il Governo si sono rimessi all'Assemblea.

*(È approvato — Applausi).*

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Lucenti 10.01. Ricordo che su tale articolo aggiuntivo è stata richiesta la votazione nominale.

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Lucenti 10.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	328
Votanti .....	327
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	164
Hanno votato sì .....	134
Hanno votato no .....	193

*(La camera respinge).*

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Savino 11.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Pongo in votazione l'emendamento Mangiapane 11.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 11.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 11.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Diaz 11.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 11.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Poli Bortone 11.11.

Onorevole Poli Bortone, accetta l'invito della Commissione a ritirarlo?

ADRIANA POLI BORTONE. Sì, signor Presidente. Ritiro il mio emendamento 11.11.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Poli Bortone.

Passiamo all'emendamento Willeit 11.1. Onorevole Willeit, accetta l'invito del Governo a ritirarlo?

FERDINAND WILLEIT. Signor Presidente aderisco anche questa volta all'invito rivoltomi dal Governo, in quanto mi sembra che l'emendamento 11.13 del Governo sia di più ampia applicazione del mio.

Desidererei però avere un chiarimento. Nell'emendamento del Governo si legge «... nonché i docenti che abbiano superato un concorso di cui alla citata lettera a)».

Ma la lettera a) dell'articolo 2 del decreto-legge non parla solo di concorso per titoli ed esami, parla anche di esami ai soli fini abilitativi.

È chiaro che nel concetto di concorso deve essere compreso anche l'esame ai fini abilitativi, altrimenti l'emendamento del Governo non avrebbe alcun significato.

Se il Governo può fornire questa precisazione, sono disposto a ritirare il mio emendamento 11.1.

VINCENZO MANCINI, *Presidente della XI Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO MANCINI *Presidente della XI Commissione*. Signor Presidente, pur se si tratta di questione relativa ad un emendamento del Governo, desidero precisare, facendo tesoro del lavoro svolto dalla Commissione, che il quesito posto dal collega Willeit può essere risolto positivamente, in quanto certamente nel testo del Governo esiste il riferimento anche agli esami svolti ai soli fini abilitanti.

PRESIDENTE. Il Governo intende aggiungere qualche cosa?

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. No, signor Presidente, concordo con quanto detto dal presidente della Commissione.

FERDINANDO WILLEIT. Così stando le cose, ritiro il mio emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Willeit.

Pongo in votazione l'emendamento 11.13 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 11.12, della Commissione accettato dal Governo.

*(È approvato).*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bianchi 11.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente dichiaro il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sull'emendamento Bianchi 11.2, in quanto riproduce lo spirito e la lettera di una nostra proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianchi 11.2, per il quale la Commissione ed il Governo si sono rimessi all'Assemblea.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 11.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 11.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione degli articoli aggiuntivi Lucenti 11.01 e Poli Bortone 11.02.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucenti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUCENTI. Signor Presidente, invitiamo il Governo ed i colleghi a riflettere e a valutare con attenzione l'articolo aggiuntivo 11.01, che si ricollega alla sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 1986.

Più di una volta questa mattina in Assemblea, nel corso della discussione sulle linee generali, abbiamo argomentato che il provvedimento al nostro esame, con i suoi contenuti e con la questione del doppio canale, al di là della sentenza prima ricordata, rappresenta un provvedimento asso-

lutamente parziale e non decisivo per impedire il riprodursi di nuovo precariato.

Il provvedimento di cui ci stiamo occupando acquista un suo valore decisivo ed una sua armonia soltanto con l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 249.

In ordine a tale questione, il «no» del Governo è incomprensibile, essendo inaccettabile che esso dichiari in maniera precisa di non essere disposto ad applicare una sentenza della Corte costituzionale. Questo ci sembra francamente troppo! Non vogliamo ricorrere a parole grosse, ma un pronunciamento di tal tipo da parte del Governo appare — mi aiuti, onorevole Labriola...

SILVANO LABRIOLA. Un atto di arroganza...

GIUSEPPE LUCENTI. Dice l'onorevole Labriola «un atto di arroganza». Credo che non vi sia bisogno di atti di arroganza ma di atti coerenti, se si vuole veramente che il provvedimento in esame raggiunga gli effetti che dichiara di voler conseguire.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. L'articolo aggiuntivo del collega Lucenti 11.01 viene correttamente posto in votazione insieme all'identico articolo aggiuntivo 11.02 da noi presentato.

Senza ripetere le motivazioni esposte dal collega Lucenti, rilevo come sia veramente un atto inammissibile quello di non dar esito ad una sentenza della Corte costituzionale.

Occorre rilevare che il nostro articolo aggiuntivo fa riferimento all'istituto della mobilità, aspetto questo che è di non scarso rilievo se è vero che si vuole utilizzare un espediente cui si è fatto ricorso anche in sede di contrattazione sindacale.

Ci pare che il disattendere tali argomenti non qualifichi questo ramo del Parlamento.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici articoli aggiuntivi Lucenti 11.01 e Poli Bortone 11.02, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione l'emendamento Savino 12.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 12.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 12.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Diaz 12.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Masini. Ne ha facoltà.

NADIA MASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiediamo all'Assemblea di accogliere l'emendamento Diaz 12.1, formulato in termini già previsti dal provvedimento di riforma della scuola elementare e tendente al consolidamento degli organici del personale di tale scuola.

Abbiamo ritenuto opportuno riproporre tale questione sapendo benissimo che il 10 maggio essa è già stata oggetto di voto in quest'Assemblea e che si tratta di uno dei punti fondamentali della legge di riforma, ma sapendo anche quanto sta accadendo al Senato in ordine a tale provvedimento. Sappiamo che esso è stato approvato alla Camera grazie al conseguimento di un delicatissimo punto di equilibrio, mentre al Senato sembrano non sussistere le condizioni per il mantenimento dei risultati raggiunti in questo ramo del Parlamento.

Uno dei punti sui quali la riforma in oggetto viene surrettiziamente attaccata è

proprio quello relativo alla capienza degli organici, rispetto alla quale sappiamo bene che la logica non deve essere quella del mero mantenimento dei posti, in chiave di pura risposta occupazionale, bensì quella di reperire le risorse necessarie all'attuazione di un provvedimento che è già stato varato da un ramo del Parlamento.

Se nel testo della riforma dovesse essere modificato dal Senato proprio il comma in questione, già da oggi potremmo essere certi che quella riforma non sarebbe applicabile. Ecco perché intendiamo riproporre tale norma, sapendo per altro che al riguardo non esistono problemi di spesa, al contrario di quanto hanno sostenuto in Commissione esponenti del Governo.

In tal modo intendiamo sottolineare il problema e dare una ulteriore garanzia a quella legge che rischia di essere posta in crisi al Senato da quella stessa maggioranza che qui l'ha voluta (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento Diaz 12.1 è stata chiesta la votazione nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Diaz 12.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	338
Maggioranza .....	170
Hanno votato <i>si</i> .....	135
Hanno votato <i>no</i> .....	203

*(La Camera respinge)*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Savino 13.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Poli Bortone 13.7.

ADRIANA POLI BORTONE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Poli Bortone.

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 13.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 13.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 13.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 13.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 13.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Poli Bortone 13.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione degli identici articoli aggiuntivi Lucenti 14.01 e Poli Bortone 14.02. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dignani Grimaldi. Ne ha facoltà.

VANDA DIGNANI GRIMALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, è con un sentimento di orgoglio che mi accingo a dichiarare il voto favorevole del nostro gruppo su questi articoli aggiuntivi. Per me, infatti, non c'è cosa più esaltante che esternare un convincimento profondo nato e maturato alla luce di una esperienza lunga, combattuta, sofferta e per questo altamente positiva.

Il che mi consente di non cercare frasi ad effetto e di non far leva sull'emotività, ma di dire con costruttiva chiarezza che io sono un'insegnante non vedente, che ha insegnato nella scuola pubblica superando difficoltà quasi insormontabili e sottoponendosi a fatiche materiali e psicologiche, non ultime quelle del pregiudizio di alcuni presidi.

Per questo sento di sostenere con convinzione profonda gli identici articoli aggiuntivi e chiedo con convinzione il voto di tutta la maggioranza.

In definitiva, il primo comma fa riferimento ad alcune disposizioni della legge n. 270 del 1982 che non sono richiamate né implicitamente né esplicitamente dal decreto-legge. Il secondo comma fa riferimento ad una disposizione della legge n. 113 del 1985 in favore dei centralinisti non vedenti ed attribuisce un terzo dell'anzianità assicurativa a quei docenti che a causa di un lavoro veramente usurante, anche se esaltante e meraviglioso, dovranno o vorranno andare in quiescenza prima del tempo.

Nel concludere chiedendo una risposta di coerenza e di civiltà, faccio presente che presso la Commissione lavoro della Camera si trova una proposta di legge che contiene norme anche su questo argomento; tale proposta di legge è stata già giudicata positivamente e su di essa è stato raggiunto un accordo da parte di tutti i gruppi.

Per queste ragioni rinnovo un appello convinto: chiedo di cogliere questa occasione per dare ai non vedenti non solo una risposta più celere ma anche una manifestazione di rispetto e di civiltà per il loro coraggio e per la loro fatica (*Applausi*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rotiroti. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE ROTIROTI.** Signor Presidente, un breve ricordo storico: il gruppo socialista aveva presentato un emendamento analogo a quello in esame. Abbiamo ritirato tale emendamento perché esso comportava oneri non facilmente quantificabili e sicuramente la Commissione bilancio avrebbero creato dei problemi in proposito.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

**ADRIANA POLI BORTONE.** Signor Presidente, senza soffermarmi su quanto è già stato egregiamente illustrato, vorrei fare riferimento a quel ricordo storico di cui parlava il collega Rotiroti.

Rammento infatti che un emendamento analogo al testo degli articoli aggiuntivi in esame è stato presentato non soltanto dal gruppo socialista ma anche dal gruppo della democrazia cristiana. In tal modo si è dimostrato di venire incontro ad un'istanza di carattere oggettivo che si scontra con la realtà del bilancio dello Stato che non consente di effettuare certi tipi di manovre. Questo secondo momento non deve però prevalere rispetto ad un'esigenza reale, per altro contenuta nella legge n. 270.

Quindi, quello che il ministro della pubblica istruzione sosteneva in precedenza non mi pare corrisponda al vero, dal momento che la stessa legge n. 270 faceva riferimento ad un periodo ridotto: cioè a 90 giorni di lavoro. Per questa ragione voteremo con convinzione a favore degli identici articoli aggiuntivi Lucenti 14.01 e Poli Bortone 14.02.

**PRESIDENTE.** Ricordo che sugli identici articoli aggiuntivi Lucenti 14.01 e Poli Bortone 14.02 è stata chiesta la votazione nominale.

### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici articoli aggiuntivi Lucenti 14.01 e Poli Bortone 14.02, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	335
Votanti .....	332
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	167
Hanno votato sì .....	137
Hanno votato no .....	195

*(La Camera respinge).*

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Calvanese 15.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 16,1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Savino 17,2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Diaz 17.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 20,1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Passiamo alla votazione dell'emendamento Savino 22.4. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Savino. Ne ha facoltà.

NICOLA SAVINO. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che l'emendamento di cui ci occupiamo evidenzia la necessità che i programmi del Ministero siano raccordati con i piani regionali di assetto del territorio.

Non mi pare possibile che i criteri, i tempi e le modalità relativi alla sistemazione della scuola siano definiti dal Ministero senza alcuna correlazione, o meglio considerazione dell'assetto territoriale delle regioni. Si rischia in tal modo di avere servizi orientati in una determinata direzione, in base alla sistemazione data dalle regioni al territorio, mentre il servizio scolastico va in un'altra. Si tratta di un fatto di elementare razionalità e pertanto raccomandando all'Assemblea di riflettere sull'esigenza di accogliere il mio emendamento 22.4. Non capisco per quali motivi il Governo non l'abbia accettato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucenti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUCENTI. A dimostrazione del fatto che anche l'onorevole Savino può sostenere cose giuste, il gruppo comunista annuncia il voto favorevole sugli emendamenti Savino 22.4 e 22.5.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Anche il movimento sociale italiano annuncia il voto favorevole sugli emendamenti Savino 22.4 e 22.5.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Presidente, sarei molto grato al presidente della Commis-

sione, al relatore o al ministro della pubblica istruzione se volessero dare una risposta al collega Savino che ha posto una questione di assoluto buon senso, fra l'altro anche dal lato ordinamentale molto più coerente con le scelte che mi pare prevalgano in Commissione. In fondo si tratta di una cortesia che chiediamo.

Altrimenti, di fronte al silenzio ed alla mancanza di motivazioni, per quanto mi riguarda voterò a favore dell'emendamento Savino 22.4.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Presidente, vorrei far presente all'onorevole Savino per quali motivi il Governo non condivide l'emendamento in questione.

Il progetto di razionalizzare la rete scolastica è ricollegabile all'esigenza di una redistribuzione in funzione di una maggiore efficienza del servizio scolastico nelle diverse zone. A ciò è collegata anche la necessità di risparmio, definita a fronte del contratto per il personale della scuola.

Onorevole Savino, mi consenta di rilevare che si tratta pertanto di un'esigenza riferita a elementi che riguardano il servizio scolastico e che deve essere soddisfatta con snellezza procedurale.

Introdurre procedure che appesantiscano l'iter e rimettere il procedimento ai provveditori competenti per le varie province, inserire cioè passaggi procedurali diversi e momenti di coordinamento assunti dai consigli scolastici rappresentativi delle realtà provinciali (in riferimento agli amministratori degli enti locali), renderebbe assai difficile realizzare davvero quanto ci si prefigge.

NICOLA SAVINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

NICOLA SAVINO. Signor Presidente, credo vi sia un equivoco di fondo: ogni piano elaborato dal ministero nella sua autonomia deve considerare il territorio, che presenta una serie di infrastrutture con le quali è necessario fare i conti.

Non dico che si debba chiedere il permesso alle regioni per realizzare i piani di razionalizzazione: il ministero, secondo le proprie motivazioni e con i propri obiettivi, adotti pure tali piani, ma tenga conto di quelli di assetto territoriale che le regioni, per legge e per Costituzione, sono obbligate a redigere.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma non si tratta di materia edilizia, onorevole Savino!

NICOLA SAVINO. La regione non deve dare alcun permesso, il ministero deve invece tener conto dell'armatura infrastrutturale prevista dai piani regionali. Signor ministro, vi sono scuole vuote ed altre che sono state costruite in determinati luoghi senza tener conto dei flussi della pendolarità e dell'utenza.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Che c'entra l'edilizia?

NICOLA SAVINO. Il raccordo con i piani regionali di assetto del territorio mi pare un'esigenza elementare in un paese che non voglia che la propria mano destra ignori quel che fa la sinistra.

Per questi motivi, insisto sulla mia posizione ed accolgo la disponibilità del gruppo comunista, anche se ovviamente e sinceramente, non comprendo le motivazioni che sono state addotte in riferimento alla mia persona e di cui mi permetto di non accogliere gli aspetti provocatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Savino 22.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto — Commenti).

LUCIANO GUERZONI. Non è vero!

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, i segretari sono d'accordo sull'esito della votazione; mi consenta di ricordarle che sono loro a verificare il risultato delle votazioni.

Pongo in votazione l'emendamento Savino 22.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 22.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 22.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Diaz 22.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Diaz 22.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Diaz. Ne ha facoltà.

ANNALISA DIAZ. Signor Presidente, vorrei chiedere al ministro per quale motivo, nonostante abbia espresso parere favorevole sul mio emendamento 22.2, tenuto conto dei problemi ben noti all'esecutivo derivanti dalla cosiddetta razionalizzazione, abbia espresso parere contrario sul mio emendamento 22.3.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, intende aggiungere qualche considerazione?

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Il parere è contrario soltanto perché il Governo ritiene che l'emendamento sia superfluo.

ANNALISA DIAZ. Avrei creduto quanto meno più opportuno che lei, onorevole

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Mattarella, mi chiedesse di ritirare il mio emendamento, visto che è considerato superfluo. Invece ha espresso parere contrario.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Credevo di averlo già fatto! Se non l'ho fatto, la invito adesso a ritirare il suo emendamento 22.3, onorevole Diaz.

PRESIDENTE. Onorevole Diaz, mantiene il suo emendamento 22.3, che il Governo l'ha invitata a ritirare?

ANNALISA DIAZ. Con le spiegazioni del ministro e con la sottolineatura che l'emendamento è superfluo, in quanto è già possibile risolvere la questione in altro modo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Diaz.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Poli Bortone 22.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Lucenti 23.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione gli identici emendamenti Sanfilippo 24.1 e 24.2 della Commissione, accettati dal Governo.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'emendamento Savino 25.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione gli identici articoli aggiuntivi Lucenti 25.01, Poli Bortone 25.02 e 25.03 della Commissione, accettati dal Governo.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'emendamento 29.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

È così esaurito l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge.

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,

considerato che nell'ambito del riordino e della razionalizzazione del personale della scuola, occorre tener conto della condizione dei docenti delle attività integrative dipendenti dagli enti locali;

ritenuto che in tal senso esistono proposte di legge presentate da diversi gruppi parlamentari già poste in discussione da tempo;

considerato che occorre definire chiaramente la condizione e lo stato giuridico di detti docenti

impegna il Governo

ad intervenire inequivocabilmente e subito per definire l'annoso problema, evitando così che autonome iniziative dei diversi enti locali possano generare ulteriori situazioni di disparità di trattamento fra personale che ha scelto le stesse mansioni.

9/432/1.

«Poli Bortone, Borruso, Rallo, Fiori».

«La Camera,

premesso che nel corso di assenze del personale dell'area dei servizi ausiliari tecnici e amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative (personale appartenente alla 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> qualifica funzionale) è indispensabile procedere alla nomina dei supplenti anche quando trattasi di sostituzioni per assenze inferiori a 30 giorni, al fine di provvedere

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

al normale svolgimento delle attività didattiche e alla conduzione delle attività, tutelando sotto il profilo igienico e sanitario,

in riferimento alle intese conseguite fra ministero e organizzazioni sindacali circa l'esigenza di fare fronte agli effetti prodotti dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge n. 426 del 1988,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative che facciano fronte alle inquietudini e agitazioni che interessano il personale amministrativo, tecnico e ausiliario attraverso l'adozione di conseguenti provvedimenti.

9/432/2.

«Ricci, Viti, Ferrari Bruno, Mensorio».

«La Camera,

ritenuto che i giorni di sospensione dell'attività didattica, nonché quelli di mancate attività didattica a seguito di anticipata chiusura dell'anno scolastico determinata dallo svolgimento di elezioni politiche ed amministrative debbono essere valutati come servizio di insegnamento non di ruolo ai soli fini del computo del periodo di servizio richiesto per l'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 4321;

considerato che la già avvenuta formulazione delle graduatorie per l'anno in corso impedisce di fatto che la norma venga attuata in prima applicazione,

impegna il Governo

all'applicazione della norma suddetta all'atto della messa a regime del provvedimento di legge.

9/432/3.

«Rallo, Poli Bortone, Nucci Mauro».

«La Camera,

considerato che in passato alcuni comuni d'Italia hanno assunto personale insegnante per le scuole elementari per ovviare alla carenza di personale dello Stato e per svolgere attività integrative;

che tale personale ha conseguito una vasta e prolungata esperienza didattica ed ha per lo più conseguito anche l'abilitazione;

che l'assunzione diretta da parte dello Stato di tutte le attività integrative non può tradursi in indifferenza per la condizione del personale assunto dagli enti locali (logico essendo che — come in ogni altro caso — l'assunzione delle funzioni implichi anche l'assunzione del personale che le svolge);

che pendono a questo riguardo varie proposte di legge di diversi gruppi politici;

impegna il Governo

ad intervenire affinché nel più breve tempo siano adottate misure legislative idonee ad utilizzare nel servizio didattico statale gli insegnanti assunti dagli enti locali come sopra indicato.

9/4321/4.

«Casini Carlo, Armellini».

«La Camera,

considerato che non è stata espressamente prevista per i direttori dei conservatori di musica la possibilità di immissione nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria,

nel caso che non si volesse considerare tali conservatori, tra gli istituti di istruzione secondaria,

impegna il Governo

su una linea di coerenza, a promuovere l'auspicata riforma per addivenire alla elettività dei direttori, così come è previsto per le Accademie di belle arti.

9/4321/5.

«Carelli, Tassone, Cavigliasso».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Avverto che la Presidenza ritiene inammissibile l'ordine del giorno Rallo 9/4321/3 a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2. 42 del Governo espressivo del comma 11-bis dell'articolo 2.

Qual è il parere del Governo sugli altri ordini del giorno presentati?

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno Ricci n. 9/4321/2 il Governo lo accoglie come raccomandazione.

Quest'oggi avrebbe dovuto svolgersi un incontro con le organizzazioni sindacali, che avrà invece luogo nei prossimi giorni per la coincidenza con il dibattito parlamentare.

In riferimento a questo argomento il Governo si augura di poter risolvere la questione sostituendo i meccanismi di cui all'articolo 7 con altre formule e meccanismi di risparmio che conducano, peraltro, a minori conseguenze sulla funzionalità delle sedi scolastiche.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Poli Bortone n. 9/4321/1, esso è collegato con un emendamento che era stato presentato in precedenza e che riguarda il personale degli enti locali. Il Governo aveva espresso parere contrario su quell'emendamento, non ritenendo questa la sede congrua.

Il Governo è consapevole del problema che gli è stato sottoposto con l'ordine del giorno Poli Bortone n. 9/4321/1 e lo esaminerà con molta attenzione, nell'ambito però di un più vasto quadro che per molti profili riguarda personale non dello Stato ma degli enti locali. Assicuro comunque ancora una volta i presentatori che la questione sarà attentamente esaminata e, entro i termini che ho indicato, accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Casini Carlo n. 9/4321/4, dal momento che ha lo stesso oggetto dell'ordine del giorno Poli Bortone n. 9/4321/1, con gli stessi limiti e negli stessi termini poc'anzi indicati.

Infatti, il Governo accoglie come racco-

mandazione l'ordine del giorno Carelli n. 9/4321/5, in cui si auspica che alcuni problemi che il decreto-legge in esame non ha potuto prendere in considerazione siano esaminati, senza pregiudizio per le soluzioni di merito, in sede di trattazione di un provvedimento organico di riforma delle accademie di belle arti e dei conservatori.

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/4321/1?

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, mi permetto di insistere per la votazione di questo ordine del giorno che riguarda il personale degli enti locali. Dal momento che non ho ben compreso i limiti entro i quali il Governo desidera esaminare la situazione esistente, non vorrei che essi fossero così angusti da escludere ancora una volta il suddetto personale dalle attività integrative.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'ordine del giorno Poli Bortone ed altri n. 9/4321/1, accettato dal Governo come raccomandazione.

*(Segue la votazione).*

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

*(L'ordine del giorno è respinto).*

Onorevole Ricci, insiste per la votazione del suo ordine del giorno 9/4321/2, accettato dal Governo come raccomandazione?

FRANCO RICCI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Carlo Casini, insiste per la votazione del suo ordine del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

giorno n. 9/4321/4, accettato dal Governo come raccomandazione?

CARLO CASINI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Carelli, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/4321/5, accettato dal Governo come raccomandazione?

RODOLFO CARELLI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rallo. Ne ha facoltà.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, il decreto-legge al nostro esame, il cui iter è stato già abbondantemente illustrato nella discussione sulle linee generali, è arrivato al traguardo, al momento del voto finale. La nostra chiara opposizione allo stesso è stata già adeguatamente motivata dalla collega Poli Bortone. Non posso comunque non sottolineare come voci di dissenso si siano levate non solo dall'opposizione. Alcuni colleghi della maggioranza hanno infatti pronunciato interventi notevolmente critici, anche se poi in conclusione, al momento della votazione degli emendamenti, quel dissenso non si è manifestato.

Rimane ora soltanto la votazione finale, e noi speriamo ardentemente che il provvedimento al nostro esame venga respinto, perché esso rappresenta l'ennesima truffa nei confronti del personale della scuola, l'ennesimo colpo di piccone alla scuola stessa e alla sua dignità, già abbondantemente messa in pericolo da varie leggi. Fino a questo momento non si era mai intervenuti in materia con un provvedimento d'urgenza. Questa è effettivamente la prima volta che lo si fa, e direi che si è superata qualsiasi misura. In precedenza sono stati disegni di legge ordinari a portare avanti di volta in volta una tematica

che andava nella direzione della distruzione di quel poco di serio e di costruttivo che rimane nella scuola.

Vorrei ricordare alcuni dei punti dequalificanti del provvedimento al nostro esame, a cominciare dall'articolo 1, che riconduce a dimensione provinciale i ruoli del personale docente della fascia secondaria superiore. Ricordo che nell'esame del disegno di legge precedente fu presentato dall'onorevole Portatadino un emendamento che prevedeva la costituzione dei ruoli nazionali, che sono stati causa di tanti danni nei confronti del personale della scuola e della scuola stessa.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare viene indicato con il nome di «doppio canale». Chi vi parla ha avuto l'onore di presentare insieme con altri parlamentari dello stesso gruppo una proposta di legge sul doppio canale. Dovremmo quindi teoricamente essere felici che almeno lo spirito della nostra proposta di legge sia stato recepito. Ma questo decreto, in realtà, non solo deforma, ma addirittura calpesta il nostro progetto di legge.

Come dicevo al collega Savino, non si tratta di un doppio canale ma di un monocol canale, perché praticamente tutti i posti messi a disposizione saranno assorbiti da coloro che non hanno superato alcun concorso, da coloro che hanno soltanto una raccomandazione o una tessera di partito politico in tasca e che sono stati finora particolarmente protetti dalla democrazia cristiana e dai vari ministri della pubblica istruzione che — guarda caso — appartengono quasi sempre a quel partito.

Solo dopo l'assegnazione dei posti entra in funzione il cosiddetto doppio canale, cioè nel momento in cui non vi saranno più cattedre disponibili. Solo in quel momento scatta la riserva del 50 per cento dei posti che saranno assegnati a coloro che hanno superato un concorso. Si tratta di una palese e chiara ingiustizia, contro la quale ci siamo battuti e per la quale evidentemente non possiamo dichiarare accettabile questo provvedimento.

Parlando di alcuni dei macroscopici errori contenuti nel decreto vorrei far notare

che l'articolo 10 praticamente annulla i trasferimenti. Essi non si effettueranno più, perché i posti vacanti sono tutti messi a disposizione, dal 31 marzo in poi, per coloro che sono in quelle graduatorie permanenti e che non hanno superato (lo ripeto ancora) alcun concorso.

Il che significa che i trasferimenti non si effettueranno perché non ci saranno più posti liberi in organico.

Oltre all'ingiustizia sancita con l'articolo 11, là dove si prevede la deroga al possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli, l'articolo 12 disciplina la ripartizione dei posti tra i due canali di reclutamento, con l'altra macroscopica ingiustizia cui ho già accennato.

Se questi sono i rilievi che dovevo qui sottolineare, voglio però ricordare anche le critiche mosse fino a questo momento al provvedimento in esame. Non mi riferisco solo ad alcune voci di dissenso all'interno della maggioranza, ma persino all'intervento del relatore, il quale ha parlato di compromessi e di equilibrio instabile, con riferimento all'accettazione dei 360 giorni di insegnamento come requisito minimo per l'immissione in ruolo; condizione che sappiamo bene non può essere applicata al meridione, dove le supplenze vengono date quasi sempre per due, tre o al massimo cinque giorni, con la conseguenza ovvia che i 360 giorni rimangono un miracolo.

L'onorevole Pisicchio ha parlato anche di forti ragioni della scuola; queste però sono di altra natura. Potranno essere ragioni di bilancio, ma solo fino a un certo punto, perché anche quando abbiamo proposto di aggiustare il decreto con modifiche che non intaccavano il dato di bilancio, il ministro si è dichiarato nettamente contrario, fino al punto di proporre la soppressione di norme introdotte con il consenso dell'intera Commissione.

Il relatore ha parlato anche di risposta non esaustiva, ma il termine mi sembra davvero eufemistico. Si tratta, invece, di riconoscere gli errori compiuti, così come hanno fatto, mi sembra, i colleghi Giovanni Bruni e Savino, anche se poi voteranno a favore del provvedimento, con

un'ennesima vittoria della partitocrazia, contro gli interessi della gente.

Si tratta — lo ribadiamo — di un decreto settoriale, ingiusto e scorretto, che non solo ripete ma aggrava gli errori dei precedenti provvedimenti, sulla base dei quali sono state immesse in ruolo indiscriminatamente persone che non erano degne né all'altezza del compito cui venivano chiamate; persone che non faranno onore alla scuola e porteranno all'ennesimo aggravarsi della dequalificazione dell'ambiente scolastico e vanificheranno la possibilità di assicurare l'avvenire dei nostri figli, che nella scuola vengono affidati alle mani di costoro, per colpa di uomini politici che non hanno saputo difendere gli interessi della scuola.

Questi sono i motivi per i quali il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro la conversione in legge del decreto (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Viti. Ne ha facoltà.

**VINCENZO VITI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgerò la mia dichiarazione di voto con spirito totalmente diverso da quello che ha ispirato l'intervento del collega che mi ha preceduto. Anzi, vorrei chiedere ai colleghi di consentirmi di rilevare, con una punta di ironia, che siamo praticamente alle soglie di un miracolo.

Non pretendo che a tale miracolo credano tutti i colleghi che mi ascoltano; preferisco tuttavia credermi io, che ho seguito nel corso degli anni la sagra interminabile dei provvedimenti per il precariato, che ha assunto una numerazione che appartiene ormai alla mitologia dei grandi numeri, nella loro capacità di evocare stagioni eccezionali ed epoche di favolosa transizione verso assetti nuovi e progressivi nella scuola italiana.

Se il Senato perfezionerà, esprimendo un voto favorevole senza modifiche, l'itinerario del provvedimento — ed io auspico fervidamente che così sia — avremo

il miracolo di un provvedimento che tenta di realizzare un'organica razionalizzazione e istituzionalizzazione del reclutamento del personale della scuola, chiudendo la storia di un'intera generazione di provvedimenti eccezionali che hanno scandito la lunga stagione dell'emergenza nella scuola italiana.

In estrema sintesi, il gruppo della democrazia cristiana dice tre cose. Innanzi tutto dà atto del buon lavoro realizzato dalle Commissioni lavoro pubblico e privato e cultura, scienza e istruzione. Il fatto che il decreto sia stato reiterato per tre volte ha consentito che lungo il suo iter esso ricevesse i miglioramenti e i correttivi che il dibattito ha sollecitato e garantito. Nel corso del suo lungo itinerario il provvedimento sul cosiddetto «doppio canale» ha assunto una ambizione globale, quasi sistematica, risolvendo alcuni problemi annosi, altri ponendoli, nell'impossibilità di affrontarli tutti.

È quindi inevitabile che il riferimento a tale provvedimento ne evochi altri. Si pensi, per esempio, a quelli relativi allo *status* dirigenziale per i presidi. In proposito, voglio ricordare che avevo predisposto un ordine del giorno, che ho poi ritirato nella consapevolezza che quella in esame è una materia che non può essere affidata soltanto ad un ordine del giorno, in quanto ha bisogno di approfondimenti. In ogni caso il riconoscimento dello *status* dirigenziale dei presidi è difficilmente eludibile. Ma voglio anche riferirmi ai problemi del personale tecnico-amministrativo, che questo decreto forse non disimpegna adeguatamente.

Vi è poi una seconda questione. La sistemazione del personale precario e l'introduzione di meccanismi permanenti di reclutamento evocano il grande tema della formazione dei docenti, del complessivo processo di qualificazione didattica, scientifica e professionale della scuola italiana, ma anche il tema delle riforme rinviate o in attesa di definitiva approvazione. Si pensi, per esempio, alla riforma degli ordinamenti della scuola elementare, all'innalzamento dell'obbligo scolastico, alla riforma degli esami di Stato. Come possiamo osser-

vare, si tratta di un largo ed impegnativo fronte di problemi, che necessitano di un approccio organico e serio da parte dell'intera classe dirigente.

Così facendo noi smentiamo l'ingiusta convinzione di una nostra sepolcrale inerzia su temi tanto importanti e significativi. Mi sia consentito, sotto questo profilo, di riconoscere al ministro Mattarella, così come già feci nei confronti del ministro Galloni, una intelligente concretezza ed un'attenzione che certamente gioveranno alla soluzione dei complessi e seri problemi che affliggono la scuola italiana.

Vi è poi un'ultima questione. Il grande tema della formazione dei docenti dovrà guadagnare silenziosamente una sua centralità effettiva nelle nostre scelte. Ciò dipende dalla qualità della nostra riflessione e dal costrutto che avremo saputo dare al nostro lavoro nelle Commissioni di merito. Tutto ciò comporterà un nuovo atteggiamento, meno declamatorio e retorico, più incisivo verso tutte quelle innovazioni parziali che avranno saputo collocarsi dentro l'innovazione di sistema, ma soprattutto esigerà una visione progettuale, una lettura globale, una capacità di governare fino in fondo i meccanismi della trasformazione qualitativa della nostra società.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono queste le ragioni non banali, non estemporanee, in base alle quali dismessa l'ironia delle prime battute di questa mia dichiarazione di voto, dico con serietà e con convinzione «sì» al decreto sul «doppio canale» (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Masini. Ne ha facoltà.

**NADIA MASINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, preannuncio subito e con molta chiarezza che il voto del gruppo comunista sarà negativo. Lo sarà con convinzione e con decisione.

Arriviamo ad un epilogo che non so se sia soltanto una ulteriore tappa o se sia realmente un vero e proprio epilogo di un

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

provvedimento che si trascina da mesi, da oltre un anno, e che la maggioranza di Governo, tanto capace ed abile nel far passare in aula emendamenti pasticciati ed incoerenti, non era riuscita a portare avanti come disegno di legge, consegnando quindi una materia, non solo delicata ma destinata ad aprire ulteriori contenziosi, a decreti-legge reiterati per ben tre volte, per incapacità appunto della maggioranza di giungere a conclusione nell'esame del provvedimento.

La nostra forza politica, sia in Commissione cultura, scienza ed istruzione, sia nella Commissione lavoro pubblico e privato, pur partendo da una posizione fortemente critica, ha colto due elementi fondamentali all'inizio dell'iter di questo provvedimento, quando esso era ancora un disegno di legge. Mi riferisco, da un lato, al riconoscimento delle attese — queste si legittime! — di migliaia di docenti che aspettavano un provvedimento che desse loro una risposta ad un diritto maturato e certo. È stato tale riconoscimento che in questi mesi ci ha posti nella condizione di operare nelle due Commissioni migliorando il provvedimento in esame e dando così alla scuola una legge in grado di produrre qualche efficacia.

Con questo spirito abbiamo lavorato, cercando di introdurre delle modifiche al decreto, di individuare i problemi ai quali era possibile dare risposta, segnalando nel contempo le incongruenze di altre materie pur in esso presenti. Nonostante il nostro atteggiamento, caratterizzato in quest'aula dai numerosi emendamenti che abbiamo presentato e sostenuto (a mio giudizio non è possibile fare dei distinguo di ordine personale e poi votare con la maggioranza), il provvedimento in esame non ha fatto altro che ripetere la logica presente in quelli precedenti; mi riferisco in particolar modo alle leggi nn. 270, 346 e 140.

Nel momento in cui non si è voluto tener conto delle proposte migliorative da noi avanzate, nonché della soppressione di alcune materie che nulla hanno a che vedere con questo provvedimento, e che domani apriranno ulteriori contraddizioni e con-

tenziosi tra il personale della scuola, si è pervicacemente seguita la strada del patteggiamento, della costante approssimazione e spesso ci si è dimenticati di provvedimenti che la stessa maggioranza aveva votato in passato.

Nessuna risposta è stata fornita ad alcuni importanti problemi che potevano trovare soluzione in questa sede. Nel richiamarmi alla nota sentenza della Corte costituzionale, mi chiedo come sia possibile — evidentemente lo è — che i partiti di Governo continuino a disattenderli — mi richiamo al caso dei ricorrenti contro le leggi nn. 326 e 270 — quando, rifiutando una risposta ai detentori di un diritto, loro stessi hanno consentito che entrassero in ruolo insegnanti privi dei titoli di studio adeguati, i quali non sono stati in grado né di utilizzare le sessioni riservate dei concorsi, né, nonostante le numerose opportunità offerte dalla legge n. 270, di prendere l'abilitazione. Oggi, invece, si intende in via clientelare — lo voglio sottolineare con forza — offrire loro un'ennesima possibilità di inserimento in ruolo. Ma questa è la logica della contrapposizione tra chi ha un diritto e chi ha buoni «padrini», nel tentativo di dare quelle risposte che evidentemente in altro modo non si è in grado di dare.

Non intendiamo dilungarci più a lungo per evidenziare un altro serio pasticcio che si è voluto compiere — lo abbiamo dimostrato nel momento in cui abbiamo presentato emendamenti interamente sostitutivi di alcuni articoli —: mi riferisco alla questione degli ispettori.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

NADIA MASINI. Il gruppo comunista è convinto della necessità che sull'unicità del ruolo si compia un'operazione di consacrazione legislativa. Abbiamo però contestato non già questo principio, bensì i modi e le forme con cui si è inteso applicare la legge del 1974. In questo modo non solo non si consentirà agli ispettori di svolgere produttivamente il proprio ruolo, ma

s'impegneranno risorse che rischieranno di avere delle ricadute di inefficacia e di inefficienza. In seguito sorgerà — e non ce la caveremo certamente con l'accoglimento di un ordine del giorno — il problema di tutta la dirigenza, non soltanto della scuola, ma anche di quella degli altri comparti del pubblico impiego.

La strada da percorrere era quella — ed in questi anni era possibile farlo — di incardinare il problema dell'autonomia con quello della ridefinizione dello *status* e delle funzioni della dirigenza. In questo modo avremmo compiuto un passo in avanti e avremmo dato risposte adeguate al settore della scuola.

Abbiamo invece compiuto la saldatura di un diritto legittimo con una risposta pasticciata e destinata a creare più problemi di quanti non possa risolverne. Voglio riferirmi alla disattenzione dimostrata nei confronti di interi comparti della docenza (penso alle accademie o ai conservatori).

Ancora una volta, anche se con una valenza più politica che non di merito, come risposta da un punto di vista legislativo, non si è voluta accogliere un'ulteriore sottolineatura che avrebbe avuto il significato di una garanzia nel consolidamento degli organici della scuola elementare. Si è voluto compiere un ulteriore atto di protervia nel momento in cui si è ritenuto di dover consentire l'estensione della partecipazione a sessioni riservate anche a docenti delle scuole parificate.

Badate bene che non intendo esprimermi in termini negativi nei confronti dei docenti delle scuole legalmente riconosciute e parificate, ma mi ispira un presupposto di natura giuridica. Stiamo disciplinando le forme di accesso e di reclutamento alla scuola pubblica e, se mi consentite, ad altri tipi di scuola, nel merito delle quali non desidero entrare in questo momento.

Nel corso dell'esame del provvedimento abbiamo registrato un punto di caduta dal momento che le forme di reclutamento previste sono altre. È questa la discriminante per la quale ci siamo opposti all'accoglimento dell'emendamento presentato

dalla maggioranza, il cui significato non era quello di dare una risposta alle aspettative di questo personale, ma piuttosto quello di inquinare ulteriormente una linea organica di riforma e di piena trasparenza.

Ancora una volta non ci si è resi conto della necessità di risolvere i problemi ancora aperti, come quello della scuola parificata, con provvedimenti diversi da questo, senza continuare a pasticciare tra le diverse esigenze.

Non credo sia necessario spendere molto tempo per affrontare il problema della copertura finanziaria. Sappiamo tutti benissimo che la copertura finanziaria prevista sottostima il costo reale del provvedimento, a dimostrazione della superficialità con la quale si è affrontato il problema.

In definitiva, l'approvazione del provvedimento costituisce un'occasione mancata, perché non dà risposte alla scuola, che ancora una volta funziona grazie alla volontà di chi vi opera, e non certo per la lungimiranza (e spesso la correttezza) di chi a maggioranza intende dare risposte legislative di questo livello.

Per queste ragioni esprimo con convinzione il voto contrario del gruppo del PCI. (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Diaz. Ne ha facoltà.

**ANNALISA DIAZ.** Signor Presidente, onorevole ministro, altri colleghi nel corso del dibattito hanno già avuto modo di esprimere numerose perplessità sul provvedimento al nostro esame, sul quale preannuncio il voto contrario della sinistra indipendente.

Desidero fare un discorso di carattere generale, senza entrare nel merito del provvedimento. Come il ministro ha sottolineato nell'esprimere il parere contrario del Governo su alcuni emendamenti proposti, quello di cui ci stiamo occupando rappresenta un atto dovuto, che a questo punto rende a nostro avviso assai difficile

riprendere in mano il lavoro svolto in tutti questi mesi dai provveditorati e dagli uffici ministeriali, per altro sollecitati ad operare affinché gli insegnanti potessero avere le nomine in tempi utili.

Purtroppo ancora una volta si è scelto lo strumento del decreto-legge.

È certo inoltre che in questo caso più che mai il decreto-legge non si tocca, perché ha messo in moto una serie di atti che hanno già determinato delle situazioni e consentito a molti insegnanti di accedere ai benefici previsti, mentre altri ne sono rimasti esclusi. Come è stato già rilevato, molti altri insegnanti avrebbero vantato gli stessi diritti; e se ne avrà una riprova tra breve, quando, per l'ennesima volta, partiranno una serie di ricorsi e saranno pronunciate nuove sentenze, probabilmente anche dalla Corte costituzionale. Credo però che ciò non crei grandi problemi al Governo, che sembra non dedicare alcuna attenzione alle sentenze della suprema Corte, come ha sottolineato tra gli altri un autorevole collega della maggioranza.

Sempre con riferimento alle questioni di metodo, desidero rimarcare come il decreto avesse l'obiettivo di proporre nuove finalità di reclutamento. Ed è certo che l'accesso è un momento fondamentale per qualunque struttura che voglia reclutare personale preparato. Tutti vorremmo che così fosse, ma i primi a volerlo sono gli stessi lavoratori della scuola.

Ciò tuttavia non avviene, perché le procedure di reclutamento seguono strani sistemi. Un'attività come quella della scuola richiederebbe innanzitutto l'espletamento di corsi qualificati ed il ricorso a modalità di formazione degne di questo nome.

A proposito dell'ammissione di diverse categorie di lavoratori al godimento di determinati benefici, è stato rilevato come, in maniera contraddittoria, si sia adottato un comportamento estremamente rigido per alcune categorie, probabilmente perché a fronte delle 30 o 40 persone che ne costituiscono una abbiamo le 3 mila o le 30 mila persone appartenenti ad altre; e ciò non è certamente serio.

Ai colleghi che si sono appellati alla serietà voglio opporre (e mi dispiace dover

ricorrere ad una notazione di carattere personale) l'esperienza di trent'anni di scuola, che mi ha convinto che non sono gli insegnanti a non voler conseguire una preparazione adeguata. Coloro tra essi che avrebbero voluto affinare la propria preparazione — intendiamoci bene: parlo di vincitori di concorso per titoli ed esami — non hanno potuto farlo, in quanto ciò non è mai stato previsto. Non si pensa neanche minimamente a soddisfare il diritto del lavoratore ad una riqualificazione professionale nel tempo.

A chi dobbiamo chiedere serietà, chi risponde della serietà del personale scolastico? Si parla di improvvisazione di coloro che sono chiamati i *peones* della scuola (visto che ci sono i *peones* del Parlamento perché non dovrebbero esserci quelli della scuola?), ma non si tiene conto del fatto che essi incontrano giorno per giorno dei giudici severissimi, probabilmente molto più severi di quelli dei parlamentari, che sono i loro alunni. Ebbene, questi *peones*, essendovi una legge dello Stato che lo consente, vengono ammessi ad insegnare, e devono cavarsela — come si dice — in classi che spesso raggiungono i 30, 32 o 35 alunni. L'improvvisazione non è quindi una vocazione dell'insegnante, ma una conseguenza della mancata riforma della scuola.

Giusto per ricordare: cosa abbiamo modificato della scuola? Ricordo con nostalgia le prime riunioni del 1970 sulla riforma della scuola secondaria superiore. Ebbene, stiamo ancora attendendo questa riforma, così come non abbiamo ottemperato all'impegno del prolungamento dell'obbligo scolastico.

D'altra parte, colleghi, si è parlato di una maggiore severità e di un maggior rigore nei concorsi per il reclutamento del personale della scuola, ma chi di noi lo ha superato sa bene quanto ci sia di aleatorio e di poco formativo nell'espletamento di un concorso in questo settore. Non sono d'accordo che un candidato che studia un po' di libri e risponde ad una serie di domande possa essere considerato un insegnante: è solo un vincitore di concorso, ma non è ancora diventato un docente, data la com-

piessità e la difficoltà, a mio parere, della professione di docente.

Fatte queste premesse, e senza entrare nel merito dei singoli articoli, è evidente allora che un provvedimento come quello che ci apprestiamo a votare è un segnale gravissimo che inviamo ad un settore che dovrebbe essere di fondamentale interesse per noi tutti. È per questo che confermo su di esso il voto contrario del gruppo della sinistra indipendente (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, del PCI e verde*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Savino. Ne ha facoltà.

**NICOLA SAVINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, a titolo personale confermo la mia opinione negativa sul provvedimento, opinione già espressa ed argomentata stamane.

Stiamo consumando a mio avviso uno degli atti più negativi per la scuola, per la stessa credibilità di tale istituzione. Stiamo anche compiendo un rito per altro ormai abituale, onorevole Masini: l'opposizione vota contro dopo aver collaborato strenuamente con il Governo, punto per punto, alla composizione, alla definizione e al varo di questo provvedimento, che poi l'onorevole Viti, bontà sua, ironizzando ha voluto definire addirittura «un miracolo». Ed è effettivamente un miracolo, perché ha saputo conciliare i più vari interessi particolari e corporativi in nome di un interesse generale in nessun caso dimostrato tale!

Questo, onorevoli colleghi, è stato forse l'aspetto meno positivo del dibattito che si è svolto sull'argomento, perché alle proposte avanzate dagli oppositori spesso si è ritenuto di contrapporre non le ragioni della dimostrazione, ma quelle della forza. Eppure — giova ripeterlo brevemente — si è trattato di istituire non il doppio canale, come si è detto, ma chilometriche graduatorie, che si esauriranno chissà quando. Né si è trattato di eliminare i precari, ma invece di moltiplicarli con l'indizione di nuove abilitazioni riservate. Né si è trattato

di venire incontro alle attese del personale prevalentemente meridionale, perché l'aver reso provinciali le graduatorie blocca questo personale nelle province prive di posti: al contrario, sarebbe giovata all'obiettivo un'impostazione nazionale delle graduatorie.

Il provvedimento non risolve, quindi, le questioni aperte, ma anzi ne apre altre, produce altre discriminazioni ed altre re- criminzioni: abbiamo già visto comparire in aula quella dei presidi e dei direttori didattici, che rivendicano la funzione direttiva che è stata riconosciuta agli ispettori scolastici.

Voto contro questo provvedimento, dunque, per i motivi che ho precedentemente esposto e anche perché, lo sottolineo, non mi è stata dimostrata l'infondatezza delle argomentazioni esposte nel mio intervento di questa mattina. Si tratta di argomenti contro i quali non credo che possa acquisire una qualche rilevanza e valore il ripetuto e strisciante tentativo di trasformare talvolta quella in esame da grande questione politica in polemica personale, altre volte persino addirittura in banale ripicca sugli emendamenti da accettare o meno.

Concludendo, anche per le tendenze che sono emerse purtroppo da questo dibattito, non ritengo che l'eventuale conversione in legge del decreto-legge n. 357 sarà una delle pagine migliori scritte da questa Camera (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rotiroti. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE ROTIROTI.** Signor Presidente, già nel mio intervento di questa mattina ho evidenziato i limiti del provvedimento in esame. Abbiamo già formulato l'auspicio che la conversione in legge di questo decreto-legge sia un primo passo, che permetta di compierne uno successivo, più completo.

In questa circostanza abbiamo sottolineato gli aspetti di grande rilevanza politica, anche se limitati, e le risposte date alle numerosissime aspettative esistenti nel mondo della scuola. Nel mio intervento ho

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

fatto cenno a questi aspetti, che riteniamo i più rilevanti, rinviando ai disegni di legge in esame al Senato l'introduzione di ulteriori misure che reputiamo vadano adottate con la celerità che richiede la materia.

Riconfermo pertanto il voto favorevole del gruppo socialista sul provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Prima di procedere alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

#### **Votazione finale di un disegno di legge.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4321, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola» (4321).

Presenti .....	363
Votanti .....	361
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	181
Hanno votato sì .....	223
Hanno votato no .....	138

*(La Camera approva).*

**Discussione del disegno di legge: Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (3048); e delle concorrenti proposte di legge: Piro: Norme per il patrocinio dei non abbienti (172); Fracchia ed altri: Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio (559); Capiello ed altri: Determinazione dei criteri per istituire presso i comuni fondi destinati alla difesa in giudizio dei cittadini (1569); Tassi ed altri: Nuove norme sul gratuito patrocinio (2126); Vairo ed altri: Nuove norme per la difesa dei non abbienti (2266); e Andò ed altri: Nuova disciplina del patrocinio dei non abbienti (3926).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti; e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa del deputato Piro: Norme per il patrocinio dei non abbienti; Fracchia, Violante, Pedrazzi Cipolla, Trabacchi, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Forleo: Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio; Capiello, Andò, Alagna, Buffoni: Determinazione dei criteri per istituire presso i comuni fondi destinati alla difesa in giudizio dei cittadini; Tassi, Trantino, Maceratini: Nuove norme sul gratuito patrocinio; Vairo, Alessi, Antonucci, Armellin, Azzolini, Balestracci, Biasci, Bonferroni, Borra, Bortolani, Brunetto, Caccia, Casati, Corsi, Dal Castello, Duce, Ferrari Wilmo, Frasson, Fumagalli Carulli, Gelpi, Gottardo, Lammorte, Lattanzio, Lusetti, Martuscelli, Mensorio, Micheli, Napoli, Orsenigo, Paganelli, Patria, Perani, Perrone, Piredda, Portatadino, Rabino, Riggio, Righi, Rinaldi, Rojch, Russo Raffaele, Santonastaso, Savio, Silvestri, Sinesio, Tancredi, Torchio, Zambon, Zoppi: Nuove norme per la difesa dei non abbienti; e Andò, Capiello, Mastrantuono: Nuova disciplina del patrocinio dei non abbienti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo

parlamentare comunista ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Pedrazzi Cipolla.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. Vorrei aggiungere poche considerazioni in apertura della discussione sulle linee generali di questa importantissima riforma, contando sicuramente sul fatto che molti colleghi avranno letto gli atti relativi al ricco dibattito svoltosi in Commissione e i documenti presentati per la discussione in Assemblea.

Signor Presidente, colleghi, signor ministro, il principio costituzionale per cui sono assicurati ai non abbienti tutti quegli strumenti che consentono di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione è sancito dall'articolo 24, comma terzo, della Costituzione. Viceversa la legge attualmente vigente in materia di gratuito patrocinio è il regio decreto del 1923, n. 3282 che, a parte alcune modifiche di carattere tecnico-amministrativo, riproduce sostanzialmente lo schema elaborato nel 1865 con la legge n. 5536.

Sottolineare questi due punti fondamentali di riferimento, onorevoli colleghi, è importante per il lavoro legislativo che ci accingiamo a compiere. Si vuole richiamare alla nostra attenzione il grande divario oggi esistente in riferimento non solo alla necessità di rendere effettivi i diritti costituzionalmente protetti ma anche alle grandi trasformazioni sociali, economiche, culturali e professionali intervenute in questi oltre cento anni che sono passati dall'approvazione del testo legislativo che ho ricordato.

Il primo disegno di legge di riforma fu presentato al Senato della Repubblica dal ministro di grazia e giustizia di allora, onorevole Gonella, di concerto con il ministro del tesoro Colombo, il 19 novembre 1968.

È quindi dalla V legislatura, signor Presidente, che il Parlamento è investito della necessità di riformare la normativa in materia di gratuito patrocinio. È tuttavia la

prima volta che la discussione si conclude in Commissione in sede referente in prima lettura in questo ramo del Parlamento.

La necessità e l'urgenza di modificare la normativa vigente è oggi sicuramente resa più stringente anche dall'entrata in vigore, il 24 ottobre ultimo scorso, del nuovo codice di procedura penale. Il disegno di legge al nostro esame risulta quindi indispensabile, se si vuole garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, il reale esercizio del diritto di difesa. Senza le modifiche della normativa in vigore le garanzie, i principi di civiltà giuridica che il primo codice della Repubblica democratica italiana introduce non riusciranno certo a produrre tutti gli effetti positivi che il legislatore ha inteso assicurare nell'esercizio dell'azione penale con il nuovo codice di rito.

L'attuale normativa è stata oggetto in tutti questi anni di una significativa giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea per i diritti dell'uomo.

La Corte costituzionale si è espressa più volte al riguardo: si pensi alle sentenze n. 114 del 1964, n. 97 del 1970 e n. 144 del 1983. Pur rigettando sempre l'incostituzionalità della legge del 1923, la Corte non ha tuttavia mancato di invitare il legislatore a considerare l'assoluta inadeguatezza della normativa rispetto all'articolo 24 della nostra Costituzione.

Significative sono le valutazioni formulate dalla Corte fin dal 1970, in cui affermava: «L'insufficienza o scarsa efficienza di una norma di legge rispetto agli scopi voluti dalla Costituzione non può condurre a riconoscerla senz'altro contraddittoria alla Costituzione, con il risultato di far venir meno il poco già attuato». Ancora nel 1983, la Corte osservava: «La constatazione del poco già attuato assume, ad anni di distanza, un sapore ancora più amaro».

La Corte europea, con la sentenza del 13 maggio 1983, ha condannato l'Italia per le carenze del suo sistema di assistenza giudiziaria ai non abbienti, rilevando una violazione dell'articolo 6 della Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà personali.

La sentenza affermava, tra l'altro, che «il diritto all'assistenza» (cito testualmente) «consiste nella protezione di diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi».

Signor Presidente, colleghi, signor ministro, l'attività svolta in questi mesi dalla Commissione in sede referente è stata arricchita dal lavoro svolto dal Parlamento nell'arco di ben venti anni, dalla dottrina in materia (prodotta copiosamente in Italia ed in Europa), dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea, dagli indirizzi emanati dal Consiglio d'Europa con le risoluzioni del 18 febbraio 1976 e del 2 marzo 1978 e con la raccomandazione del 24 maggio 1981, nonché dall'analisi del diritto comparato.

Non è stato solo un lavoro ricco di conoscenze e di approfondimenti culturali, ma si è trattato anche di un indispensabile punto di riferimento per il pieno inserimento dell'Italia nell'Europa, anche in previsione dell'appuntamento del 1992 del quale spesso abbiamo parlato in questi mesi.

Il testo che oggi è sottoposto all'esame dell'Assemblea è scaturito quindi dal serrato confronto in Commissione: è il risultato certamente mediato e mediano fra linee ed impostazioni tese da un lato a dare completa attuazione al precetto costituzionale, dall'altro a prendere atto della necessità, sostenuta in particolare dal Governo, di non dilatare la spesa occorrente per la gestione di questa importante riforma.

L'Assemblea valuterà certamente con attenzione il contrasto che anche in questo caso emerge tra l'aspirazione generale di difendere i diritti del cittadino e le ragioni finanziarie che oggettivamente ne hanno limitato la portata nel testo licenziato dalla Commissione; probabilmente tali ragioni continueranno a condizionare anche l'iter in aula di questo importante provvedimento.

Il testo al nostro esame, quindi, ha avuto, non senza riserve variamente motivate, pur tuttavia l'importantissimo consenso

dell'intera Commissione giustizia. È un testo che, se non risponde compiutamente all'esigenza della generale riforma della legge del 1923, costituisce tuttavia una base concreta, solida, io reputo positiva, da cui muovere, con l'obiettivo di portare a pieno compimento un graduale processo riformatore che ponga in primo piano il diritto alla difesa.

Il testo raccoglie, certo non compiutamente, ma sostanzialmente, i quattro punti che unificavano i sei progetti di legge all'esame della Commissione: il disegno di legge del Governo e i cinque provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Il primo punto concerne la necessità comunque di operare per il superamento della normativa vigente; il secondo riguarda una più moderna definizione di «non abbiente», ancorata tuttora ai tempi in cui era previsto l'elenco dei poveri nei comuni, e che oggi invece si tende ad ancorare al reddito; il terzo punto comprende il superamento delle attuali procedure di ammissione e il quarto la remunerazione del difensore e dei consulenti tecnici.

Certo, il lavoro non è stato facile: i testi all'esame, diversi per le soluzioni che indicavano su differenti aspetti, si ponevano però in dialettica con il testo del disegno di legge del Governo, che limitava l'area dell'applicazione alla sola giurisdizione penale per i cittadini con un reddito familiare annuo, assoggettabile all'IRPEF, non superiore a lire 5 milioni 260 mila.

La comune volontà di dare risposte positive ad una forte domanda sociale ha consentito un approdo condivisibile, almeno per me, se ovviamente esso è riconosciuto come una tappa, un pezzo importantissimo di un percorso riformatore che, aperto oggi in quest'aula, non potrà avere, però, onorevole Presidente, colleghi, onorevole ministro, tempi altrettanto lunghi, quanto ha subito questo primo atto.

Questo è il senso dell'impegno che la Commissione propone venga assunto con il sesto comma dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame che recita: «Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei

non abbienti avanti ad ogni giurisdizione».

Signor Presidente, colleghi, signor ministro, spesso in quest'aula abbiamo discusso dei gravi mali che affliggono la giustizia, l'esercizio della giurisdizione e la legalità democratica; ne abbiamo rilevato le carenze di mezzi, di strutture, di finanziamenti, di normative e di personale. Non sempre, è vero, siamo riusciti a rispondere positivamente e concretamente alle analisi fatte in modo anche largamente unitario.

Credo che il provvedimento al nostro esame ci possa consentire oggi di intervenire su una parte rilevante di una questione a cui tutti abbiamo dedicato e dedichiamo grande valenza teorica, grande importanza politica: le garanzie dei diritti del cittadino, a cominciare da quelle del cittadino imputato, riconoscendogli un reale esercizio di difesa, se vogliamo non solo attuare il precetto dell'articolo 24, terzo comma, della Costituzione, ma anche quello fondamentale per la nostra cultura giuridica, quello cioè della presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva.

Il Parlamento è sicuramente consapevole (e oggi in particolare lo si può affermare) del fatto che le libertà e i diritti individuali dei cittadini non possono essere solo riconosciuti, solo proclamati e solo scritti. Affermare in positivo il diritto di uguaglianza di tutti di fronte alla legge richiede, io credo, un intervento dello Stato che ponga o almeno tenda a porre concretamente i cittadini su un piano di parità rispetto agli interessi forti che sono così presenti nella nostra società.

Onorevole Presidente, nella passata come in questa legislatura abbiamo discusso molto della necessità di profonde riforme istituzionali. Si tratta di una domanda che è viva nel paese e di un grande impegno per i nostri lavori parlamentari. Io credo che la legge al nostro esame sia un aspetto rilevante e concreto del problema delle riforme istituzionali.

Se, come io penso, riformare le istituzioni significa, tra l'altro, rendere gli istituti che regolano il rapporto dello Stato con i cittadini rispondenti ai principi che informano la vita democratica, all'evol-

versi della società e all'affermazione concreta dei diritti individuali, credo che anche quella al nostro esame sia una grande riforma istituzionale. Una riforma che incide concretamente sulla vita quotidiana di tanti cittadini, in particolare di quelli che hanno più bisogno di sentire che la pari dignità e l'eguaglianza possono essere anche una condizione reale di vita e non solo un diritto teorico ed astratto.

Rassegno il testo del provvedimento al confronto e al dibattito dell'Assemblea, che saprà sicuramente valutarlo e migliorarlo. Siamo di fronte ad un compito urgente ed importante che dobbiamo saper assolvere nel migliore dei modi (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, anch'io desidero ringraziare vivamente la Commissione giustizia della Camera dei deputati che, sotto la guida dell'onorevole Rognoni, ha svolto un lavoro veramente encomiabile sia sul disegno di legge presentato dal Governo sia sui sei progetti di legge ad esso collegati, taluni antecedenti ed altri temporalmente successivi al provvedimento governativo.

Il lavoro svolto è stato complesso e faticoso, e non solo per la presenza di diversi progetti di legge in materia; il merito principale del suo approdo odierno è indubbiamente da attribuire al relatore, onorevole Pedrazzi Cipolla. In questa occasione mi sia altresì consentito di rivolgere allo stesso relatore un particolare elogio ed un ringraziamento per la sua capacità di sintesi e per la sua chiarezza, di cui è testimonianza la relazione scritta, in cui è riuscita veramente a non trascurare nulla di essenziale. Ringrazio ancora l'onorevole Pedrazzi Cipolla per il modo in cui ha poc'anzi integrato la sua relazione scritta, richiamandone alcuni specifici aspetti e sottolineando il senso profondo di questa riforma della quale auspichiamo un esito positivo. Essa infatti rende effettivi e praticabili determinati diritti teoricamente af-

fermati nelle carte costituzionali o in altre dichiarazioni fondamentali.

Ho detto che l'onorevole Pedrazzi Cipolla ha illustrato quanto era essenziale conoscere e ricordare. Mi permetterete di aggiungere un piccolo riferimento personale, ricordando che ero componente della Camera e della Commissione giustizia in quel marzo del 1971, quando arrivò dal Senato il disegno di legge presentato dal Governo nel novembre 1968. La Camera, a differenza del Senato, fu poi costretta, nel corso degli eventi maturati nel 1972, a non affrontare la disamina.

Ma assai più lontano del 1971 e del 1968 dovremmo risalire nella rievocazione dei precedenti, perché i momenti ai quali bisogna storicamente riferirsi su questo problema sono ben più remoti. Si va dal 1923, anzi dal 1865 o dal 1880, ad oggi, come giustamente la relatrice ha ricordato sia nella relazione scritta che nel suo intervento di questa sera. Per rimanere all'epoca repubblicana, occorre risalire al 1964 per trovare il primo monito rivolto dalla Corte costituzionale al legislatore (con la sentenza n. 114 di quell'anno). E ho parlato di primo monito, perché poi esso fu seguito da molti altri. Ma occorre risalire addirittura al 1948, all'anno cioè dell'entrata in vigore della Costituzione, la quale contiene quell'articolo 24 che nel quadro generale del fondamentale diritto di difesa giudiziaria contiene una precisa statuizione (alla quale si è riferita all'inizio del suo intervento odierno l'onorevole Pedrazzi Cipolla) proprio sul patrocinio dei non abbienti. Quanto tempo, dunque, è passato!

Opportunamente la relazione ricorda anche le posizioni assunte riguardo alla nostra disciplina vigente in istanze non solo nazionali, come quelle già citate, ma anche internazionali. Basti pensare alla sentenza pronunciata nel maggio 1980 per la violazione dell'articolo 6, terzo capoverso, della Convenzione di Roma del 1950 sui diritti e le libertà fondamentali, nonché alle ripetute risoluzioni e raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

Questo dovrebbe quindi essere un

grande momento di rinnovamento e di gioia — potrei dire — oltre che un doveroso adempimento. Finalmente un testo elaborato — come ho già detto — con tanta competenza ed impegno dalla Commissione giustizia della Camera giunge in Assemblea, per giunta accompagnato da un generale consenso. Senonché, tale momento è purtroppo tutt'altro che trionfale a causa delle restrizioni imposte (come vedremo) dagli accantonamenti del disegno di legge finanziaria per l'anno 1990, nonostante i grandi progressi fatti al Senato rispetto alla legge finanziaria del 1989 che stanziava a tale fine esclusivamente 22 miliardi di lire. Si è ora giunti allo stanziamento di 100 miliardi (e non starò qui a ricordare al merito e allo sforzo di chi si deve tale risultato). Ci auguriamo che un ampliamento ulteriore dei fondi possa essere conseguito durante l'esame del disegno di legge finanziaria da parte di questo ramo del Parlamento. Mentre le sentenze, le risoluzioni e le raccomandazioni che ho prima ricordato si riferivano sempre e costantemente a tutta l'assistenza ai non abbienti, in ogni causa civile, penale e amministrativa, il disegno di legge al nostro esame limita invece la previsione al processo penale. La riforma è indubbiamente urgente per i motivi a tutti noti, ma purtroppo il Governo dovrà chiedere, sempre per la costrizione imposta dalla copertura finanziaria, la soppressione, sia pure del tutto temporanea, o — se volete — lo stralcio, del comma 2 dell'articolo 1 nel testo della Commissione, dove l'istituzione del patrocinio viene sancita anche in relazione a procedimenti che riguardano «la capacità della persona, la decadenza dalla potestà parentale, i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio».

Le meste previsioni di spesa fatte in relazione al costo preventivo dei procedimenti, che in Italia è assai alto per gli utenti della giustizia, come giustamente la relazione scritta (a pagina 6 dello stampato) ha cura di rilevare, hanno appunto portato il Governo nel 1988 a limitare la proposta istituzione del patrocinio ai processi penali; ed anzi, in un primo momento, al patrocinio degli imputati.

Rispetto a questa particolare posizione, cambiammo atteggiamento fin dall'inizio dei lavori della Commissione, essendo evidente che le ragioni della persona offesa sono eguali a quelle dell'imputato e, quindi, che sotto tale aspetto va mantenuto il primo comma dell'articolo 1 del testo della Commissione, differente sotto questo profilo dal testo originario del disegno di legge del Governo. Conseguentemente dovrà essere modificato il titolo del provvedimento che, essendo stato preso a base il disegno di legge del Governo, si riferisce ai non abbienti imputati in giudizi penali, dovendosi invece il provvedimento riferire — se questa sarà la volontà finale del Parlamento — al processo penale in generale.

Vi sono poi due punti sui quali debbo spendere in questa sede solo alcune parole introduttive. Il primo è l'individuazione dell'estensione della platea degli aventi diritto (sia pure, come ho già detto, secondo l'avviso del Governo e con rammarico, soltanto nell'ambito del processo penale) quanto al requisito della cosiddetta non abbienza (anche questo concetto è finemente criticato nella relazione scritta, ancorché finirà poi per essere adottato nella legge), che ha portato la Commissione a stabilire nell'articolo 3 che «può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato la persona istante che percepisce un reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non superiore a 10 milioni».

Rispetto a questa individuazione il Governo dovrà proporre emendamenti, sia pure attestandosi su una posizione intermedia tra la sua proposta originaria, ricordata testé dal relatore, e il testo approvato dalla Commissione, augurandosi anche che, modificandosi le proiezioni oggi stabilite per il 1991 e il 1992 dalla legge finanziaria, nell'avanzare dei tempi possano essere modificati, con le leggi finanziarie successive, anche gli accantonamenti.

Il secondo punto che, come ho detto, debbo qui accennare è la liquidazione degli onorari di cui all'articolo 12. Anche questo è un punto che ha formato oggetto di contestazione e contrasto tra la posizione ori-

ginaria del Governo e quella cui viceversa ha ritenuto di accedere la Commissione quando nel richiamato articolo ha stabilito che «i compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato (...) sono liquidati dall'autorità giudiziaria, osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità».

Anche questo punto ha dato preoccupazioni al Governo, sia pure sotto il profilo dell'accantonamento finanziario e della sufficienza della copertura. Peraltro il Governo cercherà in tutti i modi di attestarsi sulla soluzione adottata dalla Commissione, senza insistere nelle sue originarie proposte.

Positiva mi sembra anche la specificazione contenuta nell'articolo 4, con la quale la Commissione si è data cura di stabilire quali siano gli effetti prodotti dall'ammissione al beneficio. La sola lettura del primo comma dell'articolo 4 dimostra, ancora una volta, quale sia l'onere che genericamente la parte, nei processi italiani ed in particolare in quelli penali, finisce per dover assumere anche quando non abbia quei mezzi sufficienti cui si riferisce la relazione. È da tale considerazione che prendono le mosse i vari progetti di legge in esame.

Qualche perplessità potrei manifestare su altre estensioni contenute nel disegno di legge, nel testo che ha avuto il parere unanime della Commissione, mentre posizioni più restrittive di quelle contenute nel provvedimento del Governo si sono registrate su altri punti.

Nel limitarmi per ora a queste considerazioni introduttive alla discussione sulle linee generali, vorrei dire che complessivamente il Governo è pienamente favorevole a questo importante disegno di legge, nel testo appunto licenziato dalla Commissione e che, nonostante le considerazioni di rammarico che ha dovuto formulare all'inizio, considera che si sia realizzato attraverso tale testo ed il suo «ingresso»

nell'aula della Camera dei deputati un grande momento nella storia della legislazione italiana ed in quella del riconoscimento dei diritti dei cittadini.

Mi auguro anch'io non solo che non vi siano tempi lunghi di discussione per l'approvazione dell'articolato veramente urgente, ma che non vi siano tempi lunghi — come ha detto l'onorevole Pedrazzi Cipolla — per ciò che riguarda la piena estensione del principio costituzionale che va indubbiamente assai al di là delle esigenze specifiche del processo penale (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Orlandi. Ne ha facoltà.

**NICOLETTA ORLANDI.** Signor Presidente, colleghi, il testo che è oggi al nostro esame è il frutto di un lavoro lungo e complesso svoltosi in Commissione giustizia.

Credo che senza retorica o esagerazioni possiamo riconoscere che la riforma dell'istituto del gratuito patrocinio costituisce un passaggio fondamentale nel processo di adeguamento delle nostre istituzioni e del nostro sistema giudiziario ai principi espressi nella Costituzione: un passaggio fondamentale per costruire una società basata sulla valorizzazione e sull'effettivo e vivo esplicarsi dei diritti delle persone.

Certo, è forse una constatazione amara dover riconoscere che a più di 40 anni dall'entrata in vigore della Costituzione dobbiamo ancora registrare divergenze nei nostri istituti positivi rispetto ai valori in essa affermati.

Il 24 ottobre scorso è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, la prima riforma codicistica realizzata nell'Italia repubblicana, volta alla realizzazione di un processo caratterizzato dalla parità dei poteri attribuiti alle parti e dalla valorizzazione dei diritti dell'imputato.

È già stato sottolineato nella relazione come la necessità di riscrivere il vecchio istituto del gratuito patrocinio sia strettamente connessa con il nuovo ruolo della difesa nel processo penale. L'oralità, l'affermazione del diritto alla prova ma anche

i riti abbreviati richiedono una difesa attiva, partecipe, informata e — vorrei sottolinearlo — legata da un reale rapporto di fiducia con la persona sottoposta a procedimento penale.

Sarebbe davvero tragico dover constatare l'avverarsi di quanto da alcuni è stato scritto e cioè che il legislatore ha prefigurato un processo da ricchi, dove le garanzie e l'oralità del dibattimento sono riservate non già ai casi più complessi bensì a pochi soggetti privilegiati, mentre per quanti rimangono nell'area della microcriminalità o del disagio (e sono quelli che più spesso incappano nella giustizia penale), per costoro, dicevo, siano colpevoli o innocenti, tutto sarà destinato a concludersi con uno sbrigativo patteggiamento che risponde alla duplice esigenza di alleggerire il carico giudiziario e di chiudere processi che non interessano al difensore d'ufficio.

Certo, è un salto di cultura quello che si chiede a tutti gli operatori della giustizia, ma esso non sarà attuato se non verranno predisposti in tempo gli strumenti adeguati.

La relatrice ricordava i caratteri di arretratezza della normativa attualmente vigente in materia di gratuito patrocinio, l'impostazione caritativa dell'istituto, la sua configurazione come *munus* onorifico per gli avvocati ed i procuratori, che sposta su una ristretta categoria di cittadini un onere economico che, in uno stato realmente sociale, dovrebbe gravare sull'intera collettività.

Purtroppo oggi l'istituto del gratuito patrocinio è in Italia in via di estinzione: la percentuale delle domande e delle ammissioni è ormai prossima allo zero. Siamo pertanto ben lontani da quel 20 per cento di domande rivolte, in paesi come la Gran Bretagna o la Francia, ad istituti di assistenza a spese dello Stato.

Sorte non migliore trova l'applicazione di questo istituto nel processo del lavoro, dove pure la normativa è stata rivista ed aggiornata per quanto riguarda i requisiti richiesti per l'ammissione, le procedure e l'organo abilitato a decidere, rimanendo però estremamente basso il livello di red-

dito annuo richiesto per poter accedere al beneficio.

La legge del 1973 ha costituito un modello per i successivi interventi in questa materia, realizzati nella legge sull'adozione ed in quella sulla responsabilità civile dei magistrati. Se si tiene conto che già in leggi precedenti erano previste norme specifiche sul gratuito patrocinio, se ne ricava l'impressione di una grave frammentarietà della normativa in materia che genera disparità di trattamento ingiustificate rispetto ai diritti che i soggetti interessati intendono far valere in giudizio.

Non a caso, come del resto è stato già ricordato, l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ritenuto che l'istituto del gratuito patrocinio, così come disciplinato nel nostro paese, risulti privo di effettività e che ciò violi quindi l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che stabilisce il diritto di ricorrere al giudice per la tutela dei diritti e degli interessi.

Ebbene, le convenzioni internazionali di cui il nostro paese è firmatario, le risoluzioni del Consiglio d'Europa, nonché l'esame del diritto vigente negli altri paesi europei, dovrebbero oggi costituire per noi motivo di riflessione non solo a livello di documentazione e di necessario adeguamento, laddove esso ci è imposto, ma anche nell'ottica di una volontà di integrazione che non guardi solo al mercato unico europeo, ma sia soprattutto integrazione sociale e culturale nel segno dei valori comuni di libertà, democrazia e solidarietà. Se questo è il carattere che vogliamo dare alle nostre società, credo allora che non possiamo pensare ad ordinamenti chiusi e diritti ed opportunità garantiti ai soli cittadini.

Certo, esistono convenzioni in questa materia e si può anche pensare ad un potenziamento della collaborazione tra stati in ordine alle questioni relative alla giustizia, ma ciò non può essere considerato sufficiente, soprattutto in un momento come l'attuale, in cui il nostro paese è divenuto meta di una forte corrente di emigrazione dal terzo mondo.

Non è solo nelle leggi speciali sugli immigrati extracomunitari che si misura la volontà di accoglienza e di solidarietà e non è solo nelle dichiarazioni che può tradursi la capacità espansiva di principi come quello di eguaglianza, di libertà, di pari dignità di ogni persona, su cui fondiamo le nostre costituzioni.

Del resto, l'articolo 24 della Costituzione garantisce a tutti, cittadini e stranieri, il diritto di agire in giudizio, riconosce per tutti la difesa come diritto inviolabile, richiede che a tutti i non abbienti siano assicurati i mezzi per agire e difendersi in giudizio davanti ad ogni giurisdizione. Ecco perché abbiamo ritenuto essenziale introdurre nel testo della Commissione, all'articolo 1, quel comma che recita che il trattamento riservato al cittadino italiano è garantito anche allo straniero.

Tornando alle risoluzioni del Consiglio d'Europa, vorrei ricordare che la risoluzione del 1978 sull'assistenza giudiziaria e la consulenza giuridica, dopo aver affermato che nessuno può essere ostacolato nell'esercizio dei propri diritti a causa delle condizioni economiche in cui versa, prevede anche la possibilità di un'ammissione parziale all'assistenza a spese dello Stato quando l'interessato possa sopportare una parte delle spese di giustizia.

Anche chi ha un reddito medio, infatti, può non essere in grado di far fronte interamente ai costi di un processo lungo e complesso. La risoluzione del 1978 prescrive inoltre che sia garantita la remunerazione dei difensori e dei consulenti tecnici che intervengono nel processo, stabilisce che ciascuno Stato debba assicurare ai non abbienti anche la possibilità di fruire di un servizio di consulenza stragiudiziale e che debbano essere adottati strumenti di informazione per pubblicizzare l'esistenza e il funzionamento di tali istituti.

È evidente che c'è un baratro tra queste prescrizioni e la normativa sul gratuito patrocinio attualmente in vigore. Ma difformità profonde rimangono anche rispetto al nuovo testo che siamo chiamati a discutere.

Ho ricordato all'inizio il lavoro svolto in Commissione giustizia. C'è un altro punto, oltre quello relativo agli stranieri, sul quale vorrei ricordare le modifiche apportate in Commissione. Quando si parla di reddito ci si riferisce al reddito familiare e ciò può costituire un ostacolo, a volte insormontabile, alla facoltà di azione e difesa da parte soprattutto dei cosiddetti familiari a carico, giovani, anziani, casalinghe, ogni volta che gli altri componenti della famiglia non vogliono assumersi l'onere della loro difesa o non condividano le loro iniziative. È molto poco, ma sembra a me importante che in Commissione si sia scritto che si tiene comunque conto del solo reddito personale quando possa emergere un conflitto all'interno del nucleo familiare e che nell'articolo 1 si sia stabilito che nei processi penali a carico di minorenni il difensore nominato d'ufficio è sempre remunerato secondo le norme sull'assistenza a carico dello Stato, salvo rivalsa nei confronti dei familiari che superino il limite di reddito.

Ma la nota principale che va fatta sul testo in discussione è che esso, come è stato già detto dal ministro, riguarda sostanzialmente il solo processo penale. Nulla si prevede in materia di competenza stragiudiziale, poco, molto poco (ed è destinato a scomparire) in materia civile, nulla per il processo amministrativo. Certo, possiamo decidere che nella riforma dell'assistenza giudiziaria a spese dello Stato si parta dalla materia penale giacché qui sono coinvolti diritti fondamentali come il diritto alla libertà personale. Noi siamo d'accordo in questo senso, se ciò è condizione perché, a partire dal prossimo anno, il nuovo patrocinio sia reso operante.

Chiediamo però l'impegno fermo e chiaro da parte del Governo e del Parlamento perché immediatamente dopo si torni a discutere e ad attivare le risorse per la riforma complessiva del gratuito patrocinio. È questione di rispetto della Costituzione, di democrazia ed effettività del diritto garantire a tutte le persone la possibilità di agire e resistere in giudizio. Anche di fronte alle giurisdizioni civile ed amministrativa vengono in discussione diritti

fondamentali e condizioni essenziali di democrazia. Rimane vuota formula il riconoscimento dell'azionabilità da parte del singolo del diritto all'ambiente salubre, resta sulla carta la predisposizione di strumenti di tutela contro gli atti illegittimi o le inerzie della pubblica amministrazione, se non riusciamo a garantire a ciascuno la possibilità di utilizzare questi strumenti e certo non soltanto attraverso l'istituto dell'assistenza a spese dello Stato, ma anche con riforme coraggiose e radicali come quella realizzata nel processo penale.

In conclusione, vorrei ricordare che all'inizio della discussione sulla riforma del gratuito patrocinio si disse da parte di alcuni che forse un eccessivo allargamento di questo istituto avrebbe potuto sollecitare la litigiosità dei cittadini. Non è questo il nostro pensiero. Siamo convinti — voglio ribadirlo — che garantire a tutte le persone la facoltà di accesso alla giustizia sia condizione per la crescita civile e culturale della nostra società. È questo il segno nel quale abbiamo partecipato al lavoro svolto finora e nel quale vogliamo impegnarci da subito, da questa sede in cui approveremo un testo ancora parziale, perché sia realizzata una riforma piena e complessiva (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Cappiello. Ne ha facoltà.

**ALMA AGATA CAPPIELLO.** Signor Presidente, signor ministro e maestro, onorevoli colleghi, a nome del gruppo socialista voglio esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento oggi all'esame della Camera e sul lavoro svolto dalla Commissione.

Riteniamo fondamentale e necessario che esso sia immediatamente approvato, se non si vuol vanificare l'attuazione del nuovo processo penale. Chiediamo, inoltre, che ciò avvenga immediatamente proprio a fronte degli inusitati ed ingiustificati attacchi di cui sono stati fatti oggetto il Ministero di grazia e giustizia ed il lavoro del Parlamento, che, mai come negli ultimi due anni, ha prodotto grandi riforme per il

settore della giustizia in ogni suo comparto.

Anche a noi, signor Presidente, onorevoli colleghi, come al ministro, sarebbe piaciuto portare in quest'aula un generale provvedimento di riforma del gratuito patrocinio, una vera riforma del regio decreto del 1923. Ma un'iniziativa di tale portata spese volte — questa è la realtà — deve fare i conti con l'esiguità delle risorse economiche e finanziarie. Da ciò la scelta di limitare il provvedimento alla sola materia penale. Giustamente il ministro Vassalli nella sua replica ha chiesto che il titolo sia modificato e rechi la dizione: «In difesa dei non abbienti nei giudizi penali».

Ancor oggi il diritto alla difesa è meglio e diversamente garantito per chi sia in grado di sostenerne gli oneri. Come ricordavano la relatrice e la giovane collega Orlandi il nostro paese è certamente inadempiente rispetto al dettato costituzionale, alla raccomandazione espressa nella risoluzione del 1978 ed alla sentenza della Corte europea dei diritti ricordata dal ministro.

Nel nostro ordinamento esiste l'istituto del gratuito patrocinio in base al regio decreto del 1923 ma non v'è chi non veda come in effetti esso non abbia mai funzionato, sia per la macchinosità della procedura sia per i requisiti richiesti, dal certificato di povertà alla condizione di probabilità di esito favorevole della causa, insomma al presupposto del *fumus boni iuris*, per cui di fatto per accedere al gratuito patrocinio — sembra incredibile! — è oggi necessario un avvocato.

È vero, dal 1971 il Parlamento — lo ricordava anche la collega Pedrazzi Cipolla — ha esaminato vari provvedimenti in materia. Ricordo che in un disegno di legge del 1973, la cui discussione al Senato fu interrotta per la fine anticipata della legislatura, si prevedeva un gratuito patrocinio generalizzato e si quantificava l'onere finanziario in 90 miliardi. Preciso, collega Orlandi, che anche a me piacerebbe introdurre con questo provvedimento (che dobbiamo varare immediatamente altrimenti noi, deputati e senatori,

ci addossiamo la responsabilità di non dare attuazione al nuovo processo penale che proprio oggi per la prima volta vede accusa e difesa sullo stesso piano), un gratuito patrocinio esteso a tutte le questioni, ma non so onestamente se i conti in rosso del nostro bilancio ce lo permetterebbero.

Dobbiamo infatti riconoscere che ancora una volta nel bilancio lo stanziamento per la giustizia è al di sotto dell'1 per cento; non a caso in sede di Commissione è stato presentato dal gruppo socialista un emendamento che prevede per lo stato di previsione della giustizia un incremento di stanziamento di 100 miliardi per ciascun anno. È ancora troppo poco, comunque, per pensare in tempi brevi ad un gratuito patrocinio generalizzato.

Del resto — e lo ha ricordato anche la collega Pedrazzi Cipolla —, nello stesso Regno Unito, con una legge del 1949, si è fatta la scelta di prevedere un gratuito patrocinio riservato ad alcune questioni e ad alcune materie. Ci auguriamo che non si debba arrivare a tanto, anche se questa è una delle ipotesi da prendere in considerazione.

Certo è che l'approvazione del provvedimento in discussione deve essere il primo passo di un diverso modo di accesso alla giustizia per i cittadini meno abbienti: ci auguriamo che l'altro provvedimento che la Camera dovrà varare, la riforma delle autonomie locali, consenta che non solo i grandi comuni, ma anche gli altri enti locali possano farsi carico di creare all'interno del proprio bilancio la voce «Fondo giustizia» che sostenga i cittadini meno abbienti (tra i quali, soprattutto nelle grandi città, moltissime sono le donne) almeno nelle cause, in particolar modo in materia civile, che abbiano una rilevanza sociale: penso, ad esempio, ai grandi temi del diritto di famiglia.

Esiste l'esigenza di approvare al più presto questo provvedimento che può essere considerato una legge di contorno al nuovo processo penale, così come auspichiamo che altri provvedimenti sui temi della giustizia vengano iscritti al più presto all'ordine del giorno di questa Assemblea.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Anche se riteniamo che le riforme possano provocare inconvenienti pesanti e che l'amministrazione della giustizia sia carente sotto molti punti di vista (strutturale, di personale, eccetera), noi socialisti giudichiamo che l'immobilismo sia il peggiore dei mali.

È quindi importante per il momento varare questo che è un provvedimento per il quale voglio dare atto al ministro Vassalli di aver racimolato tutto il racimolabile. Ci auguriamo che, oltrepassando l'ultima ipotesi considerata in Commissione, quella cioè dei 100 miliardi per ciascuno dei tre anni, si possa arrivare a prevedere uno stanziamento di 70 miliardi per il primo anno e di 180 miliardi per ciascuno degli altri due, tenuto conto che quando verrà data attuazione al provvedimento presumibilmente saranno passati i primi sei mesi del 1990 e che, quindi, i 70 miliardi previsti inizialmente risulteranno sufficienti.

Do atto al ministro che questo è un provvedimento cardine, fondamentale, che si inserisce in un'iniziativa riformatrice, frutto di un lavoro che viene da lontano, che ha fatto vedere la luce ad una serie di provvedimenti straordinariamente importanti, come la riforma del nuovo processo, l'istituzione e la costituzione di preture e procure circondariali, l'assunzione di personale.

Certo, non è sufficiente, ci piacerebbe ottenere tutto... ma siamo socialisti gradualisti e riformisti! Esprimiamo pertanto una valutazione sostanzialmente positiva sul lavoro svolto sia dal Governo sia dalla Commissione nel suo complesso, da tutte le parti politiche in essa rappresentate.

Chiediamo pertanto che il progetto di legge venga approvato nei tempi più rapidi possibili non solo nell'interesse della giustizia e degli operatori della giustizia, ma soprattutto dei cittadini. Crediamo infatti che questo provvedimento sia fondamentale per avvicinare la giustizia ai cittadini, per fare in modo che la giustizia non stia in alto e sovrasti i cittadini, soprattutto quelli con minori capacità economiche (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Mi auguro che tutti coloro che interverranno prendano esempio dalle colleghe, che sono state di una concisione veramente eccezionale.

È iscritto a parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**CARLO TASSI.** Mi sento perso tra cotanto senno, Presidente!

**AGATA ALMA CAPPIELLO.** Ringrazio l'onorevole Tassi per la sua cortesia.

**CARLO TASSI.** Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, non mi unirò al coro fino ad ora festante del relatore, del ministro, delle due gentili colleghe che mi hanno preceduto.

Innanzitutto, devo notare che le parole non servono a nulla.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
GERARDO BIANCO

**CARLO TASSI.** È inutile magnificare una casa che non c'è e vituperare una cosa che esiste quando all'esistente non si è in grado di sostituire qualcosa dello stesso rilievo e della stessa importanza.

Devo soltanto rilevare — e di questo mi vergogno come legislatore democratico — che il regime liberticida, come è noto essere stato il fascismo secondo l'opinione dominante, si è occupato dei poveri, dei non abbienti (che fossero nell'elenco dei poveri o no era soltanto un vantaggio, perché il certificato si otteneva prima di quello di non abbienza di oggi); e da subito, nel giro di tredici mesi dalla presa del potere.

**SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI.** Guarda, Tassi, che io ero vivo allora!

**CARLO TASSI.** Il testo del regio decreto del 1923 è quello che ha retto fino ad oggi. Forse la collega Cappiello non ha mai fatto cause in gratuito patrocinio; non si sono rivolti a lei i poveri che dovevano sostenere cause civili. Chi vi parla ne ha fatte tante

quando, prima di darsi alla politica, si occupava di cause civili. Chi vi parla ne fa tante, con gratuito patrocinio assunto in proprio da quando fa solo penale.

Devo rilevare nella relazione due mende: me lo consenta, onorevole Pedrazzi Cipolla. Innanzitutto, non si parla dell'articolo 3 delle disposizioni di attuazione del codice penale, tant'è che neanche nel testo di legge se ne decide il destino. E l'articolo 3 delle disposizioni di attuazione del codice penale tratta del gratuito patrocinio nei procedimenti penali con una procedura veloce e snella che certamente il relatore mi insegnerà e mi può insegnare.

Inoltre, nella relazione non si parla delle altre proposte di legge concorrenti, alcune delle quali forse hanno abbandonato lo schema, che poi si ripete, *mutatis mutandis*, della legge del 1923 ed hanno cercato vie nuove e più moderne come la mobilitazione degli egoismi individuali al fine di ottenere un'utilità sociale.

Il fatto di poter dire ad un avvocato «se lo difendi gratis potrai detrarre dal tuo imponibile una somma pari al valore della parcella cui hai diritto per la prestazione resa» penso consentirà a molti di essere adescati da questa utilità. Non vi è alcuna contraddizione, perché se chi guadagna molto potrà detrarre di più e avere maggiore vantaggio, vi è anche il fatto che ci troviamo di fronte al contraltare del concetto di progressività dell'imposta e dell'imponibilità.

Tutto questo non si trova nella pregevolissima relazione, che ci mostra come questa Italia sia inadempiente nei confronti delle convenzioni che essa stessa ha firmato. Ci viene proposto un testo legislativo che per mio conto non passa neanche al vaglio della nostra Costituzione.

Entro subito nel merito, perché non voglio far perdere molto tempo. Innanzitutto, l'articolo 1 del provvedimento in esame, a parte un evidente refuso, al comma primo fa riferimento al cittadino difeso in un procedimento penale. Perché in un procedimento penale? È stata mal copiata la norma proposta dal Governo, che invece aveva estensione più vasta. Parlando di imputato non si faceva differenza

tra cittadino e straniero: si prevedeva infatti l'assistenza gratuita dell'imputato in un procedimento penale. In quel caso l'articolo indeterminativo poteva avere un significato; se leggete con attenzione, non ne ha più nella formulazione proposta dalla Commissione.

Siamo ben sicuri che sia veramente questo il modo di applicare l'articolo 24 della Costituzione, anche per il processo penale? Ritengo che non sia così. Non solo: si ottunde l'articolo 29 della Costituzione quando si pretende di limitare l'accesso al gratuito patrocinio dell'imputato in relazione all'eventuale reddito dei familiari.

Signori del Governo e della maggioranza, voi colpite la famiglia legittima, che ha un'unica dichiarazione dei redditi o comunque un coacervo di patrimonio familiare e favorite sempre e comunque le famiglie non nate, non difese dal matrimonio. Invece le famiglie fondate sul matrimonio sono garantite dall'articolo 29 della Costituzione.

Sorge di nuovo la vecchia questione che aveva portato, sulla base di una mia proposta del lontano 1972, a consentire ai coniugi di fare due dichiarazioni separate, per non subire il danno della progressività dell'imposta, in quanto coniugi, quando invece due conviventi non coniugi, con una famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, quindi non tutelata specificatamente dalla Costituzione, potevano utilizzare altri mezzi.

Credete di aver raggiunto un grande risultato a favore dello straniero, a parte il fatto che nel testo del Governo il favore allo straniero era già stato concesso nel momento in cui la gratuità del patrocinio era consentita all'imputato. E l'imputato non ha cittadinanza, è imputato e basta. In Italia è imputato chi risulta essere oggetto di denuncia e iscritto sul registro, tanto per essere brevi. Avendo invece usato il termine «cittadino» avete dovuto recuperare con un emendamento che forse vi è sembrato di grande civiltà, la situazione a favore dello straniero. Sono favorevole al testo del Governo che è già onnicomprensivo.

Quando poi disciplinate l'applicazione del gratuito patrocinio a favore dello stra-

niero, fissate un trattamento diseguale tra cittadino italiano e straniero. Mentre infatti imponete al cittadino italiano l'autocertificazione, la certificazione, lo stato di famiglia, la dichiarazione comprensiva dei redditi dei familiari, allo straniero consentite soltanto l'autocertificazione e — udite, udite — una certificazione degli uffici per quanto sia loro a conoscenza la situazione dello straniero. Ma dove siamo arrivati? Stiamo davvero cercando le farfalle sotto l'arco di Tito o vogliamo approvare una legge che abbia un preciso significato e possa essere applicata? Quale autorità, quale pubblico ufficiale apporrà la propria firma ad un certificato che rechi la dizione «Per quello che so...»?

Se il certificato dovesse presentare questa precisazione, cosa varrà? Assolutamente nulla! La verità è che c'è una pesantissima disparità di trattamento nei confronti del cittadino (che io difendo) perché è maltrattato molto più dello straniero. Io sono per la parità, ma quella vera.

Infatti, nella proposta di legge presentata dal nostro gruppo si parlava di autocertificazione e di imputato, punto e basta. Non si può permettere allo straniero qualcosa che non sia consentito al cittadino italiano; parimenti, non si può gravare quest'ultimo con qualcosa cui non sia tenuto anche lo straniero. Tutto ciò in ossequio al fondamentale principio di uguaglianza di trattamento, di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale.

Il progetto di legge presenta altre gravi menzogne, diverse da quelle ricordate, che danno luogo a motivi di incostituzionalità. Mi riferisco, ad esempio, all'ipocrisia lessical-giuridico-legislativa rappresentata dalla seguente frase: «Fino a quando non entrerà in vigore la riforma generale». Risparmiatevi simili cose!

I principi generali del diritto stabiliscono la successione delle leggi nel tempo: quando entra in vigore una norma che è incompatibile con quella preesistente, la conseguenza è automatica (è inutile quindi scrivere «Fino a quando entrerà in vigore una nuova legge»), è ovvia e tutto ciò che è ovvio comporta solo difficoltà per l'interprete. Infatti, le parole in più, le virgole in

più, alla fine (al momento di applicare la legge), comportano disparità di trattamento nei confronti di qualcuno, visto che l'Italia è lunga ed anche abbastanza larga ed i giudici di Domodossola sono diversi da quelli che operano in altre zone d'Italia e si comportano diversamente dai colleghi del profondo sud o dell'Italia insulare.

Cerchiamo quindi di approvare provvedimenti che siano scritti in corretto italiano, comprensibili a tutti e che non richiedano la necessità di girare con un vocabolario di italo-politichese o italo-sinistrese, perché ogni cittadino alfabeto ha il diritto di leggere e capire le leggi dello Stato, visto che esiste l'obbligo oggettivo di conoscere le norme pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale*, anche se dopo che questo Parlamento ha approvato le leggi, la Corte costituzionale...

Non vi preoccupate, io voto contro certe leggi ed ho votato anche contro l'approvazione del nuovo codice di procedura penale: me ne vanto e continuerò a vantarmene. Garantisco che dal 25 ottobre scorso trovo un numero sempre maggiore di cosiddetti operatori di giustizia che, vedendo le difficoltà nell'applicazione del nuovo codice di rito, affermano che aveva ragione proprio il Tassi.

Non ritengo si possa andare avanti in questo modo perché, a fronte di una norma generale che stabiliva il gratuito patrocinio per tutti, si è partiti in pompa magna e poi via via ci si è limitati a prevedere questo istituto solo per la difesa nel processo penale, dimenticando così che in materia esiste un articolo composto di tre commi e di dodici righe, se ben ricordo (l'articolo 1 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), la cui formulazione è semplicissima. In esso si può leggere: «Durante il giudizio, gli imputati e le altre parti private» (quindi anche le parti civili) «possono essere ammessi al beneficio del patrocinio gratuito con un decreto motivato del presidente della Corte o del tribunale, del pretore del luogo in cui si procede».

Nessuna commissione, dunque, nessun *fumus boni iuris*: occorre semplicemente la qualifica di imputato. Vorrei ricordare all'onorevole Cappiello (che già è andata

via) che almeno da trent'anni non esiste più il certificato di povertà.

Per la verità, signor ministro, debbo rilevare che per la Corte d'assise di primo e di secondo grado di Brescia e per la Corte di cassazione (prima sezione penale), nel processo Nar-Fumagalli, alla reiezione della richiesta di gratuito patrocinio dell'imputato Fabini Vittorio, si excepì che non era stato prodotto il certificato di povertà. Avevamo prodotto invece la documentazione prevista dalla legge in caso di non abbienza, attestante l'assenza di proprietà immobiliari e di ogni redditività personale.

Ebbene, nonostante il provvedimento sia stato impugnato dinanzi alla corte d'appello, presieduta dal dottor Forte (bravissimo magistrato, oggi procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna) ed excepto anche in Cassazione, davanti alla I sezione penale presieduta dal dottor De Marco (altro magistrato di grandissimo valore), nessuno di questi giudici d'appello e di Cassazione ha preso in esame il fatto che fosse stato negato ad un cittadino il gratuito patrocinio in un processo difficilissimo, con la richiesta dell'ergastolo (perché i capi di imputazione erano guerra civile, insurrezione armata contro lo Stato e attentato alla Costituzione, imputazioni che in quel tempo viaggiavano a Brescia con molta facilità). Questo perché non era stato prodotto il certificato di povertà.

Evidentemente, le sezioni dei giudici di quelle corti d'assise, di primo e di secondo grado, e di quella sezione della Corte di cassazione sono le stesse in cui opera l'onorevole Capiello che fa l'avvocato, ma non sa che da quando è stato eliminato l'elenco dei poveri il certificato di povertà non esiste più ed è sostituito con il certificato di non abbienza. Quindi, non c'è richiesta del certificato di povertà, ma semplicemente richiesta all'ufficio delle imposte dirette...

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. Io non ho detto queste cose!

CARLO TASSI. Infatti le ha dette l'onorevole Capiello! Lei non è l'onorevole Capiello, è l'onorevole Pedrazzi Cipolla. Ho fatto nome e cognome e di solito non sba-

glio le persone, anche perché cerco di pensare a quel che dico e non parlo senza pensare. È una mia vecchia abitudine, di montanaro, di avvocato di provincia!

Signor ministro, me lo consenta, come si fa a legiferare con questo pressappochismo? Neanche un esame delle fonti, neanche una abrogazione esplicita delle norme modificate! Alla fine, che cosa vi siete limitati a proporre? Un gratuito patrocinio per la difesa penale! E allora, avrete abrogato soltanto l'articolo 3 delle disposizioni di attuazione del codice penale Mussolini-Rocco, ancora imperante in Italia. Altro non avrete fatto!

È inutile che andiate a richiamarvi al regio decreto-legge del 1923 che resiste in Italia, il cui impianto risale al 1865 e che vale per tutto! Vi siete solo limitati a discutere della norma di cui all'articolo 3 delle disposizioni di attuazione, che tutti avete fatto finta di ignorare, perché non l'avete considerata come esistente, mentre essa è vigente.

A me è capitato qualche volta, in determinati processi nei quali mi interessava documentare il fatto che la difesa era gratuita — ma comunque l'avrei fatta lo stesso gratuitamente — di farmi ammettere al gratuito patrocinio.

Il gratuito patrocinio, onorevole Pedrazzi Cipolla, consentiva non soltanto la difesa, che era un onore della classe forense — difendere i poveri è un grande onore, almeno per chi fa l'avvocato come lo faccio io — ma comprendeva anche la consulenza tecnica. Infatti, quel famoso articolo 3 delle disposizioni di attuazione richiama, per la parte restante, la normativa di cui al regio decreto-legge del 1923, che appunto consentiva anche la difesa retribuita, con il pagamento della notula addebitata al campione penale o al campione civile per il consulente tecnico. Quindi la difesa era completa.

E poi, non è vero che la difesa del gratuito patrocinio era, alla fine, gratuita, perché se vi era la vittoria nei confronti di parte ricca — ed in genere le cause si muovono, se si vuol ottenere qualcosa, nei confronti degli abbienti, perché se si tratta di un non abbiente, è inutile fare causa! — è evidente

che alla fine l'avvocato recuperava le spese che aveva anticipato (per cui poteva chiedere anche la distrazione, a norma del codice di procedura civile, perché era prevista) e lo Stato recuperava il suo, attraverso l'azione esecutiva di recupero da parte del campione civile o penale.

D'altra parte, per quanto riguarda l'accusa relativa al *fumins boni iuris*, se è giusto tutelare i diritti del non abbiente, non è però giusto che la collettività paghi per il «causomane», cioè per colui che vuole fare le cause a tutti i costi, soltanto perché ha la fortuna (o la sfortuna) di non essere abbiente. Un limite deve essere stabilito per tutti, anche per il povero. San Vincenzo de' Paoli diceva infatti (ed aveva ragione): fatti perdonare dal povero la carità che gli fai. Anche alla prepotenza del povero deve essere posto un limite, così come deve essere limitata quella del ricco.

Tutto questo non si trova nel nuovo codice di procedura penale che prevede — mi consenta di dirlo, onorevole ministro — un processo per i ricchi e un po' meno per i poveri. La giustizia che si basa sul nuovo codice vale per il ricco che si può permettere di essere assistito in ogni momento dall'avvocato e di disporre di un poliziotto privato, mentre il poveretto si trova in una situazione più difficile.

Se continuerete a finanziare la gratuità del patrocinio a spese del pubblico erario, non avrete mai la quantità di denaro sufficiente per garantire a tutti i non abbienti la possibilità di essere validamente difesi. Se invece accederete alla tesi di chi vi sta parlando e cercherete di coinvolgere l'interesse personale dell'avvocato a detrarre dal suo imponibile l'attività svolta in favore della società e dei non abbienti, moltiplicherete la capacità di difesa sia legale sia tecnica a favore dei non abbienti.

Crede di aver quasi esaurito le mie critiche essenziali su questo provvedimento; voglio aggiungerne soltanto un'altra. Non riesco a capire, signor ministro, perché ogni qualvolta si vuole modificare una legge o un suo articolo si riesce a scrivere una quantità di pagine di gran lunga superiore a quella in cui è contenuta la norma da sostituire. Ogni qualvolta si è modificata la

Costituzione della Repubblica, una riga è stata sostituita con diciotto o venti righe, con tre o quattro articoli.

Ritengo invece che lo sforzo di essere semplici proceda di pari passo con il risultato della chiarezza e dell'efficienza. Il legislatore del 1923 (il cattivo legislatore fascista!), che in buona parte ha copiato quello del 1865, è riuscito a scrivere una normativa sul gratuito patrocinio (inserendovi tutto e non disciplinando soltanto una parte della materia) che è pari ad un quarto, un quinto o addirittura un sesto di quella attuale.

Come mai il legislatore attento, moderno, libero, democratico e costituzionale del 1989 non è in grado di sostituire a quella normativa vecchia, sbagliata, inefficiente, inefficace, ma vigente fino ad oggi, un'altra che affermi i concetti nuovi, moderni e bellissimi nello stesso buon italiano e senza gli strafalcioni contenuti nell'articolo 1 (il cui comma primo è addirittura incomprensibile)? Come mai non è riuscito a stabilire i principi essenziali senza scrivere un romanzo, che poi alla fine non si riesce a capire che cosa voglia dire?

La prima domanda che viene rivolta ai cosiddetti operatori del diritto (credo succeda anche a lei, signor ministro) è se conoscano davvero l'italiano: spesso infatti non si riesce neppure a capire l'italiano usato per formulare una norma di nuova applicazione. Credo allora che ci si debba non solo sforzare di modificare a tutti i costi, ma anche di migliorare sotto il profilo lessicale le norme legislative, anziché peggiorarle.

Sono questi i motivi di grave perplessità del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ed in particolare del sottoscritto. Anche perché, signor ministro, l'avvocato dei poveri — ripeto — io lo faccio sul serio; e lo faccio esattamente dal 1961, da quando, laureatomi all'università di Milano e iscrittomi all'elenco speciale del patrocinio legale presso il foro piacentino, iniziai la mia attività. Una sera, proprio nei primi giorni della mia attività professionale, mi sono svegliato e mi è venuta in mente la frase del Vangelo: «Ero in carcere e mi hai visitato». Erano le tre di notte. Mi sono alzato e sono andato a suonare al cam-

panello del convento dei cappuccini, dove c'era il cappellano, il povero padre Vittorio. L'ho svegliato e gli ho detto: «Padre, scusi se la sveglia a quest'ora, ma non vorrei morire stanotte ed avere questo sulla coscienza: faccio il legale da tre mesi e non mi sono ancora messo a disposizione per difendere i poveri carcerati» (anzi i carcerati poveri, e non i poveri carcerati, che è una cosa un po' diversa). Da allora l'ho sempre fatto. Quindi io so cosa voglia dire la difesa gratuita e cosa comporti. Conosco anche i problemi tecnici e quello che è necessario. In questo campo non servono le grandi dichiarazioni di principio, non servono i commi speciali per gli stranieri! Sarebbe sufficiente, come aveva proposto lei, ministro (si vede che non lo è solo di disgrazia e di ingiustizia), parlare di imputato invece che di cittadino. Se infatti parliamo di imputato comprendiamo tutti, se parliamo di cittadino ci riferiamo solo ai cittadini italiani, per cui occorre un comma ulteriore per poter stabilire che quel beneficio è esteso anche allo straniero.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, onorevole relatrice di cui ho apprezzato ed apprezzo il lavoro e soprattutto la passione e la grande diligenza che ha sempre profuso negli impegni assunti, ecco i motivi della mia perplessità. A mio avviso è infatti possibile riscontrare l'incostruzione del provvedimento al nostro esame nei confronti degli articoli 3, 24 e 29 della Costituzione.

Io credo che l'uguaglianza dei cittadini in generale (con riferimento dunque anche agli stranieri), la parità di trattamento, la tutela della famiglia come società fondamentale del nostro ordinamento e comunque costituzionalmente sanzionata, la difesa vera, effettiva ed efficace del cittadino, soprattutto nel procedimento penale, siano principi assolutamente ineluttabili per la nostra tradizione giuridica. Il principio del gratuito patrocinio è stato costituzionalizzato, ma se si pensa che nel 1923, ad un anno di distanza dal 28 ottobre, già si varava la legge per la difesa dei poveri, è evidente che si tratta di un principio che era talmente insito nella nostra tradizione, nel nostro sistema giuridico, nella nostra vo-

lontà politica, nella nostra storia, che anche un legislatore cattivo e liberticida come quello fascista l'aveva introdotto. D'altra parte non si può dimenticare che la prima legge che venne approvata nel 1922, dopo il 28 ottobre, fu la concessione della pensione di guerra ai combattenti dell'esercito austro-ungarico che avevano combattuto contro l'Italia, ma che erano diventati cittadini italiani con l'estensione dei confini (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

**VINCENZO BENEDETTO NICOTRA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, senza troppi trionfalismi, ma con oggettività e realismo, credo che il Parlamento debba registrare un avvenimento positivo per quanto riguarda la legislazione tesa ad attuare la previsione dell'articolo 24 della Costituzione. Stiamo infatti legiferando in ordine al diritto alla difesa, diritto che finora è stato reso vano da una legge molto attempata, che risultava certamente rispondente alle esigenze del 1923, ma non a quelle degli anni che stiamo vivendo e soprattutto ai principi della nostra Costituzione.

Senza troppi trionfalismi dobbiamo quindi dire che si tratta di un provvedimento atteso, urgente, indispensabile, realizzato con il consenso e con l'apporto di tutti i gruppi politici tant'è che le considerazioni finora svolte nel dibattito sono state unitarie, come lo stesso ministro Vassalli ha riconosciuto. Il ministro ha affermato che il Parlamento, nella sua sovranità, ha, non sovvertito (se pure nel senso benevolo del termine), ma un po' alterato le previsioni dal disegno di legge governativo; ma questo va appunto, a mio avviso, ad onore della Commissione, a significare l'approfondimento e l'impegno profuso nell'esame del testo.

Ringrazio l'onorevole relatrice, la collega Pedrazzi Cipolla. Fra l'altro, credo che sia espressione di grande democrazia anche il fatto che l'incarico di svolgere la relazione sia stato affidato sin dalle prime battute

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

all'esponente di un gruppo di opposizione. Credo che anche questo fatto sottolinei l'unitarietà dell'obiettivo perseguito rispetto ad un problema così impellente ed essenziale.

Com'è stato richiamato dallo stesso ministro Vassalli, sono cinque legislature che il Parlamento affronta questo tema. Speriamo che questa sia la legislatura buona. Noi lo auguriamo con un apporto politico di unità, impegno ed immediatezza.

I diciannove articoli del provvedimento sono frutto delle profonde riflessioni svolte dalla Commissione e credo che in essi non manchino elementi di certezza e rapidità di intervento, a cominciare dal principio dell'autocertificazione, che consente all'imputato o al cittadino sottoposto al procedimento giudiziario iniziale di scegliere liberamente l'avvocato. Questo della libera scelta è un elemento molto importante: la scelta viene fatta dal cittadino e non su suggerimento del giudice. Questo, ripeto, è un dato importante per evitare le speculazioni che con una diversa designazione avrebbero potuto prodursi ed assicurare l'immediatezza del godimento del beneficio.

La libera scelta dell'avvocato e l'estensione del trattamento agli stranieri, riconosciuto dalla Costituzione indistintamente ai cittadini e ai non cittadini, rappresentano elementi che credo possano davvero incontrare il consenso del Parlamento. Mi domando però — e questo dipende dalla coscienza della categoria professionale, cioè degli avvocati — se a questo tipo di difesa farà riscontro la lealtà e la correttezza dell'avvocato. Noi lo auspichiamo, perché qualche avvocato potrebbe far naufragare quello che è stato l'impegno del Parlamento con questa legge, cioè potrebbe speculare attraverso la prestazione a carico dello Stato per poi attingere ad altre prestazioni sotto banco.

In questo senso siamo preoccupati nei confronti di una sparutissima, forse inesistente o ipotetica minoranza, e riteniamo di dover manifestare tale preoccupazione nel dibattito. A questo proposito, con il collega Vairo, presenteremo un emendamento di natura deontologica, che ritengo potrà trovare riscontro favorevole anche negli altri

gruppi politici, per cercare di sanzionare eventuali ed io ritengo veramente impossibili — lo dico tra virgolette — perversioni di questa previsione legislativa.

Quelle dettate dall'entità della spesa disponibile con la legge finanziaria per il 1990 e per il 1991 sono limitazioni di necessità. Anche il gruppo della democrazia cristiana, che ha recato il suo apporto positivo all'elaborazione del provvedimento, avrebbe voluto definirne un'estensione ampia, così come auspicato dalla collega Orlandi, per il cui intervento non posso che esprimere plauso. Purtroppo, dobbiamo partire dalla difesa dei non abbienti nei procedimenti penali per arrivare però, dopo un primo esperimento ed un primo bilancio che potremo fare alla fine del 1990, all'estensione della portata del provvedimento.

Accanto all'esigenza di applicare immediatamente la nuova normativa (in questo senso auspico che il Senato dimostri altrettanta rapidità nel proseguimento dell'iter del provvedimento), credo occorra richiamare l'attenzione di tutti gli operatori sulla necessità di assicurare tempestività alla risposta della giustizia. Credo, infatti, che questo si risolva soprattutto in un elemento a favore dei non abbienti. Mi riferisco alla giustizia civile, i cui ritardi oggi vanno in favore di quanti dispongono di larghi mezzi economici mentre si ripercuotono a danno del non abbiente. Non mi sembra che tale richiamo sia fuori luogo nel momento in cui stiamo disegnando il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. In questo senso rivolgo un appello alla magistratura perché sia rapida nelle cause di lavoro, come in quelle riguardanti le obbligazioni, perché — lo ribadisco — i ritardi si traducono in un danno per i non abbienti.

Onorevoli colleghi, credo che vi possono anche essere lacune nel provvedimento, talune delle quali sono state denunciate, a torto o a ragione, forse con un'eccessiva difesa del passato, dal collega Tassi. Ritengo, tutto sommato, che non vi siano stati grossi scontri in Commissione in sede referente, dove si è registrato un apporto unanime di tutti i gruppi politici. C'è comunque sempre spazio per qualche modifica: siamo qui perché la sovranità del Parlamento

emerge nel suo aspetto e nella sua ampia definizione. Potrebbe essere approfondito il tema cui ha fatto cenno il collega Tassi della gratuità della prestazione da parte dell'avvocato e quindi del conseguente abbattimento ai fini della denuncia dei redditi. Potrebbe essere questa una intuizione corretta e che non si presta a speculazioni. In seno al Comitato dei nove, qualora si registrasse un orientamento del genere, potremmo affrontare tale questione, anche se è una novità che è emersa ora dal dibattito.

Sia il relatore sia la maggioranza politica in Commissione sono stati aperti e disponibili a recepire tutte quelle tesi che rispondessero all'esigenza di assicurare la difesa ai non abbienti.

In questo quadro il mio gruppo politico ha dato il suo contributo e continuerà a farlo in questa sede, confortando con il proprio voto sugli articoli e sul complesso dei provvedimenti una legge attesa e significativa, che viene proprio incontro alla previsione del dettato costituzionale (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

**MAURO MELLINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, credo che le parole del collega Nicotra, che ci invitavano a salutare questo come un avvenimento positivo, ma senza trionfalismi, siano parole sagge, che debbono essere accolte ed ispirarci nelle valutazioni da compiere nell'esame di questo progetto di legge.

Si tratta di un provvedimento che — stia tranquillo il collega Tassi — non altera sostanzialmente un impianto che non è vecchio di più di cent'anni, perché risale al 1865, ma che è vecchio ancora di più. Infatti, il gratuito patrocinio dei poveri era un istituto conosciuto anche nelle legislazioni preunitarie. Ricordo che a Roma vi era la congregazione di Sant'Ivo, la cui chiesa era situata a pianterreno del palazzo dove adesso c'è la Sacra Rota. Sant'Ivo era il protettore degli avvocati e la congregazione di Sant'Ivo curava l'onere, onorifico

per gli avvocati, di difendere i poveri. Oggi vengono chiamati non abbienti, ma sono certamente poveri se si rimane alla soglia dei cinque milioni di reddito.

Il dato nuovo di questa legge è di aver stabilito che se c'è l'imputato povero, ci può essere l'avvocato degno di onore, ma che tuttavia è povero, e che, soprattutto con quello che oggi costa difendere... Perché costa essere difesi, ma costa molto anche difendere! Bisogna pertanto avere riguardo anche per chi vuole adempiere questo dovere sociale in povertà. Deve quindi provvedere lo Stato a non impoverire eccessivamente, perché, come diceva la collega Orlandi, non è possibile che tale onere gravi su una corporazione che una volta era di privilegiati, ma che oggi non è più tale.

Nel momento in cui esaminiamo questo provvedimento, dobbiamo stabilire se il patrocinio del cittadino o dello straniero assuma il carattere di alibi, cioè di un teorico diritto alla difesa.

Se talvolta chi non ha i mezzi riesce ad avere una difesa, ciò non è dovuto alla legge sul gratuito patrocinio, bensì ad una categoria alla quale, tutto sommato, mi onoro di appartenere. Di essa certamente fanno parte avvocati poco degni — sicuramente è poco degno il difensore d'ufficio che svolge solo la funzione di alibi per una teorica difesa dell'imputato e che magari manda il conto a casa del cliente — ma di essa fanno parte anche numerosi avvocati che prestano la loro opera gratuitamente e che hanno militato in partiti politici, dando con ciò un ulteriore significato civile al compito ed alla funzione della difesa, facendone qualcosa non fondata solo su uno spirito di orgoglio di categoria, ma su una funzione propriamente sociale.

La difesa gratuita dell'imputato, molto spesso per motivi politici, ha contribuito a creare quella concezione della necessità di un compito che va al di là del dato contrattuale tra imputato e difensore.

Molti difensori di fiducia in realtà esercitano gratuitamente — credo che ciò vada detto nel momento in cui discutiamo questa legge — anche se oggi è abbastanza difficile per certi contesti di cui bisogna pure tener conto. Infatti, teoricamente, se un obiettore

di coscienza vuole essere difeso da me — ne difendo tanti — dovrei subito chiedergli il codice fiscale per iscriverlo nel libro dei clienti. Senza codice fiscale non posso quindi difenderlo, in quanto mi è impedito iscriverlo nel libro dei clienti.

È pertanto importante che oggi non vi siano norme vessatorie nei confronti di chi adempie ad un dovere sociale: questa dovrebbe essere una preoccupazione comune, anche perché vi sono molti avvocati che meritano il nostro apprezzamento.

Auspichiamo che il provvedimento in esame rappresenti una sorta di ponte per giungere ad una normativa che possa finalmente dare una risposta a tutti i nostri quesiti. Non si tratta qui solo del problema della difesa civile, penale, amministrativa o extragiudiziale; vi è, per esempio, la questione del difensore d'ufficio rispetto alla quale spesso ci scontriamo con la necessità di concretezza dei diritti assicurati dalla Costituzione e dallo stesso codice di procedura. La concretezza è realizzata quando si ha la nomina di un difensore d'ufficio e nella stragrande maggioranza dei casi il difensore d'ufficio è il difensore del non abbiente, perché chi ha le possibilità, e non è un incosciente, nomina un difensore di fiducia, anche se qualche volta vi sono degli imputati incoscienti.

Se il problema è quello della concretezza dell'esercizio del diritto di difesa, credo allora che dovremmo fare alcune riflessioni. Quante volte abbiamo visto presidenti di tribunale dimostrare insofferenza verso il difensore d'ufficio, il quale, volendo adempiere al suo compito e non volendo rimettersi alla giustizia del tribunale, solleva un'eccezione. Certamente si tratta di un problema di mentalità che, è bene ricordarlo, non si cambia per legge. Tuttavia, dobbiamo cominciare ad immaginare qualche normativa che tenga conto di un coordinamento tra le norme relative al difensore d'ufficio e quelle concernenti il gratuito patrocinio in senso stretto.

Lo Stato, dunque, si fa carico dell'onere della funzione della difesa e credo che ciò nobiliti e faccia comprendere meglio quella che è nella dialettica processuale la funzione del difensore.

Come abbiamo visto l'intervento dello Stato si limita ad una soglia minimale, ma il gratuito patrocinio forse dovrebbe essere garantito a quei cittadini che hanno meno bisogno di un difensore, perché il cittadino che ha cinque milioni di reddito...

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. Nel testo della Commissione si parla di un reddito non superiore a lire 10 milioni.

MAURO MELLINI. Il testo originario parla di un reddito non superiore a lire 5 milioni e 260 mila. È vero che la libertà è un bene inestimabile per tutti ma probabilmente vi sono cittadini per i quali andare in galera rappresenta la possibilità di sbarcare il lunario. È anche vero che una volta ho sentito un magistrato (naturalmente di Magistratura democratica) dire che Tortora, avendo pronunciato in televisione una frase di questo genere, meritava di rimanere in galera e quindi non c'era da preoccuparsi se fosse innocente o colpevole.

Non ho dato alcun contributo alla stesura del testo al nostro esame, se non attraverso qualche considerazione ed osservazione. Tuttavia, è mai possibile che da una parte lo Stato si faccia carico delle spese per il gratuito patrocinio e dall'altra approfitti del processo per effettuare ulteriori tassazioni? La giustizia civile, infatti, in gran parte è punteggiata da momenti di prelievo fiscale: dall'imposta di registro delle sentenze, all'imposta di bollo, a tutta una serie di altre imposte. Tutte le volte che esaminiamo qualche decreto fiscale o qualche «stangata» in cui viene in discussione questo tipo di imposte ci si dice, sia pure dopo aver investito la Commissione giustizia per il prescritto parere, che quella non è la sede opportuna per affrontare simili questioni, in quanto il problema va inquadrato in un contesto più ampio. Sappiamo che nel nostro paese nel contesto più ampio si affogano tutte le questioni e si rinviano tutti i problemi!

Esiste l'esigenza di individuare al più presto i costi, che non sono solo quelli derivanti dai prelievi fiscali, ma anche quelli richiesti dai meccanismi processuali.

Questi ultimi comportano spesso una lievitazione delle spese di patrocinio (e non soltanto di esse) che rende più pesante l'onere di difendersi nei giudizi civili ed anche in quelli penali.

Non è possibile una politica schizofrenica di questo tipo: da una parte la tassazione della difesa e dello stare in giudizio, della disgrazia di essere coinvolto in un giudizio penale, civile o amministrativo, e dall'altra la preoccupazione di fornire il sacrosanto strumento della difesa ad alcuni cittadini.

Credo che l'automatismo possa essere un modo per eliminare la discrezionalità delle commissioni di gratuito patrocinio, che è stata uno degli elementi negativi rispetto all'applicazione efficace dell'istituto, fino ad oggi vigente per modo di dire. Come è stato ricordato, siamo infatti arrivati al punto zero delle ammissioni e del ricorso ad esso. Si va alla ricerca di un avvocato disposto a difenderti gratis, ma non dell'ammissione al gratuito patrocinio, perché si sa come lentezze e discrezionalità nell'accertamento del *fumus* delle buone ragioni finiscano per vanificarne completamente la praticabilità.

La fissazione di una soglia è giusta, ma non esiste una proporzione tra soglia di reddito e possibilità di assicurarsi la difesa. Vi sono processi che possono essere affrontati da un cittadino che goda di un reddito modesto, mentre ve ne sono altri complessi (e non è detto che si tratti di quelli per le più gravi imputazioni), in cui la funzione difensiva richiede un dispiego di energie e di attività, di conoscenza, di approfondimento e di studio tale da non poter essere affrontato da un cittadino anche abbiente. Esiste quindi un problema della difesa di coloro che secondo il reddito medio nazionale sono considerati abbienti. Ciò comporta che il cittadino non possa avvalersi di una difesa di fiducia, o peggio ancora che l'avvocato nominato difensore, per deficienza di mezzi messi a sua disposizione e perché impossibilitato a rinunciare completamente alla sua attività professionale, finisca per dover fare quanto non dovrebbe mai fare, cioè difendere a metà. Questo è certamente una tragedia.

Certo, la soluzione nessuno ce l'ha in tasca, ma occorre cominciare a porsi il problema nel suo complesso, valutando l'aspetto dei costi prima di imputare la situazione alla categoria degli avvocati o allo Stato. Il problema è rendere il processo meno costoso possibile.

Si pensi al costo dell'estrazione delle copie, o ad una serie di altre incombenze, ad esempio le notifiche. La legittima sospensione non può essere sollevata dall'imputato di un maxiprocesso, perché ciò risulta non solo impossibile per i tempi, ma anche per i costi travolgenti derivanti dalle notifiche, che non possono essere sostenuti neanche da un imputato molto abbiente.

Se si pensa al costo delle notifiche — a proposito delle quali quasi nessuno sa che il litigante in materia civile deve pagare le notifiche dei procedimenti penali nei quali non è imputato — si ha un'idea della situazione. La realtà è, infatti, che gli ufficiali giudiziari per le notifiche penali non sono pagati se non in caso di condanna alle spese del giudizio, cioè pochissime volte. Anche nel caso delle amnistie gli ufficiali giudiziari non sono pagati, perché non saranno più pagati i processi che pure sono arrivati a fasi in cui si sono avute numerosissime notifiche. Chi paga, allora? Pagano i litiganti delle cause civili.

Questo è un sistema da una parte antiluviano e dall'altra evidentemente vessatorio, come rilevavano del resto già alcuni illuministi nella relazione al re di Napoli nel 1789 sullo stato del regno di Napoli, in cui evidenziavano quello della giustizia come momento di prelievo fiscale, di balzelli, come si diceva allora. Quindi già la mentalità illuminista aveva qualcosa da obiettare rispetto ad una situazione di questo genere.

Si tratta dunque di questioni che vanno affrontate, rispetto alle quali è facile accogliere l'invito del collega Nicotra a non lasciarsi andare a trionfalismi. Dobbiamo però prendere atto di quanto c'è di positivo, ma soprattutto di un segno, di un'affermazione di principio, del resto ampiamente contraddetta da norme di questa stessa legge.

Conosciamo le ristrettezze di bilancio, la

difficoltà di far comprendere alla pubblica opinione la necessità di sopportare sacrifici: ma vivvaddio la società potrebbe pure destinare al gratuito patrocinio quello che si è destinato alla copertura dello stadio di Roma per il campionato mondiale di calcio! Non potremo certo dire che siamo spreconi se dedicheremo al patrocinio dei non abbienti i 200 miliardi stanziati per lo stadio di Roma (miliardi che poi non basteranno, così come non bastano quelli stanziati per questo primo passo verso l'assunzione da parte dello Stato del gratuito patrocinio).

Ecco le considerazioni che volevo fare. La portata di questo provvedimento avrà un significato notevole, sempre che ad esso seguano momenti diversi, perché anche i famosi segnali legislativi, se vanno a vuoto, diventano alibi; e c'è il rischio che questo provvedimento diventi un alibi. Se infatti abbiamo il patrocinio a spese dello Stato, ma non abbiamo il senso dell'inadeguatezza del provvedimento in discussione, credo che anche il suo significato positivo verrà ad essere ridotto.

La mia raccomandazione è quindi quella contenuta nell'ordine del giorno che abbiamo presentato in sede di discussione sul bilancio della giustizia, cioè di procedere ad un approfondimento delle spese del giudizio e di predisporre una relazione sui costi della giustizia, tanto di quella civile quanto di quella penale, per avere un'idea dell'onere che grava sul cittadino e quindi verificare qual è il divario fra quello che lo Stato fa e quello che dovrebbe fare per assicurare nella sua concretezza quel diritto fondamentale che è il diritto alla difesa.

Al collega Nicotra, che si preoccupava e si preoccupa di eventuali abusi, vorrei dire che il pericolo di abusi per il ricorso a richieste di retribuzione nei confronti del cliente ammesso al gratuito patrocinio è un problema che riguarderà la funzione disciplinare dei consigli dell'ordine. Sarebbe estremamente grave immaginare addirittura un reato, perché potrebbe rappresentare un'occasione di interferenze nella funzione; e non credo che riguarderebbe i difensori meno scrupolosi. Il prin-

cipio di autonomia della classe forense, invece, comporta che questa rimanga una tipica questione di deontologia professionale.

Certo, sappiamo che anche in questa materia non sempre la funzione disciplinare può assicurare le finalità proprie dell'intervento disciplinare da parte dell'ordine degli avvocati, ma non mi sembra il caso di sottolineare con una previsione specifica in questa legge tale ipotesi, di fronte ad un pericolo che oggi esiste in relazione al difensore d'ufficio, di fronte ad altri abusi ipotizzabili, di fronte all'abuso mai represso di cui certamente io sono stato responsabile. Quante volte mi sono adeguato nascondendomi dietro l'alibi del difensore d'ufficio, e non ho chiesto termini a difesa? Certo, chi lo fa suscita scandalo. Ma questo comportamento dovrebbe essere sanzionato. Dovrei essere sanzionato disciplinarmente per non averlo fatto; certo, altri forse molto più di me. Qualche volta, almeno, ho avuto l'onore di ricevere uno sguardo bieco da parte di qualche presidente per aver fatto eccessivamente il mio dovere. Nessuno però si è mai occupato di questo aspetto del problema.

Vorrei quindi pregare il collega Nicotra ed il collega Vairo, che sono valorosi avvocati, di non sottolinearlo oggi come se fosse uno dei problemi di questa proposta di legge, perché io non credo che lo sia. Certo, conosceranno pessimi avvocati, come ne conosciamo tutti; ma credo che ne conoscano anche di buoni.

GAETANO VAIRO. Per quelli non c'è problema!

MAURO MELLINI. Non c'è problema, ma visto che questa è una legge che non va molto oltre i segnali, ritengo che una volta tanto un segnale, dato anche attraverso una legge, possa avere un suo valore, se non resta soltanto tale, se ai segnali seguono i fatti. E attenderemo i fatti!

Non credo che sia questo il segnale da dare. Attendiamo invece, anche nella discussione sulla legge di bilancio, che il Governo ci dia l'assicurazione che un or-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

dine del giorno come quello già accettato dal Governo nella precedente discussione di bilancio non resterà lettera morta e che il problema dei costi verrà affrontato nella sua globalità.

Chiediamo che i problemi della difesa d'ufficio, del gratuito patrocinio così come regolato da questa proposta di legge, del gratuito patrocinio così come praticato per dovere civile da una serie di difensori (è stato ricordato qui — è una materia di lavoro — come chi assicura la difesa con forme di gratuito patrocinio sia più garantito che in qualsiasi altro settore) siano visti nel loro complesso, con tutte le connessioni, e non rimangano privi di risposte adeguate, tanto in sede normativa quanto in fase di attuazione di queste stesse norme.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Vairo. Ne ha facoltà.

**GAETANO VAIRO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, credo siano due, sinteticamente, i motivi fondamentali alla base dell'assenso del mio gruppo al testo legislativo in esame.

Il primo è di ordine storico, culturale e direi anche costituzionale. Onorevoli colleghi, uno Stato democratico, civile, di diritto come il nostro non può non rispettare ulteriormente gli impegni costituzionali di cui agli articoli 24 e 3 della nostra Carta fondamentale. L'impegno a garantire a tutti, soprattutto ai non abbienti, i mezzi per difendersi davanti ad ogni giurisdizione e quello di assicurare altresì sotto questo aspetto la parità e l'uguaglianza di tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna, non sono certamente soddisfatti dal contenuto arcaico della legge in vigore in tema di gratuito patrocinio, il regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3282.

Il divario assai grave ed ormai non più tollerabile tra il proposito costituzionale e la legge ancora in vigore viene evidenziato da varie considerazioni. Mi riferisco alla sottrazione dell'onere della difesa giudiziaria alla classe degli avvocati per affidarlo invece, come fa il disegno di legge al nostro esame, all'intera collettività; ai re-

quisiti necessari per l'ammissione al beneficio, che non operano più una netta distinzione tra ricchi e poveri, con l'aggancio al probabile esito favorevole della causa, ma interessano anche categorie intermedie tra abbienti e comprensive di cittadini che comunque non sono in grado di sopportare il costoso onere della difesa giudiziaria, con l'eliminazione del requisito del *fumus boni iuris*. Desidero richiamare inoltre la individuazione di fasce di redditi entro le quali è ammesso il gratuito patrocinio.

Colmare le lacune della vecchia legge con una nuova è esigenza dunque di carattere culturale evolutivo. Il nostro Parlamento è stato ripetutamente chiamato a rispondere ad essa, come è stato rilevato dalla relatrice, dall'onorevole ministro, dagli altri colleghi che mi hanno preceduto, dalla Corte costituzionale (le più importanti pronunce risalgono al 1964, al 1970 e al 1983), nonché dalla Corte europea, soprattutto con il monito di fare in modo che la protezione dei diritti di assistenza giudiziaria non sia soltanto teorica o illisoria, ma anche concreta ed effettiva.

A questo primo motivo di carattere sostanziale se ne aggiunge poi un secondo, di carattere per così dire funzionale. Credo che l'errore — mi si passi il termine — contenuto negli interventi dell'opposizione sia quello di non aver voluto vedere l'insieme, la *ratio* conclusiva, integrale, dell'iter legislativo e di volersi invece soffermare, come avviene se si compie un esame superficiale del testo in discussione, su aspetti particolari e non sul loro insieme.

Dopo il primo motivo di carattere sostanziale richiamo quello di carattere funzionale. L'attuazione del nuovo codice di procedura penale impone urgentemente che l'istituto della difesa, così esaltato e qualificato nella riforma processuale, produca effettivamente i suoi frutti, non soltanto per soddisfare l'esigenza giusta ed equa di garantire al non abbiente la difesa giudiziaria, ma anche per non privare tale nuovo codice della sua molla principale, del suo fulcro essenziale, che consiste —

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

non dimentichiamolo — nel parificare finalmente, con una estrinsecazione effettiva e reale non soltanto pronunciata e velleitaria, la difesa all'accusa. Si realizza in tal modo veramente nei fatti la *ratio* accusatoria, e non più inquisitoria, del nuovo codice di procedura penale.

Se questi sono i due motivi ispiratori, pregnanti di validità del testo legislativo al nostro esame, la valutazione del suo contenuto non può che essere anch'essa positiva, anche se non del tutto soddisfacente, così come avremmo voluto noi della Commissione giustizia e come avrebbe voluto lo stesso ministro Vassalli, al quale occorre dare atto con forza e onestà dello sforzo immenso di esprimere, al massimo delle sue possibilità, tutta la disponibilità del Governo a rendere compatibile — non a parole, ma con i fatti — l'intenzione di assicurare la difesa del non abbiente con i limiti oggettivi e talvolta insuperabili della legge finanziaria. Intenzione che ancora oggi lascia il ministro aperto a ulteriori possibilità espansive del provvedimento in esame, nei limiti consentiti dalla legge finanziaria, attraverso la richiesta di stralcio dell'articolo 2 avanzata in quest'aula.

Tranne questo limite oggettivo relativo alla copertura finanziaria, nel complesso il contenuto della legge al nostro esame è certamente positivo.

La definizione dell'ambito di applicazione della legge nella sfera penale (sia all'imputato sia alla parte civile), il particolare trattamento a favore dei minori e la possibilità di scegliere il difensore concessa al beneficiario della legge, sono aspetti particolari del provvedimento, che riducono molto gli inconvenienti sottolineati durante la discussione sulle linee generali, soprattutto dall'onorevole Melini, in tema di abuso e di insufficienza dell'istituto della difesa d'ufficio.

Da nessuno è stato tuttavia posto criticamente in evidenza il previsto obbligo di adeguare la previsione del reddito all'aumento del costo della vita, che invece costituisce un grande elemento di civiltà e di cultura introdotto dal legislatore con questo provvedimento.

La punibilità di falsità e di omissioni nelle autocertificazioni del richiedente, l'obbligo di comunicarne le eventuali variazioni, l'estensione del patrocinio gratuito alla fase degli atti di polizia giudiziaria (in cui la persona non ha ancora assunto la veste di imputato): basterebbe richiamare questi elementi della normativa per porre nella dovuta ottica l'empito critico dell'onorevole Tassi.

La possibilità di condannare il querelante a rifondere allo Stato le spese per l'ammissione al patrocinio in caso di proscioglimento dell'imputato e l'inclusione anche della fase esecutiva dei procedimenti di revisione e delle misure di sicurezza nell'ambito applicativo della legge sono altri elementi particolarmente rilevanti del progetto di legge in esame, che ci inducono ad esprimere il nostro consenso alla sua approvazione.

Si tratta di una legge urgente, signor Presidente, onorevoli colleghi, anche se non esaustiva, come onestamente è stato posto in evidenza dal ministro, dal realtore e dai colleghi intervenuti. È certamente un provvedimento giusto, che qualifica il Parlamento italiano perché pone il nostro paese al passo con i tempi e ci consente di attuare i principi di solidarietà e di equità ai quali ci richiama la nostra Costituzione e soprattutto, signor Presidente, la nostra coscienza di cittadini liberi e democratici (*Applausi*).

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, capisco che ormai è tardi, ma vorrei rilevare che avrei avuto piacere di intervenire nella fase della discussione sulle linee generali. Ad ogni modo, mi rimetto alla decisione della Presidenza.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, mi dispiace. Le ricordo, come lei sa bene, che, a norma dell'articolo 36, comma 1, del regolamento, in regime del calendario dei lavori l'iscrizione a parlare doveva interve-

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

---

nire non meno di un'ora prima dell'inizio della discussione.

A questo punto, non posso pertanto darle la parola. Avrà comunque modo d'intervenire in un'altra fase dell'iter di questo provvedimento.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 7 dicembre 1989, alle 9,30:

1. — *Interpellanza e interrogazione.*

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

S. 1849. — Bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992 (*approvato dal Senato*) (4361).

S. 1892. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990) (*approvato dal Senato*) (4362).

— *Relatori:* Carrus, per la maggioranza; Geremicca, Calderisi e Mattioli, di minoranza.

**La seduta termina alle 20,55.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
PROF. TEODOSIO ZOTTA*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea  
alle 22.55.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

---

COMUNICAZIONI

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 5 dicembre 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SARTI E TEALDI: «Tutela delle minoranze etnico-linguistiche» (4391);

CIMA ed altri: «Modifiche e integrazioni alle norme del codice civile concernenti il cognome dei coniugi e dei figli» (4392);

LEONE ed altri: «Riconoscimento del servizio di ruolo prestato dalle assistenti di scuola materna utilizzate in qualità di insegnanti, ai sensi dell'articolo 8, comma sesto, della legge 9 agosto 1978, n. 463» (4393).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dal deputato:

NICOTRA: «Modifica delle norme concernenti il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura» (4394);

BALBO ed altri: «Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo» (4395).

Saranno stampate e distribuite.

**Approvazioni in Commissione.**

Nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*II Commissione (Giustizia):*

«Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni

agonistiche» (approvato dalla II Commissione della Camera e modificato dalla II Commissione del Senato) (1888-B);

BARGONE ed altri: «Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, 1578, convertiti, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dalla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore» (3912).

*X Commissione (Attività produttive):*

FERRARI MARTE ed altri: «Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali». (492); CASATI ed altri: «Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali» (1541), approvate in un testo unificato con il titolo: «Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali» (942-1541);

RALLO ed altri; FERRARI MARTE ed altri; GARAVAGLIA ed altri; PERRONE ed altri; DONAZZON ed altri e RIGHI ed altri: «Disciplina dell'attività di estetista (approvato in un testo unificato dalla X Commissione della Camera e approvato, con modificazioni, dalla X Commissione del Senato, in un testo unificato, con le proposte di legge d'iniziativa dei senatori Petrarra ed altri ed Aliverti ed altri) (808-971-1209-1363-1583-1654-B);

«Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico» (4185).

**Trasmissioni dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del Garante dell'attuazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

della legge per l'editoria — con lettera in data 29 novembre 1989 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, la comunicazione del 20 ottobre 1989, con relativi allegati, del garante stesso.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal Ministro della difesa.**

Nei mesi di ottobre e novembre 1989 il Ministro della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate e concesse a dipendenti di quel Ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 2 dicembre 1989, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione dell'11 ottobre 1989 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare;

copia del verbale della riunione del 15 novembre 1989 del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le forze armate.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.**

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 28 novembre 1989 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento

della politica industriale (CIPI) nella seduta del 13 ottobre 1989, l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da varie Società.

Questa documentazione sarà trasmessa — d'intesa con il presidente del Senato — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e i programmi delle partecipazioni statali, e sarà altresì trasmessa alle Commissioni competenti.

#### **Trasmissione dal Ministro del tesoro.**

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 5 dicembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima dei fabbisogni di cassa del settore pubblico per l'anno 1989 e situazione di cassa al 30 settembre 1989 (Doc. XXXV, n. 10)

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.**

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con lettera in data 30 novembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge 26 febbraio 1977, n. 39, la relazione sulla gestione del conto consortile per l'anno 1988 (doc. XLII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Annunzio di una risoluzione.**

È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### **Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

DATI INTEGRATIVI DELLA RELAZIONE ORALE DELL'ONOREVOLE  
GIUSEPPE PISICCHIO SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 4321

Il provvedimento, che consta di 30 articoli, comporta un impegno di spesa di L. 83,8 miliardi nel triennio 1989/91.

Con l'articolo 1 si ricompongono nella sede decentrata della provincia anche i ruoli dei docenti della secondaria superiore. Gli articoli 2 e 4 introducono il nuovo principio del doppio canale (peraltro già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 n. 417 ma mai attuato) in ogni ordine e grado di scuola, stabilendo che l'accesso ai ruoli del personale della scuola è dato attraverso concorsi per soli titoli e per titoli ed esami nella misura del 50 per cento dei posti disponibili.

Il provvedimento prevede inoltre la triennializzazione dei concorsi per titoli ed esami e, conseguentemente, della validità delle relative graduatorie.

Si provvede anche a razionalizzare la normativa vigente in materia di scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici, limitandola, fra l'altro, al personale in servizio nell'ambito territoriale della regione.

Con l'articolo 3 si prevede che la scelta stessa possa essere effettuata anche tra il personale collocato a riposto da non più di tre anni.

L'articolo 5 istituisce il ruolo unico degli ispettori tecnici, unificazione motivata da una riconsiderazione complessiva della funzione ispettiva nell'ambito della scuola e della sua natura prevalente di sostegno tecnico nei campi della progettazione e programmazione didattica ed educativa, della sperimentazione e dell'aggiornamento.

Con l'articolo 6 si estende il doppio canale anche al reclutamento dei coordinatori amministrativi, mentre l'articolo 7 triennializza anche le graduatorie relative alle procedure di selezione del personale da destinare alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ai sensi della legge 25 agosto 1982, n. 604.

L'articolo 8 modifica ulteriormente anche le modalità di reclutamento del personale di ruolo, in modo da dare coerenza a tutto il sistema.

L'articolo 9 reca alcune norme transitorie volte a consentire la nomina graduale degli idonei di precedenti concorsi direttivi.

L'articolo 10 detta disposizioni per realizzare una maggiore certezza nella disponibilità dei posti da destinare alle operazioni relative al movimento ed alle nomine del personale.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano la prima applicazione prevedendo anche alcune deroghe, mentre con l'articolo 13 si razionalizzano alcuni aspetti delle competenze dei Conservatori di musica e delle Accademie.

Con l'articolo 14, si fa riferimento al personale destinabile ai corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.

Con l'articolo 15 si dettano norme di adattamento per le scuole con lingua d'insegnamento tedesca e per quelle delle località ladine, nonché per le scuole con lingua d'insegnamento slovena.

L'articolo 16 riduce l'anzianità di servizio richiesta per i passaggi di ruolo.

L'articolo 19 definisce criteri più funzionali per la copertura dei posti di sostegno.

Gli articoli 17, 18 e 20 contengono norme di sanatoria, mentre l'articolo 21 dispone un'eccezione al divieto di assunzione in ruolo *ex* articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, al fine di attivare immediatamente le procedure concorsuali.

L'articolo 26 concerne i compensi dei commissari dei concorsi.

L'articolo 27 interviene nelle situazioni dei provveditorati di Milano e Torino.

Con l'articolo 28 si consentono modalità di utilizzo dei docenti di educazione fisica.

L'articolo 29 determina gli oneri finanziari e la relativa copertura.

Con l'articolo 30, infine, recante la norma sull'entrata in vigore del decreto, si chiude il provvedimento.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: disegno di legge n. 4341, deliberazione *ex* articolo 96-bis

## VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRETO

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	386
Votanti .....	386
Astenuti .....	—
Maggioranza .....	194
Voti favorevoli .....	220
Voti contrari .....	166

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreis Sergio  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreotti Giulio  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Anselmi Tina  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Auleta Francesco  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
 Balbo Laura  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Barbera Augusto Antonio  
 Barbieri Silvia  
 Bargone Antonio  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca  
 Battaglia Pietro

Battistuzzi Paolo  
 Becchi Ada  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Benevelli Luigi  
 Bernasconi Anna Maria  
 Bertoli Danilo  
 Bertone Giuseppina  
 Bevilacqua Cristina  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchini Giovanni  
 Binelli Gian Carlo  
 Binetti Vincenzo  
 Bodrato Guido  
 Bonfatti Pains Marisa  
 Bonsignore Vito  
 Bordon Willer  
 Borra Gian Carlo  
 Bortolami Benito Mario  
 Bortolani Franco  
 Boselli Milvia  
 Botta Giuseppe  
 Breda Roberta  
 Brescia Giuseppe  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruno Paolo  
 Bruzzani Riccardo  
 Buonocore Vincenzo  
 Cafarelli Francesco  
 Campagnoli Mario

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Cannelonga Severino Lucano  
Capanna Mario  
Capecchi Maria Teresa  
Capria Nicola  
Caprili Milziade  
Cardetti Giorgio  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cederna Antonio  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Ceruti Gianluigi  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Cima Laura  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Gaetano  
Conti Laura  
Contu Felice  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Crescenzi Ugo  
Cresco Angelo Gaetano  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Nino  
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
De Julio Sergio  
Del Bue Mauro  
Del Donno Olindo  
De Lorenzo Francesco  
Del Pennino Antonio  
de Luca Stefano  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Donazzon Renato  
Duce Alessandro  
  
Ebner Michl  
Ermelli Cupelli Enrico  
  
Facchiano Ferdinando  
Faccio Adele  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrari Bruno  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Forleo Francesco  
Fracchia Bruno  
Franchi Franco  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina  
  
Galante Michele  
Galasso Giuseppe  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Goria Giovanni  
Gottardo Settimo  
Gramaglia Mariella  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi  
Grillo Salvatore  
Guerzoni Luciano

Iossa Felice

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Manzolini Giovanni  
Martinat Ugo  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masini Nadia  
Massari Renato

Mastrantuono Raffaele  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mattioli Gianni Francesco  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mellini Mauro  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Minozzi Rosanna  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Moroni Sergio  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nardone Carmine  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Nonne Giovanni  
Novelli Diego  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Parigi Gastone  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Pellicanò Gerolamo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Polverari Pierluigi  
Portatadino Costante  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quercini Giulio  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rais Francesco  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Reina Giuseppe  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rizzo Aldo  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele

Rubbi Emilio  
Rubinacci Giuseppe  
Russo Ferdinando  
Russo Franco  
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanna Anna  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scalia Massimo  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinatra Alberto  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tiraboschi Angelo  
Tognoli Carlo  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo  
Travaglini Giovanni

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Umidi Sala Neide Maria

Urso Salvatore

Usellini Mario

Vairo Gaetano

Valensise Raffaele

Vazzoler Sergio

Vecchiarelli Bruno

Vesce Emilio

Violante Luciano

Viscardi Michele

Visco Vincenzo

Viti Vincenzo

Vito Alfredo

Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno

Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino

Zarro Giovanni

Zavettieri Saverio

Zolla Michele

Zoppi Pietro

Zoso Giuliano

Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Caccia Paolo Pietro

Castagnetti Guglielmo

Del Mese Paolo

Fincato Laura

Francese Angela

Lattanzio Vito

Masina Ettore

Scovacricchi Martino

Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: disegno di legge n. 4378, deliberazione *ex* articolo 96-*bis*

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	389
Votanti .....	389
Astenuti .....	—
Maggioranza .....	195
Voti favorevoli .....	232
Voti contrari .....	157

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreotti Giulio  
 Anselmi Tina  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Azzolini Luciano  
  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Battaglia Pietro  
 Battistuzzi Paolo  
 Bertoli Danilo  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchini Giovanni  
 Biondi Alfredo  
 Bodrato Guido  
 Bonsignore Vito  
 Borra Gian Carlo  
 Bortolami Benito Mario  
 Bortolani Franco  
 Botta Giuseppe  
 Breda Roberta

Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruno Paolo  
 Buonocore Vincenzo  
  
 Cafarelli Francesco  
 Campagnoli Mario  
 Capria Nicola  
 Cardetti Giorgio  
 Cardinale Salvatore  
 Carelli Rodolfo  
 Carrus Nino  
 Casini Pier Ferdinando  
 Castrucci Siro  
 Caveri Luciano  
 Cavicchioli Andrea  
 Cavigliasso Paola  
 Cellini Giuliano  
 Cerofolini Fulvio  
 Cerutti Giuseppe  
 Chiriano Rosario  
 Ciaffi Adriano  
 Ciampaglia Alberto  
 Ciliberti Franco  
 Cimmino Tancredi  
 Ciocci Carlo Alberto  
 Ciocia Graziano  
 Cobellis Giovanni  
 Coloni Sergio  
 Colucci Francesco  
 Contu Felice  
 Corsi Umberto

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Crescenzi Ugo  
Cresco Angelo Gaetano  
Cristofori Nino  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
Del Bue Mauro  
De Lorenzo Francesco  
Del Pennino Antonio  
de Luca Stefano  
Duce Alessandro

Ebner Michl  
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando  
Farace Luigi  
Fraguti Luciano  
Ferrari Bruno  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Goria Giovanni  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi  
Grillo Salvatore

Iossa Felice

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Mannino Calogero  
Manzolini Giovanni  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Massari Renato  
Mastrantuono Raffaele  
Mattarella Sergio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Monaci Alberto  
Moroni Sergio  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Nonne Giovanni  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Polverari Pierluigi  
Portatadino Costante  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rais Francesco  
Ravasio Renato  
Reina Giuseppe  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Rubbi Emilio  
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Soddu Pietro  
Sterpa Egidio  
Susi Domenico

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Tiraboschi Angelo  
Tognoli Carlo  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Alberini Guido  
Andreis Sergio  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio  
Balbo Laura  
Barbera Augusto Antonio  
Barbieri Silvia  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Bassi Montanari Franca  
Becchi Ada  
Beebe Tarantelli Carole Jane

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Benevelli Luigi	Forleo Francesco
Bernasconi Anna Maria	Fracchia Bruno
Bernocco Garzanti Luigina	
Bertone Giuseppina	Galante Michele
Bevilacqua Cristina	Gasparotto Isaia
Bianchi Beretta Romana	Ghezzi Giorgio
Binelli Gian Carlo	Gramaglia Mariella
Bonfatti Paini Marisa	Guerzoni Luciano
Bordon Willer	
Boselli Milvia	Lanzinger Gianni
Brescia Giuseppe	Lauricella Angelo
Bruzzani Riccardo	La Valle Raniero
	Lavorato Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano	Levi Baldini Natalia
Capanna Mario	Lodi Faustini Fustini Adriana
Capecchi Maria Teresa	Lo Porto Guido
Caprili Milziade	Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Castagnola Luigi	Lucenti Giuseppe
Cavagna Mario	
Cecchetto Coco Alessandra	Macaluso Antonino
Cederna Antonio	Macciotta Giorgio
Ceruti Gianluigi	Mainardi Fava Anna
Chella Mario	Mammone Natia
Ciabarri Vincenzo	Mangiapane Giuseppe
Ciafardini Michele	Manna Angelo
Cicerone Francesco	Mannino Antonino
Cima Laura	Martinat Ugo
Ciocci Lorenzo	Masini Nadia
Civita Salvatore	Matteoli Altero
Colombini Leda	Mattioli Gianni Francesco
Colucci Gaetano	Mellini Mauro
Conti Laura	Mennitti Domenico
Cordati Rosaia Luigia	Minozzi Rosanna
Costa Alessandro	Modugno Domenico
Crippa Giuseppe	Mombelli Luigi
	Monello Paolo
D'Ambrosio Michele	Montanari Fornari Nanda
Del Donno Olindo	Montecchi Elena
Diaz Annalisa	Motetta Giovanni
Dignani Grimaldi Vanda	
Di Pietro Giovanni	Nardone Carmine
Di Prisco Elisabetta	Nerli Francesco
Donati Anna	Nicolini Renato
Donazzon Renato	Novelli Diego
Faccio Adele	Orlandi Nicoletta
Fachin Schiavi Silvana	
Fagni Edda	Pacetti Massimo
Felissari Lino Osvaldo	Pajetta Gian Carlo
Ferrandi Alberto	Pallanti Novello
Filippini Giovanna	Palmieri Ermenegildo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	Parigi Gastone

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Quercini Giulio  
Quercioli Elio

Rallo Girolamo  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Rizzo Aldo  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rubinacci Giuseppe  
Russo Franco  
Rutelli Francesco

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sanna Anna  
Sapio Francesco  
Scalia Massimo  
Schettini Giacomo Antonio

Serafini Anna Maria  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Solaroli Bruno  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tassi Carlo  
Teodori Massimo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele  
Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Visco Vincenzo

*Sono in missione:*

Caccia Paolo Pietro  
Castagnetti Guglielmo  
Del Mese Paolo  
Fincato Laura  
Francese Angela  
Lattanzio Vito  
Masina Ettore  
Scovacricchi Martino  
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: disegno di legge n. 4379, deliberazione *ex* articolo 96-bis

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	375
Votanti .....	371
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	186
Voti favorevoli .....	320
Voti contrari .....	51

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alberini Guido  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreotti Giulio  
 Angeloni Luana  
 Anselmi Tina  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Barbieri Silvia  
 Bargone Antonio  
 Barzanti Nedo  
 Battistuzzi Paolo  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Benevelli Luigi  
 Bernasconi Anna Maria  
 Bertoli Danilo  
 Bertone Giuseppina  
 Bevilacqua Cristina

Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchini Giovanni  
 Binelli Gian Carlo  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bodrato Guido  
 Bonfatti Pains Marisa  
 Bonsignore Vito  
 Bordon Willer  
 Borra Gian Carlo  
 Bortolami Benito Mario  
 Bortolani Franco  
 Boselli Milvia  
 Botta Giuseppe  
 Breda Roberta  
 Brescia Giuseppe  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruzzani Riccardo  
 Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
 Campagnoli Mario  
 Cannelonga Severino Lucano  
 Capecchi Maria Teresa  
 Capria Nicola  
 Caprili Milziade  
 Cardetti Giorgio  
 Cardinale Salvatore  
 Carelli Rodolfo  
 Carrus Nino

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Casini Pier Ferdinando	Facchiano Ferdinando
Castrucci Siro	Fachin Schiavi Silvana
Cavagna Mario	Fagni Edda
Caveri Luciano	Farace Luigi
Cavicchioli Andrea	Faraguti Luciano
Cavigliasso Paola	Felissari Lino Osvaldo
Cerutti Giuseppe	Ferrandi Alberto
Chella Mario	Ferrari Bruno
Chiriano Rosario	Ferrari Wilmo
Ciafardini Michele	Ferrarini Giulio
Ciaffi Adriano	Fiandrotti Filippo
Ciampaglia Alberto	Filippini Giovanna
Cicerone Francesco	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Cicone Vincenzo	Fiori Publio
Ciliberti Franco	Fiorino Filippo
Cimmino Tancredi	Forleo Francesco
Ciocci Carlo Alberto	Fracchia Bruno
Ciocci Lorenzo	Frasson Mario
Ciocia Graziano	Fumagalli Carulli Battistina
Civita Salvatore	
Cobellis Giovanni	Galasso Giuseppe
Colombini Leda	Galli Giancarlo
Coloni Sergio	Galloni Giovanni
Colucci Francesco	Gangi Giorgio
Conti Laura	Garavaglia Mariapia
Contu Felice	Gasparotto Isaia
Cordati Rosaia Luigia	Gava Antonio
Corsi Umberto	Gei Giovanni
Crescenzi Ugo	Gelpi Luciano
Cresco Angelo Gaetano	Ghezzi Giorgio
Cristofori Nino	Ghinami Alessandro
Cursi Cesare	Gitti Tarcisio
	Gorgoni Gaetano
D'Acquisto Mario	Goria Giovanni
D'Aimmo Florindo	Gottardo Settimo
Dal Castello Mario	Gramaglia Mariella
D'Alia Salvatore	Gregorelli Aldo
D'Amato Carlo	Grillo Luigi
D'Angelo Guido	Grillo Salvatore
Darida Clelio	Grippo Ugo
Degennaro Giuseppe	Guerzoni Luciano
Del Bue Mauro	
De Lorenzo Francesco	Labriola Silvano
Del Pennino Antonio	La Ganga Giuseppe
de Luca Stefano	Lamorte Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda	La Penna Girolamo
Di Pietro Giovanni	Latteri Ferdinando
Di Prisco Elisabetta	Lauricella Angelo
Donazzon Renato	La Valle Raniero
Duce Alessandro	Lavorato Giuseppe
	Levi Baldini Natalia
Ebner Michl	Lodi Faustini Fustini Adriana
Ermelli Cupelli Enrico	

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Mannino Calogero  
Manzolini Giovanni  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masini Nadia  
Mastrantuono Raffaele  
Mattarella Sergio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Minozzi Rosanna  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Nonne Giovanni  
Novelli Diego  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste

Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco  
  
Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Pellicanò Gerolamo  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Piccirillo Giovanni  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Polverari Pierluigi  
Portatadino Costante  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Ricciuti Romeo  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rizzo Aldo  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Rubbi Emilio  
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanna Anna  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinatra Alberto  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Sterpa Egidio  
Strada Renato  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Tiraboschi Angelo  
Tognoli Carlo  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Violante Luciano  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Andreis Sergio  
Angelini Giordano

Baghino Francesco Giulio  
Balbo Laura  
Barbera Augusto Antonio  
Bassi Montanari Franca  
Becchi Ada  
Bernocco Garzanti Luigina

Capanna Mario  
Castagnola Luigi  
Cecchetto Coco Alessandra  
Ciabarri Vincenzo  
Colucci Gaetano  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele  
Del Donno Olindo  
Diaz Annalisa  
Donati Anna

Faccio Adele  
Franchi Franco

Lanzinger Gianni  
Lo Porto Guido

Macaluso Antonino  
Manna Angelo  
Martinat Ugo  
Matteoli Altero  
Mattioli Gianni Francesco  
Mellini Mauro  
Mennitti Domenico  
Modugno Domenico

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Nardone Carmine

Pajetta Gian Carlo

Parigi Gastone

Pellegatta Giovanni

Picchetti Santino

Poli Bortone Adriana

Rallo Girolamo

Rubinacci Giuseppe

Russo Franco

Rutelli Francesco

Sapio Francesco

Scalia Massimo

Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso

Tassi Carlo

Teodori Massimo

Trabacchi Felice

Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele

Vesce Emilio

*Si sono astenuti:*

Cederna Antonio

Ceruti Gianluigi

Cima Laura

Procacci Annamaria

*Sono in missione:*

Caccia Paolo Pietro

Castagnetti Guglielmo

Del Mese Paolo

Fincato Laura

Francese Angela

Lattanzio Vito

Masina Ettore

Scovacricchi Martino

Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: disegno di legge n. 4321, emendamento 2.24

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	318
Votanti .....	313
Astenuti .....	5
Maggioranza .....	157
Voti favorevoli .....	29
Voti contrari .....	284

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Baghino Francesco Giulio  
 Biasci Mario  
 Biondi Alfredo

Caradonna Giulio  
 Castagnetti Pierluigi  
 Colucci Gaetano

D'Aimmo Florindo  
 Dal Castello Mario  
 d'Amato Luigi  
 Del Donno Olindo

Labriola Silvano  
 Lo Porto Guido

Macaluso Antonino  
 Martinat Ugo  
 Matteoli Altero

Nicotra Benedetto Vincenzo

Parigi Gastone  
 Pellegatta Giovanni  
 Piredda Matteo  
 Poli Bortone Adriana  
 Portatadino Costante

Rallo Girolamo  
 Ricci Franco  
 Rojch Angelino

Serrentino Pietro

Tassi Carlo  
 Torchio Giuseppe  
 Trantino Vincenzo

Usellini Mario

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto  
 Alinovi Abdon  
 Amalfitano Domenico  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Anselmi Tina  
 Armellin Lino  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Azzolini Luciano

Balbo Laura  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Barbieri Silvia  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Battaglia Pietro  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bernocco Garzanti Luigina  
Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Bonsignore Vito  
Bordon Willer  
Borra Gian Carlo  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruno Paolo  
Bruzzi Riccardo  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Capecchi Maria Teresa  
Capria Nicola  
Caprili Milziade  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Casini Carlo  
Cavagna Mario  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cederna Antonio  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Cima Laura  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto

Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Alia Salvatore  
D'Angelo Guido  
De Carolis Stelio  
Del Bue Mauro  
Diaz Annalisa  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ebner Michl  
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Forleo Francesco  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina  
Gabbuggiani Elio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Galante Michele  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Grilli Renato  
Guerzoni Luciano  
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredi  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masini Nadia  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mattarella Sergio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio

Menziotti Pietro Paolo  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Minozzi Rosanna  
Misasi Riccardo  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Mongiello Giovanni  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Nardone Carmine  
Natta Alessandro  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nonne Giovanni  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Pinto Roberta  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Puiia Carmelo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Quarta Nicola  
Quercini Giulio

Radi Luciano  
Rais Francesco  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rivera Giovanni  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando

Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sanguineti Mauro  
Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italice  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Silvestri Giuliano  
Sinatra Alberto  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Sterpa Egidio  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice

Trabacchini Quarto  
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Antonucci Bruno  
Cecchetto Coco Alessandra  
Saretta Giuseppe  
Savino Nicola  
Willeit Ferdinand

*Sono in missione:*

Bruni Giovanni  
Caccia Paolo Pietro  
Casati Francesco  
Castagnetti Guglielmo  
Costa Silvia  
Del Mese Paolo  
Fincato Laura  
Francese Angela  
Gelli Bianca  
Lattanzio Vito  
Masina Ettore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Scovacricchi Martino  
Seppia Mauro  
Soave Sergio  
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: disegno di legge n. 4321, emendamento 2.2

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	315
Votanti .....	314
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	158
Voti favorevoli .....	127
Voti contrari .....	187

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana

Baghino Francesco Giulio  
Barbieri Silvia  
Barzanti Nedo  
Bassi Montanari Franca  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bernocco Garzanti Luigina  
Bertone Giuseppina  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Bordon Willer  
Boselli Milvia  
Bruzzi Riccardo

Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Caradonna Giulio  
Cavagna Mario  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cederna Antonio  
Chella Mario  
Ciabbarri Vincenzo  
Ciafardini Michele

Cicerone Francesco

Cicone Vincenzo

Cima Laura

Ciocci Lorenzo

Civita Salvatore

Colombini Leda

Colucci Gaetano

Conti Laura

Cordati Rosaia Luigia

Costa Alessandro

Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi

Diaz Annalisa

Dignani Grimaldi Vanda

Di Pietro Giovanni

Faccio Adele

Fachin Schiavi Silvana

Fagni Edda

Felissari Lino Osvaldo

Ferrandi Alberto

Ferrari Wilmo

Filippini Giovanna

Finocchiaro Fidelbo Anna Maria

Forleo Francesco

Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio

Galante Michele

Ghezzi Giorgio

Gramaglia Mariella

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Grilli Renato  
Guerzoni Luciano  
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lo Porto Guido  
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino  
Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Martinat Ugo  
Masini Nadia  
Matteoli Altero  
Menziotti Pietro Paolo  
Minozzi Rosanna  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nardone Carmine  
Natta Alessandro  
Nicolini Renato  
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Parigi Gastone  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Pinto Roberta  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo

Prandini Onelio  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Schettini Giacomo Antonio  
Sinatra Alberto  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Anselmi Tina  
Antonucci Tina  
Armellin Lino  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Bertoli Danilo  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo  
Biondi Alfredo  
Bonsignore Vito  
Borra Gian Carlo  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruno Paolo  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Capacci Renato  
Capria Nicola  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Casini Carlo  
Castagnetti Pierluigi  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Crescenzi Ugo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Angelo Guido  
De Carolis Stelio  
Del Bue Mauro  
Del Donno Olindo  
Diglio Pasquale

Drago Antonino  
Duce Alessandro  
  
Ermelli Cupelli Enrico  
  
Facchiano Ferdinando  
Farace Luigi  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Rosa  
Fiori Publio  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Grippo Ugo

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
Latteri Ferdinando  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino

Maccheroni Giacomo  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mattarella Sergio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Monaci Alberto  
Mongiello Giovanni  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste

Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Portatadino Costante  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Radi Luciano  
Rais Francesco  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Ricci Franco  
Rivera Giovanni  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando

Sanese Nicolamaria  
Sanguineti Mauro  
Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italo

Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Si è astenuto:*

Willeit Ferdinand

*Sono in missione:*

Bruni Giovanni  
Caccia Paolo Pietro  
Casati Francesco  
Castagnetti Guglielmo

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

---

Costa Silvia  
Del Mese Paolo  
Fincato Laura  
Francese Angela  
Gelli Bianca  
Lattanzio Vito

Masina Ettore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Scovacricchi Martino  
Seppia Mauro  
Soave Sergio  
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: disegno di legge n. 4321, emendamento 2.3

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	332
Votanti .....	332
Astenuti .....	—
Maggioranza .....	167
Voti favorevoli .....	136
Voti contrari .....	196

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Andreis Sergio  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana

Baghino Francesco Giulio  
 Balbo Laura  
 Barbieri Silvia  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Benevelli Luigi  
 Bernasconi Anna Maria  
 Bernocco Garzanti Luigina  
 Bertone Giuseppina  
 Bianchi Beretta Romana  
 Binelli Gian Carlo  
 Bordon Willer  
 Boselli Milvia  
 Bruzzani Riccardo

Cannelonga Severino Lucano  
 Capecchi Maria Teresa  
 Caprili Milziade  
 Caradonna Giulio  
 Cavagna Mario  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Cederna Antonio  
 Chella Mario  
 Ciabbarri Vincenzo

Ciafardini Michele  
 Cicerone Francesco  
 Ciconte Vincenzo  
 Cima Laura  
 Ciocci Lorenzo  
 Civita Salvatore  
 Colombini Leda  
 Colucci Gaetano  
 Conti Laura  
 Cordati Rosaia Luigia  
 Costa Alessandro  
 Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi  
 Del Donno Olindo  
 Diaz Annalisa  
 Dignani Grimaldi Vanda  
 Di Pietro Giovanni  
 Donati Anna  
 Donazzon Renato

Faccio Adele  
 Fachin Schiavi Silvana  
 Fagni Edda  
 Felissari Lino Osvaldo  
 Ferrandi Alberto  
 Filippini Giovanna  
 Filippini Rosa  
 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
 Forleo Francesco  
 Fracchia Bruno  
 Gabbuggiani Elio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Galante Michele  
Ghezzi Giorgio  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Guerzoni Luciano  
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lo Porto Guido  
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino  
Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Martinat Ugo  
Masini Nadia  
Matteoli Altero  
Menziotti Pietro Paolo  
Minozzi Rosanna  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nardone Carmine  
Natta Alessandro  
Nerli Francesco  
Nicolini Renato  
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Parigi Gastone  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta

Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Schettini Giacomo Antonio  
Sinatra Alberto  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tassi Carlo  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alberini Guido  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Augello Giacomo Sebastiano  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro  
Bertoli Danilo  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo  
Biondi Alfredo  
Bogi Giorgio  
Bonsignore Vito  
Borra Gian Carlo  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruno Paolo  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Capacci Renato  
Capria Nicola  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Casini Carlo  
Castagnetti Pierluigi  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Crescenzi Ugo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario

D'Alia Salvatore  
D'Angelo Guido  
De Carolis Stelio  
Del Bue Mauro  
Diglio Pasquale  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fiori Publio  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Grippa Ugo

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
Latteri Ferdinando  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino

Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Mastella Mario Clemente  
Mattarella Sergio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Misasi Riccardo  
Monaci Alberto  
Mongiello Giovanni  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno

Paganelli Ettore  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Portatadino Costante  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rais Francesco  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Ricci Franco  
Rivera Giovanni

Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria  
Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italice  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

---

*Sono in missione:*

Bruni Giovanni  
Caccia Paolo Pietro  
Casati Francesco  
Castagnetti Guglielmo  
Costa Silvia  
Del Mese Paolo  
Fincato Laura

Francese Angela  
Gelli Bianca  
Lattanzio Vito  
Masina Ettore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Scovacricchi Martino  
Seppia Mauro  
Soave Sergio  
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: disegno di legge n. 4321, emendamento 2.4 identico 2.30

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	325
Votanti .....	325
Astenuti .....	—
Maggioranza .....	163
Voti favorevoli .....	133
Voti contrari .....	192

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Andreis Sergio  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana

Baghino Francesco Giulio  
 Balbo Laura  
 Barbieri Silvia  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Benevelli Luigi  
 Bernasconi Anna Maria  
 Bernocco Garzanti Luigina  
 Bertone Giuseppina  
 Bianchi Beretta Romana  
 Binelli Gian Carlo  
 Bordon Willer  
 Boselli Milvia  
 Bruzzani Riccardo

Cannelonga Severino Lucano  
 Capecchi Maria Teresa  
 Caprili Milziade  
 Caradonna Giulio  
 Cavagna Mario  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Cederna Antonio  
 Chella Mario  
 Ciabbarri Vincenzo

Ciafardini Michele  
 Cicerone Francesco  
 Cicone Vincenzo  
 Cima Laura  
 Ciocci Lorenzo  
 Civita Salvatore  
 Colombini Leda  
 Colucci Gaetano  
 Conti Laura  
 Cordati Rosaia Luigia  
 Costa Alessandro  
 Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi  
 Diaz Annalisa  
 Dignani Grimaldi Vanda  
 Di Pietro Giovanni  
 Donati Anna  
 Donazzon Renato

Faccio Adele  
 Fachin Schiavi Silvana  
 Fagni Edda  
 Felissari Lino Osvaldo  
 Ferrandi Alberto  
 Filippini Giovanna  
 Filippini Rosa  
 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
 Forleo Francesco  
 Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio  
 Galante Michele

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Ghezzi Giorgio  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Guerzoni Luciano  
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lo Porto Guido  
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino  
Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Martinat Ugo  
Masini Nadia  
Matteoli Altero  
Menziotti Pietro Paolo  
Minozzi Rosanna  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nardone Carmine  
Natta Alessandro  
Nicolini Renato  
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo

Prandini Onelio  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Schettini Giacomo Antonio  
Sinatra Alberto  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tassi Carlo  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto  
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alberini Guido  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzolini Luciano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro  
Bertoli Danilo  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo  
Biondi Alfredo  
Bogi Giorgio  
Bonsignore Vito  
Borra Gian Carlo  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruno Paolo  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Capacci Renato  
Capria Nicola  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Casini Carlo  
Castagnetti Pierluigi  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Crescenzi Ugo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Angelo Guido  
De Carolis Stelio

Del Bue Mauro  
Diglio Pasquale  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fiori Publio  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Grippo Ugo

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
Latteri Ferdinando  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino

Maccheroni Giacomo  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Mastella Mario Clemente  
Mattarella Sergio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Misasi Riccardo  
Monaci Alberto  
Mongiello Giovanni

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Portatadino Costante  
Principe Sandro

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rais Francesco  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Ricci Franco  
Rivera Giovanni  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria  
Sanguineti Mauro  
Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italice  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Bruni Giovanni  
Caccia Paolo Pietro  
Casati Francesco  
Castagnetti Guglielmo  
Costa Silvia  
Del Mese Paolo

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

---

Fincato Laura  
Francese Angela  
Gelli Bianca  
Lattanzio Vito  
Masina Ettore

Sangiorgio Maria Luisa  
Scovacricchi Martino  
Seppia Mauro  
Soave Sergio  
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: disegno di legge n. 4321, emendamento 2.5

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	336
Votanti .....	329
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	165
Voti favorevoli .....	128
Voti contrari .....	201

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Andreis Sergio  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana

Balbo Laura  
Barbalace Francesco  
Barbieri Silvia  
Barzanti Nedo  
Bassi Montanari Franca  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bernocco Garzanti Luigina  
Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Biondi Alfredo  
Bordon Willer  
Boselli Milvia  
Bruzzi Riccardo

Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Cavagna Mario  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cederna Antonio  
Chella Mario

Ciabarri Vincenzo  
Ciafardini Michele  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Cima Laura  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Donazzon Renato

Faccio Adele  
Fachin Schiavi Silvana  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Gasparotto Isaia  
Ghezzi Giorgio  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Guerzoni Luciano  
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Masini Nadia  
Menziotti Pietro Paolo  
Minozzi Rosanna  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nardone Carmine  
Natta Alessandro  
Nerli Francesco  
Novelli Diego

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sanna Anna  
Schettini Giacomo Antonio  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice

Violante Luciano

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio  
Balestracci Nello  
Battaglia Pietro  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo  
Bogi Giorgio  
Bonsignore Vito  
Borra Gian Carlo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruno Paolo  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Capacci Renato  
Capria Nicola  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Casini Carlo  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Colucci Gaetano  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Crescenzi Ugo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Angelo Guido  
De Carolis Stelio  
Del Bue Mauro  
Del Donno Olindo  
Diglio Pasquale  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco

Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fiori Publio  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Grippo Ugo

Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Maccheroni Giacomo  
Maceratini Giulio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Mastella Mario Clemente  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Michelini Alberto  
Misasi Riccardo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Monaci Alberto  
Mongiello Giovanni

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore  
Parigi Gastone  
Pellegatta Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Bortone Adriana  
Portatadino Costante  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rais Francesco  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reina Giuseppe  
Ricci Franco  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro

Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italice  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Torchio Giuseppe  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo  
Travaglini Giovanni  
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Aiardi Alberto  
Cerofolini Fulvio  
Mundo Antonio  
Orciari Giuseppe  
Piermartini Gabriele

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

---

Savino Nicola  
Zaniboni Antonino

*Sono in missione:*

Bruni Giovanni  
Caccia Paolo Pietro  
Casati Francesco  
Castagnetti Guglielmo  
Costa Silvia

Del Mese Paolo  
Fincato Laura  
Francese Angela  
Gelli Bianca  
Lattanzio Vito  
Masina Ettore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Scovacricchi Martino  
Seppia Mauro  
Soave Sergio  
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: disegno di legge n. 4321, emendamento 5.1 identico 5.3

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	331
Votanti .....	329
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	165
Voti favorevoli .....	121
Voti contrari .....	208

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Andreis Sergio  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana

Balbo Laura  
Barbieri Silvia  
Barzanti Nedo  
Bassi Montanari Franca  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bernocco Garzanti Luigina  
Bertone Giuseppina  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Bordon Willer  
Boselli Milvia  
Bruzzi Riccardo

Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Cavagna Mario  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cederna Antonio  
Ciabbari Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo

Cima Laura  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna

Faccio Adele  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Ghezzi Giorgio  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Guerzoni Luciano  
Guidetti Serra Bianca

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Masini Nadia  
Menziotti Pietro Paolo  
Minozzi Rosanna  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nardone Carmine  
Natta Alessandro  
Nerli Francesco  
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore

Sanna Anna  
Savino Nicola  
Scalia Massimo  
Schettini Giacomo Antonio  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alberini Guido  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio  
Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Bertoli Danilo  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo  
Biondi Alfredo  
Bogi Giorgio  
Bonsignore Vito  
Borra Gian Carlo  
Bortolani Franco

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruno Paolo  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Capacci Renato  
Capria Nicola  
Caradonna Giulio  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Casini Carlo  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocia Graziano  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Colucci Gaetano  
Corsi Umberto  
Crescenzi Ugo  
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Angelo Guido  
De Carolis Stelio  
Del Bue Mauro  
Del Donno Olindo  
Del Pennino Antonio  
Diglio Pasquale  
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte

Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fiori Publio  
Frasson Mario

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gaspari Remo  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Grippe Ugo

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Maccheroni Giacomo  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martino Guido  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Misasi Riccardo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Monaci Alberto  
Mongiello Giovanni

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore  
Parigi Gastone  
Pellegatta Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Bortone Adriana  
Portatadino Costante  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rais Francesco  
Rallo Girolamo  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reina Giuseppe  
Ricci Franco  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italice  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Torchio Giuseppe  
Trantino Vincenzo  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Dutto Mauro  
Mundo Antonio

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

---

*Sono in missione:*

Bruni Giovanni  
Caccia Paolo Pietro  
Casati Francesco  
Castagnetti Guglielmo  
Costa Silvia  
Del Mese Paolo  
Fincato Laura

Francese Angela  
Gelli Bianca  
Lattanzio Vito  
Masina Ettore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Scovacricchi Martino  
Seppia Mauro  
Soave Sergio  
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: disegno di legge n. 4321, emendamento 5.2

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	335
Votanti .....	332
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	167
Voti favorevoli .....	123
Voti contrari .....	209

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Andreis Sergio  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana

Balbo Laura  
 Barbieri Silvia  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio  
 Benevelli Luigi  
 Bernasconi Anna Maria  
 Bernocco Garzanti Luigina  
 Bertone Giuseppina  
 Bianchi Beretta Romana  
 Binelli Gian Carlo  
 Bordon Willer  
 Boselli Milvia  
 Bruzzani Riccardo

Cannelonga Severino Lucano  
 Capecchi Maria Teresa  
 Caprili Milziade  
 Cavagna Mario  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Cederna Antonio  
 Ciabbarri Vincenzo  
 Ciafardini Michele  
 Cicerone Francesco

Ciconte Vincenzo  
 Cima Laura  
 Ciocci Lorenzo  
 Civita Salvatore  
 Colombini Leda  
 Conti Laura  
 Cordati Rosaia Luigia  
 Costa Alessandro  
 Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi  
 Diaz Annalisa  
 Dignani Grimaldi Vanda  
 Di Pietro Giovanni  
 Donati Anna  
 Donazzon Renato

Faccio Adele  
 Fachin Schiavi Silvana  
 Fagni Edda  
 Felissari Lino Osvaldo  
 Ferrandi Alberto  
 Filippini Giovanna  
 Filippini Rosa  
 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
 Forleo Francesco  
 Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio  
 Galante Michele  
 Ghezzi Giorgio  
 Gramaglia Mariella  
 Grilli Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Guerzoni Luciano  
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana

Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Masini Nadia  
Menzietti Pietro Paolo  
Minozzi Rosanna  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nardone Carmine  
Natta Alessandro  
Nerli Francesco  
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Rodotà Stefano

Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sanna Anna  
Scalia Massimo  
Schettini Giacomo Antonio  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Bertoli Danilo  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Biondi Alfredo  
Bogi Giorgio  
Bonsignore Vito  
Borra Gian Carlo  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruno Paolo  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Capacci Renato  
Capria Nicola  
Caradonna Giulio  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Casini Carlo  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocia Graziano  
Coloni Sergio  
Colucci Gaetano  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Crescenzi Ugo  
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Angelo Guido  
De Carolis Stelio  
Del Bue Mauro  
Del Donno Olindo  
Del Pennino Antonio  
Diglio Pasquale  
Duce Alessandro  
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico  
Facchiano Ferdinando  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fiori Publio  
Frasson Mario

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gaspari Remo  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Maccheroni Giacomo  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredino  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martino Guido  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Matulli Giuseppe  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Misasi Riccardo  
Monaci Alberto  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore  
Parigi Gastone  
Patria Renzo  
Pellegatta Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Bortone Adriana  
Portatadino Costante  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rais Francesco  
Rallo Girolamo  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reina Giuseppe  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Righi Luciano  
Rivera Giovanni  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto

Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Rubinacci Giuseppe  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria  
Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italice  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Torchio Giuseppe  
Trantino Vincenzo  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Sangalli Carlo  
Savino Nicola  
Zaniboni Antonino

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

---

*Sono in missione:*

Bruni Giovanni  
Caccia Paolo Pietro  
Casati Francesco  
Castagnetti Guglielmo  
Costa Silvia  
Del Mese Paolo  
Fincato Laura

Francese Angela  
Gelli Bianca  
Lattanzio Vito  
Masina Ettore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Scovacricchi Martino  
Seppia Mauro  
Soave Sergio  
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: disegno di legge n. 4321, articolo aggiuntivo 6.01

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	318
Votanti .....	316
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	159
Voti favorevoli .....	123
Voti contrari .....	193

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Andreis Sergio  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana

Baghino Francesco Giulio  
 Balbo Laura  
 Barbieri Silvia  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio  
 Benevelli Luigi  
 Bernasconi Anna Maria  
 Bernocco Garzanti Luigina  
 Bertone Giuseppina  
 Bianchi Beretta Romana  
 Binelli Gian Carlo  
 Bordon Willer  
 Bruzzani Riccardo

Cannelonga Severino Lucano  
 Capecchi Maria Teresa  
 Caprili Milziade  
 Caradonna Giulio  
 Cavagna Mario  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Cederna Antonio  
 Chella Mario  
 Ciabbarri Vincenzo

Cicerone Francesco  
 Cicone Vincenzo  
 Cima Laura  
 Ciocci Lorenzo  
 Civita Salvatore  
 Colombini Leda  
 Colucci Gaetano  
 Conti Laura  
 Cordati Rosaia Luigia  
 Costa Alessandro  
 Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi  
 Del Donno Olindo  
 Diaz Annalisa  
 Dignani Grimaldi Vanda  
 Donati Anna  
 Donazzon Renato

Faccio Adele  
 Fachin Schiavi Silvana  
 Fagni Edda  
 Felissari Lino Osvaldo  
 Ferrandi Alberto  
 Filippini Giovanna  
 Filippini Rosa  
 Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio  
 Gramaglia Mariella  
 Grilli Renato  
 Guerzoni Luciano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Martinat Ugo  
Masini Nadia  
Matteoli Altero  
Minozzi Rosanna  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nardone Carmine  
Natta Alessandro  
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Parigi Gastone  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Romani Daniela

Ronzani Gianni Wilmer  
Rubinacci Giuseppe  
Rutelli Francesco

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sanna Anna  
Schettini Giacomo Antonio  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto

Taddei Maria  
Tassi Carlo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio  
Violante Luciano

Zoppi Pietro

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alberini Guido  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Bertoli Danilo  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Bogi Giorgio  
Borra Gian Carlo  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruno Paolo  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Capacci Renato  
Capria Nicola  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocia Graziano  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Crescenzi Ugo

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Angelo Guido  
Del Bue Mauro  
Del Pennino Antonio  
Diglio Pasquale  
Duce Alessandro  
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco

Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fiori Publio  
Frasson Mario

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gaspari Remo  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo

Iossa Felice

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredi  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martino Guido  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mattarella Sergio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Misasi Riccardo  
Monaci Alberto  
Mongiello Giovanni  
Mundo Antonio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Polverari Pierluigi  
Portatadino Costante  
Principe Sandro

Rabino Giovanni Battista  
Rais Francesco  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reina Giuseppe  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Riviera Giovanni  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italice  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto

Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Signorile Claudio  
Soddu Pietro  
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Torchio Giuseppe

Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Cristoni Paolo  
Savino Nicola

*Sono in missione:*

Bruni Giovanni  
Caccia Paolo Pietro  
Casati Francesco  
Castagnetti Guglielmo  
Costa Silvia  
Del Mese Paolo  
Fincato Laura  
Francese Angela  
Gelli Bianca  
Lattanzio Vito  
Masina Ettore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Scovacricchi Martino  
Seppia Mauro  
Soave Sergio  
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: disegno di legge n. 4321, emendamento 10.3

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	345
Votanti .....	345
Astenuti .....	—
Maggioranza .....	173
Voti favorevoli .....	129
Voti contrari .....	216

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Andreis Sergio  
 Angelini Giordano

Balbo Laura  
 Barbieri Silvia  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca  
 Bassolino Antonio  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio  
 Bernasconi Anna Maria  
 Bernocco Garzanti Luigina  
 Bertone Giuseppina  
 Bianchi Beretta Romana  
 Binelli Gian Carlo  
 Bordon Willer  
 Boselli Milvia  
 Bruzzani Riccardo

Cannelonga Severino Lucano  
 Capecchi Maria Teresa  
 Caprili Milziade  
 Cavagna Mario  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Cederna Antonio  
 Ceruti Gianluigi  
 Ciabbarri Vincenzo  
 Cicerone Francesco  
 Ciconte Vincenzo

Cima Laura  
 Ciocci Lorenzo  
 Civita Salvatore  
 Colombini Leda  
 Conti Laura  
 Cordati Rosaia Luigia  
 Costa Alessandro  
 Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi  
 Diaz Annalisa  
 Diglio Pasquale  
 Dignani Grimaldi Vanda  
 Di Pietro Giovanni  
 Di Prisco Elisabetta  
 Donati Anna  
 Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana  
 Fagni Edda  
 Felissari Lino Osvaldo  
 Ferrandi Alberto  
 Filippini Giovanna  
 Filippini Rosa  
 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
 Forleo Francesco

Gabbuggiani Elio  
 Galante Michele  
 Ghezzi Giorgio  
 Gramaglia Mariella  
 Grilli Renato  
 Guerzoni Luciano  
 Guidetti Serra Bianca

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Marri Germano  
Masini Nadia  
Menziotti Pietro Paolo  
Minozzi Rosanna  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nardone Carmine  
Natta Alessandro  
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Quarta Nicola  
Quercini Giulio

Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Rodotà Stefano

Romani Daniela  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Russo Franco

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sanna Anna  
Sapio Francesco  
Scalia Massimo  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Anna Maria  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alberini Guido  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Piero  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Berselli Filippo  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo  
Bogi Giorgio  
Bonsignore Vito  
Borra Gian Carlo  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruno Paolo  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Capacci Renato  
Capria Nicola  
Caradonna Giulio  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Casini Carlo  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocia Graziano  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Colucci Gaetano  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Crescenzi Ugo  
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Angelo Guido  
Del Bue Mauro

Del Donno Olindo  
Del Pennino Antonio  
Drago Antonino  
Duce Alessandro  
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Foti Luigi  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gargani Giuseppe  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Grillo Luigi  
Grillo Salvatore

Iossa Felice

Labriola Silvano  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Maccheroni Giacomo  
Maceratini Giulio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Martino Guido  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Misasi Riccardo  
Monaci Alberto  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore  
Parigi Gastone  
Patria Renzo  
Pellegatta Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Bortone Adriana  
Polverari Pierluigi  
Portatadino Costante  
Principe Sandro

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rais Francesco  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Reina Giuseppe  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco

Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Rubinacci Giuseppe  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italice  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Signorile Claudio  
Soddu Pietro

Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Torchio Giuseppe  
Trantino Vincenzo

Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

---

Zaniboni Antonino  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Bruni Giovanni  
Caccia Paolo Pietro  
Casati Francesco

Castagnetti Guglielmo  
Costa Silvia  
Del Mese Paolo  
Fincato Laura  
Francese Angela  
Gelli Bianca  
Lattanzio Vito  
Masina Ettore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Scovacricchi Martino  
Seppia Mauro  
Soave Sergio  
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: disegno di legge n. 4321, articolo aggiuntivo 10.01

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	328
Votanti .....	327
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	164
Voti favorevoli .....	134
Voti contrari .....	193

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Andreis Sergio  
Angelini Giordano

Baghino Francesco Giulio  
Balbo Laura  
Barbieri Silvia  
Barzanti Nedo  
Bassi Montanari Franca  
Bassolino Antonio  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bellocchio Antonio  
Bernocco Garzanti Luigina  
Berselli Filippo  
Bertone Giuseppina  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Bordon Willer  
Boselli Milvia  
Bruzzani Riccardo

Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Cavagna Mario  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cederna Antonio  
Ceruti Gianluigi  
Ciabbari Vincenzo  
Ciafardini Michele

Ciaffi Adriano  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Cima Laura  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Donati Anna  
Donazzon Renato  
  
Faccio Adele  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Ghezzi Giorgio  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Labriola Silvano  
Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lo Porto Guido  
Lucenti Giuseppe

Maceratini Giulio  
Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Marri Germano  
Martinat Ugo  
Masini Nadia  
Matteoli Altero  
Menziotti Pietro Paolo  
Minozzi Rosanna  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nardone Carmine  
Natta Alessandro  
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Parigi Gastone  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Quercini Giulio  
  
Rallo Girolamo  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sanna Anna  
Scalia Massimo  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Anna Maria  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tassi Carlo  
Tiezzi Enzo  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alberini Guido  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo  
Biondi Alfredo  
Bonsignore Vito  
Borra Gian Carlo  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruno Paolo  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Capacci Renato  
Capria Nicola  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Casini Carlo  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciccardini Bartolo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocia Graziano  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Crescenzi Ugo

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Angelo Guido  
Del Bue Mauro  
Del Pennino Antonio  
Drago Antonino

Duce Alessandro  
Dutto Mauro  
  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Foti Luigi  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gargani Giuseppe  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Grillo Luigi  
Grillo Salvatore  
Grippa Ugo

Iossa Felice

Latteri Ferdinando  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martino Guido  
Mastella Mario Clemente  
Mattarella Sergio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Mensurati Elio  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Misasi Riccardo  
Monaci Alberto

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Polverari Pierluigi  
Portatadino Costante  
Principe Sandro

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Rais Francesco  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reina Giuseppe  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Riggio Vito  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando

Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italice  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Signorile Claudio  
Soddu Pietro

Tancredi Antonio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Torchio Giuseppe

Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Si è astenuto:*

Diglio Pasquale

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

---

*Sono in missione:*

Bruni Giovanni  
Caccia Paolo Pietro  
Casati Francesco  
Castagnetti Guglielmo  
Costa Silvia  
Del Mese Paolo

Fincato Laura  
Francese Angela  
Gelli Bianca  
Lattanzio Vito  
Masina Ettore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Scovacricchi Martino  
Seppia Mauro  
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: disegno di legge n. 4321, emendamento 12.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	338
Votanti .....	338
Astenuti .....	—
Maggioranza .....	170
Voti favorevoli .....	135
Voti contrari .....	203

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana

Baghino Francesco Giulio  
 Balbo Laura  
 Barbera Augusto Antonio  
 Bassi Montanari Franca  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio  
 Benevelli Luigi  
 Bernasconi Anna Maria  
 Bernocco Garzanti Luigina  
 Berselli Filippo  
 Bertone Giuseppina  
 Bianchi Beretta Romana  
 Binelli Gian Carlo  
 Bordon Willer  
 Boselli Milvia  
 Bruzzani Riccardo

Cannelonga Severino Lucano  
 Capecchi Maria Teresa  
 Caprili Milziade  
 Caradonna Giulio  
 Cavagna Mario  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Cederna Antonio  
 Chella Mario  
 Ciabbarri Vincenzo

Cicerone Francesco  
 Cicone Vincenzo  
 Cima Laura  
 Ciocci Lorenzo  
 Civita Salvatore  
 Colombini Leda  
 Colucci Gaetano  
 Cordati Rosaia Luigia  
 Costa Alessandro  
 Crippa Giuseppe

Diaz Annalisa  
 Dignani Grimaldi Vanda  
 Di Prisco Elisabetta  
 Donati Anna  
 Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana  
 Fagni Edda  
 Felissari Lino Osvaldo  
 Ferrandi Alberto  
 Filippini Giovanna  
 Filippini Rosa  
 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
 Forleo Francesco  
 Fracchia Bruno

Gasparotto Isaia  
 Ghezzi Giorgio  
 Gramaglia Mariella  
 Grilli Renato  
 Guerzoni Luciano  
 Guidetti Serra Bianca

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Maceratini Giulio  
Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Marri Germano  
Martinat Ugo  
Masini Nadia  
Mennitti Domenico  
Menziotti Pietro Paolo  
Minozzi Rosanna  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nardone Carmine  
Natta Alessandro  
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Quercini Giulio  
Quercioli Elio

Rallo Girolamo

Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sanna Anna  
Scalia Massimo  
Schettini Giacomo Antonio  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tassi Carlo  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele  
Vesce Emilio  
Violante Luciano

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Piero  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Bertoli Danilo  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo  
Biondi Alfredo  
Borra Gian Carlo  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruno Paolo  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Capacci Renato  
Capria Nicola  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Casini Carlo  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciccardini Bartolo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Crescenzi Ugo  
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Angelo Guido  
Degennaro Giuseppe  
Del Pennino Antonio  
Diglio Pasquale  
Drago Antonino  
Duce Alessandro  
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fiori Publio  
Foti Luigi  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gargani Giuseppe  
Gaspari Remo  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Grillo Salvatore  
Grippo Ugo

Labriola Silvano  
Latteri Ferdinando  
Leccisi Pino  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Martinazzoli Fermo Mino  
Martino Guido  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mattarella Sergio  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Misasi Riccardo  
Monaci Alberto  
Mongiello Giovanni  
Moroni Sergio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Polverari Pierluigi  
Portatadino Costante  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rais Francesco  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reina Giuseppe  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo

Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Santonastaso Giuseppe  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scalfaro Oscar Luigi  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Soddu Pietro  
Spini Valdo

Tancredi Antonio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Torchio Giuseppe

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

---

*Sono in missione:*

Bruni Giovanni  
Caccia Paolo Pietro  
Casati Francesco  
Castagnetti Guglielmo  
Costa Silvia  
Del Mese Paolo  
Fincato Laura

Francese Angela  
Gelli Bianca  
Lattanzio Vito  
Masina Ettore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Scovacricchi Martino  
Seppia Mauro  
Soave Sergio  
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: disegno di legge n. 4321, articolo aggiuntivo 14.01 identico 14.02

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	335
Votanti .....	332
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	167
Voti favorevoli .....	137
Voti contrari .....	195

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Antonucci Bruno

Baghino Francesco Giulio  
Balbo Laura  
Barbera Augusto Antonio  
Barzanti Nedo  
Bassi Montanari Franca  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bernocco Garzanti Luigina  
Berselli Filippo  
Bertone Giuseppina  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Bordon Willer  
Borghini Gianfrancesco  
Boselli Milvia  
Bruzzi Riccardo

Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Cavagna Mario  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cederna Antonio  
Chella Mario

Ciabarri Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Colucci Gaetano  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe

Del Donno Olindo  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Donazzon Renato  
Dutto Mauro

Faccio Adele  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco

Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Ghezzi Giorgio  
Gorgoni Gaetano  
Gramaglia Mariella

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Grilli Renato  
Guerzoni Luciano  
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lo Porto Guido  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino  
Maccheroni Giacomo  
Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Marri Germano  
Martinat Ugo  
Masini Nadia  
Mellini Mauro  
Menziotti Pietro Paolo  
Milani Gian Stefano  
Minozzi Rosanna  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nardone Carmine  
Natta Alessandro

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta  
Poli Bortone Adriana  
Prandini Onelio

Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Quercini Giulio  
Quercioli Elio

Rallo Girolamo  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sanna Anna  
Scalia Massimo  
Schettini Giacomo Antonio  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tassi Carlo  
Teodori Massimo  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio  
Violante Luciano

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Amato Giuliano  
Andreoli Giuseppe  
Anselmi Tina  
Armellin Lino  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Bertoli Danilo  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Biondi Alfredo  
Bodrato Guido  
Bonsignore Vito  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruno Paolo  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Capacci Renato  
Capria Nicola  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Casini Carlo  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciccardini Bartolo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Crescenzi Ugo  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
Degennaro Giuseppe  
Del Pennino Antonio  
Diglio Pasquale  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fiori Publio  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gaspari Remo  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Grillo Salvatore  
Grippe Ugo

La Ganga Giuseppe  
Latteri Ferdinando  
Leccisi Pino  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Martino Guido  
Mastrantuono Raffaele  
Mattarella Sergio  
Mazza Dino

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Michelini Alberto  
Misasi Riccardo  
Monaci Alberto  
Mongiello Giovanni  
Montali Sebastiano  
Moroni Sergio  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Polverari Pierluigi  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi

Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria  
Sanguineti Mauro  
Santonastaso Giuseppe  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Scotti Vincenzo  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Soddu Pietro  
Spini Valdo  
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Tognoli Carlo  
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Dal Castello Mario  
Gelpi Luciano  
Savino Nicola

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

---

*Sono in missione:*

Bruni Giovanni  
Caccia Paolo Pietro  
Casati Francesco  
Castagnetti Guglielmo  
Costa Silvia  
Del Mese Paolo  
Fincato Laura

Francese Angela  
Gelli Bianca  
Lattanzio Vito  
Masina Ettore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Scovacricchi Martino  
Seppia Mauro  
Soave Sergio  
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: disegno di legge n. 4321, votazione finale

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	363
Votanti .....	361
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	181
Voti favorevoli .....	223
Voti contrari .....	138

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Amato Giuliano  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Piero  
 Anselmi Tina  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Battaglia Pietro  
 Benedikter Johann  
 Bertoli Danilo  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchini Giovanni  
 Biasci Mario  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bodrato Guido  
 Bonferroni Franco  
 Bonsignore Vito

Borgoglio Felice  
 Borra Gian Carlo  
 Bortolami Benito Mario  
 Bortolani Franco  
 Botta Giuseppe  
 Breda Roberta  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruno Paolo  
 Bubbico Mauro  
 Buffoni Andrea  
 Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
 Capacci Renato  
 Cappiello Agata Alma  
 Capria Nicola  
 Cardetti Giorgio  
 Carelli Rodolfo  
 Caria Filippo  
 Casini Carlo  
 Casini Pier Ferdinando  
 Castagnetti Pierluigi  
 Castrucci Siro  
 Cavicchioli Andrea  
 Cavigliasso Paola  
 Cellini Giuliano  
 Cerofolini Fulvio  
 Cerutti Giuseppe  
 Chiriano Rosario  
 Ciaffi Adriano  
 Ciccardini Bartolo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Crescenzi Ugo  
Cresco Angelo Gaetano  
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
Degennaro Giuseppe  
De Lorenzo Francesco  
Del Pennino Antonio  
Diglio Pasquale  
Drago Antonino  
Duce Alessandro  
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fiori Publio  
Foti Luigi  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gaspari Remo  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Grillo Luigi

Grillo Salvatore  
Grippò Ugo  
  
Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Leccisi Pino  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Marianetti Agostino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Mastella Mario Clemente  
Matarella Sergio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Misasi Riccardo  
Montali Sebastiano  
Moroni Sergio  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Polverari Pierluigi  
Portatadino Costante

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro  
Santarelli Giulio  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Spini Valdo

Tancredi Antonio  
Tassone Mario  
Tognoli Carlo

Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana

Baghino Francesco Giulio  
Balbo Laura  
Barbera Augusto Antonio  
Barbieri Silvia  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Bassi Montanari Franca  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bernocco Garzanti Luigina  
Bertone Giuseppina  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Bordon Willer  
Boselli Milvia  
Brescia Giuseppe  
Bruzzi Riccardo

Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Caprili Milziade	Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Caradonna Giulio	Lucenti Giuseppe
Castagnola Luigi	
Cavagna Mario	Mainardi Fava Anna
Cecchetto Coco Alessandra	Mammone Natia
Cederna Antonio	Mangiapane Giuseppe
Chella Mario	Mannino Antonino
Ciabarri Vincenzo	Marri Germano
Cicerone Francesco	Masini Nadia
Ciconte Vincenzo	Mellini Mauro
Cima Laura	Menziotti Pietro Paolo
Ciocci Lorenzo	Minozzi Rosanna
Civita Salvatore	Monello Paolo
Colombini Leda	Montanari Fornari Nanda
Colucci Gaetano	Montecchi Elena
Conti Laura	
Cordati Rosaia Luigia	Nardone Carmine
Costa Alessandro	Natta Alessandro
Crippa Giuseppe	Novelli Diego
D'Ambrosio Michele	Orlandi Nicoletta
Del Donno Olindo	
Diaz Annalisa	Pacetti Massimo
Dignani Grimaldi Vanda	Pallanti Novello
Di Pietro Giovanni	Palmieri Ermenegildo
Di Prisco Elisabetta	Pascolat Renzo
Donati Anna	Pedrazzi Cipolla Annamaria
Donazzon Renato	Pellegatta Giovanni
	Pellegatti Ivana
Faccio Adele	Perinei Fabio
Fachin Schiavi Silvana	Picchetti Santino
Fagni Edda	Pinto Roberta
Felissari Lino Osvaldo	Poli Gian Gaetano
Ferrandi Alberto	Poli Bortone Adriana
Filippini Giovanna	Polidori Enzo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	Prandini Onelio
Forleo Francesco	Procacci Annamaria
	Provantini Alberto
Gabbuggiani Elio	
Gasparotto Isaia	Quercini Giulio
Ghezzi Giorgio	
Gramaglia Mariella	Rallo Girolamo
Grilli Renato	Rebecchi Aldo
Guerzoni Luciano	Recchia Vincenzo
Guidetti Serra Bianca	Rodotà Stefano
	Romani Daniela
Lanzinger Gianni	Ronzani Gianni Wilmer
Lauricella Angelo	Russo Franco
La Valle Raniero	
Lavorato Giuseppe	Samà Francesco
Levi Baldini Natalia	Sanfilippo Salvatore
Lodi Faustini Fustini Adriana	Sanna Anna

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Sapio Francesco  
Savino Nicola  
Scalia Massimo  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Anna Maria  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tassi Carlo  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio  
Violante Luciano

*Si sono astenuti:*

Bianco Gerardo  
Gitti Tarcisio

*Sono in missione:*

Bruni Giovanni  
Caccia Paolo Pietro  
Casati Francesco  
Castagnetti Guglielmo  
Costa Silvia  
Del Mese Paolo  
Fincato Laura  
Francese Angela  
Gelli Bianca  
Lattanzio Vito  
Masina Ettore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Scovacricchi Martino  
Seppia Mauro  
Soave Sergio  
Stegagnini Bruno

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

---

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,  
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA PRESENTATE*

---

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La III Commissione,

considerato il ruolo centrale della cooperazione per contribuire alla instaurazione e al consolidamento dei presupposti di uno sviluppo sostenibile in tutte le aree del mondo, in un quadro di interdipendenza e di comune impegno per il superamento di squilibri e di situazioni incompatibili con un futuro di pace per l'umanità;

tenuto conto dell'esigenza che l'Italia continui a partecipare in una posizione di primo piano, assieme ai propri *partners* della CEE, agli sforzi della Comunità internazionale in questa direzione;

considerata l'esigenza di dare piena attuazione alla normativa della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ponendo compiutamente in essere e rendendo efficaci e trasparenti gli strumenti che essa istituisce e rivolgendo in tale quadro la necessaria attenzione al coinvolgimento della società civile negli sforzi della cooperazione;

considerata altresì l'esigenza di intervenire in modo tempestivo ed adeguato con gli strumenti attualmente disponibili e con risorse aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle disponibili per i Paesi del sud del mondo, per sostenere le trasformazioni in corso nell'Europa centro-orientale verso la democrazia, il pluralismo e lo stabilimento di condizioni per la crescita economica e una sempre più intensa integrazione;

impegna il Governo:

a collocare prioritariamente le iniziative di cooperazione in programmi plurisettoriali, concordati con i Paesi interessati, centrati sulle finalità dell'articolo 1 della legge n. 49 e, per quanto concerne i Paesi con i quali è vigente un accordo di

Commissione mista, a motivare caso per caso, dandone conoscenza alle Commissioni esteri della Camera e del Senato, le eventuali eccezioni;

a consentire al Parlamento di svolgere le funzioni di indirizzo e di controllo sui programmi e sulle procedure che gli attribuisce la legge n. 49, sottoponendo al suo esame le scelte generali, geografiche e settoriali e fornendo ampie e dettagliate documentazioni sull'attività degli organismi e delle strutture direzionali, operative e consultive della cooperazione;

a riferire e a discutere nelle commissioni parlamentari, in sedute specifiche, della politica estera e di cooperazione nelle diverse aree di intervento;

a riferire sulle destinazioni e sugli esiti della cooperazione multilaterale in cui è impegnata l'Italia;

ad organizzare e rendere operative, con provvedimenti immediati, le Unità tecniche centrale e locali, determinando funzioni, articolazioni, ambiti territoriali e settoriali, dotandole di un organico adeguato alla dimensione degli impegni finanziari della cooperazione e stabilendo procedure chiare e trasparenti nei rapporti tra momento politico, diplomatico e tecnico per l'individuazione, selezione e valutazione delle iniziative;

ad avviare trattative con le organizzazioni sindacali per quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987;

a rendere operativa la Banca Dati e i relativi sportelli per garantire la più ampia pubblicità e la conoscenza degli elementi essenziali finanziari, settoriali, territoriali e per singole iniziative della cooperazione italiana, contribuendo anche in questo modo alla necessaria trasparenza;

a circoscrivere nel quadro di criteri ben definiti, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia e dalle deliberazioni degli organi decisionali della cooperazione, il ricorso alle procedure straordinarie e di urgenza;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

ad ispirarsi alle normative CEE nell'assegnazione dei contratti per i programmi di cooperazione e a stabilire procedure uniformi per contratti, gare, direzioni lavori e collaudi;

a seguire per l'identificazione dei nuovi programmi il documento sulla programmazione e gli strumenti della politica di cooperazione, approvato dal Comitato Direzionale in data 2 dicembre 1987;

a destinare risorse aggiuntive agli stanziamenti autorizzati nell'ambito della legge finanziaria 1990 in relazione alla legge 26 marzo 1987, n. 49 da utilizzare per la cooperazione, con i Paesi dell'Europa centro-orientale, tenendo conto della loro specificità;

a riconoscere e valorizzare anche con un adeguato aumento degli stanziamenti e procedure per le specifiche attività, il fondamentale ruolo svolto nella cooperazione dal volontariato e dagli organismi non governativi;

a garantire che nelle attività di cooperazione sia sempre tenuto conto della dimensione ambientale;

impegna altresì il Governo:

a completare la revisione, sospesa nel giugno 1988, degli impegni di cooperazione in essere, cancellando quelli non derivanti da impegni politici precisi e documentabili e a rinegoziare con i Paesi in via di sviluppo, nell'ambito dei *budget* concordati nelle Commissioni miste, i programmi che possono essere ritenuti superati o in contrasto con la necessità di concentrazione e riqualificazione degli interventi;

a corrispondere agli impegni in essere secondo un criterio di gradualità, vincolata alla priorità dei Paesi e all'anzianità dei progetti, stabilendo per ogni singolo Paese un *budget* annuale per l'approvazione dei contratti, un *budget* annuale per l'approvazione dei progetti da parte degli organi deliberanti, un *budget*

triennale per l'assunzione di nuovi impegni;

ad impartire istruzioni alla Direzione Generale affinché venga fornito al Parlamento (anche attraverso strumenti informatici a carattere continuativo da concordare con le Presidenze delle Commissioni esteri Camera e Senato) una scheda-base per ogni Paese in via di sviluppo oggetto di cooperazione contenente:

1) elenco dei progetti per i quali è stata completata l'erogazione dei fondi, con l'indicazione dell'origine e della data dei singoli impegni, nonché dell'approvazione degli organi deliberanti e dei successivi contratti;

2) elenco dei progetti in corso di esecuzione corredato delle medesime indicazioni;

3) elenco dei progetti che si ritengono ancora vincolanti, corredato dall'indicazione dell'origine e della data dei singoli impegni;

impegna, infine, il Governo:

a realizzare l'indispensabile coordinamento della cooperazione allo sviluppo, attribuendo ad un sottosegretario di Stato agli affari esteri le deleghe ai sensi degli articoli 3, 9, 11 e 14 della legge n. 49, prevedendo, eventualmente, forme di coordinamento con altri sottosegretari competenti per area geografica;

a convocare sollecitamente una conferenza nazionale delle regioni e degli enti locali, per assicurare un loro efficace coinvolgimento nelle attività di cooperazione nei settori indicati dalla legge n. 49, con le procedure stabilite dalla successiva delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo e con particolare attenzione per quanto concerne gli interventi nei confronti degli immigrati dai Paesi in via di sviluppo anche in relazione alle legge n. 943.

(7-00305) « Raffaelli, Boniver, Gangi ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

FERRARA, STRUMENDO, BARBIERI, PACETTI, PEDRAZZI CIPOLLA, VIOLANTE, FINOCCHIARO FIDELBO, FRACCHIA, BARGONE, SINATRA, ORLANDI, RECCHIA, CICONTE e LUCENTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 1° dicembre 1989 il professor Guido Ziccone, consigliere comunale catanese del gruppo della Democrazia cristiana e membro laico del Consiglio superiore della Magistratura, è stato eletto sindaco di Catania da una coalizione DC, PSI, PLI;

rilevato che questa circostanza:

produce nei fatti il risultato che il professor Ziccone sia, al tempo stesso, potenzialmente sottoposto al giudizio dei magistrati catanesi nella qualità di sindaco e controllore, nella qualità di consigliere del CSM, dell'attività degli stessi;

nuoce, in questo senso, al necessario affidamento che la collettività deve nutrire nell'autonomia della magistratura;

si pone in aperta contraddizione con le argomentazioni con le quali autorevoli esponenti degli stessi partiti che hanno composto quella coalizione motivano proposte di legge tese ad eliminare una presunta politicizzazione del Consiglio superiore della Magistratura —:

se il professor Guido Ziccone abbia già rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del Consiglio superiore della Magistratura;

se le osservazioni sopra formulate vengono condivise dal ministro interrogato e, in caso affermativo, quali iniziative siano già state adottate, o si intendano adottare, al fine di adeguare la legislazione vigente a tale palese ipotesi di incompatibilità. (5-01873)

CICONTE, FINOCCHIARO FIDELBO, PEDRAZZI CIPOLLA, LAVORATO, SAMÀ e SINATRA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Limbadi (CZ) in data 13 novembre 1989 ha deliberato di dare mandato alla giunta municipale di « trasmettere con tutta urgenza copia di tutta la documentazione riguardante la tipografia COGRAL di Limbadi, in possesso dell'amministrazione, alla procura della Repubblica di Vibo Valentia e alla procura generale della Corte dei conti »;

tale decisione, intesa a tutelare gli interessi del comune e della collettività, si è resa indispensabile dal momento che l'amministrazione, in sede di accertamento contabile, ha riscontrato che diverse delle fatture emesse dalla società COGRAL a seguito di forniture di stampati e materiale vario all'ente, risultano che siano state pagate due volte;

a quanto risulta dalla documentazione in possesso dell'amministrazione, le stesse fatture a favore della COGRAL venivano pagate, a distanza di poco tempo, prima con delibera della giunta municipale del tempo e successivamente dalla tesoreria del comune di Limbadi a seguito di esecuzioni forzate;

l'amministrazione del tempo non ha resistito in giudizio nei confronti delle ricorrenti esecuzioni forzate messe in opera dalla COGRAL;

se corrisponde a verità che la procura della Repubblica di Vibo Valentia abbia archiviato, non ravvisando sussistere estremi di reato, l'esposto inoltrato dall'amministrazione di Limbadi e, in caso affermativo, quale ne sia stata la motivazione;

quale sia il carico di procedimenti attualmente pendenti, presso la suddetta procura della Repubblica di Vibo Valentia, per reati di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; quante siano stati negli ultimi cinque anni le denunce inoltrate alla procura della Re-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

pubblica per i reati suddetti e quale sia stato l'esito di tali procedimenti distinti in relazione al luogo del commesso reato relativamente ai comuni che ricadono sotto la competenza della stessa procura.  
(5-01874)

BOSELLI, DONAZZON, STRUMENDO, PELLEGATTI, PALMIERI, BULLERI, BRESCIA, ANGELINI, CAPECCHI, CANNELONGA, DI PRISCO, FACHIN SCHIAVI, BEVILACQUA e BARGONE. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per sapere — premesso che sulla stampa nazionale e locale è stata pubblicata la lettera del capotreno del treno 2519 (Belluno — Venezia) che ha denunciato un inqualificabile episodio di razzismo avvenuto il 20 novembre 1989 durante la sosta a Treviso e Venezia. « A Treviso un dirigente Fs, peraltro non chiaramente qualificatosi, si è avvicinato al conduttore (addetto alla controlleria) ordinandogli di eseguire immediatamente il controllo dei viaggiatori di prima classe in quanto un prefetto era in piedi mentre dei « be-duini » (*sic*) erano seduti. Al momento dell'episodio, sul treno, estremamente affollato, vi erano circa 150-200 persone senza posto a sedere, per le quali nessuno ha avuto analogo interessamento. Il mio

dipendente si è recato nella prima classe, dove vi erano tre nordafricani i quali hanno pagato, senza opporre alcuna resistenza, la somma richiesta per il cambio di classe. Nonostante questo, qualcuno del treno (dirigente Fs o Polfer, oppure del seguito della presunta autorità) ha richiesto a Venezia l'intervento della polizia contro i tre stranieri. Nella stazione di Santa Lucia uno stuolo di poliziotti di entità mai vista in precedenza è intervenuto palesando estrema concitazione, con tempismo ed efficienza incredibili nei confronti dei tre malcapitati; fermandoli ed identificandoli senza apparente motivo » —:

se la denuncia corrisponde a verità, e se è stato identificato il dirigente FS, responsabile di questo odioso episodio;

chi ha richiesto a Venezia l'intervento della polizia contro i tre stranieri;

quali i motivi che hanno portato le forze di polizia a fermare e identificare i tre nordafricani;

come si intende intervenire per richiamare i dipendenti dello Stato, compreso quelli delle Ferrovie, al rispetto dei principi fondamentali della Costituzione italiana.  
(5-01875)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**FRACCHIA e BARBIERI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

quali criteri di opportunità politica e di correttezza istituzionale hanno consigliato la nomina del dottor Alfredo Provvidera a presidente della società Metro-roma, facente parte del gruppo Italstat;

se il ministro è al corrente del percorso seguito dal dottor Alfredo Provvidera prima di ottenere nomina tanto ambita. In particolare se il ministro ricorda che il neopresidente, fino a un mese prima magistrato della Corte dei conti, era stato da questa delegato, a far tempo dal 19 marzo 1985, al controllo dell'IRI, di guisa che è passata nelle mani del dottor Provvidera, per competenza diretta, tutta la vicenda dei « fondi neri » che vede coinvolto, oltre all'ex presidente Giuseppe Petrilli, anche il dottor Ettore Bernabei presidente dell'Italstat, del cui gruppo fa parte proprio la società Metro-roma;

se, ancora, il ministro abbia nutrito sospetto che la nomina in oggetto sia in qualche modo collegata alla mancata costituzione di parte dell'IRI nell'azione contabile promossa dal viceprocuratore generale della Corte dei conti, proprio nei confronti di Petrilli, Calabria, Boyer e soprattutto del presidente dell'Italstat, Ettore Bernabei, al fine di ottenere l'affermazione di responsabilità dei predetti e il rimborso delle ingenti somme sottratte all'ente di Stato. (4-17254)

**CASTRUCCI, CIOCCI CARLO ALBERTO e MENSURATI.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che il Teatro di Roma, a seguito della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 3308/87 è stato definito branca del comune di Roma, tanto che il

comune di Roma non avendo la capacità politica di nominare il nuovo consiglio di amministrazione e di modificare la natura giuridica del Teatro, è costretto a fare delibere semestrali per convalidare la gestione politico-amministrativa dell'attuale consiglio —:

se sia a conoscenza:

1) che il Teatro di Roma è nel pieno di una gravissima crisi economico-finanziaria per circa 10 miliardi su un bilancio annuale di 14 miliardi, con un debito, nei confronti degli enti previdenziali, di oltre 1 miliardo provocando così gravissimi danni ad alcuni lavoratori che, recentemente posti in quiescenza, non possono percepire pensione;

2) che nonostante ciò, il consiglio di amministrazione continua ad approvare la programmazione proposta dal direttore artistico, con un costo per la collettività di svariati miliardi, ove si tenga conto che due terzi del bilancio del Teatro sono coperti da contributi pubblici, rifiutando di discutere qualunque politica di risanamento e quindi di contenimento della spesa;

3) che il Teatro di Roma, oltre ad avere stipulato un favoloso contratto di scrittura teatrale con il direttore artistico dottor Maurizio Scaparro, corrisponde somme rilevanti per i suoi continui spostamenti all'estero (America, Francia, Spagna ecc.) oltre che in Italia: sembra infatti che il Teatro di Roma sostenga globalmente oneri per la direzione artistica, nelle varie voci, per un importo annuo di oltre 300 milioni;

4) che i compensi per gli scrittori artistici decisi dal direttore artistico sono tali da elevare il livello del mercato nel mondo teatrale e se ritenga che questo fatto sia compatibile con un ente teatrale a fisionomia pubblica;

5) che il direttore artistico del Teatro di Roma ha preteso, per la stagione teatrale in corso, una programmazione che copre circa 10 miliardi in bilancio, senza alcuna preoccupazione per il

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

deficit passati e per quello già preventivabile per la stagione teatrale in corso;

6) che il direttore artistico e di conseguenza il consiglio di amministrazione, ha ridimensionato il ruolo del Teatro di Roma limitando la politica culturale alle ospitalità di spettacoli al Teatro Argentina ed alla produzione di altri spettacoli miliardari applicando le indicazioni statutarie sui campi di attività in maniera estremamente riduttiva;

e, se questo è vero, se ritenga di intervenire per rendere al Teatro di Roma il suo giusto ruolo di teatro della capitale e di punto di riferimento delle manifestazioni culturali a Roma. (4-17255)

CAPRILI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere:

quali iniziative abbiano preventivamente assunto i responsabili delle forze dell'ordine al fine di garantire una tranquilla inaugurazione della casa protetta per anziani sita in località Mommio Castello (Massarosa - Lucca), casa protetta che aveva suscitato incomprensibili e ripetute proteste da parte di un gruppo di cittadini abitanti nella suddetta località;

che cosa abbiano fatto per cercare di rimuovere gli ostacoli che hanno reso problematica l'inaugurazione della casa protetta e quali responsabilità abbiano individuato;

che cosa, in fine, abbiano in mente di fare per permettere che l'utilizzo della casa protetta non sia ostacolato da atti o atteggiamenti contrassegnati da provocatoria ostilità. (4-17256)

BRESCIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

i motivi che ostacolano la celere definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra del signor Giuseppe Baltea, nato a Melfi (PZ) il 10 ottobre 1912, e ivi residente in Via Ronca Battista - posizione n. 815324/I. orfano

del signor Antonio Baltea, militare deceduto in guerra nel 1917. L'interessato è stato sottoposto a visita dalla commissione di guerra di Bari il 3 marzo 1988, con parere positivo ed il verbale è stato inviato al competente ufficio del Ministero del tesoro - direzione generale delle pensioni di guerra - nel marzo 1988.

(4-17257)

ANTONUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

l'articolo 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, così come modificato dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61, prevede che il finanziamento delle prestazioni (e delle spese di amministrazione) del fondo di previdenza integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti delle aziende private del gas avvenga con un contributo a totale carico delle aziende;

detto contributo può essere variato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentito il parere del comitato amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del fondo stesso ed alle risultanze di gestione;

da alcuni anni le risultanze di gestione del fondo gas evidenziano notevoli avanzi (dopo aver completamente saturato la riserva legale prevista dalla predetta legge);

l'INPS, il 1° marzo 1989, ha redatto uno studio statistico-attuariale dal quale risulta che l'aliquota contributiva (attualmente pari al 5,60 per cento) per il finanziamento del fondo di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas può essere ridotta almeno al 4,50 per cento;

lo studio è stato esaminato dal comitato amministratore del fondo di previdenza gas, che ne ha condiviso le risultanze;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

l'associazione nazionale industriali gas, a nome e per conto delle aziende associate - ai sensi del sesto comma dell'articolo 1 della legge n. 61 del 1987 -, ha avanzato nel mese di settembre 1989 ufficiale richiesta al ministro interrogato affinché ponesse in atto le procedure previste per l'emissione del decreto ministeriale di riduzione della misura dell'aliquota contributiva;

in data 5 ottobre 1989, il Ministero in indirizzo ha convocato le parti sociali ed in quella sede ha assicurato che avrebbe proceduto alla revisione dell'aliquota;

a tutt'oggi il Ministero non ha ancora predisposto il relativo procedimento per l'emanazione del decreto -;

le ragioni di tale ritardo, dal momento che l'inerzia continua a provocare un notevole onere alle aziende private del gas, e di conseguenza si riflette sulla determinazione delle tariffe all'utenza finale. (4-17258)

NICOTRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

il giovane Antonino Zappalà nato a Catania il 26 settembre 1967 in atto in servizio di leva al 232° Battaglione « Sedalto » 2ª compagnia Caserma Trieste in Casarsa della Delizia (Pordenone), ha chiesto con motivata istanza l'avvicinamento in Sicilia (Catania o Siracusa) in quanto la madre, vedova, è praticamente cieca ed è sola e quindi la saltuaria presenza del giovane potrebbe sortire quella prestazione di conforto che uno stato umano non può impedire -;

se non intenda accertare i ritardi nell'accoglimento della istanza di avvicinamento. (4-17259)

NICOTRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che il giovane Salvatore Cavaliere, nato a Vittoria l'11 aprile 1970 militare di leva presso la Caserma Libroia A.S.P.Z. 2° battaglione

SMICA V compagnia 1° plotone di Nocera Inferiore è affetto da otite cronica con menomazione gravissima dell'udito e ciò a causa di un grave incidente stradale occorso al giovane -:

se non intenda fare sottoporre il giovane ad una visita collegiale per accertare la menomazione e stabilire se rientra tra le malattie di esonero dal servizio militare. (4-17260)

GORGONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

la legge istitutiva della Rappresentanza militare (382 del 1978) prevede che la durata del mandato dei delegati sia di due anni, senza l'immediata rieleggibilità;

sin dal primo mandato il Ministro competente ed il Parlamento espressero l'esigenza di interventi normativi che migliorassero alcuni aspetti della rappresentanza militare, fra i quali appunto il prolungamento del mandato;

l'onorevole Zanone Ministro della Difesa, all'atto del passaggio di consegna fra il quarto (1986/1988) e il quinto mandato (1988/1990) si dichiarava rammaricato per non essere riuscito, per ragioni tecniche, a concedere il prolungamento al quarto mandato, asserendo che l'iniziativa avrebbe certamente raggiunto il quinto mandato attualmente in carica -:

quali iniziative si intendano prendere per prolungare il mandato della Rappresentanza militare attualmente in carica. E ciò anche per consentire all'attuale Rappresentanza militare di sviluppare senza interruzioni il discorso intrapreso sulle problematiche del mondo militare. (4-17261)

RONZANI, SOAVE, MIGLIASSO e SANFILIPPO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

il comando dei vigili del fuoco di Vercelli, nel cui ambito operano i distac-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

camenti di Biella e di Varallo Sesia, è, così come altri comandi provinciali, alle prese con problemi del personale enormi;

i parametri che vengono utilizzati per stabilire gli organici dei vari comandi provinciali devono tener conto delle particolarità della provincia di Vercelli nel cui ambito si colloca un'area come quella biellese, fortemente industrializzata e che, non a caso, viene indicata come sede di nuova provincia;

l'insufficienza degli organici incide, come è ovvio, sulle condizioni di lavoro del personale oltre che sulla qualità del servizio;

a causa di tali insufficienze i comandi provinciali sono costretti a fare sempre più frequentemente ricorso ai cosiddetti vigili discontinui ausiliari;

l'immissione in ruolo di nuovo personale, per la quale sono in corso di svolgimento i concorsi, contribuirà a risolvere una parte soltanto dei problemi di organico, essendo evidente che con i nuovi assunti bisognerà intanto colmare i vuoti determinati dal normale *turn over*;

a Vercelli e a Biella vi è un problema di ampliamento e di ammodernamento delle sedi esistenti mentre a Varallo Sesia vi è quello della costruzione della nuova sede;

potrebbe contribuire a migliorare l'efficienza complessiva del servizio la decisione di dotare il comando di Vercelli e, particolarmente, i distaccamenti di Biella e di Varallo Sesia di due autobotti di piccole dimensioni particolarmente adatte per intervenire in una zona caratterizzata dalla presenza di numerosi comuni montani —;

in che misura intenda contribuire al potenziamento degli organici del comando dei vigili del fuoco di Vercelli e se ritenga che tale potenziamento avverrà, se pur gradualmente, non appena saranno espletati concorsi;

se ritenga di dover effettuare concorsi specifici per consentire l'assunzione

di vigili discontinui, prevedendo una ragionata deroga ai limiti di età;

quali notizie possa fornire in merito alla nuova sede di Varallo Sesia;

se ed entro quando il comando di Vercelli verrà dotato di due autobotti di piccole dimensioni da destinare ai distaccamenti di Biella e di Varallo Sesia.

(4-17262)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Trovato, nato il 4 gennaio 1916, ha fatto richiesta, all'INPS di Catania, di concessione della maggiorazione della pensione n. 88004791, categoria IO/ART, quale *ex* combattente, a norma della legge n. 140 del 1985, sin dal 6 giugno 1987;

la richiesta è stata « trasmessa TV » il 18 febbraio 1989 —;

quali disposizioni impediscono all'Istituto nazionale della previdenza sociale di liquidare la richiesta maggiorazione all'*ex* combattente signor Giuseppe Trovato.

(4-17263)

PELLEGATTA. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la signora Maria Rosa Messina, vedova dell'appuntato in congedo della Guardia di finanza Giovanni Urso, residente in Acireale, via Michele Vecchio 21, ha in corso la definizione della domanda di riliquidazione della pensione privilegiata di guerra richiesta dal defunto marito;

all'appuntato della Guardia di finanza Giovanni Urso venne concessa la pensione privilegiata vitalizia di 8ª categoria con decreto ministeriale n. 87816 dell'8 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti in data 13 marzo 1979;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

la pensione di reversibilità della vedova Urso, signora Maria Rosa Messina, porta il numero di iscrizione 3045642 R -:

se non ritengano sia trascorso un tempo eccessivamente lungo per la definizione della richiesta riliquidazione della pensione di cui era titolare l'appuntato della Guardia di finanza Giovanni Urso.

(4-17264)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che il signor Giuseppe Fraggetta, fu Salvatore, nato il 23 luglio 1908, ha presentato domanda di pensione di guerra, posizione n. 9087658/D ed è stato sottoposto a visita medica presso l'ospedale militare di Messina, con giudizio favorevole, in data 23 dicembre 1980 — quali motivi si oppongono, dopo circa dieci anni, alla definizione della domanda di pensione di guerra proposta dal signor Fraggetta, ormai ultraottantenne.

(4-17265)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Pulvirenti, nato il 29 settembre 1934, ex dipendente dell'IACP (Istituto autonomo case popolari) di Acireale (Ct), ha proposto domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi alla competente direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, posizione 7301874;

il 18 aprile 1986 venne emesso il decreto n. 154370 successivamente, il 18 luglio 1988, annullato, perché errato, e sostituito dal decreto n. 008119;

a seguito dell'annullamento del decreto n. 154370 al signor Giuseppe Pulvirenti spettava il rimborso di somme, erroneamente richieste -:

considerato il sufficientemente lungo lasso di tempo trascorso inutilmente quali provvedimenti ritenga di dover attivare al fine di consentire al signor Giuseppe Pulvirenti di venire in possesso di

quanto dovutogli, ed erroneamente richiestogli, se possibile in tempi ragionevolmente brevi.

(4-17266)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Sebastiano Di Grazia, nato a Catania il 21 febbraio 1923, ex dipendente delle Poste, è titolare della pensione numero di iscrizione 14953529, in pagamento presso la direzione provinciale del tesoro di Catania;

senza alcuna comunicazione esplicativa e senza un plausibile motivo la pensione « base » del signor Di Grazia è stata decurtata a partire dalla rata relativa al mese di settembre 1989 -:

quali siano i motivi reali che hanno determinato la riduzione della non lauta pensione del signor Di Grazia;

se si sia trattato di mero errore di calcolo, quali provvedimenti devono essere messi in atto per la correzione dello stesso e del ripristino della pensione nella misura esatta spettante al signor Di Grazia.

(4-17267)

PETROCELLI, SAPIO e RECCHIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Provveditorato alle opere pubbliche del Molise ha diffuso il seguente bando di gara a licitazione privata:

« Per il giorno 1° dicembre 1989 alle ore 10,00 è indetta presso la sede di questo Istituto una licitazione privata per l'accollo dei lavori di costruzione della Caserma dei Carabinieri di Gambatesa (CB) Stazione di base legge 6 febbraio 1985, n. 16.

In detto giorno ed ora si procederà all'apertura delle offerte pervenute, come appresso indicato.

L'importo dei lavori è previsto nella somma di L. 1.616.000.000 (unmiliardo seicentosedicimilioni).

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

La gara verrà svolta seguendo il sistema indicato dall'articolo 1 lett. d) della legge 2 febbraio 1973, n. 14, i cui procedimenti sono regolati dal successivo articolo 4, ed in base alle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

Verranno cioè prese in considerazione e mediate, se del caso algebricamente, fra loro le offerte che presentano i maggiori ribassi, o minori aumenti, in ragione del 50 per cento di tutte le offerte se in numero complessivo pari, e del 50 per cento arrotondato alla unità superiore, se in numero complessivo dispari.

Si avverte che:

l'offerta percentuale di ribasso o di aumento deve limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi (in tale secondo caso l'Amministrazione terrà conto solo della parte centesimale);

l'offerta predetta deve essere indicata in cifre ed in lettere a pena di nullità; in caso di contrasto prevarrà l'offerta indicata in lettere;

l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;

se l'aggiudicatario non stipulerà il contratto nel termine stabilito, saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di procedere ad una nuova gara a spese dell'inadempiente »;

avverso tale gara d'appalto è stato prodotto il seguente ricorso:

« Le sottoscritte Imprese geom. D'Amico Luigi, Ing. Di Renzo Luigi e geom. Venditti Vittorio, nati e residenti a Gambatesa e titolari delle Imprese omonime, sono venute a conoscenza che il giorno 1° dicembre 1989 verrà esperita la gara di appalto per l'accollo dei lavori di costruzione della Caserma dei Carabinieri di Gambatesa (CB) Stazione di base - legge 6 febbraio 1985, n. 16.

Non essendo state inserite nell'elenco delle Ditte invitate pur avendo requisiti e qualifica per l'esecuzione dei lavori nonché residenza ed operatività sul luogo ove questi si dovranno eseguire, chiedono alla S.V. Ill.ma di conoscere, se possibile, i motivi della loro esclusione a partecipare alla gara di appalto » -:

se il bando sia conforme alle disposizioni di legge;

se le procedure attivate, la pubblicità del bando e i tempi stabiliti abbiano favorito o meno alcune imprese a danno di altre. (4-17268)

TRABACCHI, MONTANARI FORNARI, MASINI, CIAFARDINI e FACHIN SCHIAVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che la circolare ministeriale n. 25 del 24 luglio 1984, con criterio radicalmente innovativo rispetto a quello adottato all'atto dell'istituzione del corso « Periti per l'Informatica » negli istituti tecnici industriali, ha imposto agli allievi che intendono conseguire la specializzazione in informatica e che hanno seguito corsi di lingua straniera diversi, l'obbligo del superamento di un esame di lingua inglese;

che tale esame, consistente originariamente solo in una prova orale, è stato recentemente integrato con una prova scritta, con circolare ministeriale n. 2 del 5 gennaio 1989;

che l'alunno che si iscrive alla scuola media non ha la possibilità di scegliere liberamente la lingua straniera da studiare, ma è condizionato o dalle situazioni scolastiche locali o da sorteggi;

che per l'alunno che si iscrive alla 1° classe dell'istituto tecnico industriale è obbligatoria, ai sensi della circolare ministeriale n. 254 del 19 agosto 1971, « la continuazione dello studio della lingua straniera seguita nella scuola media »;

che l'istituzione di detto esame costituisce per gli allievi che non hanno

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

avuto la « fortuna » di studiare la lingua inglese nella scuola media, grave limitazione anche nella scelta del corso di specializzazione, sia all'atto della preiscrizione e della iscrizione al triennio dell'istituto tecnico industriale, sia per la mobilità, prevista dalla normativa interna, da specializzazione a specializzazione, ad anno scolastico iniziato;

va infatti considerato che per gli allievi della 2<sup>a</sup> classe dell'istituto tecnico industriale, già oberati da 36 ore di lezioni settimanali che li impegnano a scuola anche per tre pomeriggi, lo studio di una materia extracurriculare e la preparazione ad una prova di esame supplementare, costituisce un onere estremamente gravoso sotto tutti gli aspetti;

appare quindi di tutta evidenza il carattere fortemente gravatorio e discriminante delle disposizioni di cui alle circolari citate, che ingiustamente penalizzano coloro cui non toccò in sorte lo studio della lingua inglese e furono avviati allo studio di una diversa lingua straniera; al punto che si potrebbe affermare che a gran parte degli allievi degli istituti tecnici industriali è di fatto reso assai problematico l'accesso alla specializzazione di informatica a causa delle citate disposizioni;

rilevato infine — oltre tutto — che nel contesto culturale attuale appare superato l'obbligo della conoscenza della lingua inglese finalizzato all'uso dei computers, posto che si dispone in larga misura anche di testi e programmi in lingua italiana —:

se non ravvisi la necessità di adottare criteri e atti volti ad eliminare le discriminazioni e gli inconvenienti gravi di cui sopra, consentendo il libero accesso al corso di informatica a tutti coloro che ne siano interessati e disponendo, altresì, che lo studio della lingua inglese, come seconda lingua, venga fatto iniziare nella terza classe agli studenti provenienti dal biennio di lingue diverse. (4-17269)

PETROCELLI, SAPIO e PICCHETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

numerose famiglie, che abitano da decenni in alloggi demaniali, con regolari contratti per i quali versano tuttora il corrispettivo richiesto dalla amministrazione, da vari anni si sono viste negare il rinnovo degli stessi da parte della direzione generale del demanio, la quale intima, nel contempo, il rilascio degli alloggi;

sono stati prodotti nel frattempo vari ricorsi al TAR del Lazio, dei quali la maggior parte ancora pendenti, mentre alcuni si sono conclusi con esiti contraddittori;

tali alloggi non sono di servizio, tanto è vero che furono assegnati ad inquilini non dipendenti dalla pubblica amministrazione, né tantomeno occorrono quali sede di uffici governativi, vista la loro ubicazione, dislocazione e la loro stessa natura;

in netto contrasto con dette azioni di sfratto, intimiate dalla intendenza di finanza attraverso i propri organi, la recente legge del 16 marzo 1987, n. 123, autorizza la vendita agli occupanti degli alloggi di proprietà dell'amministrazione dei monopoli di Stato, che fa anch'essa capo al Ministero delle finanze, mentre altri enti (Ministero del tesoro, enti previdenziali, ecc) hanno già da tempo rinnovato i contratti;

anche il consiglio comunale di Roma, in data 20 ottobre 1986, ha invitato, con voto unanime, il Ministero delle finanze a sospendere i provvedimenti di rilascio delle abitazioni oggetto degli sfratti di cui sopra, con il pieno appoggio delle organizzazioni sindacali —:

quali iniziative siano state prese o si intendano prendere a tempi ravvicinati, per evitare che migliaia di famiglie vadano ad ingrossare le fila degli sfrattati e dei senza casa;

se si intendano prendere iniziative definitive, anche legislative, per la ge-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

stione del patrimonio demaniale in coerenza con altre decisioni in materia.

(4-17270)

FACHIN SCHIAVI, NICOLINI, BONFATTI PAINI, CONTI, GELLI, PASCOLAT, CORDATI ROSAIA, BORDON. TAMINO, RUSSO FRANCO, SCALIA, BOSELLI, DI PRISCO, GASPAROTTO, BERNOCCO GARZANTI e BEVILACQUA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere —

premesso che la provincia di Udine ha approvato il progetto stradale denominato « Progetto integrato udinese nel quadrante ovest » finanziato con legge regionale n. 36 del 1986, interessante i comuni di Udine, Pasian di Prato e Martignacco, ed in particolare il secondo intervento denominato « Opere di inserimento per il riequilibrio ambientale della parte del parco del Cormôr adiacente il quartiere fieristico » per il quale non sono ancora iniziati i lavori;

considerato che il progetto è stato approvato dal comune di Udine con il nuovo piano regolatore generale comunale — variante n. 62 del 1986 (in vigore dal settembre 1988), dai comuni di Pasian e Martignacco con votazione di consiglio comunale (nel novembre 1989);

accertato che la presente opera è prevista in una posizione in parte attraversante e in parte adiacente il progetto di parco urbano, inserito nel quadro dei progetti di interesse nazionale ai sensi della legge n. 556 del 1988, e passante con un viadotto sopra il torrente Cormôr;

considerato il notevole impatto ambientale delle opere previste, l'incompatibilità delle stesse con la funzione del parco urbano e l'inopportunità del collegamento stradale tra lo stadio « Friuli » e la fiera esposizioni posto in quella posizione, piuttosto che migliorare la viabilità con altre soluzioni, prima fra tutte il potenziamento del patrimonio stradale esistente —:

se sia stato richiesto un parere sulle opere alla Soprintendenza per i beni cul-

turali e ambientali di Udine, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 riconfermata con nota ministeriale del 29 maggio 1989, n. 4350 II G, relativa alla gestione del vincolo ambientale nella regione Friuli-Venezia Giulia;

se così non fosse, quale sia il suo giudizio sul comportamento della provincia di Udine;

se intenda, quindi, attivare la soprintendenza stessa. (4-17271)

LAURICELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

è stata finanziata dal Ministro dei lavori pubblici la realizzazione di un canale di Fronda del fiume Salso che dovrebbe contribuire alla sistemazione idraulica del fiume e prevenire da inondazioni la città di Licata;

detta opera provocherebbe, qualora fosse realizzata, gravi danni ambientali e la distruzione della zona in cui sono impiantate le serre;

contro la realizzazione del canale si sono già pronunziati tutte le associazioni professionali dei coltivatori, i sindacati confederali ed, in formale seduta, il consiglio comunale che non ha dato il nulla osta per l'avvio dei lavori;

si propone di riconvertire il finanziamento di 67 miliardi per la realizzazione di opere utili sulla cui realizzazione convergono gli enti e le associazioni interessate, quali una arginatura del fiume che non comporti una cementificazione e la forestazione degli argini per prevenire smottamenti che ostruiscono il letto del fiume e sono la vera causa delle inondazioni della città;

il provveditorato regionale alle opere pubbliche della Sicilia in data 1° dicembre 1989, anziché prendere atto della volontà del comune e proporre modifiche al progetto, minaccia il ritiro dei finanziamenti e il definitivo abbandono di ogni progetto di sistemazione del Salso —:

se intenda adoperarsi per mantenere il finanziamento;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

se non ritenga di intervenire presso il provveditorato per le opere pubbliche per la Sicilia perché prenda contatto con il comune di Licata e con le associazioni professionali della zona per acquisire elementi utili alla realizzazione di opere di reale bonifica del Salso. (4-17272)

RAVAGLIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

risultano presentati due esposti alla magistratura di Ferrara, tendenti a chiarire i rapporti di lavoro del direttore sanitario dell'USL 34 (in provincia di Ferrara) dottor Zuccatelli il quale contestualmente ricopre gli incarichi di coordinatore sanitario dell'USL 34, di presidente dell'USL 31 e di consigliere comunale a Ferrara;

constatato che, a seguito di una richiesta di controllare i registri delle presenze, gli stessi sono inopinatamente spariti e che la presidenza della USL 34 ha sposto denuncia per tale sparizione;

considerate le proteste dei cittadini serviti dall'USL 34 causa i disservizi che in essa si registrano —:

se non ritenga di intervenire con una commissione di indagine ministeriale onde chiarire tali problemi e garantire piena efficienza alla gestione dell'USL 34. (4-17273)

RAVAGLIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso:

che l'articolo 4, comma 14-bis, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, ammetteva le carriere tecniche di concetto dell'amministrazione delle finanze ai benefici concessi alle carriere speciali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972;

che il Consiglio di Stato, richiesto di un parere dal Ministro delle finanze, ha precisato l'indispensabilità, ai fini del godimento dei benefici, del possesso dei requisiti per il passaggio di carriera previ-

sti dall'articolo 4, comma 14-bis, della legge n. 17 del 1972; e che la decorrenza di tali benefici è quella di entrata in vigore della citata legge, e non quella del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1° giugno 1972;

che la Corte dei conti non ha ammesso alla registrazione alcuni decreti di inquadramento, sostenendo, a differenza del Consiglio di Stato, che la data di decorrenza dev'essere quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, ma convenendo sulla indispensabilità del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 della legge n. 17 del 1972, possesso che deve essere quindi dimostrato dai decreti di inquadramento predisposti dal Ministero delle finanze;

che tali deduzioni della Corte dei conti sono state notificate al Ministero delle finanze tramite la Ragioneria generale il 24 dicembre 1987;

che gli aventi diritto hanno più volte diffidato l'amministrazione a dare adempimento agli obblighi di legge, proponendo quindi ricorso al TAR per il riconoscimento dei propri diritti —:

quali motivi abbiano provocato il ritardo nel dare attuazione alla legge n. 17 del 1972, e se il Ministro intenda provvedere al più presto per sanare la sperequazione creatasi nei confronti di altre categorie. (4-17274)

MOMBELLI, MOTETTA, MANNINO ANTONINO e CAPECCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 10 ottobre 1989 a Cameri (Novara) un F 104 del 53° stormo è precipitato in fase di decollo causando la morte del pilota;

i resti del velivolo si sono sparsi nell'area di un chilometro arrivando a lambire l'abitato;

tali incidenti si verificano con una frequenza preoccupante (pare 16 in 25 anni);

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

dalla comunicazione inviata dal sindaco di Cameri al prefetto di Novara sembra dedursi che gli aerei in fase di decollo e di atterraggio passano sopra l'abitato —:

quale risultati, dalle inchieste aperte, la dinamica dell'incidente;

se e quali provvedimenti si siano presi o si conti di prendere per prevenire il verificarsi di tali incidenti;

se corrisponde al vero che vi sia un passaggio di aerei sopra le case del centro abitato e se, in caso affermativo, non pensi di adoperarsi per il rispetto assoluto dei corridoi di decollo e atterraggio. (4-17275)

**RUSSO FERDINANDO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

considerato che, in atto, presso la sessione staccata « Scontrino » del conservatorio di Trapani, dipendente dal Conservatorio di Palermo, mancano circa quarantesette docenti;

i genitori degli studenti, con gli studenti, occupano da una settimana la sede del conservatorio —:

quali iniziative ritenga adottare per la tempestiva nomina dei docenti di musica per l'immediata ripresa dell'attività scolastica;

e se intanto non ritenga nominare dei supplenti in attesa della immissione in ruolo dei titolari. (4-17276)

**CICONTE, LAVORATO e SAMÀ.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza della situazione paradossale che si è venuta a determinare nel comune di Gagliato (CZ), dove gli utenti ricevono i programmi televisivi greci e non quelli italiani. Centinaia di cittadini hanno protestato energicamente arrivando anche a disdire il canone e a depositare presso il comune i relativi li-

bretti. La RAI, a fronte di questi fatti, ha intrapreso azioni legali contro i cittadini che hanno disdetto il canone, inviando loro decreti ingiuntivi;

come si intende intervenire onde consentire, con le necessarie modifiche tecniche da apportare ai ripetitori, la ricezione dei programmi televisivi italiani. (4-17277)

**PETROCELLI.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che:

dai dati forniti dall'Agenzia per il Mezzogiorno risulta che per l'attuazione del 1° e del 2° piano previsti dalla legge n. 64 del 1986 sono state convenzionate o pronte alla stipula 670 opere per circa 12.500 miliardi di lavori, mentre in fase di consegna o di appalti ve ne sono solo 330 per circa 5.000 miliardi;

il 70 per cento dei lavori appaltati sono dei comuni mentre il 70 per cento dei progetti sono dei consorzi industriali, di bonifica, ecc.;

tra le opere di competenza regionale (per esempio la regione Molise) su 371 miliardi disponibili non ha ancora ultimato la stipula delle convenzioni con gli enti attuatori (comuni, comunità montane, ecc.) e a tutt'oggi risultano appaltate opere per soli 16 miliardi, relativi all'azione organica 6.3-zone interne, e tutte le opere del 2° piano superiori a 5 miliardi;

il comune di Isernia è stato di recente invitato dall'Agenzia per il mezzogiorno a stipulare soltanto una convenzione per 10.000 miliardi al fine di realizzare un parcheggio di quattro piani in pieno centro storico e in zona sismica, nonostante il parere contrario della sovrintendenza alle belle arti —:

quali sono le cause dei ritardi che si evidenziano dai dati citati in premessa;

se le procedure previste rispondono pienamente agli interessi generali;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

se non ritiene utile, prima di avviare inutili convenzioni, acquisire i pareri della sovrintendenza o del Ministero dell'ambiente per le opere da localizzare in aree di particolare valore storico o paesaggistico. (4-17278)

PIRO, COLUCCI FRANCESCO e D'AMATO CARLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che il Parlamento europeo con la risoluzione approvata all'unanimità il 17 giugno 1988 sul « linguaggio mimico-gestuale dei sordi » ha espressamente invitato gli Stati membri a:

1) riconoscere ufficialmente il linguaggio gestuale usato dai sordi;

2) abolire gli ostacoli che ancora si frappongono all'uso del linguaggio gestuale;

3) riconoscere come professione l'interpretazione del linguaggio gestuale ed istituire una formazione a tempo pieno per interpreti di linguaggi gestuali, nonché programmi occupazionali sotto la responsabilità delle Associazioni nazionali dei sordi;

4) sottoporre di concerto con il segretariato regionale europeo della Federazione mondiale dei sordi (FMS), progetti miranti alla formazione di un numero sufficiente di insegnanti, assistenti e interpreti di linguaggio gestuale sovvenzionati dal Fondo sociale europeo;

5) dare il buon esempio, mettendo a disposizione, come questione di principio, l'interpretazione del linguaggio gestuale nelle riunioni organizzate sotto il loro auspicio e alle quali partecipano i sordi;

6) sollecitare le autorità competenti per le trasmissioni televisive ad includere la traduzione nel linguaggio gestuale o almeno la sottotitolazione per i telegiornali, i programmi di interesse politico e, nella misura del possibile, per una selezione di programmi di interesse culturale e generale;

7) sollecitare le autorità televisive a determinare di concerto con il Segretariato generale europeo per i sordi e con l'Unione europea di radiodiffusione, livelli quantitativi minimi sia per l'interpretazione nel linguaggio gestuale o per la sottotitolazione dei programmi che si rivolgono ad adulti e bambini che per il teletesto;

8) promuovere la pubblicazione di dizionari aggiornati dei rispettivi linguaggi gestuali nazionali, nonché la ricerca in tale settore —

quali iniziative siano state assunte in merito dal Governo per salvaguardare i diritti dei non udenti promuovendo la loro integrazione nella società degli udenti a condizioni equé. (4-17279)

CICERONE, TESTA ENRICO e D'ADDARIO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Ofena (L'Aquila) ha deliberato di concedere alla ditta CAVITER di Francavilla a Mare (Chieti) l'apertura di una cava sulla collina di Collelungo;

l'attività di scavo autorizzata prevede l'estrazione, con l'uso di macchinari pesanti e di esplosivi, di alcuni milioni di metri cubi di materiale inerte per un periodo di 20 anni, con la conseguenza che metà della collina, situata nel territorio del comune di Ofena, verrebbe completamente rasa al suolo;

Collelungo si trova al centro della zona archeologica di Castrano-Ofena, a pochi chilometri dal luogo dove è stato rinvenuto il guerriero di Castrano, simbolo della civiltà italica;

l'intero colle, lungo circa due chilometri, è ricco di reperti archeologici e presenta un singolarissimo teatro all'aperto tagliato nella roccia, a testimonianza del fatto che esso fosse abitato intorno al VI-V secolo a.C;

su Collelungo, per la metà che ricade in comune di Castrano, la Soprin-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

tendenza archeologica dell'Abruzzo ha apposto un vincolo assoluto fin dal tempo del ritrovamento del guerriero di Capestrano;

è ben strano che, di fronte a questa realtà, la stessa soprintendenza, sollecitata a pronunciarsi sulla questione dal « Comitato per la salvezza di Collelungo » dopo che i lavori di escavazione erano già iniziati, abbia concesso nulla-osta alla richiesta di apertura della cava, invece di provvedere immediatamente ed estendere il vincolo archeologico anche alla metà del colle ricadente nel territorio del comune di Ofena —:

se non intenda intervenire nei confronti della soprintendenza archeologica dell'Abruzzo per accertare le ragioni di questo anomalo comportamento;

se non intenda, altresì, adottare le misure necessarie a tutelare il valore archeologico dell'intero Collelungo apponendovi il necessario vincolo, nonché predisporre e finanziare un programma di scavi per l'area archeologica di Capestrano-Ofena. (4-17280)

CORSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non intenda adoperarsi per abbreviare i tempi del finanziamento e della realizzazione dei lavori del VI lotto (variante di Follonica) del progetto di ammodernamento della strada statale n. 1 Aurelia tra Grosseto e Livorno, considerato che trattasi dell'unico tratto ad oggi non finanziato, il cui ritardo nella esecuzione è fonte di grave preoccupazione, perché creerebbe una strozzatura ed uno stato di crescente pericolo per l'aumento esponenziale del traffico in una condizione che già ora ha superato i livelli critici. (4-17281)

TASSONE e PUJIA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere:

quali sono gli esatti motivi tecnici, economici e amministrativi che avrebbero

indotto il Nucleo di valutazione a dichiarare non ammissibile ai finanziamenti FIO il porto di Cirò Marina, considerando che il progetto relativo:

a) è stato approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

b) è munito dei visti e pareri richiesti;

c) il ministro Fanfani l'aveva proposto per il finanziamento;

se il ministro, data la particolare gravità della situazione calabrese, che è stata peraltro penalizzata nei programmi precedenti, non ritiene di assegnare alla regione finanziamenti superiori ai parametri in uso. (4-17282)

FIORI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

« l'etichetta nutrizionale » l'indicazione, cioè, dei valori nutritivi riportata su ogni prodotto messo in commercio (proteine, carboidrati, grassi, vitamine e sali minerali), rappresenterebbe una importante forma di difesa della salute, in quanto ogni consumatore sarebbe in grado di valutare la sua dieta senza essere vittima delle enfattizzazioni commerciali;

la CEE sta già provvedendo in questo senso con un provvedimento che definisce l'etichetta nutrizionale anche come misura di prevenzione sanitaria —:

se non ritenga urgente disporre con decreto l'obbligo dell'etichetta nutrizionale su tutti gli alimenti preimballati per una migliore difesa del consumatore. (4-17283)

LABRIOLA, PRINCIPE, CARDETTI, TIRABOSCHI e MASTRANTUONO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il TAR della Calabria, con sentenza del 23 novembre, ha annullato le opera-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

zioni elettorali della IV sezione e la proclamazione degli eletti nelle elezioni del 28 maggio scorso di Trebisacce senza validi motivi;

i ricorrenti eccepivano la clausola della nullità delle operazioni elettorali prevista in caso di mancata vidimazione dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 570, ora soppressa dall'articolo 7 della recente legge n. 95 del 1989;

sul piano sostanziale nessun lamento o dubbio di irregolarità è stato paventato o evidenziato al di fuori della mera formalità della vidimazione delle liste per altro vidimate dalla CEM per come risulta a verbale e dalle liste medesime;

in mancanza di rilievi sostanziali e certi la norma mira a conferire validità alla volontà espressa dagli elettori, essendo l'annullamento un fatto eccezionale cui si deve ricorrere solo nei casi espressamente previsti dalla legge;

nella fattispecie richiamata non ricorrono e non sono stati avanzati neppure dubbi di irregolarità sostanziali e la normativa vigente che innova rispetto alla vecchia proprio per escludere la nullità, per cui la decisione del TAR appare non una sentenza che fa giustizia, ma una decisione politica ingiusta che contrasta con la volontà del legislatore, comprime e vanifica diritti costituzionali; tra l'altro dopo 14 giorni non è stata ancora depositata la motivazione cosa che, non si sa fino a che punto oggettivamente, impedisce persino l'impugnazione davanti al Consiglio di Stato in termini compatibili con i comizi elettorali già convocati —:

se non ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, disporre una ispezione sul funzionamento del TAR e su sentenze che accrescono la sfiducia dei cittadini nella giustizia, che spesso è ingiustizia, ed offendono diritti costituzionali. (4-17284)

RUSSO FRANCO e TAMINO. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di Monza, con l'ausilio dell'intera giunta municipale, ha disposto il 13 novembre il trasferimento di undici lavoratori del comune stesso;

non vi è stato alcun confronto, alcuna osservanza della professionalità, alcun rispetto delle competenze acquisite a danno dei servizi per la cittadinanza e dei lavoratori coinvolti e in contraddizione con ogni piano di migliore organizzazione del lavoro precedentemente voluta e fissata dalla amministrazione comunale (progetto FEPA);

due trasferimenti hanno riguardato altrettanti dirigenti sindacali della rappresentanza di base, un'organizzazione che al momento conta 130 iscritti, soggetta più volte a discriminazioni, a cominciare dal mancato riconoscimento della delegazione trattante per le trattative decentrate, alla non concessione dei permessi sindacali fino al rifiuto dell'amministrazione ad inviare la scheda « D » relativa alla consistenza numerica nei tempi previsti, alle trattenute salariali a chi partecipava alle assemblee generali indette dalla rappresentanza di base;

la rappresentanza di base non è stata chiamata al tavolo delle trattative decentrate sui criteri della mobilità interna, nonostante la sua sancita legittimazione alla contrattazione, e sullo specifico di questi undici trasferimenti non è stata né preventivamente né successivamente informata;

i trasferimenti non rispettano il progetto Bocconi —:

se non si voglia indagare sui criteri degli undici trasferimenti per verificarne la loro funzionalità alle esigenze del servizio;

se non si voglia intervenire sulle discriminazioni condotte nei confronti degli aderenti alla rappresentanza sindacale di base. (4-17285)

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

CARIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che ai lavoratori italiani all'estero, in occasione delle elezioni europee, era stato garantito il titolo di viaggio gratuito o il tagliando per usufruire gratuitamente dell'autostrada, da ritirarsi presso i rispettivi consolati italiani — perché il buono-pedaggio n. 7, ritirato presso il relativo consolato il 3 giugno 1989 dal signor Salvatore Useli, abitante a Karlsfeld (Germania Federale), diretto a Dorgani (NU) — suo comune di iscrizione elettorale — non è stato considerato valido dall'esattore autostradale.

(4-17286)

MATTEOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

all'inizio degli anni '70 è stata costituita la METRO IGD, affiliata alla società del settore alimentare METRO con capitali tedesco-olandese, con sede finanziaria a Zug-cantone svizzero, con l'intento di operare nel mercato italiano;

in Italia sono stati realizzati 12 mega centri di distribuzione, tutti con la stessa insegna ma con ragioni sociali diverse; e i direttori commerciali, così come i compratori, vengono assunti con contratto dirigenziale onde consentire l'allontanamento a discrezione dell'azienda; ciò ha determinato e determina una lunga serie di cause di lavoro;

il comportamento poco chiaro della METRO IGD non si limita all'assunzione del personale ma anche al deposito e al trasferimento di valuta all'estero —:

se l'Ufficio italiano cambi ha rilasciato una regolare autorizzazione;

eventualmente, a quale titolo gli organi monetari italiani hanno rilasciato l'autorizzazione anche in considerazione del fatto che la cifra di valuta italiana trasferita alla METRO di Zug si aggira intorno ai sei miliardi. (4-17287)

MATTEOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

a causa della paradossale situazione che si è venuta a determinare durante il tormentato iter di approvazione, il sesto lotto della variante Aurelia (noto come variante di Follonica) non trova una soluzione;

della realizzazione del suddetto tracciato se ne parla fin dal 1979, anno in cui il consiglio di amministrazione dell'ANAS approvò il progetto dell'ingegner Marchi;

il tracciato fu definitivamente formalizzato dagli enti interessati con i seguenti atti: n. 322 del 13 novembre 1984 del comune di Follonica; n. 316 della provincia di Grosseto; n. 196 del 28 agosto 1986 e n. 257 del 13 ottobre 1986 del comune di Follonica; n. 12729 del 28 dicembre 1986 della regione Toscana; nota n. 6287 dell'11 settembre 1986 del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

tutti questi atti non hanno prodotto alcun risultato effettivo;

il comportamento sino ad ora tenuto dal Governo e dall'ANAS fa sorgere profonde perplessità;

è preoccupante ed insufficiente il comunicato inviato, in data 11 ottobre 1989, dal presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, onorevole Botta, al sindaco di Follonica, con il quale si informa che il progetto del VI lotto (importo di massima 110 miliardi) è stato suddiviso in due lotti e che l'intervento comunque non è compreso tra quelli da realizzare in base a piani già autorizzati —:

se non ritenga giusto ed opportuno attivarsi al fine di reperire con sollecitudine le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione della variante di Follonica.

(4-17288)

MATTEOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 7 ottobre 1989 alcuni militari di leva in servizio presso la caserma

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Cavalli di Novara, compagnia tipo B, 231° battaglione trasmissioni Sempione, venivano accusati dal sergente maggiore Stefano Di Turro di aver fumato in camerata;

i militari, denunciati e processati, venivano puniti con 10 giorni di consegna di rigore;

nel corso del « processino » i militari venivano interrogati dal comandante del battaglione, tenente colonnello Trifone D'Ambrosio, il quale chiedeva agli stessi lo stato in cui si trovava il sottufficiale al momento dell'ispezione che aveva portato all'accusa e i militari rispondevano che il sottufficiale, a loro avviso, « si trovava più di là che di quà », dato che il suo alito odorava di alcool;

per questa risposta i militari in questione sono stati denunciati al tribunale militare di Torino per ingiurie, ai sensi dell'articolo 191 del codice penale militare di pace, e rischiano fino a sei mesi di carcere militare senza aver commesso alcun reato;

episodi simili a quello descritto si verificano con preoccupante frequenza presso la caserma Cavalli di Novara e sono dettati solo da ingiustificate ripicche personali che potrebbero sfociare, come spesso purtroppo accade in tutta Italia, in esiti e situazioni talvolta drammatiche —

se è stato riscontrato che il sergente maggiore Stefano Di Turro è uso all'alcool; e che anche in data 7 ottobre 1989 si presentava in evidente stato di ubriachezza;

se non si intenda avviare una inchiesta sul comportamento del sottufficiale Di Turro per le provocazioni, gli insulti e le minacce rivolte ai militari, avvalendosi impropriamente della sua superiorità di grado ed in evidente stato di ubriachezza;

se non si reputi opportuno verificare il comportamento del comandante del battaglione, tenente colonnello D'Ambrosio, che ha avallato, in assenza di prove

oggettive, quanto denunciato dal sottufficiale;

se non reputi, infine, giusto ed opportuno prendere provvedimenti onde evitare che coloro che non sono degni, o comunque non hanno attitudini militari, vestano, oltretutto da graduati, la divisa, incrinando l'immagine e la credibilità dell'esercito italiano. (4-17289)

**MATTEOLI.** — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sino dagli anni settanta il comune di Cecina procedeva a lavori di sistemazione della foce del fiume Cecina;

durante detti lavori autorizzati dalle competenti autorità furono anche eseguiti lavori non autorizzati per realizzare una darsena da diporto sulla sponda destra del fiume stesso;

come risulta da varia documentazione, fra cui una lettera della capitaneria di porto al comune di Cecina in data 3 ottobre 1980, e da una relazione tecnica dello stesso anno del comune, dette opere, al termine dei lavori, dovevano essere incamerate al demanio marittimo;

nel 1985 veniva redatto da un ufficiale della capitaneria di Livorno rapporto di PG alla pretura di Cecina, contro il comune per opere non autorizzate sul demanio marittimo relativamente alla darsena stessa;

improvvisamente, nell'anno 1987, venendo meno alla direttiva presa per l'incameramento allo stato delle banchine e delle strutture insistenti sullo specchio acqueo, con interpretazione quanto meno singolare di una sentenza della Corte di cassazione, l'intera darsena, costruita per intero artificialmente, veniva dalla capitaneria di porto considerata area privata — come se fosse stata conseguenza di eventi naturali come cataclismi, terremoti o altro — ed in tal senso era richiesta all'intendenza di finanza la sola determinazione di un canone annuo per la via d'ac-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

qua di accesso al mare, sottraendo così dal controllo pubblico anche le tariffe di gestione dell'approdo turistico;

al momento è in corso una manovra speculativa sui terreni circostanti, in quanto è intendimento dell'amministrazione comunale ampliare detta darsena e tale ampliamento, con l'interpretazione di cui sopra data dalla capitaneria, sottrae ogni e qualsiasi potere decisionale e di controllo anche tecnico alla pubblica amministrazione —

se non si ritenga di intervenire al fine di eliminare un così evidente illecito, considerando anche il particolare momento (denunciato anche dal ministro delle finanze) in cui l'opinione pubblica è sconcertata dalla irrisorietà dei canoni di concessione di alcuni approdi turistici anche molto noti. (4-17290)

**MATTEOLI.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso:

che i pescatori professionisti, in attesa di licenza definitiva di piccola pesca, sono costretti a rinnovare ogni tre mesi domanda di autorizzazione provvisoria da inoltrarsi al Ministero della marina mercantile tramite la Capitaneria dove è iscritta la barca;

che tale adempimento trimestrale costringe i pescatori a perdere del tempo ed a sostenere spese per la carta bollata e le marche;

che la pesca è, per i pescatori professionisti, l'unica fonte di guadagno —

se non intenda intervenire onde snellire l'esame delle licenze definitive e quindi evitare ai pescatori perdite di tempo e spese. (4-17291)

**MATTEOLI.** — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con delibera n. 116 del 22 settembre 1989 il consiglio comunale di Bientina

(PI) eleggeva all'unanimità una commissione chiamata ad « effettuare una scelta oculata fra i nominativi segnalati dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione » per la copertura di un posto nella IV qualifica funzionale ex decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987 servizio nettezza urbana, categorie protette ex legge n. 482 del 1968;

alla citata commissione partecipava nella qualità di membro il sindaco di Bientina, Agostino Bachini;

la commissione ha concluso unanimemente i lavori, individuando persona idonea a ricoprire l'incarico;

in sede di firma dei verbali di commissione il sindaco sembra aver cambiato opinione;

il sindaco ha affermato in un successivo consiglio comunale di non ritenere idonea la persona individuata dalla commissione e che il consiglio comunale, a maggioranza, ha revocato la delibera di nomina della commissione stessa;

lo stesso Bachini, forse per ovviare al suo ostruzionismo, si è reso attore di alcune « spedizioni » di pulizia nella cittadina —

quali siano gli intendimenti a fronte di questo episodio che appare all'interrogante una manifestazione di « arroganza sindacale », che calpesta le regole del diritto e della trasparenza, affermando i principi che i dipendenti comunali debbono essere di gradimento al sindaco e le commissioni sono strumenti di sola ratifica dei gusti sindacali. (4-17292)

**RUBINACCI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'ulteriore aggravamento della situazione del tribunale di Urbino determinato dal trasferimento ad altri incarichi di due magistrati con conseguente riduzione dell'organico al presidente e ad un solo giudice assegnato alle funzioni di GIP e Giudice Istruttore;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

la necessità di destinare alla Procura della Repubblica un secondo sostituto e di nominare i vice procuratori onorari a suo tempo proposti;

la necessità per la Pretura — divenuta circondariale a seguito della soppressione delle Preture di Cagli e Macerata Feltria — di nominare i vice pretori onorari a suo tempo proposti e di coprire i posti vacanti del personale di cancelleria come da organico, stante il maggior carico di lavoro;

che le udienze siano esse istruttorie, di trattazione, collegiali civili, non possono più essere tenute, se non limitatamente a quelle cause in cui funge da giudice istruttore il Presidente del Tribunale;

che le udienze penali non possono ugualmente essere tenute con il nuovo rito per impossibilità di formare il collegio;

che la denunciata contrazione del personale coinvolge, con altrettanto disagio, anche gli uffici di cancelleria e l'ufficio unico notificazioni ed esecuzioni, essendo i primi carenti di dirigente e di coadiutrice dattilografa (immessa in servizio il 21 agosto 1989 e distaccata immediatamente il giorno successivo presso la Corte di Cassazione) e il secondo di ufficiale giudiziario in organico (da tempo comandato presso il Ministero per la funzione pubblica);

che la descritta situazione, se non dovuta a malizioso, preordinato disegno di soppressione per asfissia del tribunale, è certamente il risultato di una indifferenza, di una vera e propria negligenza da parte degli organi e uffici superiori preposti al funzionamento della giustizia, profondamente lesiva della dignità non solo di chiunque operi nel campo del diritto, ma di ciascun cittadino che, per sua disgrazia, debba rivolgersi alle attuali strutture per la necessità di chiedere riparo ai torti subiti;

che a nulla sono valsi i reiterati interventi e le sollecitazioni rivolti dal Con-

siglio e dallo stesso Presidente del Tribunale al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero di grazia e giustizia perché venga finalmente posto rimedio a questa insostenibile e squallida condizione di emarginati della giustizia —

quali urgenti iniziative intenda assumere per fronteggiare l'emergenza della giustizia e restituire efficienza e dignità al Tribunale di Urbino. (4-17293)

**PELLEGATTA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui la sezione amministrativa della regione militare tosco-emiliana — Firenze — non ha ancora provveduto alla liquidazione degli anni di servizio al tenente dei paracadutisti Roberto Talpo, nato a Roma il 13 dicembre 1954, residente a Siena, Piazza Amendola n. 12, già in forza presso il battaglione « El Alamein », posto in congedo ad aprile 1989 per riforma a seguito di riconosciuta invalidità permanente contratta in servizio per causa di servizio e a quale stadio si trova la pratica per la liquidazione dell'« equo indennizzo ».

(4-17294)

**d'AMATO LUIGI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 387 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 34, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende l'esenzione dell'Irpef alle pensioni militari tabellari spettanti ai militari di leva;

la Corte ha ritenuto il diritto a tale pensione di natura non reddituale e, pertanto, risarcitoria, perché si « innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (articolo 52, comma secondo della Costituzione) »:

le pensioni privilegiate per infermità contratta in servizio di cui godono i militari di ogni ordine e grado non di carriera (di leva, trattenuti o richiamati in servizio d'autorità) e, pertanto, anche derivanti da un servizio obbligatorio, hanno la medesima natura non reddituale e, quindi, risarcitoria;

al militare di carriera viene attribuita in sede di riconoscimento di pensione privilegiata una maggiorazione del dieci per cento a titolo risarcitorio;

al militare non di carriera di ogni ordine e grado, al contrario, la pensione privilegiata viene liquidata sulla paga (tabella) percepita al momento dell'evento invalidante e rapportata al grado d'invalidità subita, appunto perché questa è ritenuta di natura risarcitoria;

la decisione della Corte costituzionale si riferisce ad un caso specifico, ma i criteri giurisprudenziali pronunciati nella sentenza riguardano e coinvolgono tutte le situazioni similari —:

se non si ritenga doveroso, per un atto di giustizia equitativa, chiarire nella circolare applicativa di imminente emanazione che tutti gli *ex* militari non di carriera, indipendentemente dal grado ricoperto, hanno titolo all'esonero della ritenuta Irpef sulle pensioni privilegiate ordinarie in godimento. (4-17295)

TAMINO e RONCHI. — *Ai Ministri dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

da notizie stampa, da documentazione raccolta e da testimonianze riferite agli interroganti, si apprende che dallo stabilimento della Farmoplant (Montedison) di Massa sono stati trasferiti numerosi carichi di rifiuti tossici e nocivi, grazie a bolle d'accompagnamento inadatte che li definivano « speciali » o addirittura senza alcuna forma di specifica o autorizzazione:

tali trasferimenti hanno riguardato in parte lo smaltimento (ditta Pool ecologico) presso Giugliano (NA) di fanghi tossici derivati dal ciclo produttivo dei pesticidi dello stabilimento (la Farmoplant ha dichiarato invece che si trattava di 22.660 chili di fanghi di caustificazione da smaltire in discarica di II categoria tipo C);

Luigi Mara, rappresentante della provincia di Massa nella commissione tecnica istituita dal Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, ha affermato che migliaia di tonnellate di altri rifiuti tossici e nocivi sono stati illegalmente trasportati fuori dallo stabilimento con ignota destinazione, ed in particolare ha indicato (mettendo a confronto le relazioni presentate dalla Farmoplant dopo il 14 giugno 1989 con i relativi inventari delle sostanze immagazzinate nello stabilimento) che sono scomparsi: 1.170 metri cubi di acque inquinate dagli impianti polivalente e 2.269 metri cubi di acque dagli impianti ammine (pari al 14,6 per cento di quanto dichiarato nel novembre 1988), 850 metri cubi di acque inquinate destinate ad incenerimento, 3.500 fusti contenenti o inquinati da pesticidi (37,4 per cento del totale), 1.700 tonnellate di scorie solide (41 per cento del totale), 3.000 tonnellate di fanghi (12,8 per cento del totale);

questa consistente qualità di rifiuti pericolosi è scomparsa, come abbiamo già accennato, senza alcuna autorizzazione e/o controllo —:

dove sono stati trasportati tutti i rifiuti scomparsi dalla Farmoplant e come e da chi sono stati eventualmente smaltiti;

quali provvedimenti si intendono adottare affinché le procedure di bonifica e di risanamento della zona siano efficaci e trasparenti;

quali sono i controlli attivati sia sulla Farmoplant che sulle ditte coinvolte nell'eventuale smaltimento. (4-17296)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

FERRARI BRUNO, SAVIO, BONETTI, GEI e PERRONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni ci sono giunte informazioni da fonti abbastanza attendibili che sarebbe in atto lo scioglimento della Brigata Meccanizzata Brescia, di stanza nell'omonima città, con due battaglioni in Montorio Veronese, per un totale di 3.500 uomini, a vantaggio della Brigata Legnano di stanza a Bergamo;

se ciò fosse vero, verrebbe sguarnita di militari operativi un'ampia area che va da Bergamo a Venezia;

a Bergamo, oltre alla Brigata Legnano, vi è la sede dell'Accademia della Guardia di Finanza mentre a Brescia rimarrebbe un Comando provinciale territoriale retto da un colonnello —:

quali siano le motivazioni che hanno portato a tale decisione che priverebbe un grosso polo industriale come Brescia di un Comando militare operativo tenuto anche conto che la Brigata Meccanizzata Brescia ha oltre 140 anni di storia ed è la unica brigata che porta il nome della città sede del Comando, la cui caserma è dedicata alla medaglia d'oro Serafino Gnutti e che l'avverarsi di questo fatto avrebbe pesanti riflessi sull'indotto, ad esempio, officine meccaniche di riparazione, manutenzioni di strutture, eccetera. (4-17297)

d'AMATO LUIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che il dottor Nerio Nesi, avendo lasciato la presidenza della BNL, ha successivamente rassegnato le dimissioni dalle cariche che ricopriva, in virtù della sua precedente posizione, in varie società finanziarie e/o del settore parabancario in cui lo stesso istituto di credito è azionista di maggioranza o fa parte del sindacato di controllo:

se risponde a verità che lo stesso dottor Nesi usufruisca tuttora di un servizio di scorta a spese della banca;

se il predetto istituto di credito di diritto pubblico abbia affidato una speciale consulenza all'ex presidente, e a quali condizioni e per quali motivi e se eventualmente con tale consulenza venga giustificato dalla banca il notevole onere sopportato per assicurare all'ex presidente il costoso servizio di scorta personale.

(4-17298)

NICOTRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che il giovane Salvatore Sirna, nato a Caltagirone l'11 marzo 1969, è stato precettato per il servizio di leva e inviato alla scuola militare paracadutismo di Pisa, ove dovrà presentarsi il 12 dicembre, nonostante avesse in tempo debito fatto presente, inviando relativa documentazione alla direzione generale DIFE-LEVA, che, ricoprendo dal 28 maggio 1989 la carica pubblica elettiva di consigliere comunale al comune di Caltagirone, desiderava essere destinato al luogo più vicino al predetto comune, che non poteva non essere che il distretto di Catania — quale urgente provvedimento intenda adottare per assicurare al giovane di espletare il pubblico mandato elettivo.

(4-17299)

ANDREIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 5 dicembre 1989 a Viadana (MN), presso la ditta SIA srl, un gravissimo incidente sul lavoro ha portato alla morte di Luciano Parmigiani;

si tratta del secondo incidente mortale verificatosi in quest'anno nelle aziende del gruppo Mauro Salviola;

altri incidenti nelle fabbriche del gruppo si sono verificati in una lunga sequela di scoppi, incendi e difetti nel funzionamento degli impianti;

il sindacato non è presente nelle aziende del gruppo Salviola —:

come intenda intervenire per verificare che tutte le norme di legge in mate-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

ria di sicurezza delle condizioni di lavoro vengano rispettate nelle aziende del gruppo Salviola;

se non intenda inviare sul posto ispettori del Ministero per verificare le cause delle disfunzioni e degli incidenti mortali verificatisi nel corso del 1989;

quali iniziative intenda assumere affinché dalle attività delle aziende in questione non derivino rischi per le popolazioni residenti nei pressi delle aziende, nel pieno rispetto della normativa in vigore. (4-17300)

TAMINO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il 28 settembre 1988, dopo una serie di sedute iniziate il 19 febbraio, la commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali prevista dall'articolo 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha concluso i suoi lavori prevedendo, tra l'altro, che le figure dell'« ex custode capo e custode » del Ministero per i beni culturali e ambientali siano accorpate in un unico profilo di inquadramento: « addetto ai servizi di vigilanza - qualifica funzionale IV », mentre ha previsto per l'ex « assistente alla vigilanza » del Ministero di grazia e giustizia, l'inquadramento come « capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia » nella qualifica funzionale V;

i compiti assegnati alle figure lavorative dei due Ministeri sono molto simili, l'attività è prevalentemente di vigilanza, le responsabilità sono equivalenti per importanza. Anzi si potrebbe ipotizzare maggiore responsabilità per l'addetto ai servizi di vigilanza del Ministero dei beni culturali perché gli si richiede la qualifica di agente di pubblica sicurezza, il porto di un'arma, la tutela di beni talvolta di valore inestimabile (esempio: quadri esposti al pubblico con il rischio di essere danneggiati da vandali, ecc...);

nel Ministero per i beni culturali la commissione paritetica prevede inquadramenti nel quinto livello soltanto per gli operai specializzati mentre per il Ministero di grazia e giustizia il quinto livello appare assegnato prevalentemente a figure amministrative o tecniche con funzioni di concetto (operatore amministrativo - addetto ai terminali evoluti - coordinatore di rimessa - ecc.). L'addetto alla vigilanza sparisce dalle qualifiche e viene collocato al quinto livello proprio perché denominato « capo » -:

se, considerata la delicatezza della materia e la difficoltà di procedere al reinquadramento del personale come voluto dalla legge n. 312 del 1980, non ritenga equa e doverosa una revisione dell'assetto dell'inquadramento del personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e portare l'addetto ai servizi di vigilanza alla quinta qualifica funzionale, considerando l'interrogante tale scelta un livello anomalo come per il restante personale dipendente della pubblica amministrazione che si trova a svolgere mansioni non configurabili in qualifiche funzionali superiori od inferiori. (4-17301)

NAPOLITANO, GEREMICCA e FERRARA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

la Giunta delle elezioni della Camera ha disposto l'effettuazione di un sopralluogo presso la Pretura di Torre del Greco per prelevare le schede elettorali dei seggi campione oggetto di indagine da parte della giunta, stessa sulla regolarità del voto nel collegio Napoli-Caserta, ed avendo constatato la mancanza di numerose buste complete e richiesta una giustificazione, ha acquisito copia di due lettere nelle quali si dà notizia di effrazioni alle porte di accesso degli archivi della Pretura, di asportazione di plichi elettorali, nonché del rinvenimento di materiale elettorale, reso simile a carta straccia, sparpagliato sul selciato antistante;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

la prima lettera del 19 settembre 1988 era stata inviata al Ministero di grazia e giustizia, alla Presidenza della Corte d'appello, alla Presidenza del Tribunale, alla Procura della Repubblica di Napoli;

la seconda lettera è del 15 maggio 1989. Il Presidente della Corte d'appello e del Tribunale di Napoli, pur avendo avuto un incontro con la Giunta nell'ottobre 1988 sulla scomparsa di documenti elettorali omise di informare la Giunta su quanto gli era stato comunicato con lettera del 19 settembre 1988 dal Pretore di Torre del Greco;

neanche il Ministero di grazia e giustizia, primo destinatario della lettera della Pretura di Torre del Greco, ha mai informato la Giunta, nonostante l'attenzione di tutta la stampa nazionale all'indagine sui brogli condotta dalla giunta stessa;

analogo comportamento omissivo è stato tenuto dal Presidente della Corte d'appello di Napoli in relazione all'informativa contenuta nella seconda lettera —:

per quale motivo il Ministro non abbia ritenuto di dover informare dei fatti di sua conoscenza la Giunta delle elezioni della Camera che notoriamente indagava sui brogli di Napoli, rendendone così più difficile il lavoro sia nel merito che nei tempi;

se abbia notizia di altri fatti analoghi che possono essere accaduti in altre Preture del Collegio di Napoli-Caserta;

se abbia avviato una qualche indagine sullo stato delle Preture di Marcianise e di Torre del Greco;

quali interventi siano stati messi in atto dal Ministero, magari solo per suggerire il « dovuto » inventario esatto del materiale elettorale scomparso, di quello manomesso e di quello rimasto negli archivi, della Pretura di Torre del Greco, che non era stato invece predisposto al tempo dell'ultima visita della Giunta a Napoli nell'ottobre 1989;

se intenda avviare accertamenti sul comportamento, ad avviso degli interroganti, censurabile della Presidenza della Corte d'appello e del Tribunale di Napoli nei confronti della Giunta delle elezioni della Camera e della esigenza istituzionale che attiene alla correttezza del voto e della rappresentanza parlamentare;

se intenda, infine, avviare accertamenti circa la notizia apparsa sulla stampa che il Tribunale di Napoli avrebbe archiviato ogni indagine a carico della maggior parte dei Presidenti di seggio, anche di quelli dove ci sono state una o nessuna scheda bianca. (4-17302)

PETROCELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dal 1° gennaio 1990 andrà in attuazione la riforma del sistema di riscossione dei tributi istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il quale prevede la cessazione dell'attuale sistema delle esattorie comunali ed il subentro di concessionari che gestiscano il servizio di riscossione su ambiti territoriali a base intercomunale;

il ministro in indirizzo, con proprio decreto del 16 ottobre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1989) ha determinato, su conforme parere della commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) della legge n. 647 del 1986, gli ambiti e le sedi degli sportelli per la provincia di Campobasso (valevoli per il primo quinquennio del servizio di riscossione centralizzata) nei comuni di Campobasso, Termoli, Montenero di Bisaccia, Trivento, Larino, Casacalenda, Riccia e Bojano —:

per quali motivi non si è tenuto conto del comune di Santa Croce di Magliano, che è il centro naturale di gravitazione di numerosi comuni del Basso Molise;

se non ritiene che, per aderire meglio alle esigenze dei cittadini-contribuenti, si debbano rivedere gli ambiti proposti, aderendo con maggiore fedeltà

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, la quale recita testualmente: « secondo criteri di efficienza ed economicità, tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso »;

se non ritenga giusto ed opportuno riproporre la questione alla commissione consultiva per le eventuali modificazioni, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*);

se non valuta necessario sentire le amministrazioni comunali interessate.

(4-17303)

**MONTECCHI, STRADA, ANGELINI GIORDANO e MANGIAPANE.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che:

la Lega dei consumatori di Reggio Emilia ha organizzato nei giorni scorsi una raccolta di firme in calce ad una petizione per evidenziare alle autorità competenti alcuni problemi organizzativi e logistici esistenti nella stazione di Reggio Emilia;

la Lega dei consumatori chiese formalmente e per tempo, ma senza ottenere risposta, l'autorizzazione alla direzione del dipartimento bolognese dell'azienda ferroviaria per la raccolta delle firme nell'atrio della stazione;

in assenza di autorizzazione formale, gli associati alla Lega dei consumatori, unitamente ad un gruppo di pendolari, hanno comunque proceduto alla raccolta di firme, ricevendo dal personale dell'azienda ferroviaria un invito ad allontanarsi dall'atrio della stazione;

nessun dirigente di Reggio Emilia, pur adempiendo al proprio dovere formale, ha ritenuto opportuno richiedere un

incontro con coloro che raccoglievano le firme per approfondire le cause dei disagi denunciate dagli utenti -:

quali particolari procedure gli utenti associati debbono mettere in atto per poter discutere eventuali problemi organizzativi esistenti nelle stazioni ferroviarie;

quali accorgimenti si intendono adottare nella stazione di Reggio Emilia per potenziare il servizio informazioni, garantire un'adeguata continuità temporale del servizio prenotazioni nonché una corretta ricezione degli annunci fonici;

quali poteri di vigilanza e competenze abbia l'azienda ferroviaria nei confronti dell'appaltatore del bar della stazione affinché il servizio e gli arredi siano adeguati alle offerte di tutti gli altri esercizi pubblici. (4-17304)

**PACETTI e ANGELONI.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere - premesso che:

il gruppo Bontempi-Farfisa operante nelle Marche ha avviato nei giorni scorsi la procedura di licenziamento di circa 250 lavoratori, di cui ben 219 dello stabilimento Farfisa di Camerano;

il gruppo soprarichiamato ha utilizzato ampiamente finanziamenti pubblici per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e di riorganizzazione per la Farfisa che scadrà tra due anni;

verrebbe portato un duro colpo alle condizioni socio-economiche di un vasto comprensorio dell'anconitano;

la proroga della C.I.G.S. potrebbe consentire una ulteriore possibilità per le organizzazioni sindacali per obbligare il gruppo Bontempi alla trattativa -:

quali provvedimenti intendano assumere per un riesame della richiesta di proroga della C.I.G.S.;

quali iniziative ritengano di attivare per ricercare soluzioni che evitino i licenziamenti minacciati. (4-17305)

ALBERINI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — in relazione alla risoluzione sul linguaggio mimico-gestuale dei sordi, approvata dal Parlamento Europeo il 17 giugno 1988, con la quale si invitano specificamente le singole autorità nazionali, competenti per le trasmissioni televisive, ad includere la traduzione nel linguaggio gestuale, o in via subordinata la sottotitolazione per i telegiornali e per i programmi di interesse politico e culturale —:

quali iniziative voglia assumere per il recepimento della predetta risoluzione da parte dei competenti organi radio-televisivi e quali ritenga possano essere i tempi di realizzazione. (4-17306)

BAGHINO. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'ambiente.* — Per sapere:

se sono a conoscenza di quanto pericolosamente sta avvenendo a Genova a causa di una delibera comunale riguardante la destinazione, risultata errata ad ogni effetto, del campo nomadi, già esistente nell'area *ex* Lo Faro, nel parco di villa Doria Spinola. Ecco i fatti: con delibera, annunciata, ma non ancora approvata dal consiglio comunale, la giunta del comune di Genova, stabiliva l'insediamento provvisorio di un campo nomadi nel parco di villa Doria Spinola, a Quarto, in una zona tutelata, tanto che tempo fa il Tar ha bocciato il progetto del motel Agip, poiché il parco è sottoposto a particolari tutele ambientali e paesaggistiche; ovviamente, l'insediamento di alcune famiglie, munite di *roulottes* e di altro materiale ingombrante, bisognose dei servizi igienici e di spazi per i figli, per circolare liberamente e per permettere il traffico di ogni sorta di veicoli, l'area sarebbe stata sconvolta con la distruzione fatale di ogni aspetto paesaggistico e d'ogni funzione ambientale naturalmente derivante dal verde, dagli alti fusti e dalle piante sparse ovunque nel parco; a ciò si aggiunge una conseguente esigenza palese, di ordine pubblico e di

sicurezza per varie obiettive ragioni; spiegabili quindi l'opposizione decisa e categorica della popolazione che vive nella zona e che ovviamente ha subito manifestato, spingendosi persino alla occupazione stradale ed a scontri fisici; stando così le cose e tenuto presente che intanto sono stati registrati furti e molestie a cittadini nella zona, quali interventi ritengono di effettuare per ridare tranquillità agli abitanti locali, per evitare incidenti gravi, per risolvere autorevolmente la questione prendendo anche in considerazione che appare giusto un insediamento permanente delle famiglie nomadi in parola, ma realizzabile all'esterno della cinta genovese, eventualmente tenendo nel dovuto conto l'area, da qualche ente indicata, del rio Bagnara, ovviamente in « zone attrezzate — come si è affrettato a dichiarare il sindaco — dove le comunità possano vivere decorosamente e secondo la convivenza civile », naturalmente, aggiunge l'interrogante, non a discapito dell'ambiente, della sicurezza e della vita di altra comunità. Per quanto attiene alla competenza del ministro di grazia e giustizia, va ricordato che nel contempo si è avuta un'ordinanza emanata da un giudizio, con la quale è stato sequestrato il cantiere che stava già depauperando con cemento, con tagli di alberi ed altro, il meraviglioso parco di Villa Spinola.

(4-17307)

ALBERINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che il 4 dicembre 1989 la questura di Brescia convocava il cittadino rumeno di origine ungherese Fabian Csaba, nato a Trg Secuiesc (Romania) il 21 luglio 1963, attualmente domiciliato a Brescia, per invitarlo a lasciare « nel più breve tempo possibile », il territorio nazionale, in forza del contenuto della nota ministeriale n. 559/443/800269/A18/89/2<sup>a</sup> Div. del 5 novembre 1989, con la quale venne respinta la domanda d'asilo politico da lui presentata il 13 giugno 1989 —:

quali ragioni abbiano spinto il Ministero a negare la concessione dell'asilo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

politico, ben conoscendo che l'attuale regime rumeno è una delle più tetragone dittature e che migliaia di cittadini rumeni di origine ungherese (transilvani) si rifugiano all'estero per cercare aiuto e scampo;

e se non intenda urgentemente revocare o modificare il contenuto della citata nota. (4-17308)

MAZZUCONI, ZUECH, GELPI, BALESTRACCI e CAFARELLI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che da più parti si sollecita una maggiore trasparenza circa le collaborazioni giornalistiche RAI-TV —:

quali siano le ragioni per cui la RAI stipula rapporti di collaborazione giornalistica, di cui all'articolo 2 del contratto nazionale del lavoro, che esorbitano dai limiti consueti di retribuzione;

quali siano le prestazioni specifiche richieste e quali siano state realizzate;

quali siano nominativamente i rapporti di collaborazione stipulati dal 1° luglio 1989 ad oggi. (4-17309)

PACETTI, PICCHETTI e GHEZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

il giorno 24 novembre si è tenuta una manifestazione organizzata dai rappresentanti sindacali di base non aderenti alle organizzazioni sindacali confederali;

un gruppo di manifestanti appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha richiesto di essere ricevuto dal ministro per la funzione pubblica Gaspari;

i dimostranti rivendicavano il diritto di partecipare alla trattativa per il rinnovo del contratto;

la manifestazione veniva interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine, che provocava l'accrescimento della tensione ed incidenti —:

quali siano le gravi ragioni di ordine pubblico che hanno indotto ad ordinare l'uso della forza pubblica per interrompere una manifestazione di protesta di lavoratori. (4-17310)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

MANGIAPANE, GARAVINI, RIDI, ANGELINI GIORDANO e PETROCELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la direzione della Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) in queste ultime settimane sta assumendo comportamenti e decisioni che svuotano l'Azienda delle sue specifiche funzioni, conducono verso una strisciante privatizzazione e contrastano con l'orientamento politico e sindacale prevalente che punta alla unicità gestionale della rete dei servizi di telecomunicazione;

i fatti più preoccupanti da sottolineare sono:

1) l'affidamento in appalto alla SIP della manutenzione dei ponti radio su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1990;

2) l'affidamento in appalto alla SIRTI della gestione delle sale energia su tutto il territorio nazionale;

3) l'affidamento in appalto alla SIRTI della manutenzione e dell'esercizio della stazione telefonica di trasmissione ubicata presso l'ispettorato di 2<sup>a</sup> zona di Venezia;

4) l'affidamento in appalto alla SIRTI della realizzazione e della gestione del progetto di sviluppo RTN denominato « Progetto rete ITALIA 90 »;

tutto ciò determina dequalificazione professionale e disaffezione tra i lavoratori dipendenti ed inefficienza e sperperi nella gestione dell'azienda —:

quale opportuna urgente iniziativa intenda assumere presso la direzione dell'ASST affinché modifichi gli attuali indirizzi e decisioni in ordine al ricorso a società private esterne per interventi di

impianti, manutenzione e gestione della RTN e della rete in ponte radio;

se ritenga necessario, nell'ambito delle sue prerogative di indirizzo e di controllo, rivolgere alla direzione dell'ASST orientamenti ed indicazioni atti al conseguimento della piena utilizzazione di tutte le capacità professionali e di tutte le disponibilità di mansioni tecniche, amministrative ed operative di cui vi è abbondante presenza tra i lavoratori dipendenti dell'Azienda e ciò anche in vista del passaggio di tali lavoratori alla nuova concessionaria IRI che dovrebbe verificarsi con la riforma. (3-02152)

NUCCI MAURO, PISICCHIO e FERRARI BRUNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che in relazione al trattamento di quiescenza e previdenza del personale del comparto scuola, in data 8 maggio 1989 il ministro della pubblica istruzione del tempo aveva emanato la circolare 151, che per quanto riguardava l'indennità di buonuscita era in palese contrasto con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 — perché disattendendo alla lettera ed allo spirito del decreto su indicato, si sia subordinata la possibilità della rideterminazione dell'indennità al parere favorevole dell'ENPAS e che cosa egli intenda fare per sbloccare tale situazione. (3-02153)

AGLIETTA, CALDERISI, VESCE e RUTELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la procura della Repubblica e l'ufficio istruzione di Napoli hanno dichiarato l'impromovibilità dell'azione penale, per l'ipotesi del reato di calunnia, nei confronti dei pentiti che accusarono Enzo Tortora nel noto processo;

in tal modo, si impedisce di far luce sulle reali ragioni di quelle assurde accuse, e sulle modalità di acquisizione delle stesse;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

alcuni magistrati di quegli stessi Uffici sono al tempo stesso tuttora oggetto di procedimento disciplinare, su iniziativa del Ministero di grazia e giustizia proprio in relazione alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni dei pentiti, che furono infatti interrogati senza il rispetto delle norme del codice di procedura penale;

al contempo, è noto che tutti i magistrati della Procura e dell'Ufficio Istruzione di Napoli assunsero pubblicamente posizione di solidarietà nei confronti di quei giudici incolpati, e di apprezzamento dell'opera dagli stessi svolta in quella istruttoria, mediante la diffusione di un comunicato — decisamente polemico verso l'iniziativa del Ministero — redatto al termine di una assemblea svoltasi il 23 settembre 1988 a Castelcapuano e al quale lo stesso Ministro replicò con fermezza —

quale sia l'opinione del Ministro circa la possibile sussistenza di gravi ragioni di opportunità che dovrebbero imporre alla Procura Generale di Napoli di astenersi dalla cognizione di quel procedimento nei confronti dei pentiti accusatori di Tortora, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del codice di procedura penale, e quali iniziative ritenga di poter assumere, nell'ambito della sua competenza, affinché si pervenga a questo atto di doverosa ed elementare correttezza processuale. (3-02154)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

Luisa Ricciardi, nata a San Severo, residente a Campomarino (Campobasso), via V. Cuoco 14, è stata operata due volte a Padova, ospedale civile, reparto scoliosi;

i professori di Padova sostengono che l'invalidità è del 100 per cento mentre la commissione provinciale di Termoli, circa un anno dopo la chiamata, ha riconosciuto solo il 35 per cento d'invalidità —:

quali siano i criteri che giustificano due giudizi opposti e contraddittori;

se per un caso così tipico, possa essere accettata con cortese urgenza la chiamata ad una visita superiore già, da tempo, richiesta dall'interessata. (3-02155)

ROSINI, MARRI, CARIA, CASINI CARLO, BIANCHINI, PROCACCI, AZZARO, FUMAGALLI CARULLI, PICCOLI, ZANIBONI, NENNA D'ANTONIO, FIORI, BIONDI, BODRATO, BORRUSO, ANTONUCCI, AZZOLINI, VESCE, RUSSO FRANCO, ZUECH, MARTINO, TARABINI, ZARRO, RIGHI, FERRARI BRUNO, SAVIO, GELPI, RUSSO SPENA, BORTOLANI, PIRO, CRISTONI, MICHELINI, LOIERO, GITTI, CIAFFI, LOMBARDO, COLONI, BOTTA, FERRARINI, VOLPONI, GRILLO LUIGI, RAVASIO, BATTISTUZZI, SERRENTINO, BASSANINI, QUARTA, ROJCH, FARACE, CASTAGNETTI PIERLUIGI, PERANI, RIVERA, MELLINI, DEL BUE, GEI, CILIBERTI, BERTOLI, SANTUZ, VITO, MENSORIO, RUTELLI, SEGNI, SODDU, MELELEO, WILLEIT, CORSI, SERAFINI ANNA MARIA, MANNINO ANTONINO, MANGIAPANE, MAMMONE, MAINARDI FAVA, REBECCHI, GRILLI e DAL CASTELLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

dopo otto mesi di durissimo carcere è iniziato a Titova Mitrovica nel Kosovo il processo a Azem-Vlasi e ad altri 14 dirigenti di quella regione sotto accusa per reati d'opinione con il rischio che sia loro comminata la pena di morte;

due membri della Presidenza nazionale jugoslava hanno chiesto che tale processo sia annullato perché istruito su imputazioni esclusivamente politiche;

Milovan Gilas ha espresso la più dura delle condanne per un rigurgito stalinista che ancora una volta si sostanzia nella criminalizzazione dell'avversario politico;

sulla base delle notizie fornite dalle stesse autorità serbe la detenzione di Azem-Vlasi e il processo a cui è sottopo-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

sto costituiscono una palese violazione del trattato di Helsinki;

l'Italia ormai da decenni intrattiene rapporti di amicizia, collaborazione e assistenza con la Repubblica di Jugoslavia -

quali decisioni il Governo abbia assunto o intenda assumere per rendere noto al Governo della Jugoslavia che le notizie provenienti da Pristina stanno profondamente turbando l'opinione pubblica italiana la quale reclama iniziative - anche a livello internazionale - volte a garantire sull'intero continente europeo la tutela dei diritti civili individuali e la difesa delle minoranze etniche. (3-02156)

SAVIO, FERRARI BRUNO, PERRONE, GEI e BONETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che

lo scorso mese di ottobre è stato ridotto a quadri l'85° Battaglione Verona di stanza presso la Caserma Duca in Montorio Veronese;

oggi si è avuta notizia della probabile alienazione dell'intera Brigata Meccanizzata Brescia a vantaggio della Brigata Legnano di stanza a Bergamo con l'annullamento della presenza militare a Montorio Veronese;

tutto questo va contro un modo moderno di intendere la difesa legata alla mobilità, la quale, come potrebbe avvenire, in caso d'attacco, se annulliamo la presenza militare presso i più importanti centri di comunicazione qual'è Verona? In particolare la stazione di Porta Vescovo dista solo due chilometri dalla caserma Duca di Montorio Veronese -:

se tutto ciò corrisponde a verità, come intenda supplire allo spostamento di 3.500 uomini a circa un centinaio di chilometri massimo, con tutto ciò che ne deriva anche come effetto indotto, e come effettiva possibilità di regionalizzazione dei giovani di leva;

se si confermi rispondere a verità lo spostamento dal Friuli di altrettanti al-

pini presso le città di Verona e Brescia. Questo fatto, tenuto conto che è in atto una riduzione di circa 37.000 militari di leva (17.000 secondo la legge finanziaria del 1986 e 20.000 secondo la legge finanziaria del 1987) sarebbe compensativo e darebbe una migliore distribuzione sul territorio nazionale delle nostre truppe per la difesa. (3-02157)

COLOMBINI, CIOCCI LORENZO, LEVI BALDINI, PICCHETTI e BEEBE TARANTELLI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere - premesso che:

il bimbo Alex Omerovich, di sei mesi, è deceduto il 30 novembre per asfissamento in una roulotte, nel campo nomadi di via Savini;

la stampa ha riferito che il bambino era stato portato nella stessa giornata all'ospedale Nuovo Regina Margherita, ma gli è stato negato il ricovero;

non è la prima volta che nella capitale della quinta o sesta potenza del mondo, avvengono in coincidenza con i primi rigori del freddo decessi per la impossibilità di riscaldare senza rischi le case-roulotte o le baracche dei nomadi, così che pochi giorni fa, sempre a Roma, è morto Kazim Beziri, di ventuno anni, soffocato dalle esalazioni sprigionate da legni verniciati che aveva acceso nella baracca dove si rifugiava; sono state rinvenute morte di freddo due persone, una nel sottopassaggio pedonale di Corso d'Italia e l'altra in via Celio Vibenna, tutte e due senza dimora;

nel corso di due anni sono morti, in Italia, ben dodici bambini zingari: cinque a Roma, tre in Sardegna, due a Genova, uno a Palermo e uno a Milano a causa del freddo o degli inadeguati mezzi di riscaldamento che hanno prodotto o esalazioni venefiche o incendi;

la situazione dei campi nomadi a Roma è insufficiente e carente: solo uno dei ventuno campi esistenti ha l'allaccia-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

mento elettrico per le singole roulotte; solo in quattro c'è l'allacciamento pubblico d'illuminazione; quasi tutti sono privi di allaccio dell'acqua; in nessuno esistono servizi igienici allacciati alle fognature -:

quali sono i motivi che hanno indotto i sanitari dell'ospedale Nuovo Regina Margherita - qualora la notizia del mancato ricovero sia esatta - a non ricoverare il piccolo Alex Omerovich;

quali iniziative urgenti e provvedimenti straordinari si intenda prendere per scongiurare il pericolo che altre vittime si debbano aggiungere, prima della primavera 1990, a quelle già registrate ora ed in particolare per:

a) gli allacci individuali di corrente elettrica e della fornitura dell'acqua in tutti i campi nomadi;

b) l'istituzione di servizi di assistenza sanitaria e sociale (fissi e mobili in rapporto al numero delle presenze nei campi) per garantire almeno l'assistenza sanitaria e la prevenzione delle malattie invernali;

se non ritengano necessario - vista la latitanza del comune di Roma, a tutt'oggi retto da un commissario straordinario - intervenire presso il comune stesso affinché sia definito, anche con la protezione civile, un piano di emergenza per l'inverno (roulotte attrezzate, rifugi, case alloggio o altro) teso a garantire la protezione dal freddo ai nomadi e alle altre persone senza fissa dimora;

come sono stati spesi dal comune di Roma i fondi stanziati dalla legge finanziaria 1989 per l'allestimento di campi sosta attrezzati per l'accoglienza dei nomadi. (3-02158)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

**INTERPELLANZA**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere:

quali siano i motivi che hanno lanciato l'Italia nella politica degli aiuti ai paesi poveri, come quelli del terzo mondo, o disastri, come quelli comunisti, stanziando 110 miliardi per la Polonia e prevedendo per Varsavia una erogazione sollecitata di un miliardo di dollari, qualcosa come 1.350 miliardi;

quale sia la valutazione del Governo sull'impegno assunto dal Ministero degli

affari esteri, nei riguardi del terzo mondo per 15.000 miliardi oltre ai 3.000 miliardi che l'Italia trasferisce alle varie organizzazioni internazionali. Un mezzo miliardo di dollari verrebbe concesso alla sola Jugoslavia;

se in tale situazione si possa parlare di economia, di risparmi, di sacrifici; il ministro del tesoro Carli ha detto: « se vogliamo allargare le iniziative a favore dell'Est, o aumentiamo le entrate o riduciamo le altre spese »;

se dietro a spese che l'interpellante giudica folli, vi sia qualche compromesso o qualche motivo ben preciso, come la volontà di finanziare le opere costruite da imprese italiane in questi Paesi.

(2-00776)

« Del Donno ».

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma